CORTE COSTITUZIONALE

Servizio Studi

L’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nella giurisprudenza della Corte costituzionale

a cura di Riccardo Nevola

Giugno 2021

STU 322

L’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nella giurisprudenza della Corte costituzionale

A cura di Riccardo Nevola
Composizione: Mariangela Prestipino

Indice sommario

Premessa *25*

Estratti di giurisprudenza *65*

- ***Sentenza n. 135/2002 (red. Flick)*** *65*
  La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ancorché priva di efficacia giuridica, ha un carattere espressivo dei principi comuni agli ordinamenti europei. La libertà di domicilio e la libertà di comunicazione, rientrando in una più ampia prospettiva di tutela della vita privata, sono oggetto di previsione congiunta nell'art. 7 della Carta.
- ***Sentenza n. 445/2002 (red. Onida)*** *65*
  Il diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli artt. 2 e 29 Cost., è espressamente enunciato dall'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali, mentre l'art. 7 proclama il diritto di non essere sottoposti a interferenze arbitrarie nella vita privata.
- ***Sentenza n. 49/2003 (red. Onida)*** *66*
- ***Sentenza n. 148/2003 (red. Chieppa)*** *67*
- ***Sentenza n. 307/2003 (red. Onida)*** *67*
- ***Sentenza n. 382/2004 (red. Flick)*** *68*
- ***Sentenza n. 45/2005 (red. De Siervo)*** *68*
  L'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali, che proclama il diritto all'integrità della persona, concorre all'affermazione del carattere costituzionalmente necessario del bilanciamento tra opposti interessi di rilievo costituzionale (con le connesse esigenze di minima tutela legislativa) sotteso a una disciplina insuscettibile di abrogazione referendaria nella sua interezza.
- ***Ordinanza n. 154/2005 (red. Contri)*** *69*
- ***Sentenza n. 345/2005 (red. Vaccarella)*** *70*
- ***Ordinanza n. 464/2005 (red. Mazzella)*** *70*
  La mancata entrata in vigore della Costituzione europea, nel cui Titolo II era sostanzialmente trasfusa la Carta dei diritti fondamentali, concorre all'esito di manifesta infondatezza della questione.
- ***Sentenza n. 190/2006 (red. Cassese)*** *71*
  Gli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dispongono il divieto di discriminazioni nell'accesso all'impiego.
- ***Sentenza n. 393/2006 (red. Quaranta)*** *71*
  L'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali afferma il principio di applicazione retroattiva della lex mitior *in materia penale, privo di esplicita copertura costituzionale. La Carta è richiamata, ancorché tuttora priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei.*
- ***Sentenza n. 394/2006 (red. Flick)*** *72*
  Il principio di retroattività della norma penale più mite, riconosciuto nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, trova espressione nell'ordinamento interno a livello di legislazione ordinaria. La Carta é richiamata, ancorché tuttora priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei.
- ***Ordinanza n. 93/2007 (red. Quaranta)*** *73*
- ***Ordinanza n. 266/2007 (red. Quaranta)*** *73*
- ***Sentenza n. 349/2007 (red. Tesauro)*** *74*
  L'appartenenza dei diritti fondamentali al novero dei principi generali del diritto comunitario, inizialmente affermata dalla Corte di giustizia, è stata consacrata (oltre che dal Trattato sull'Unione europea) dalla Carta dei diritti fondamentali, costituente atto

formalmente ancora privo di valore giuridico ma di riconosciuto rilievo interpretativo. Ad ogni modo, tali principi, ivi compresi i diritti fondamentali, operano esclusivamente rispetto a fattispecie cui sia applicabile il diritto europeo (atti comunitari, atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, deroghe nazionali a norme comunitarie asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali).

- ***Sentenza n. 72/2008 (red. Finocchiaro)*** ***.....75***
- ***Sentenza n. 182/2008 (red. Cassese)*** ***.....76***

  Appartengono al patrimonio costituzionale comune relativo al procedimento amministrativo, desumibile anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, alcune essenziali garanzie di difesa del soggetto destinatario di addebiti disciplinari.
- ***Sentenza n. 251/2008 (red. Quaranta)*** ***.....77***

  La Carta dei diritti fondamentali ha il valore di semplice ausilio interpretativo in quanto, benché priva di efficacia giuridica, esprime principi comuni ai vari ordinamenti degli Stati membri dell'Unione.
- ***Ordinanza n. 334/2008 (red. De Siervo)*** ***.....77***
- ***Sentenza n. 438/2008 (red. Saulle)*** ***.....77***

  Il principio del consenso informato ai trattamenti medici, dotato di fondamento costituzionale implicito, è testualmente espresso dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali.
- ***Sentenza n. 86/2009 (red. Finocchiaro)*** ***.....78***

  La censura di violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. deve essere sorretta da una precisa individuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, dunque, anche dalla Carta dei diritti fondamentali.
- ***Sentenza n. 236/2009 (red. Criscuolo)*** ***.....79***
- ***Sentenza n. 4/2010 (red. Silvestri)*** ***.....80***
- ***Sentenza n. 28/2010 (red. Silvestri)*** ***.....80***

  L'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali – recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea – offre conferma e copertura sovranazionale al principio di retroattività della legge penale più mite che caratterizza l'ordinamento italiano.
- ***Sentenza n. 80/2010 (red. Saulle)*** ***.....81***
- ***Sentenza n. 93/2010 (red. Frigo)*** ***.....82***

  Il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, non esplicitamente richiamato in Costituzione, trova conferma nell'art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, recepita dal Trattato sull'Unione europea.
- ***Sentenza n. 138/2010 (red. Criscuolo)*** ***.....82***

  Il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, non esplicitamente richiamato in Costituzione, trova conferma nell'art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, recepita dal Trattato sull'Unione europea.
- ***Ordinanza n. 237/2010 (red. Tesauro)*** ***.....84***
- ***Sentenza n. 271/2010 (red. Cassese)*** ***.....85***
- ***Ordinanza n. 276/2010 (red. Criscuolo)*** ***.....87***
- ***Ordinanza n. 374/2010 (red. Tesauro)*** ***.....88***
- ***Ordinanza n. 4/2011 (red. Criscuolo)*** ***.....89***
- ***Ordinanza n. 31/2011 (red. Grossi)*** ***.....89***

  La censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 47) non può essere basata apoditticamente sulla mera affermazione di corrispondenza dei principi sovranazionali con quelli espressi dalla Costituzione. Il rimettente deve, a pena di inammissibilità, porsi il problema pregiudiziale dell'applicabilità della normativa europea alla controversia a quo *e dare conto dell'eventuale operatività di un* plus *di tutela.*
- ***Ordinanza n. 55/2011 (red. Silvestri)*** ***.....90***

- ***Sentenza n. 80/2011 (red. Frigo)*** ***90***

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nell'ambito dell'Unione europea il sistema di protezione dei diritti fondamentali poggia su tre fonti distinte, ciascuna con una propria funzione: la Carta dei diritti fondamentali, che l'Unione riconosce e che ha lo stesso valore giuridico dei trattati; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in conseguenza della prevista adesione a essa dell'Unione; e i principi generali, che comprendono i diritti sanciti dalla CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Il conferimento alla Carta di un valore giuridico pari a quello dei trattati mira, in particolare, a migliorare la tutela dei diritti fondamentali ancorandola a un testo scritto, preciso e articolato. Tuttavia, il mantenimento di un autonomo richiamo ai principi generali e, indirettamente, alla CEDU e alle tradizioni costituzionali comuni si giustifica (oltre che a fronte dell'incompleta accettazione della Carta da parte di alcuni Stati) anche al fine di garantire una certa elasticità al sistema e di evitare che la Carta stessa cristallizzi i diritti fondamentali, impedendo alla Corte di giustizia di individuarne di nuovi. L'attribuzione alla Carta del medesimo valore giuridico dei trattati non ha spiegato effetti sul riparto delle competenze fra Stati membri e istituzioni dell'Unione poiché, come affermato dagli artt. 6, par. 1, del Trattato sull'Unione europea e 51, par. 2, della Carta, le disposizioni di quest'ultima non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati né l'ambito di applicazione del diritto europeo. Pertanto, la Carta non costituisce uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell'Unione, come ha reiteratamente statuito la Corte di giustizia. La sua applicabilità presuppone, dunque, che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo (in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione) e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. Dalla corretta interpretazione della "trattatizzazione" della Carta discende l'impossibilità per il giudice comune di disapplicare norme interne contrastanti con disposizioni della CEDU (pur corrispondenti a quelle del catalogo di Nizza) in fattispecie prive di rilievo sovranazionale.

- ***Sentenza n. 82/2011 (red. Grossi)*** ***94***

La rigorosa delimitazione funzionale dell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni dei parlamentari deriva dall'esigenza di tutelare il fondamentale valore della dignità della persona, salvaguardato come diritto inviolabile tanto dall'art. 2 Cost. quanto dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali.

- ***Ordinanza n. 138/2011 (red. Grossi)*** ***95***

L'incongrua evocazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 52) in relazione a una fattispecie non rilevante per il diritto europeo concorre alla declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

- ***Ordinanza n. 139/2011 (red. Grossi)*** ***96***

La censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 15), prospettata dalla sola parte privata e non fatta propria dal rimettente, non può essere esaminata nel merito, stante la limitazione del thema decidendum *del giudizio incidentale alle norme, ai parametri e ai profili fissati nell'atto di promovimento.*

- ***Sentenza n. 236/2011 (red. Lattanzi)*** ***97***

Il principio di retroattività della legge penale più favorevole non è affermato solamente, seppure come criterio di portata generale, dal codice penale, ma è riconosciuto anche dal diritto internazionale ed europeo, in particolare dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali, recepita dal Trattato di Lisbona che le ha attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati. Peraltro, nell'ordinamento interno detto principio (riferendosi a ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius *di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo) ha una portata più ampia di quella fatta propria dalla Carta (che ha riguardo solo alla legge che prevede una pena più lieve).*

- ***Sentenza n. 245/2011 (red. Quaranta)*** ***98***

- ***Sentenza n. 293/2011 (red. Criscuolo)*** ***.....99***
- ***Ordinanza n. 306/2011 (red. Tesauro)*** ***.....100***
  Le carenze dell'atto di promovimento conducono alla manifesta inammissibilità della questione indipendentemente dalla circostanza che il rimettente abbia omesso di indicare le ragioni che osterebbero alla non applicazione del diritto interno asseritamente contrastante con norme europee, anche poste dalla Carta dei diritti fondamentali.
- ***Ordinanza n. 314/2011 (red. Lattanzi)*** ***.....102***
  L'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, nel porre il principio di retroattività della lex mitior*, non si riferisce a qualsiasi disposizione penale ma solo alla legge che prevede una pena più lieve; pertanto, esso non riguarda la prescrizione, diversamente dall'art. 2 cod. pen., che, con il più generale riferimento alla legge penale, ha un ambito di applicabilità non limitato alle fattispecie incriminatrici e alle pene.*
- ***Sentenza n. 31/2012 (red. Criscuolo)*** ***.....103***
  Nell'ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente. I commi secondo e terzo dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali prescrivono, rispettivamente, che, in tutti gli atti relativi ai minori, compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente; e che il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse.
- ***Sentenza n. 111/2012 (red. Morelli)*** ***.....104***
  La censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 47) è inammissibile se non sorretta da motivazione sulla non diretta applicabilità della norma europea.
- ***Sentenza n. 199/2012 (red. Tesauro)*** ***.....105***
  La generica invocazione di parametri europei (art. 36 della Carta dei diritti fondamentali), non consentendo di individuare in modo corretto i termini della questione, ne determina l'inammissibilità.
- ***Sentenza n. 244/2012 (red. Carosi)*** ***.....106***
- ***Sentenza n. 7/2013 (red. Grossi)*** ***.....106***
- ***Ordinanza n. 47/2013 (red. Carosi)*** ***.....107***
- ***Sentenza n. 85/2013 (red. Silvestri)*** ***.....108***
  Il diritto dell'Unione non può, a pena di inammissibilità della questione, essere genericamente invocato (come nella specie gli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali) senza illustrarne, almeno in termini sommari, la concreta portata precettiva.
- ***Ordinanza n. 100/2013 (red. Carosi)*** ***.....109***
- ***Ordinanza n. 136/2013 (red. Grossi)*** ***.....110***
- ***Ordinanza n. 156/2013 (red. Criscuolo)*** ***.....110***
- ***Sentenza n. 186/2013 (red. Napolitano)*** ***.....111***
- ***Sentenza n. 210/2013 (red. Lattanzi)*** ***.....112***
  In relazione a una fattispecie non riconducibile al diritto dell'Unione, il giudice non può disapplicare il diritto interno incompatibile con una disposizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche ove questa trovi corrispondenza nella Carta dei diritti fondamentali.
- ***Sentenza n. 214/2013 (red. Frigo)*** ***.....113***
- ***Ordinanza n. 261/2013 (red. Morelli)*** ***.....113***
- ***Sentenza n. 279/2013 (red. Lattanzi)*** ***.....114***
- ***Sentenza n. 302/2013 (red. Cassese)*** ***.....115***
- ***Ordinanza n. 322/2013 (red. Grossi)*** ***.....115***
- ***Sentenza n. 32/2014 (red. Cartabia)*** ***.....116***
  La censura di violazione dell'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte privata ma già ritenuta manifestamente infondata dal rimettente, non può

essere esaminata nel merito poiché è preclusa l'estensione dei limiti della questione, quali precisati nell'atto di promovimento.

- ***Sentenza n. 106/2014 (red. Lattanzi)*** ***117***
- ***Ordinanza n. 148/2014 (red. Cartabia)*** ***117***
- ***Sentenza n. 168/2014 (red. Tesauro)*** ***118***

  La legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica è volta a perseguire la finalità, enunciata dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali, di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti.
- ***Ordinanza n. 185/2014 (red. Tesauro)*** ***118***
- ***Sentenza n. 200/2014 (red. Coraggio)*** ***119***
- ***Sentenza n. 235/2014 (red. Morelli)*** ***119***
- ***Sentenza n. 239/2014 (red. Frigo)*** ***120***

  L'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come superiore l'interesse del minore, stabilendo che, in tutte le relative decisioni adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, detto interesse deve essere considerato preminente.
- ***Ordinanza n. 247/2014 (red. Frigo)*** ***121***
- ***Sentenza n. 56/2015 (red. de Pretis)*** ***122***

  La censura di violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte privata ma non fatta propria dall'ordinanza di rimessione, non può essere esaminata nel merito, risolvendosi in un indebito ampliamento del thema decidendum. *Pertanto, l'inammissibilità delle istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o di restituzione degli atti al giudice* a quo *deriva, in via consequenziale e assorbente, dalla mancata pendenza davanti alla Corte di una questione di legittimità delle norme nazionali, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., per incompatibilità con il diritto europeo.*
- ***Sentenza n. 70/2015 (red. Sciarra)*** ***123***

  Nel censurare come incongruo il congiunto riferimento del rimettente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Carta dei diritti fondamentali, la Corte sottolinea che a quest'ultima è stato riconosciuto lo stesso valore giuridico dei trattati, afferendo così le relative disposizioni al diritto primario dell'Unione.
- ***Sentenza n. 83/2015 (red. Amato)*** ***125***

  La censura di violazione dell'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalle parti private ma non recepita dal rimettente (che anzi l'ha espressamente disattesa), non può essere esaminata nel merito, restando preclusa l'estensione del thema decidendum *quale fissato nell'atto di promovimento.*
- ***Ordinanza n. 90/2015 (red. Grossi)*** ***126***
- ***Sentenza n. 110/2015 (red. de Pretis)*** ***126***
- ***Sentenza n. 132/2015 (red. de Pretis)*** ***127***
- ***Sentenza n. 150/2015 (red. Sciarra)*** ***127***
- ***Sentenza n. 178/2015 (red. Sciarra)*** ***128***

  Pur pervenendo alla declaratoria di illegittimità della normativa denunciata in riferimento a un parametro interno, la Corte sottolinea come il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi sia riconosciuto anche dall'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
- ***Sentenza n. 251/2015 (red. Grossi)*** ***129***

  Nei giudizi in via principale, la censura regionale di violazione di norme della Carta dei diritti fondamentali (nella specie, l'art. 16 che riconosce il principio della libertà d'impresa) non può limitarsi a una mera trascrizione di stralci del relativo contenuto dispositivo ma deve essere supportata, a pena di inammissibilità, dall'indicazione delle competenze legislative asseritamente lese.
- ***Ordinanza n. 269/2015 (red. Amato)*** ***130***

- ***Sentenza n. 23/2016 (red. Cartabia)*** ***.....131***
  L'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali codifica il principio di proporzionalità della pena che, tuttavia, non consente alla Corte di determinare autonomamente la misura della sanzione ma solo di emendare le scelte del legislatore in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento.
- ***Sentenza n. 30/2016 (red. de Pretis)*** ***.....133***
- ***Ordinanza n. 47/2016 (red. Amato)*** ***.....134***
- ***Sentenza n. 63/2016 (red. Cartabia)*** ***.....134***
  In coerenza con l'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui le relative disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione, la Corte ha affermato che, affinché la medesima Carta sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. L'assenza di qualsiasi argomentazione in merito ai presupposti di applicabilità delle norme dell'Unione rende il riferimento ad esse generico, determinando l'inammissibilità della questione.
- ***Sentenza n. 76/2016 (red. Zanon)*** ***.....137***
- ***Sentenza n. 95/2016 (red. Sciarra)*** ***.....137***
  L'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali garantisce il diritto alle ferie.
- ***Sentenza n. 102/2016 (red. Lattanzi-Cartabia)*** ***.....138***
- ***Ordinanza n. 128/2016 (red. Modugno)*** ***.....138***
- ***Ordinanza n. 165/2016 (red. Zanon)*** ***.....139***
- ***Sentenza n. 200/2016 (red. Lattanzi)*** ***.....140***
  Ove il rimettente abbia escluso l'inerenza della fattispecie a quo *al diritto dell'Unione e abbia delimitato il* thema decidendum *a profili di compatibilità convenzionale, non può essere accolta un'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per l'interpretazione di una disposizione (art. 50) della Carta dei diritti fondamentali.*
- ***Ordinanza n. 207/2016 (red. Lattanzi)*** ***.....140***
- ***Ordinanza n. 209/2016 (red. Lattanzi)*** ***.....141***
- ***Sentenza n. 213/2016 (red. Criscuolo)*** ***.....142***
- ***Sentenza n. 215/2016 (red. Barbera)*** ***.....142***
- ***Sentenza n. 225/2016 (red. Morelli)*** ***.....143***
- ***Sentenza n. 236/2016 (red. Zanon)*** ***.....144***
  L'art. 49, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali riconosce, con il medesimo valore giuridico dei trattati, il principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato.
- ***Sentenza n. 262/2016 (red. Cartabia)*** ***.....144***
- ***Ordinanza n. 2/2017 (red. Amato)*** ***.....145***
- ***Sentenza n. 17/2017 (red. Zanon)*** ***.....146***
  L'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come superiore l'interesse del minore, stabilendo che, in tutte le relative decisioni adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato preminente.
- ***Ordinanza n. 24/2017 (red. Lattanzi)*** ***.....146***
  La qualificazione operata dall'ordinamento interno della disciplina sulla prescrizione come normativa del diritto penale sostanziale e il suo conseguente assoggettamento al supremo principio costituzionale di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) determinano un livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall'art. 49 della Carta di Nizza. Esso, perciò, deve ritenersi salvaguardato dallo stesso diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 53 della Carta. La Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena ma include

ogni profilo sostanziale concernente la punibilità. Appare a ciò conseguente che l'Unione rispetti questo livello di protezione dei diritti della persona, sia in ossequio al citato art. 53, il quale afferma che nessuna disposizione della Carta deve essere interpretata come "limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" riconosciuti dalle costituzioni degli Stati membri, sia perché, altrimenti, il processo di integrazione europea avrebbe l'effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani. La Corte dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per dirimere il dubbio interpretativo concernente l'obbligo del giudice comune di disapplicare norme interne sulla prescrizione ove ciò contrasti con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, quello di legalità in materia penale.

- ***Sentenza n. 29/2017 (red. Amato)*** ***150***

  La censura di violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte costituita, non può essere esaminata nel merito, in quanto volta ad estendere il thema decidendum *fissato nell'ordinanza di rimessione.*

- ***Ordinanza n. 46/2017 (red. Lattanzi)*** ***150***
- ***Sentenza n. 76/2017 (red. Zanon)*** ***151***

  L'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come superiore l'interesse del minore, stabilendo che, in tutte le relative decisioni adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato preminente.

- ***Sentenza n. 94/2017 (red. Criscuolo)*** ***152***

  Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali) non pregiudica il potere degli Stati membri di disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi, purché tali modalità non violino i principi di equivalenza ed effettività, e cioè, rispettivamente, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall'ordinamento interno né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.

- ***Ordinanza n. 95/2017 (red. Criscuolo)*** ***155***
- ***Sentenza n. 111/2017 (red. Sciarra)*** ***156***

  Gli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali – che prevedono, rispettivamente, il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso e l'obbligo di assicurare la parità tra donne e uomini in tutti i campi, ivi compresa la materia dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione – in tanto possono essere richiamati in quanto si verta in una materia di attuazione, da parte dello Stato, del diritto dell'Unione (art. 51, comma 1, della Carta). Nella specie, in relazione a una questione in cui l'art. 21 della Carta è invocato quale parametro interposto rispetto all'art. 11 Cost., la Corte assume una decisione di inammissibilità per irrilevanza sostenendo che il rimettente – ravvisato il contrasto con l'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (parimenti evocato quale parametro interposto rispetto all'art. 11 Cost.) – avrebbe dovuto non applicare le disposizioni in conflitto con il principio di parità di trattamento retributivo tra uomini e donne, previo ricorso, se del caso, al rinvio pregiudiziale, ove ritenuto necessario, al fine di interrogare la Corte di giustizia sulla corretta interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione e dirimere eventuali residui dubbi sull'esistenza dell'antinomia. Un simile percorso, una volta imboccato, avrebbe reso superflua l'evocazione in sede incidentale del contrasto con i parametri costituzionali. L'art. 157 del Trattato, direttamente applicabile dal giudice nazionale, lo vincola all'osservanza del diritto europeo, con conseguente inoperatività nel processo principale della normativa censurata e irrilevanza delle questioni.

- ***Sentenza n. 179/2017 (red. Cartabia)*** ***160***

  L'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali codifica il principio di proporzionalità della pena, conosciuto in molti ordinamenti europei.

- ***Ordinanza n. 187/2017 (red. Barbera)*** ***.....163***
  In relazione ai tributi armonizzati l'obbligo di sentire previamente il destinatario dell'atto impositivo rinviene base giuridica nel principio generale dettato dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali.
- ***Ordinanza n. 188/2017 (red. Barbera)*** ***.....164***
- ***Ordinanza n. 243/2017 (red. Cartabia)*** ***.....165***
- ***Sentenza n. 251/2017 (red. Amato)*** ***.....165***
  La censura di violazione degli artt. 21 e 41 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalle parti costituite, non può essere esaminata nel merito, in quanto volta a estendere il thema decidendum *definito nell'ordinanza di rimessione.*
- ***Sentenza n. 253/2017 (red. Lattanzi)*** ***.....167***
  La censura di violazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalle parti costituite, non può essere esaminata nel merito, in quanto non compresa nelle questioni sollevate dal rimettente.
- ***Sentenza n. 254/2017 (red. Morelli)*** ***.....168***
- ***Sentenza n. 258/2017 (red. Barbera)*** ***.....169***
- ***Sentenza n. 269/2017 (red. Cartabia)*** ***.....171***
  La consolidata giurisprudenza costituzionale in tema di antinomie tra diritto interno e diritto sovranazionale ritiene che, qualora si tratti di disposizione del diritto dell'Unione direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità della disciplina interna, utilizzando, se del caso, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e, nell'ipotesi di contrasto, provvedere all'applicazione della norma europea in luogo di quella nazionale. In caso di conflitto con norma sovranazionale priva di efficacia diretta (accertato eventualmente mediante ricorso alla Corte di giustizia) e nell'impossibilità di risolverlo sul piano ermeneutico, il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, spettando alla Corte valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e annullare la legge incompatibile con il diritto europeo. Nel pronunciare l'inammissibilità di questioni che il rimettente ha sollevato dopo aver ritenuto pregiudiziale lo scrutinio di costituzionalità rispetto alla verifica di compatibilità con norme europee asseritamente dotate di efficacia diretta, la Corte si sofferma sulle trasformazioni che hanno riguardato il diritto dell'Unione e il sistema dei rapporti con gli ordinamenti nazionali dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che, tra l'altro, ha attribuito effetti giuridici vincolanti alla Carta dei diritti fondamentali, equiparandola ai Trattati. Fermi restando i principi del primato e dell'effetto diretto del diritto europeo, la Carta costituisce parte del diritto dell'Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale. I principi e i diritti ivi enunciati intersecano in larga misura quelli garantiti dalla Costituzione italiana e dalle altre Costituzioni nazionali. Può accadere che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione sia quelle codificate dalla Carta (casi di "doppia pregiudizialità"). Le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento erga omnes *della Corte, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale. La Corte giudicherà alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei (*ex *artt. 11 e 117 Cost.), secondo l'ordine di volta in volta appropriato, anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla Carta siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali, richiamate come fonti rilevanti in tale ambito (artt. 6 del Trattato sull'Unione europea e 52, comma 4, della Carta), in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia per conseguire la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della Carta). D'altra parte, la sopravvenienza delle garanzie sovranazionali a quelle costituzionali può generare un concorso di rimedi giurisdizionali. Di fronte a controversie che possono dare luogo, simultaneamente, a questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità europea, la stessa Corte di giustizia ha affermato che il diritto dell'Unione non osta al carattere prioritario del giudizio di costituzionalità di competenza delle Corti nazionali, purché i*

giudici ordinari restino liberi di: sottoporre ad essa, in qualunque fase del procedimento e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria; adottare qualsiasi misura volta a garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento europeo; disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione nazionale che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri profili, la reputino contraria al diritto dell'Unione. In linea con questo orientamento, la Corte ritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di legittimità in riferimento tanto ai diritti protetti dalla Costituzione quanto a quelli garantiti dalla Carta in ambito di rilevanza europea, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale di interpretazione o invalidità del diritto dell'Unione.

- ***Sentenza n. 272/2017 (red. Amato)*** ***175***

  Il quadro europeo e internazionale di tutela dei diritti evidenzia la centralità della valutazione dell'interesse del minore nell'adozione delle scelte che lo riguardano. In particolare, l'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali sancisce il principio per il quale l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente in tutti i relativi atti compiuti da autorità pubbliche o istituzioni private.

- ***Sentenza n. 5/2018 (red. Cartabia)*** ***177***
- ***Sentenza n. 43/2018 (red. Lattanzi)*** ***179***

  Nell'ambito del diritto dell'Unione, a fronte dell'obbligo dello Stato membro di reprimere certe condotte, l'efficacia del divieto di bis in idem *(art. 50 della Carta dei diritti fondamentali) è subordinata a una verifica sul carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni applicate. Qualora la risposta sanzionatoria fosse sotto tale verso inadeguata il giudice potrebbe procedere nel secondo giudizio nonostante l'esaurimento del primo. Benché operante* in malam partem*, il descritto limite all'efficacia del* ne bis in idem *apre la strada a una valutazione sul peso combinato delle sanzioni applicabili in due separate sedi, incrinando la portata meramente processuale della regola.*

- ***Sentenza n. 77/2018 (red. Amoroso)*** ***181***
- ***Sentenza n. 89/2018 (red. Barbera)*** ***183***
- ***Sentenza n. 99/2018 (red. de Pretis)*** ***184***

  Misure comportanti sacrifici per i diritti degli azionisti e dei creditori subordinati di società bancarie non determinano un'ingerenza sproporzionata e intollerabile nel diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali, quando perseguono l'obiettivo della stabilità finanziaria e non possono arrecare ai soggetti incisi un pregiudizio maggiore di quello che subirebbero in caso di fallimento.

- ***Sentenza n. 105/2018 (red. Sciarra)*** ***185***
- ***Sentenza n. 115/2018 (red. Lattanzi)*** ***187***

  Il canone di determinatezza in materia penale è sia principio supremo dell'ordine costituzionale italiano sia cardine del diritto dell'Unione, in base all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali. Nel rispondere ai quesiti formulati dalla Corte in via pregiudiziale con l'ordinanza n. 24 del 2017, la Corte di giustizia ha demandato alle autorità giudiziarie nazionali la verifica di compatibilità con detto principio della "regola Taricco", che comporta la disapplicazione della normativa nazionale in tema di prescrizione delle frodi fiscali attinenti alla riscossione dell'IVA. L'autorità competente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte europea è la Corte costituzionale, alla quale spetta in via esclusiva il compito di accertare se il diritto dell'Unione è in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale e con i diritti inalienabili della persona. L'inapplicabilità della "regola Taricco" nell'ordinamento italiano (conseguente al ritenuto contrasto con il principio di determinatezza) ha la propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana ma nello stesso diritto sovranazionale.

- ***Sentenza n. 135/2018 (red. Morelli)*** ***190***
- ***Sentenza n. 158/2018 (red. Sciarra)*** ***192***
- ***Ordinanza n. 164/2018 (red. Barbera)*** ***194***

- ***Sentenza n. 166/2018 (red. Cartabia)*** ***.....195***
- ***Sentenza n. 174/2018 (red. Zanon)*****.....195**
- ***Sentenza n. 194/2018 (red. Sciarra)*** ***.....196***

Ai sensi dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali, le sue disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione, vale a dire, come precisato dalla Corte di giustizia, quando essi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto europeo. Ai fini dell'invocabilità della Carta in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali attuativi del diritto dell'Unione ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. In particolare, è necessario che la disposizione scrutinata rientri nell'ambito di applicazione di una norma europea diversa da quelle della Carta. Per contro, non è sufficiente il mero riscontro di un settore nel quale l'Unione è competente in base ai trattati se le istituzioni sovranazionali non hanno in concreto esercitato tale competenza né hanno adottato, mediante direttive, prescrizioni minime. Allo stesso modo, la sussistenza di una "fattispecie europea" non può essere desunta dal generico riferimento a politiche perseguite dall'Unione o a raccomandazioni del Consiglio, prive di forza vincolante. Occorre, piuttosto, che vi siano disposizioni del diritto dell'Unione che impongano specifici obblighi agli Stati membri nella materia regolata dalla norma censurata. In mancanza, si deve escludere l'applicabilità della Carta e la sua invocabilità quale parametro interposto, con conseguente infondatezza della questione.

- ***Ordinanza n. 207/2018 (red. Modugno)*****.....200**
- ***Sentenza n. 212/2018 (red. Amato)*****.....201**
- ***Sentenza n. 223/2018 (red. Viganò)*****.....205**

Il divieto di applicazione retroattiva di una legge che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato, desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost., è esplicitato nelle parallele disposizioni delle carte internazionali dei diritti umani e, in particolare, nell'art. 49, par. 1, seconda proposizione, della Carta dei diritti fondamentali, che riproduce in modo identico la formulazione dell'art. 7, par. 1, secondo periodo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- ***Sentenza n. 232/2018 (red. Sciarra)*** ***.....206***

L'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali tutela il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

- ***Sentenza n. 240/2018 (red. Cartabia)*** ***.....207***

Laddove sussista un dubbio circa l'ampiezza dell'armonizzazione disposta da una direttiva e l'individuazione dei profili lasciati alla discrezionalità degli Stati membri, non può ritenersi erronea l'invocazione, quale parametro interposto, di una norma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in luogo dell'analoga garanzia sancita dalla Carta dei diritti fondamentali. In tale ipotesi, il giudice comune può attivare il rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia, che si pronuncerà sul rapporto tra la disposizione denunciata e il diritto dell'Unione, mentre la Corte costituzionale giudicherà della conformità della norma scrutinata ai diritti e ai principi garantiti dalla CEDU, che non soffrono limitazioni per ambiti di competenza e si pongono come parametri interposti rispetto all'art. 117, primo comma, Cost.

- ***Sentenza n. 5/2019 (red. de Pretis)*** ***.....209***
- ***Sentenza n. 13/2019 (red. Coraggio)*** ***.....211***
- ***Sentenza n. 20/2019 (red. Zanon)*****.....211**

I principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre costituzioni degli Stati membri) sono in larga misura intersecati da quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali, la quale è parte del diritto dell'Unione ed è dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale. Fermi i principi del

primato e dell'effetto diretto del diritto sovranazionale, nelle peculiari situazioni in cui, in un ambito di rilevanza europea, una legge incidente su diritti fondamentali della persona sia oggetto di dubbi sotto il profilo della sua conformità alla Costituzione e alla Carta, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o invalidità del diritto dell'Unione, deve essere preservata l'opportunità di un intervento con effetti erga omnes *della Corte, in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento dell'architettura costituzionale. In tali fattispecie di "doppia pregiudizialità", la Corte giudicherà alla luce dei parametri costituzionali interni, ed eventualmente anche di quelli europei (*ex *artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), secondo l'ordine che di volta in volta risulti maggiormente appropriato. Tale orientamento è altresì confermato nel caso in cui risultino evocati tra i parametri interposti rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., oltre a disposizioni della Carta, anche principi previsti da specifiche norme di diritto europeo derivato, laddove queste ultime si presentino in singolare connessione con le prime. Può accadere, infatti, che il diritto derivato non solo fornisca specificazione o attuazione dei principi della Carta ma anche che abbia costituito un modello per la sua elaborazione, così partecipando della medesima natura. La competenza della Corte a pronunciare la "prima parola" nei casi di "doppia pregiudizialità", per esplicita volontà del rimettente che prospetti la simultanea violazione di parametri interni e sovranazionali (se non anche convenzionali), è giustificata dal rango costituzionale della questione e dei diritti in gioco. I giudici comuni possono comunque sottoporre alla Corte di giustizia, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria. Del resto, la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla Carta rispetto a quelle della Costituzione genera un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. La valutazione operata dalla Corte, alla luce innanzitutto dei parametri costituzionali interni, eventualmente integrati dai principi di derivazione europea, si inserisce coerentemente all'interno dello stesso ordinamento sovranazionale poiché contribuisce a rendere effettiva la possibilità (art. 6 del Trattato sull'Unione europea) che i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate come fonti rilevanti anche dall'art. 52, par. 4, della Carta.*

- ***Sentenza n. 35/2019 (red. Modugno) 220***
- ***Sentenza n. 37/2019 (red. Viganò) 220***

La riconducibilità della disciplina scrutinata all'ambito di operatività del diritto dell'Unione rappresenta condizione di applicabilità della Carta dei diritti fondamentali negli ordinamenti degli Stati membri, ai sensi del relativo art. 51. L'omessa motivazione sul punto da parte del rimettente comporta la manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. L'art. 7 della Carta tutela il diritto al rispetto della vita privata, nel cui perimetro sono tradizionalmente inclusi i diritti all'onore e alla reputazione. Tuttavia, dal riconoscimento di un diritto come "fondamentale" non discende, necessariamente e automaticamente, l'obbligo costituzionale o sovranazionale di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali, rientrando nella discrezionalità legislativa la determinazione delle modalità di protezione.

- ***Sentenza n. 63/2019 (red. Viganò) 222***

Alla Corte non può ritenersi precluso l'esame nel merito delle questioni sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa convenzionale interposta, sia, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., alle corrispondenti norme della Carta dei diritti fondamentali che tutelano i medesimi diritti. Resta fermo il potere del giudice comune di procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, anche dopo il giudizio incidentale di costituzionalità, e, ricorrendone i presupposti, di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta. Laddove però sia lo stesso giudice comune a sollevare una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della Carta, la Corte non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, dal fornire una risposta con gli strumenti che le sono propri e tra i quali si annovera la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ritenuta in

contrasto con la Carta (e pertanto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), con conseguente sua eliminazione dall'ordinamento con effetti erga omnes. *La retroattività* in mitius *della legge penale non solo è affermata, a livello di legislazione ordinaria, dall'art. 2 cod. pen. ma trova ampi riconoscimenti nel diritto internazionale e nel diritto dell'Unione europea, nel cui ambito rileva l'art. 49, par. 1, terzo periodo, della Carta. La giurisprudenza costituzionale assegna al principio di retroattività della* lex mitior *in materia penale un duplice e concorrente fondamento: l'uno – di matrice domestica – riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza* ex *art. 3 Cost.; l'altro – di origine internazionale, ma avente ingresso nell'ordinamento italiano attraverso l'art. 117, primo comma, Cost. – riconducibile, oltre che all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani che enunciano il medesimo principio, all'art. 49, par. 1, della Carta, rilevante anche ai sensi dell'art. 11 Cost.*

- ***Sentenza n. 112/2019 (red. Viganò)*** ***227***

La Corte ha il compito di vagliare le questioni prospettate in riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ove sia a ciò sollecitata dal giudice a quo. *Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito rinviene il suo fondamento sovranazionale nell'art. 17 della Carta, ove riferito a misure patrimoniali incidenti sul diritto di proprietà, e nel successivo art. 49, riguardante letteralmente la materia penale. Infatti, il relativo paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (invero formatasi esclusivamente in materia di sanzioni amministrative applicate dalle istituzioni europee). Ancorché il testo della disposizione menzioni le "pene" e il "reato", la Corte di giustizia ha di recente considerato applicabile il canone della proporzionalità all'insieme delle sanzioni – penali e amministrative, queste ultime anch'esse di carattere "punitivo" – irrogate in seguito alla commissione di un fatto di manipolazione del mercato, ai fini della verifica del rispetto del diverso principio del* ne bis in idem.

- ***Sentenza n. 114/2019 (red. Cartabia)*** ***231***

L'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali protegge il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

- ***Ordinanza n. 117/2019 (red. Viganò)*** ***232***

La recente giurisprudenza costituzionale ha affermato la competenza della Corte a vagliare gli eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali alle norme della Carta dei diritti fondamentali che il rimettente ritenga di sottoporle. Questa competenza discende dalla circostanza che i principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura quelli garantiti dalla Costituzione italiana e dalle altre Costituzioni nazionali. Può accadere, infatti, che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione sia quelle codificate dalla Carta. In tali ipotesi, la Corte ("organo giurisdizionale" nazionale ex *art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) potrà valutare se la disposizione censurata violi le garanzie simultaneamente riconosciute dalla Costituzione e dalla Carta, attivando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme europee; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, rimuovendola dall'ordinamento nazionale con effetti* erga omnes. *Resta comunque fermo il potere dei giudici comuni di sottoporre alla Corte di giustizia, sulla stessa disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria, anche al termine del procedimento incidentale di costituzionalità; e il loro dovere, ricorrendone i presupposti, di non applicare, nella fattispecie concreta, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta. In generale, la sopravvenienza delle garanzie europee rispetto a quelle della Costituzione genera un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. Tale concorso di rimedi consente alla Corte di contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la*

possibilità (art. 6 del Trattato sull'Unione europea) che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione, e in particolare dalla Carta, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate come fonti rilevanti anche dall'art. 52, par. 4, dello stesso catalogo sovranazionale. Tutto ciò avviene in un quadro e in uno spirito di costruttiva e leale cooperazione tra i diversi meccanismi di garanzia e tra corti nazionali ed europee, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia, affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della Carta) nel perseguimento dell'obiettivo di primaria importanza, nelle materie oggetto di armonizzazione normativa, della definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali. In questa prospettiva, la Corte costituzionale, prima di decidere una questione, ben può ritenere necessario o anche solo opportuno sollecitare, con lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, un chiarimento sull'esatta interpretazione ed eventualmente sulla validità del pertinente diritto europeo.

- ***Sentenza n. 133/2019 (red. Viganò)*** ***238***
- ***Sentenza n. 144/2019 (red. Modugno)*** ***239***

  L'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali prevede il principio del consenso informato nell'ambito della relazione tra paziente e medico.
- ***Sentenza n. 187/2019 (red. Viganò)*** ***240***

  L'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come "superiore" l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le relative decisioni, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato "preminente".
- ***Sentenza n. 199/2019 (red. Amato)*** ***241***
- ***Sentenza n. 218/2019 (red. Antonini)*** ***241***

  La censura di violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte costituita, non può essere esaminata nel merito, in quanto volta a estendere il thema decidendum *definito nell'ordinanza di rimessione.*
- ***Sentenza n. 222/2019 (red. Viganò)*** ***242***

  La prospettazione delle censure di violazione del divieto di un secondo giudizio con riguardo alle argomentazioni sviluppate dalla Corte di giustizia (nella sentenza resa su domanda pregiudiziale formulata dallo stesso giudice a quo*) induce a ritenere implicitamente evocata, accanto all'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la corrispondente disposizione del diritto dell'Unione, rappresentata dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali. Del resto, sono sostanzialmente coincidenti gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte del Lussemburgo: per entrambe, la mera sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa non integra, sempre e necessariamente, una violazione del* ne bis in idem*. In particolare, a parere del supremo giudice dell'Unione, la lesione dell'art. 50 della Carta non si verifica qualora le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari, sempre che il sistema normativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti, sì da evitare eccessivi oneri per l'interessato, e assicuri comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione. La sostanziale coincidenza di tali criteri con quelli enunciati dalla Corte di Strasburgo è espressamente sottolineata dalla Corte di giustizia, che richiama il principio generale, posto dall'art. 52, par. 1, della Carta, dell'equivalenza delle tutele ivi previste rispetto a quelle approntate dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dai suoi protocolli.*
- ***Sentenza n. 239/2019 (red. Carosi)*** ***248***
- ***Sentenza n. 263/2019 (red. Amato)*** ***248***
- ***Sentenza n. 271/2019 (red. Coraggio)*** ***250***
- ***Sentenza n. 279/2019 (red. Viganò)*** ***251***

  Le censure di violazione degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali non possono essere esaminate qualora il rimettente non indichi le ragioni per le quali si

dovrebbe ritenere che la questione ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51, par. 1, della stessa Carta.

- ***Ordinanza n. 282/2019 (red. Viganò)*** ***252***
- ***Sentenza n. 284/2019 (red. Viganò)*** ***254***

Il principio di proporzionalità della pena rinviene il proprio fondamento giuridico nel combinato disposto degli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., in un orizzonte normativo che tiene conto anche delle corrispondenti garanzie riconosciute dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 49, par. 3) e dalla giurisprudenza di Strasburgo.

- ***Ordinanza n. 8/2020 (red. Barbera)*** ***256***
- ***Sentenza n. 11/2020 (red. Morelli)*** ***257***

Qualora sia lo stesso giudice comune, nell'ambito di un incidente di costituzionalità, a richiamare, come norme interposte, disposizioni dell'Unione europea attinenti, nella sostanza, ai medesimi diritti tutelati da parametri interni, la Corte costituzionale non può esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri. Tra essi si annovera anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali e, pertanto, con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., con conseguente sua eliminazione dall'ordinamento con effetti erga omnes.

- ***Sentenza n. 32/2020 (red. Viganò)*** ***259***

Il divieto di applicare retroattivamente una legge che preveda una pena più severa per un fatto già in precedenza incriminato trova esplicita menzione, tra gli altri, nell'art. 49, par. 1, seconda proposizione, della Carta dei diritti fondamentali.

- ***Sentenza n. 44/2020 (red. de Pretis)*** ***260***

L'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali prevede il diritto all'assistenza sociale e abitativa volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.

- ***Sentenza n. 88/2020 (red. Amato)*** ***261***
- ***Sentenza n. 102/2020 (red. Viganò)*** ***262***

La Carta dei diritti fondamentali, che aspira a sintetizzare le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell'Unione, può essere utilizzata quale strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie della Costituzione. Il principio secondo cui, in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei "migliori interessi" o dell'"interesse superiore" del minore, nasce nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani e da lì è confluito, tra l'altro, nell'art. 24, comma 2, della Carta. La giurisprudenza costituzionale considera detto principio incorporato nel perimetro applicativo dell'art. 31 Cost. il cui contenuto appare arricchito e completato dalle indicazioni del diritto internazionale. Analogamente, il diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori – riconosciuto, a livello di legislazione ordinaria, da talune disposizioni del codice civile – è affermato da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea, al cui rispetto l'Italia è vincolata. In particolare, l'art. 24, comma 3, della Carta sancisce il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. Pertanto, le ragioni di tutela vengono meno e una misura che frapponga significativi ostacoli alla relazione tra il figlio e il genitore può legittimarsi solo quando la prosecuzione di tale rapporto sia contraria al preminente interesse del minore e risulti in concreto pregiudizievole.

- ***Sentenza n. 103/2020 (red. Viganò)*** ***264***

L'art. 4 della direttiva 2014/23/UE – in armonia con l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali – fa salva la libertà degli Stati membri di definire, in conformità al diritto dell'Unione, i servizi d'interesse economico e generale e di stabilire in che modo debbano essere organizzati e finanziati.

- ***Ordinanza n. 105/2020 (red. Barbera)*** ***266***

- ***Ordinanza n. 114/2020 (red. Viganò)*** ***267***

La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia dell'Unione europea non ritengono ex se *contraria al divieto di* bis in idem *la sottoposizione di un imputato a processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa, esigendo la sussistenza di un legame materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti, da ravvisarsi in presenza di sanzioni che perseguano scopi complementari, della prevedibilità del doppio binario sanzionatorio, di forme di coordinamento tra i procedimenti e della proporzionalità del complessivo risultato sanzionatorio. In particolare, la Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il divieto di* bis in idem ex *art. 50 della Carta dei diritti fondamentali il complessivo regime sanzionatorio e procedimentale italiano in materia di omesso versamento dell'IVA, salva la verifica, da parte del giudice di merito, della non eccessiva onerosità, nel caso concreto, dell'applicazione del doppio binario.*

- ***Sentenza n. 115/2020 (red. Carosi)*** ***270***
- ***Sentenza n. 127/2020 (red. Amato)*** ***273***
- ***Sentenza n. 145/2020 (red. Amoroso)*** ***274***

Il ne bis in idem*, oltre ad assurgere a principio interno di rango costituzionale, trova tutela anche nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali secondo cui nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione con sentenza penale definitiva conformemente alla legge. Tenuto conto della clausola di equivalenza contenuta nel terzo periodo del successivo art. 52, la Carta incorpora il contenuto minimo dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Anche alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia, la previsione di un duplice binario sanzionatorio non confligge con il principio di* ne bis in idem *ove la normativa di riferimento: persegua un obiettivo di interesse generale, tale da giustificare il cumulo di procedimenti e sanzioni, che devono avere uno scopo complementare; assicuri un coordinamento che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare derivante agli interessati dal cumulo di procedimenti; garantisca che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia proporzionata alla gravità del reato. Pertanto, sulla portata del divieto di* bis in idem *si registra ormai una convergenza coerente, in una prospettiva di tutela multilivello dei diritti, della giurisprudenza costituzionale con quella delle Corti europee.*

- ***Sentenza n. 146/2020 (red. de Pretis)*** ***276***
- ***Sentenza n. 152/2020 (red. Morelli)*** ***278***
- ***Sentenza n. 173/2020 (red. Modugno)*** ***280***
- ***Ordinanza n. 182/2020 (red. Sciarra)*** ***282***

La Carta dei diritti fondamentali ha lo stesso valore giuridico dei trattati (art. 6, par. 1, del Trattato sull'Unione europea). La Corte ha ribadito la propria competenza a sindacare gli eventuali profili di contrasto delle disposizioni nazionali con i principi enunciati dalla Carta. In particolare, quando è lo stesso rimettente a sollevare una questione che investe anche le norme della Carta, la Corte non può esimersi dal valutare se la disposizione censurata infranga, in pari tempo, i principi costituzionali e sovranazionali. L'integrarsi delle garanzie della Costituzione con quelle sancite dalla Carta determina, infatti, un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. In quanto giurisdizione nazionale (art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), la Corte esperisce il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendola dall'ordinamento nazionale con effetti erga omnes*. Il rinvio pregiudiziale si colloca in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia, affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della Carta). L'intervento chiarificatore che si richiede alla Corte di giustizia è funzionale, altresì, alla garanzia di uniforme interpretazione dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto*

dell'Unione. Pertanto, prima di decidere sulle questioni sottoposte al suo esame, la Corte può ritenere necessario interrogare la Corte di giustizia sull'esatta interpretazione delle disposizioni rilevanti del diritto europeo che incidono sul diritto nazionale, specialmente laddove ravvisi una connessione inscindibile tra i principi e i diritti costituzionali e quelli riconosciuti dalla Carta, arricchiti dal diritto secondario, tra loro complementari e armonici: ciò ne impone la salvaguardia in una prospettiva di massima espansione. In campi segnati dall'incidenza crescente del diritto dell'Unione, quali il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternità e dell'infanzia, le garanzie costituzionali devono essere interpretate anche alla luce delle indicazioni vincolanti offerte dalle norme europee. La portata e la latitudine delle tutele sovranazionali si riverberano sul costante evolvere dei precetti costituzionali, in un rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione. L'art. 34 della Carta sancisce il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, come quella per la tutela della maternità, e il diritto di ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, in conformità alle previsioni europee e alle legislazioni e prassi nazionali.

- ***Sentenza n. 186/2020 (red. de Pretis) 286***

  La censura di violazione degli artt. 1, 7, 18, 20 e 29 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalle parti costituite, non può essere esaminata nel merito, in quanto volta a estendere il thema decidendum *definito nell'ordinanza di rimessione.*

- ***Sentenza n. 190/2020 (red. Zanon).....287***

  La stessa Carta dei diritti fondamentali stabilisce, all'art. 51, che le sue disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. La giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito, in coerenza con un costante orientamento della Corte di giustizia, che le norme sovranazionali in questione possono essere invocate nel giudizio di legittimità costituzionale solo a condizione che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con esso. Pertanto, il rimettente è chiamato a dare contezza delle ragioni per cui la disciplina censurata vale ad attuare il diritto dell'Unione; in mancanza, la prospettazione dei motivi di asserito contrasto tra la norma denunciata e il parametro evocato risulta generica, con conseguente inammissibilità della questione.

- ***Sentenza n. 192/2020 (red. Modugno).....289***

  L'art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali – che garantisce il diritto di difesa a ogni imputato – esige, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, nel caso di modifica della qualificazione dei fatti contestati, l'imputato ne sia informato in un momento in cui dispone ancora dell'opportunità di reagire in modo effettivo. Tuttavia, dalla disposizione della Carta, non può ricavarsi l'obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere nella suddetta evenienza una rimessione in termini dell'imputato per accedere a riti alternativi a carattere premiale; né può desumersi la necessità di equiparare i diritti riconosciuti all'imputato, in punto di fruibilità dei riti alternativi, nei casi di modifica dei fatti oggetto di imputazione e di modifica della loro qualificazione giuridica.

- ***Sentenza n. 230/2020 (red. Morelli) 290***

  In materia di famiglia, la Carta dei diritti fondamentali, al pari della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rinvia in modo esplicito alle singole legislazioni nazionali e al rispetto dei principi ivi affermati.

- ***Sentenza n. 237/2020 (red. Amoroso).....292***
- ***Sentenza n. 254/2020 (red. Sciarra) 294***

  L'attuazione di un sistema integrato di garanzie ha il suo caposaldo nella leale e costruttiva collaborazione tra le diverse giurisdizioni, chiamate, ciascuna per la propria parte, a salvaguardare i diritti fondamentali nella prospettiva di una tutela sistemica e non frazionata. L'art. 19, par. 1, del Trattato sull'Unione europea considera nel medesimo contesto, rivelandone il legame inscindibile, il ruolo della Corte di giustizia, chiamata a salvaguardare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati, e il

ruolo di tutte le giurisdizioni nazionali, depositarie del compito di garantire una tutela effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Investita di questioni di compatibilità europea della legislazione nazionale, la Corte costituzionale opera una rigorosa ricognizione dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ed è costante nell'affermare che la Carta dei diritti fondamentali può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di disciplina interna sia regolata da norme europee. Nella specie, la Corte dichiara inammissibili, per ragioni strettamente processuali, questioni in relazione alle quali il rimettente aveva simultaneamente attivato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per sollecitare un chiarimento del contenuto della Carta direttamente rilevante nel giudizio incidentale. Pronunciandosi per primo, il giudice europeo ha ritenuto manifestamente irricevibili le questioni in considerazione dell'assenza di quel collegamento tra un atto di diritto dell'Unione e la specifica misura nazionale che è richiesto dall'art. 51, par. 1, della Carta e che non si identifica nella mera affinità tra le materie in esame né nell'indiretta influenza che una materia esercita sull'altra. Dal canto suo, la Corte costituzionale non si è espressa sulla vicenda avendo ravvisato d'ufficio molteplici e assorbenti profili di inammissibilità.

- ***Sentenza n. 260/2020 (red. Viganò)*** ***298***

  L'art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali concepisce la pubblicità delle udienze come una garanzia soggettiva dell'imputato. Tuttavia, la dimensione di diritto fondamentale riconosciuta alla pubblicità dei processi dalle carte internazionali dei diritti, alle quali l'ordinamento italiano è vincolato, non esaurisce la ratio *del principio, che costituisce altresì, sul piano oggettivo, un connotato identitario dello stato di diritto, in chiave di garanzia di imparzialità e obiettività di un processo che si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica.*

- ***Sentenza n. 268/2020 (red. Amoroso)*** ***299***
- ***Ordinanza n. 271/2020 (red. Viganò)*** ***301***
- ***Sentenza n. 278/2020 (red. Amoroso)*** ***301***

  La Carta dei diritti fondamentali può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo. È, dunque, inammissibile, per l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla riferibilità della fattispecie a quo *a una materia rientrante nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione, la censura di violazione dell'art. 49, comma 1, della Carta ove è sancita una garanzia ricalcata sul principio di legalità penale.*

- ***Sentenza n. 15/2021 (red. Navarretta)*** ***304***

  L'art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali espressamente vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sull'età. Il coordinamento ermeneutico con il catalogo europeo conferma il carattere non tassativo delle fattispecie codificate dall'art. 3, primo comma, Cost. e la conseguente inclusione nel generale divieto di arbitrarie discriminazioni anche di quelle fondate sull'età.

- ***Ordinanza n. 18/2021 (red. Amato)*** ***304***
- ***Ordinanza n. 24/2021 (red. Amato)*** ***306***
- ***Sentenza n. 30/2021 (red. Petitti)*** ***306***

  La Carta dei diritti fondamentali può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo.

- ***Sentenza n. 32/2021 (red. Sciarra)*** ***308***

  L'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali afferma la preminenza della considerazione dell'interesse del minore in tutti gli atti che lo riguardano.

- ***Sentenza n. 33/2021 (red. Viganò)*** ***308***

  L'omessa motivazione del rimettente sulla riconducibilità della questione all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali – ciò che condiziona la sua stessa applicabilità – non esclude che le norme

del catalogo sovranazionale possano essere comunque tenute in considerazione come criteri interpretativi degli altri parametri, costituzionali e internazionali, invocati dal rimettente. Il principio secondo cui, in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei migliori interessi o dell'interesse superiore del minore, fu espresso anzitutto nella Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959. Di qui tale principio è confluito, tra gli altri, nell'art. 24, comma 2, della Carta.

- ***Sentenza n. 45/2021 (red. Prosperetti)*** ***311***

  È inammissibile la censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali ove non emergano aspetti riferibili al diritto dell'Unione, attenendo la controversia a situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento nazionale.

- ***Sentenza n. 46/2021 (red. Amoroso)*** ***313***

  In linea di principio, in quanto giurisdizione nazionale, la Corte esperisce il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme del diritto primario dell'Unione europea, potendo, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendola dall'ordinamento nazionale con effetti erga omnes. *A tal fine è, tuttavia, necessario un dubbio interpretativo sulla compatibilità della norma denunciata con il diritto europeo.*

- ***Sentenza n. 49/2021 (red. Amato)*** ***315***

  Gli artt. 16 (libertà d'impresa), 20 (principio di uguaglianza davanti alla legge) e 21 (principio di non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali, invocati quali parametri interposti in un giudizio incidentale, si intrecciano con i corrispondenti principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Laddove le ordinanze di rimessione sollevino le questioni in riferimento sia a parametri interni sia a quelli della Carta, attraverso il richiamo agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., la Corte è competente a vagliare eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali al catalogo europeo. La tutela del principio di uguaglianza e della libertà di impresa avviene nella Costituzione e nella Carta sulla base di formulazioni normative e di criteri interpretativi che possono ritenersi coincidenti. Al rigetto delle censure relative ai parametri costituzionali non può che accompagnarsi l'esito di non fondatezza delle questioni involgenti le omologhe norme sovranazionali.

- ***Sentenza n. 59/2021 (red. Sciarra)*** ***317***

  In un assetto integrato di tutele, in cui alla Costituzione si affiancano le fonti sovranazionali e dell'Unione europea (art. 30 della Carta dei diritti fondamentali), molteplici possono essere i rimedi idonei a garantire un'adeguata compensazione per il lavoratore arbitrariamente licenziato.

- ***Ordinanza n. 60/2021 (red. Viganò)*** ***318***
- ***Sentenza n. 65/2021 (red. Navarretta)*** ***319***
- ***Sentenza n. 71/2021 (red. Buscema)*** ***321***
- ***Sentenza n. 84/2021 (red. Viganò)*** ***322***

  Il diritto al silenzio si fonda congiuntamente sugli artt. 24 Cost., 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 14, par. 3, lett. g), del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, completandosi reciprocamente, si integrano nella definizione dello standard di tutela della difesa di fronte ad un'accusa suscettibile di sfociare nell'applicazione di sanzioni penali o amministrative a contenuto punitivo. L'essenza del diritto, corollario dell'inviolabilità della garanzia costituzionale ed elemento centrale della nozione convenzionale di equo processo, consiste nella facoltà dell'interessato di rimanere in silenzio senza essere costretto, sotto minaccia di una sanzione, a rendere dichiarazioni contra se ipsum *e a rispondere a domande suscettibili di far emergere una propria responsabilità. In sede di rinvio pregiudiziale disposto con l'ordinanza n. 117 del 2019, la Corte di giustizia ha chiarito che, ai sensi degli artt. 6, par. 3, del Trattato sull'Unione europea e 52, par. 3, CDFUE, nell'esegesi degli artt. 47 e 48 della Carta occorre tenere conto dei diritti corrispondenti garantiti dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte*

di Strasburgo, in quanto soglia di protezione minima. Considerando che il diritto al silenzio mira a garantire che l'accusa non ricorra a elementi di prova ottenuti mediante costrizione o pressioni, in spregio alla volontà dell'imputato, esso risulta violato in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi rifiutato. Il diritto non può essere limitato alle dichiarazioni confessorie dell'interrogato, comprendendo anche le informazioni successivamente utilizzabili a sostegno dell'accusa; al tempo stesso, non può essere invocato a giustificazione di qualsiasi omessa collaborazione con le autorità competenti, come nel caso di rifiuto di presentarsi a un'audizione o di manovre dilatorie miranti a rinviarne lo svolgimento. Il diritto deve essere rispettato anche nell'ambito di procedure di accertamento di illeciti amministrativi, suscettibili di sfociare in sanzioni di carattere sostanzialmente penale. Simile conclusione non è smentita dalla giurisprudenza europea in materia di concorrenza: da un lato, essa concerne persone giuridiche e non può applicarsi per analogia quando si tratta di stabilire la portata del diritto al silenzio di persone fisiche; dall'altro, esclude che l'impresa interessata, pur tenuta a fornire le informazioni necessarie e i documenti in suo possesso, sia comunque obbligata ad ammettere l'infrazione. In ogni caso, nell'interpretazione delle norme di diritto derivato dell'Unione, deve essere sempre preferita quella che rende la disposizione conforme al diritto primario anziché quella che porta a constatarne l'incompatibilità. Il giudice europeo ha così offerto un'interpretazione conforme agli artt. 47 e 48 CDFUE delle disposizioni di diritto derivato, oggetto dei quesiti pregiudiziali, secondo cui esse non impongono che una persona fisica venga sanzionata per il rifiuto di fornire all'autorità competente risposte da cui potrebbe emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale. Piuttosto, dal diritto al silenzio garantito dalla Carta discende l'obbligo, a carico degli Stati membri, di assicurare che una persona fisica non possa essere sanzionata in tali circostanze. In piena sintonia con le indicazioni ricevute, la Corte ha concluso per l'incompatibilità con il diritto al silenzio della possibilità di sanzionare una persona fisica la quale, richiesta di fornire informazioni alla CONSOB o alla Banca d'Italia nel quadro dell'attività di vigilanza funzionale alla scoperta di illeciti e all'individuazione dei responsabili ovvero nell'ambito di un procedimento sanzionatorio formalmente aperto nei suoi confronti, si sia rifiutata di rispondere a domande, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle quali sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo sanzionato con misure punitive o una sua responsabilità penale. Non solo il diritto derivato dell'Unione non impone allo Stato italiano di applicare una simile sanzione ma la sua applicazione risulterebbe in contrasto con lo stesso diritto europeo primario. La garanzia del diritto al silenzio, lungi dall'essere riservata al momento della decisione sulla sussistenza dell'illecito o a un momento successivo alla contestazione formale, deve potersi necessariamente esplicare anche in una fase antecedente all'instaurazione del procedimento sanzionatorio e, in particolare, durante l'attività di vigilanza. Peraltro, il diritto non giustifica comportamenti ostruzionistici né l'omessa consegna di dati, documenti e registrazioni. Nel rispetto dei principi costituzionali, convenzionali e sovranazionali, spetterà al legislatore la più precisa declinazione delle ulteriori modalità di tutela del diritto rispetto alle attività della Banca d'Italia e della CONSOB e alle specificità dei relativi procedimenti.

- ***Sentenza n. 112/2021 (red. Navarretta) 330***

L'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali prevede il diritto all'assistenza sociale e abitativa volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.

Premessa

1. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella giurisprudenza costituzionale: dati quantitativi, tipologie di giudizio e ambiti materiali; 2. Il valore giuridico della Carta e il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali; 3. Le modalità giurisprudenziali di impiego della Carta: dalla citazione ad adiuvandum *alla funzione di parametro del giudizio; 4. Le clausole finali della Carta; 5. L'ambito di applicazione della Carta; 6. La clausola di corrispondenza per i diritti congiuntamente tutelati dalla Carta e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; 7. Il rispetto delle tradizioni costituzionali e della legislazione nazionale; 8. Il carattere multilivello del sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali e il riconoscimento delle più intense tutele apprestate dalla Costituzione; 9. Considerazioni conclusive.*

Il quaderno aggiorna un precedente scritto curato per l'incontro scientifico tra Corte di giustizia dell'Unione europea, Corte costituzionale, Corte di cassazione, Consiglio di Stato e Consiglio superiore della magistratura, tenutosi a Roma presso il Palazzo della Consulta il 25 maggio 2017.

Il volume raccoglie e analizza la complessiva giurisprudenza costituzionale che, a partire dal 2002, si è misurata con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La premessa si articola in 9 paragrafi.

Nel paragrafo n. 1 è offerta una panoramica sulla pertinente produzione giurisprudenziale della Corte costituzionale, che evidenzia i tipi di giudizio in cui le pronunce sono state rese e gli articoli della Carta in esse citati. Nel paragrafo n. 2 si tratteggia la fisionomia del catalogo sovranazionale dei diritti, ripercorrendone le tappe evolutive nel complesso processo di integrazione europea e precisandone il ruolo e il contesto di riferimento, come percepiti dalla Corte. Il paragrafo n. 3 sintetizza le differenti modalità di impiego giurisprudenziale della Carta, peraltro condizionate dal diverso rilievo giuridico da essa assunto nel tempo e dalla prospettazione delle questioni esaminate dalla Corte. Il paragrafo n. 4 illustra le clausole finali della Carta contenenti le regole generali in tema di interpretazione e applicazione che concorrono a delineare il sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali. I successivi paragrafi sono dedicati ad alcune delle principali tematiche sviluppate nella giurisprudenza costituzionale: l'ambito di applicazione della Carta (paragrafo n. 5); l'equivalenza dei diritti garantiti congiuntamente dalla Carta e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (paragrafo n. 6); il rispetto delle tradizioni costituzionali e della legislazione nazionale (paragrafo n. 7); l'obiettivo della massima protezione dei diritti fondamentali in un sistema multilivello di tutela (paragrafo n. 8). Nelle brevi considerazioni conclusive (paragrafo n. 9) si sottolinea come l'analisi delle conferenti pronunce riveli un atteggiamento di sostanziale e consapevole adesione della Corte al sistema disegnato dalle suddette clausole.

Alla premessa segue la raccolta degli estratti di giurisprudenza costituzionale, organizzati in ordine cronologico crescente dalla decisione più remota a quella più recente. Tutti gli estratti sono corredati dall'indicazione del numero, dell'anno, del Giudice redattore della pronuncia, del tipo di giudizio in cui la decisione è stata resa, dell'oggetto della questione, dei punti del "Ritenuto in fatto" e/o del "Considerato in diritto" che sono stati riportati, in quanto in essi figura la Carta, nonché del tipo di dispositivo adottato e dei parametri evocati. Gli estratti reputati maggiormente significativi sono preceduti da un'agile illustrazione delle

affermazioni ivi contenute o dei principali insegnamenti giurisprudenziali, enunciati o comunque ricavabili dalla singola decisione esaminata.

1. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella giurisprudenza costituzionale: dati quantitativi, tipologie di giudizio e ambiti materiali

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, è affiorata nella giurisprudenza costituzionale con la **sentenza n. 135 del 2002** che ha rigettato una questione avente ad oggetto la captazione di immagini in luoghi di privata dimora a fini investigativi. La circostanza che la Carta non sia stata nella specie invocata dal rimettente ma autonomamente adoperata nell'impianto argomentativo attesta la particolare sensibilità del Giudice costituzionale che, anticipando le supreme giurisdizioni nazionali, ha manifestato uno spontaneo interesse verso il nuovo strumento di protezione dei diritti fondamentali.

La citata sentenza è la prima delle **196 pronunce** che, al 31 maggio 2021, recano un'esplicita menzione del documento europeo, nel "Considerato in diritto" ovvero anche soltanto nel "Ritenuto in fatto", indipendentemente dalla sua formale evocazione ad opera dei giudici *a quibus*, delle parti costituite o intervenute e dei ricorrenti.

La gran parte di tali decisioni, **180**, è stata assunta in sede di giudizio incidentale; **11** sono state adottate nel giudizio in via principale (**sentenze nn. 49** e **307 del 2003**, **438 del 2008**, **4 del 2010**, **199 del 2012**, **168 del 2014**, **251 del 2015**, **63** e **262 del 2016**, **5 del 2018** e **88 del 2020**), **4** in sede di giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (**sentenza n. 82 del 2011** e **ordinanza n. 185 del 2014** nella fase di merito; **ordinanze nn. 334 del 2008** e **164 del 2018** nella fase di ammissibilità) e **1** nel giudizio di ammissibilità di *referendum* abrogativo (**sentenza n. 45 del 2005**).

L'evidente preponderanza del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale deriva dalla sua intrinseca predisposizione alla tutela di diritti che siano stati previamente azionati innanzi agli organi della giurisdizione comune. Diversamente dai giudizi di legittimità costituzionale in via principale e dai conflitti che dirimono controversie più strettamente competenziali tra soggetti dotati di attribuzioni costituzionalmente rilevanti, il processo incidentale si pone quale sede naturale per l'invocazione di disposizioni della Carta.

Per quanto riguarda la distribuzione cronologica delle 196 pronunce, si può notare come le occasioni in cui la Corte ha avuto modo di confrontarsi con la Carta siano progressivamente cresciute nel tempo. Questo processo di intensificazione dei momenti di contatto con il catalogo sovranazionale si è sicuramente innescato per merito del Giudice costituzionale, se solo si considera che, non molto tempo dopo la prima decisione, la **sentenza n. 445 del 2002** ha nuovamente fatto uso della Carta prescindendo dalla prospettazione del rimettente (peraltro, come si vedrà *infra* nel paragrafo n. 3, in modo ben più incisivo, rilevando il diretto contrasto della norma censurata non solo con gli evocati parametri interni ma anche con una disposizione europea posta a presidio dello stesso diritto violato). L'apertura di credito e la considerazione rivolte alla Carta nelle **2** decisioni del **2002** possono avere contribuito a stimolare i giudici rimettenti, le parti costituite o intervenute e i ricorrenti ad appellarsi, più o meno ortodossamente, alle disposizioni europee. Certo è che dal 2002 a oggi si assiste a un'evidente crescita delle decisioni che menzionano la Carta, con una progressione

particolarmente accentuata negli ultimi anni: **3** nel **2003** (**sentenze nn. 49**, **148** e **307**), **1** nel **2004** (**sentenza n. 382**), **4** nel **2005** (**sentenze nn. 45** e **345**; **ordinanze nn. 154** e **464**), **3** nel **2006** (sentenze nn. **190**, **393** e **394**) e nel **2007** (**sentenza n. 349**; **ordinanze nn. 93** e **266**), **5** nel **2008** (**sentenze nn. 72**, **182**, **251** e **438**; **ordinanza n. 334**), **2** nel **2009** (**sentenze nn. 86** e **236**), **9** nel **2010** (**sentenze nn. 4**, **28**, **80**, **93**, **138** e **271**; **ordinanze nn. 237**, **276** e **374**), **12** nel **2011** (**sentenze nn. 80**, **82**, **236**, **245** e **293**; **ordinanze nn. 4**, **31**, **55**, **138**, **139**, **306** e **314**), **4** nel **2012** (**sentenze nn. 31**, **111**, **199** e **244**), **13** nel **2013** (**sentenze nn. 7**, **85**, **186**, **210**, **214**, **279** e **302**; **ordinanze nn. 47**, **100**, **136**, **156**, **261** e **322**), **9** nel **2014** (**sentenze nn. 32**, **106**, **168**, **200**, **235** e **239**; **ordinanze nn. 148**, **185** e **247**), **10** nel **2015** (**sentenze nn. 56**, **70**, **83**, **110**, **132**, **150**, **178** e **251**; **ordinanze nn. 90** e **269**), **17** nel **2016** (**sentenze nn. 23**, **30**, **63**, **76**, **95**, **102**, **200**, **213**, **215**, **225**, **236** e **262**; **ordinanze nn. 47**, **128**, **165**, **207** e **209**), **19** nel **2017** (**sentenze nn. 17**, **29**, **76**, **94**, **111**, **179**, **251**, **253**, **254**, **258**, **269** e **272**; **ordinanze nn. 2**, **24**, **46**, **95**, **187**, **188** e **243**), **18** nel **2018** (**sentenze nn**. **5**, **43**, **77**, **89**, **99**, **105**, **115**, **135**, **158**, **166**, **174**, **194**, **212**, **223**, **232**, **240**; **ordinanze nn. 164** e **207**); **21** nel **2019** (**sentenze nn. 5**, **13**, **20**, **35**, **37**, **63**, **112**, **114**, **133**, **144**, **187**, **199**, **218**, **222**, **239**, **263**, **271**, **279** e **284**; **ordinanze nn**. **117** e **282**); **26** nel **2020** (**sentenze nn. 11**, **32**, **44**, **88**, **102**, **103**, **115**, **127**, **145**, **146**, **152**, **173**, **186**, **190**, **192**, **230**, **237**, **254**, **260**, **268** e **278**; **ordinanze nn. 8**, **105**, **114**, **182** e **271**); e **15** nei primi cinque mesi del 2021 (**sentenze nn. 15**, **30**, **32**, **33**, **45**, **46**, **49**, **59**, **65**, **71**, **84** e **112**; **ordinanze nn. 18**, **24** e **60**).

In relazione ai contenuti della Carta che sono pervenuti all'attenzione del Giudice delle leggi, si osserva, da un lato, la frequente citazione di alcune disposizioni e, dall'altro, il sostanziale oblio di taluni diritti.

Particolarmente gettonati risultano gli artt. 21, 49 e 47 che affermano, nell'ordine, il principio della non discriminazione, i principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; queste disposizioni sono rispettivamente presenti in 36 (la prima) e 33 decisioni (le altre due). Altresì significativa è l'invocazione o l'utilizzazione degli artt. 20 sull'uguaglianza davanti alla legge (21 pronunce); 24 sui diritti del minore (20 decisioni); 7 sul rispetto della vita privata e familiare (15 pronunce); e 3 sul diritto all'integrità della persona (12 decisioni).

Più ridotta appare la citazione degli artt. 1 sulla dignità umana, 34 sulla sicurezza e assistenza sociale, 41 sul diritto a una buona amministrazione e 50 sul diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (9 pronunce per ciascuno); 9 sul diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (8 decisioni); 16 sulla libertà d'impresa, 23 sulla parità tra donne e uomini e 26 sull'inserimento delle persone con disabilità (6 pronunce per ciascuno); 10 sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e 15 sulla libertà professionale e il diritto di lavorare (5 decisioni per entrambi); 17 sul diritto di proprietà, 33 sulla vita familiare e professionale, 35 sulla protezione della salute e 48 sulla presunzione di innocenza e i diritti della difesa (4 pronunce per ciascuno); 12 sulla libertà di riunione e di associazione, 30 sulla tutela in caso di licenziamento ingiustificato e 39 sul diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo (tutti menzionati in 3 decisioni); 14 sul diritto all'istruzione, 25 sui diritti degli anziani, 31 sulle condizioni di lavoro giuste ed eque, 36 sull'accesso ai servizi d'interesse economico generale e 37 sulla tutela dell'ambiente (ognuno presente in 2 pronunce). Infine, si registra un unico riferimento agli artt. 2 sul diritto alla vita, 4 sulla proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 6 sul diritto alla

libertà e alla sicurezza, 8 sulla protezione dei dati di carattere personale, 11 sulla libertà di espressione e d'informazione, 18 sul diritto di asilo, 22 sulla diversità culturale, religiosa e linguistica, 27 sul diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, 28 sul diritto di negoziazione e di azioni collettive, 29 sul diritto di accesso ai servizi di collocamento, 40 sul diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e 42 sul diritto d'accesso ai documenti.

Completano il quadro 10 decisioni in cui la Carta è genericamente invocata nella sua integralità e 5 che richiamano il preambolo. Per quanto specificamente riguarda le clausole finali, vale a dire le disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta, l'art. 51, che ne definisce l'ambito di applicazione, è citato in 10 pronunce; l'art. 52, che si occupa della portata e dell'interpretazione dei diritti e dei principi precedentemente affermati, ricorre in 19 decisioni; e l'art. 53, concernente il livello di protezione dei diritti, è menzionato in 8 pronunce.

Vi sono, dunque, diverse disposizioni rimaste finora estranee alla giurisprudenza costituzionale: si tratta degli artt. 5 sulla proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, 13 sulla libertà delle arti e delle scienze, 19 sulla protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione, 32 sul divieto del lavoro minorile e sulla protezione dei giovani sul luogo di lavoro, 38 sulla protezione dei consumatori, 43 sul mediatore europeo, 44 sul diritto di petizione, 45 sulla libertà di circolazione e soggiorno, 46 sulla tutela diplomatica e consolare e 54 sul divieto dell'abuso di diritto.

L'oblio di talune disposizioni e lo sporadico richiamo di altre non paiono tuttavia imputabili a una resistenza di tipo culturale degli operatori del diritto ad avvalersi di uno strumento di tutela dei diritti fondamentali di conio relativamente recente, né alla complessità del sistema europeo di protezione di tali diritti che pure ha risentito delle alterne vicende giuridiche della Carta (sinteticamente delineate *infra* nel seguente paragrafo). Invero, la mancata o infrequente invocazione di alcune delle disposizioni del catalogo sembra costituire un segno tangibile dell'elevato livello di civiltà giuridica raggiunto dall'ordinamento italiano.

2. Il valore giuridico della Carta e il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali

L'esame di 20 anni di giurisprudenza costituzionale consente di ripercorrere le vicende che hanno interessato la Carta dei diritti fondamentali e di comprendere la corrispondente evoluzione del suo ruolo nel sistema europeo di protezione dei diritti.

La Carta è stata proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione dell'Unione europea. La **sentenza n. 135 del 2002**, con un'intuizione rivelatrice di particolare sensibilità, la richiama, «ancorché priva di efficacia giuridica», «per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei».

Nello stesso senso si sono pronunciate, sia pure in un mutato contesto, le **sentenze nn. 393** e **394 del 2006**, successive al fallimento del processo costituente europeo. Il 29 ottobre del 2004 era stato, infatti, firmato a Roma, dai capi di Stato e di governo degli allora venticinque Stati membri e dei tre Paesi candidati ad aderire all'Unione, il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il cui Titolo II, dedicato a «Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione», incorporava, sia pure con alcuni adattamenti redazionali, il documento di Nizza. Il Trattato, come noto, non è poi entrato in vigore a seguito degli esiti negativi delle

consultazioni referendarie per la ratifica svoltesi in Francia e Olanda, rispettivamente, il 29 maggio e il 1° giugno 2005. Tracce della Carta "costituzionalizzata" sono rinvenibili nell'**ordinanza n. 464 del 2005** ove si è affermato che le invocate disposizioni degli artt. II-85 e II-93 della Costituzione per l'Europa «non sono ad oggi ancora entrate in vigore».

Dopo l'insuccesso della vicenda costituente, nella giurisprudenza della Corte si é continuato a parlare della Carta come di un «atto formalmente ancora privo di valore giuridico ma di riconosciuto rilievo interpretativo» (**sentenza n. 349 del 2007**) ovvero di un atto con «valore di semplice ausilio interpretativo» (**sentenza n. 251 del 2008**).

Il 1° dicembre 2009, tuttavia, si è aperta una nuova stagione e si sono dischiuse inedite opportunità applicative con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoscritto il 13 dicembre 2007, un giorno dopo l'adattamento a Strasburgo della Carta di Nizza. Il Trattato di Lisbona può essere interpretato come la risposta del processo di integrazione europea al momento di stallo coinciso con la duplice tornata referendaria ostativa all'entrata in vigore del trattato costituzionale; e come l'opportuno salvataggio di quella parte del lavoro svolto dalla Convenzione costituente rimasta immune da divisioni tra gli Stati membri, in cui rientrava il catalogo dei diritti fondamentali. Il riformulato testo dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione contiene l'esplicito riconoscimento dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, e conferisce ad essa e alle sue disposizioni il valore giuridico dei trattati, cioè del diritto sovranazionale primario. Dell'intervenuta "trattatizzazione" della Carta vi è una prima presa d'atto nelle **sentenze nn. 28**, **93** e **138 del 2010**.

La fondamentale **sentenza n. 80 del 2011**, nel disattendere la deduzione della parte privata volta a sostenere un preteso potere del giudice comune di disapplicare le norme interne incompatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha fornito un'ampia ricostruzione del sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali, delineando la specifica posizione e funzione assegnata alla Carta e definendone i presupposti di applicabilità. La pronuncia ha sottolineato come il Trattato di Lisbona si inserisca in un'«inequivoca prospettiva di rafforzamento dei meccanismi di protezione dei diritti fondamentali» poiché il nuovo art. 6 del Trattato sull'Unione, dopo la formale attribuzione del valore giuridico dei trattati alle norme della Carta, contempla l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (allo stato non ancora avvenuta) e statuisce l'appartenenza al diritto dell'Unione, quali principi generali, dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. La Corte ha così riconosciuto la concorrenza di tre distinte fonti per la tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo: la Carta di Nizza-Strasburgo; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, specie a seguito della futura adesione dell'Unione; e i principi generali, comprendenti i diritti sanciti convenzionalmente e risultanti dalle comuni tradizioni costituzionali. In questo complesso disegno, ciascuna delle predette componenti assolve a una propria funzione. In particolare, l'intervenuta "trattatizzazione" della Carta è volta a «migliorare la tutela dei diritti fondamentali nell'ambito del sistema dell'Unione, ancorandola a un testo scritto, preciso e articolato», le cui eventuali rigidità sono mitigate dal contestuale mantenimento di un autonomo richiamo ai principi generali. Lo specifico rilievo di questi ultimi assicura, infatti, un certo grado di elasticità, evitando che la Carta cristallizzi i diritti

fondamentali e permettendo alla Corte di giustizia di individuarne di nuovi. L'attribuzione del rango di diritto europeo primario alle disposizioni della Carta non consente, peraltro, di riferire l'art. 11 Cost. alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo poiché, prescindendo dalla circostanza che l'Unione non vi ha ancora aderito, i principi generali, che comprendono i diritti garantiti convenzionalmente, valgono solo per le fattispecie assoggettate al diritto sovranazionale ed altrettanto è a dirsi per i corrispondenti diritti affermati nella Carta (come esposto *infra* nel paragrafo n. 5). L'equiparazione della Carta ai trattati non ha determinato, dunque, un'indiretta e generalizzata "comunitarizzazione" della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e non abilita il giudice comune a disapplicare le norme interne ritenute convenzionalmente incompatibili, aggirando indebitamente il necessario sindacato di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

Ulteriori riferimenti alla "trattatizzazione" della Carta e alla sua duplice proclamazione a Nizza nel 2000 e a Strasburgo nel 2007 sono rintracciabili in numerose pronunce quali le **sentenze nn. 236 del 2011**, **31 del 2012**, **210 del 2013** (ove è nuovamente confutata la tesi dell'avvenuta "comunitarizzazione" della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del conseguente supposto potere del giudice comune di disapplicare le norme interne contrastanti), **239 del 2014**, **70** e **178 del 2015**, **23**, **63**, **95**, **200**, **225** e **236 del 2016**, **17**, **76**, **94**, **253**, **254**, **258** e **272 del 2017**, **5**, **43**, **77**, **99**, **105**, **115**, **135**, **158**, **174**, **194**, **212**, **223**, **232** e **240 del 2018**, **63**, **112**, **114**, **144**, **187**, **218**, **222**, **263**, **271**, **279** e **284 del 2019**, **11**, **115**, **145**, **146**, **152**, **173**, **186**, **190**, **192**, **230**, **237**, **254**, **268** e **278 del 2020**, **15**, **30**, **32**, **45**, **49**, **59** e **65 del 2021** nonché le **ordinanze nn. 209 del 2016**, **24**, **46**, **95** e **187 del 2017**, **282 del 2019**, **105** e **182 del 2020**, **18 del 2021**.

Un salto di qualità nella considerazione della Carta nella giurisprudenza costituzionale può essere colto nell'indirizzo inaugurato dalla **sentenza n. 269 del 2017**. La pronuncia, infatti, non si è limitata a rammentare che il Trattato di Lisbona «ha attribuito effetti giuridici vincolanti alla Carta dei diritti fondamentali (…), equiparandola ai Trattati», ma ha esplicitamente affermato che essa «costituisce parte del diritto dell'Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta costituzionale». La circostanza che i principi e i diritti ivi enunciati «intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri)» è decisiva per il ruolo che la Corte costituzionale, applicando elasticamente il criterio della competenza, si è riconosciuta nei casi di "doppia pregiudizialità", cioè di questioni con le quali viene denunciata la simultanea violazione di diritti protetti tanto dalla Costituzione quanto dal catalogo europeo (si veda *infra* il paragrafo n. 7). In termini equivalenti si sono espresse la **sentenza n. 20 del 2019** e le **ordinanze nn. 117 del 2019** e **182 del 2020**.

La **sentenza n. 102 del 2020** – nel sottolineare l'aspirazione della Carta a «sintetizzare le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell'intera Unione» – ne ha ribadito l'utilizzabilità (anche) quale «strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali». L'**ordinanza n. 182 del 2020** ha posto in luce il «rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione» che lega, talvolta in un'inscindibile connessione, i principi e i diritti costituzionali e quelli riconosciuti dalla Carta: invero, la portata e la latitudine delle garanzie sovranazionali «si riverberano sul costante evolvere dei precetti costituzionali». La **sentenza n. 33 del 2021** ha puntualizzato che, anche in mancanza della necessaria motivazione del rimettente sulla riconducibilità della questione all'ambito di

applicazione del diritto dell'Unione, le norme della Carta possono «essere comunque tenute in considerazione come criteri interpretativi degli altri parametri, costituzionali e internazionali, invocati dal giudice».

Infine, l'appartenenza della Carta al novero delle fonti di diritto primario dell'Unione e la conseguente superiorità gerarchica sulle norme di diritto derivato sono chiaramente desumibili dalla **sentenza n. 84 del 2021** che ha accolto questioni, concernenti l'estensibilità del diritto al silenzio ai procedimenti amministrativi funzionali all'applicazione di sanzioni di natura punitiva da parte della CONSOB e della Banca d'Italia, rispetto alle quali era stato disposto, con l'ordinanza n. 117 del 2019, rinvio pregiudiziale di interpretazione e di validità alla Corte di Giustizia. Il supremo giudice europeo – nel prospettare un'esegesi conforme agli artt. 47 e 48 della Carta delle disposizioni sovranazionali oggetto dei quesiti pregiudiziali e attuate dalla norma interna sottoposta a scrutinio di costituzionalità – ha rammentato che, «nell'interpretazione delle norme del diritto derivato dell'Unione, deve essere sempre preferita quella che rende la disposizione conforme al diritto primario anziché quella che porta a constatare la sua incompatibilità con quest'ultimo».

3. Le modalità giurisprudenziali di impiego della Carta: dalla citazione ad adiuvandum *alla funzione di parametro del giudizio*

Nelle 196 pronunce prese in esame, la menzione della Carta dei diritti fondamentali non assume sempre la medesima valenza e la stessa importanza ai fini della decisione della Corte.

Ciò dipende, in primo luogo, dal differente rilievo giuridico che la Carta ha rivestito nel tempo. Nel precedente paragrafo, si è tratteggiata la sua evoluzione da mero documento di ausilio interpretativo di parametri interni – in quanto espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei – a fonte di rango primario del diritto sovranazionale.

Quale semplice strumento ermeneutico, la Corte ha impiegato talvolta la Carta anche indipendentemente da sollecitazioni contenute negli atti di promovimento, al fine di rafforzare le proprie argomentazioni tutte incentrate o incentrabili su parametri interni (funzione *ad adiuvandum* o *ad abundantiam*) o di pervenire a una più precisa interpretazione di questi ultimi (funzione *ad definiendum*). In ambedue le ipotesi la decisione della questione è giuridicamente autonoma dalla Carta: potrebbe dunque prescindere da essa ma tuttavia la richiama, in sostanza, per guadagnarne in termini di forza persuasiva e ricchezza motivazionale.

A seguito delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, la Carta, equiparata nell'efficacia giuridica ai trattati, parrebbe attratta dal relativo regime nel giudizio di legittimità costituzionale, quale tracciato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte. Ferma la necessità che la fattispecie regolata dalla norma italiana sottoposta a scrutinio ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ove si riconosca a taluna delle disposizioni della Carta l'attitudine a porre norme a effetto diretto, cioè immediatamente creatrici di diritti in capo ai destinatari, con la conseguente azionabilità dei medesimi in giudizio (come tipicamente accade per alcune prescrizioni dei trattati, per le norme dei regolamenti europei e per i precetti *self-executing* delle direttive), il catalogo di Nizza potrebbe, da un lato, legittimare la non applicazione da parte del giudice nazionale del diritto interno contrastante e, dall'altro, fungere da parametro interposto rispetto agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale in cui, per definizione, manca un giudice abilitato al controllo diffuso di compatibilità europea. Per contro, se alle disposizioni della Carta (o almeno a quelle di essa che demandano l'attuazione dei diritti ivi garantiti ai legislatori nazionali) non si attribuisca l'idoneità a porre norme immediatamente efficaci, si aprirebbe anche nel giudizio in via incidentale (come pacificamente ritenuto per le direttive, salvo che dettino norme *self-executing*) la strada al sindacato della Corte, in riferimento ai suddetti parametri, per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento sovranazionale. L'assetto così delineato, in mancanza di espresse ricostruzioni di sistema, è desumibile da tutte quelle decisioni rese su questioni in cui la Carta figura quale parametro interposto, talvolta persino nel dispositivo, nonché da quelle che hanno sottolineato la necessità per il rimettente di motivare sulle condizioni per la non applicabilità della norma interna sospettata di illegittimità, dando per presupposta la piena operatività del catalogo sovranazionale quale fonte di rango primario capace di imporsi per forza propria sulla legislazione italiana ritenuta incompatibile.

La più recente giurisprudenza costituzionale ha introdotto rilevanti elementi di novità e ha inteso altresì garantirne la coerenza con i consolidati orientamenti relativi ai rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo. Sotto il primo profilo, la presa d'atto del contenuto tipicamente costituzionale del catalogo di Nizza e della possibile ricorrenza di casi di "doppia pregiudizialità", cioè di questioni aventi ad oggetto leggi lesive di diritti della persona tutelati, in pari tempo, dalla Costituzione e dalla Carta, ha indotto la Corte a reputare comunque praticabile la strada del sindacato di legittimità costituzionale, in riferimento al parametro interno o sovranazionale reputato di volta in volta più appropriato, fino all'estrema conseguenza della dichiarazione di illegittimità con efficacia *erga omnes* tipica dell'ordinamento italiano (**sentenze nn. 269 del 2017** e **20 del 2019**). Sotto il secondo profilo, la ritenuta necessità o opportunità di riservare alla Corte la "prima parola" nelle suddette ipotesi è stata bilanciata dall'affermazione del persistente potere-dovere del giudice comune di disapplicare la norma interna incompatibile con la Carta, beninteso ove ne ricorrano i presupposti (**sentenza n. 63 del 2019**; **ordinanza n. 117 del 2019**). In tal modo, il riconosciuto protagonismo della Corte e il ribadito ruolo del giudice comune concorrono nel realizzare la più intensa tutela dei diritti fondamentali in un delicato equilibrio tra l'essenzialità del sindacato accentrato di costituzionalità e la primazia ed effettività del diritto europeo.

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione per la sua incidenza sull'impiego della Carta nella giurisprudenza costituzionale è la concreta prospettazione delle questioni sollevate innanzi alla Corte. Può, infatti, accadere che i rimettenti o i ricorrenti si appellino alla Carta senza compiere la preliminare necessaria valutazione della sua applicabilità alla fattispecie *a quo* (**ordinanza n. 31 del 2011**) o della riferibilità della legge censurata ad aree di competenza normativa dell'Unione (**sentenze nn. 210 del 2013**, **37** e **279 del 2019**, **190** e **278 del 2020**, **30**, **33** e **45 del 2021**; **ordinanza n. 138 del 2011**) oppure senza individuare con precisione i vincoli di derivazione europea asseritamente violati (**sentenze nn. 86 del 2009** e **251 del 2015**) e, quindi, i termini della questione (**sentenze nn. 199 del 2012** e **85 del 2013**). Non di rado, poi, le parti del processo *a quo* costituitesi nel giudizio incidentale richiamano le garanzie di Nizza a sostegno delle proprie conclusioni circa l'auspicata risoluzione della questione, infrangendo il divieto, sancito a pena di inammissibilità, di estendere il *thema*

decidendum oltre i limiti fissati nell'atto di promovimento (**sentenze nn. 32 del 2014**, **56** e **83 del 2015**, **29**, **251** e **253 del 2017**, **218 del 2019**, **186 del 2020**; **ordinanza n. 139 del 2011**). Simili circostanze precludono l'esame di merito delle censure e contribuiscono ad alimentare una consistente giurisprudenza in cui la Carta appare quale mero oggetto di citazione inidoneo a spiegare alcuna influenza sul verso della decisione.

Volgendo lo sguardo alle pertinenti pronunce, un primo dato di rilievo è rappresentato dal numero di decisioni in cui la Carta figura nella sola parte in fatto della motivazione: su un totale di 196 sono **64** (**sentenze nn. 49**, **148** e **307 del 2003**, **382 del 2004**, **345 del 2005**, **72 del 2008**, **236 del 2009**, **4** e **80 del 2010**, **244 del 2012**, **186**, **214**, **279** e **302 del 2013**, **106** e **200 del 2014**, **110**, **132** e **150 del 2015**, **30**, **76**, **102**, **213** e **215 del 2016**, **251 del 2017**, **89** e **166 del 2018**, **5**, **13**, **35**, **133**, **199** e **239 del 2019**, **127 del 2020**, **46** e **71 del 2021**; **ordinanze nn. 154 del 2005**, **93** e **266 del 2007**, **334 del 2008**, **237**, **276** e **374 del 2010**, **4** e **55 del 2011**, **47**, **100**, **261** e **322 del 2013**, **148**, **185** e **247 del 2014**, **90 del 2015**, **128**, **165** e **207 del 2016**, **188** e **243 del 2017**, **164 del 2018**, **8**, **88** e **271 del 2020**, **24** e **60 del 2021**). Si tratta di casi eterogenei in cui, per lo più, rimettenti, parti costituite o intervenute, ricorrenti e resistenti richiamano la fonte europea come mero elemento di sostegno, non significativo ai fini della decisione che ruota tutta intorno ad altri parametri, interni o anche internazionali (come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo) o sovranazionali (altre fonti del diritto dell'Unione). Ma si danno anche ipotesi nelle quali la Corte, senza porsi espressamente il preliminare problema della rilevanza europea della fattispecie regolata dalla normativa sospettata di illegittimità ovvero implicitamente risolvendolo a favore dell'operatività di altri parametri interni ugualmente dedotti, definisce solo in rapporto a questi ultimi le questioni.

Sul versante opposto si situano **43** pronunce in cui la Carta è, invece, menzionata solo nel "Considerato in diritto", prevalentemente in funzione di sostegno di una motivazione che sarebbe comunque autosufficiente in rapporto agli ulteriori parametri evocati (**sentenze nn. 135** e **445 del 2002**, **45 del 2005**, **190**, **393** e **394 del 2006**, **349 del 2007**, **182**, **251** e **438 del 2008**, **28** e **93 del 2010**, **82** e **236 del 2011**, **168** e **239 del 2014**, **95**, **200**, **236** e **262 del 2016**, **17**, **76** e **269 del 2017**, **43**, **223** e **232 del 2018**, **114**, **144**, **187** e **271 del 2019**, **32**, **44**, **102**, **103**, **145**, **192** e **260 del 2020**, **15**, **32**, **59** e **112 del 2021**; **ordinanze nn. 314 del 2011** e **207 del 2018**). Un simile impiego della Carta, sintomatico di una scelta spontanea della Corte, a ciò non obbligata dalla prospettazione delle questioni, attesta non solo la sensibilità e la propensione del Giudice costituzionale ad ampliare il novero degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali cui attingere per adottare le proprie decisioni, ma anche una sua precisa volontà di inserirsi, quale attore di primo piano, in un sistema multilivello di tutela che sollecita un costante dialogo con le due Corti europee: quella di Strasburgo, preposta all'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e quella del Lussemburgo, custode del catalogo di Nizza. Di seguito si segnalano talune, tra le più significative, delle citate decisioni.

La **sentenza n. 445 del 2002**, nel dichiarare illegittima, per indebita incisione del diritto di contrarre matrimonio, una norma che poneva l'assenza di vincolo coniugale quale requisito per il reclutamento nella Guardia di Finanza, ha affiancato ai parametri interni violati (artt. 2, 29 e 51, terzo comma, Cost.) l'espresso richiamo all'art. 9 della Carta che quel diritto, a differenza delle disposizioni costituzionali, enuncia espressamente. La **sentenza n. 45 del 2005** ha motivato il carattere costituzionalmente necessario della legislazione in materia di

procreazione medicalmente assistita – preclusivo dell'ammissibilità della richiesta della sua integrale abrogazione per via referendaria – con il rilievo che l'indefettibilità del bilanciamento ad essa sotteso tra contrapposti valori di pari dignità costituzionale è affermata anche a livello sovranazionale; l'art. 3 della Carta proclama il principio del consenso libero e informato della persona interessata e vieta le pratiche eugenetiche nonché la clonazione riproduttiva degli esseri umani. La **sentenza n. 190 del 2006**, nel giudicare illegittima (per violazione degli artt. 3, 38, terzo comma, e 97 Cost.) la previsione delle quote di riserva ai disabili nelle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, ha sottolineato la sostanziale convergenza tra la pertinente tutela costituzionale e quella europea. La prima, nella sua particolare declinazione nel meccanismo delle quote, concerne i disoccupati ed è volta alla facilitazione del reperimento della prima occupazione; la seconda è racchiusa negli artt. 21 e 26 della Carta che dispongono il divieto di discriminazioni nell'accesso all'impiego. Le **sentenze nn. 393** e **394 del 2006** (che hanno ritenuto illegittime norme riguardanti, rispettivamente, l'applicazione ai processi penali pendenti di nuovi più favorevoli termini di prescrizione e la modifica alleviatrice del trattamento sanzionatorio dei reati di falso in materia elettorale) si sono misurate con il principio di retroattività della legge penale più mite, precisando che esso, implicitamente desumibile dal canone dell'uguaglianza e codificato nell'ordinamento interno a livello di legislazione ordinaria, è chiaramente enunciato nell'art. 49 della Carta. La **sentenza n. 438 del 2008**, nel caducare, anche per vizio di incompetenza, una disposizione regionale relativa al consenso al trattamento con sostanze psicotrope di bambini e adolescenti, ha osservato che il consenso informato alle cure sanitarie si configura quale vero e proprio diritto della persona ai sensi degli invocati artt. 2 e 32 Cost., ormai positivamente riconosciuto in numerose norme extrastatali; tra queste, l'art. 3 della Carta proclama il diritto di ogni individuo alla propria integrità fisica e psichica e il necessario rispetto, in medicina e biologia, del consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge. La **sentenza n. 93 del 2010** ha giudicato incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo la mancata previsione dello svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica dei gradi di merito del procedimento applicativo delle misure di prevenzione, sottolineando come il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, pur privo di esplicito richiamo in Costituzione, trova un'ulteriore conferma nell'art. 47, par. 2, della Carta. Con la **sentenza n. 236 del 2011**, la Corte è tornata a occuparsi dei limiti all'applicazione ai processi penali pendenti di nuovi più favorevoli termini di prescrizione e, rigettando una questione involgente profili di compatibilità convenzionale, ha sostenuto che il principio di retroattività della *lex mitior* non solo si collega al principio di uguaglianza e si pone come criterio generale stabilito dalla legislazione ordinaria ma acquisisce un valore autonomo anche attraverso il riferimento all'art. 49, comma 1, della Carta. La **sentenza n. 168 del 2014** ha sanzionato come discriminatoria (artt. 3 e 117, primo comma, Cost.) in danno dei cittadini europei e di Paesi terzi una normativa regionale che prevedeva l'obbligo di residenza da almeno otto anni nel relativo territorio quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, non mancando di evidenziare che l'art. 34 della Carta afferma il diritto all'assistenza abitativa al fine di garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. La **sentenza n. 239 del 2014** – dichiarando illegittima, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., l'estensione del divieto di concessione dei benefici penitenziari alla detenzione domiciliare speciale prevista a favore delle condannate madri di

prole di età non superiore a dieci anni – si è soffermata sul peculiare rilievo costituzionale e internazionale dell'interesse del minore, qualificato come superiore dall'art. 24, secondo comma, della Carta che, nell'esigerne una preminente considerazione in tutte le decisioni adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, assume una particolare pregnanza quando si discuta dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne (in termini analoghi si sono espresse le successive **sentenze nn. 17** e **76 del 2017** nonché **187 del 2019**). La **sentenza n. 236 del 2016** ha giudicato intrinsecamente irragionevole la cornice edittale stabilita dal codice penale per il delitto di alterazione di stato commesso mediante falso, rammentando che il principio di necessaria proporzionalità della pena rispetto al reato non solo deriva dagli invocati parametri costituzionali (artt. 3 e 27) ma riceve esplicito conforto nell'art. 49, numero 3, della Carta. La **sentenza n. 269 del 2017**, nel dichiarare inammissibili e non fondate, rispetto a parametri esclusivamente interni, questioni relative ai contributi posti a carico di taluni imprenditori per il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha diffusamente illustrato le specificità della Carta e del suo impiego nel giudizio costituzionale, connotandone in senso peculiare la posizione rispetto ai trattati europei ai quali comunque risulta equiparata nell'efficacia giuridica. In particolare, la Corte ha riscontrato la carente motivazione sulla rilevanza di questioni sollevate dal rimettente nel corso di giudizi nei quali i ricorrenti lamentavano la violazione non già di diritti fondamentali codificati nella Carta bensì di libertà garantite da disposizioni dei Trattati asseritamente dotate di efficacia diretta. Il rimettente avrebbe dovuto perciò motivare sulla violazione del diritto europeo e sull'applicabilità delle disposizioni censurate nei processi *a quibus*, non potendo posticipare tali valutazioni all'esito del giudizio incidentale. Diversamente, ove fosse venuto in rilievo un diritto tutelato in pari tempo dalla Costituzione e dalla Carta, la Corte avrebbe potuto pronunciarsi sulla questione, anche pervenendo a un esito di accoglimento con efficacia *erga omnes*, in virtù sia del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 Cost.) sia della necessità di interpretare i diritti garantiti dal catalogo europeo in armonia con le tradizioni costituzionali (art. 52, par. 4, della Carta). La **sentenza n. 43 del 2018** ha restituito, per sopravvenuto mutamento di significato della normativa convenzionale interposta, gli atti inerenti a una questione avente ad oggetto l'inapplicabilità del divieto di un secondo giudizio all'imputato già colpito, per i medesimi fatti, da una sanzione amministrativa definitiva di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In proposito, si è evidenziato come la giurisprudenza della Corte di Strasburgo – superando la valenza inderogabile e meramente processuale della garanzia convenzionale del *ne bis in idem* laddove i diversi procedimenti sanzionatori siano avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto e tale da farli ritenere preordinati a un'unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva all'illecito – sia approdata a risultati non dissimili da quelli già raggiunti dalla Corte di giustizia. Infatti, nell'ambito del diritto dell'Unione, l'efficacia del divieto di un secondo giudizio (art. 50 della Carta) è subordinata a una verifica sul carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni applicate, che potrebbe consentire al giudice di procedere nonostante l'esaurimento del primo procedimento qualora la risposta sanzionatoria risulti inadeguata. La **sentenza n. 223 del 2018** ha reputato lesiva degli artt. 25, secondo comma, 117, primo comma, Cost. e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente a fatti (depenalizzati) costitutivi dell'illecito amministrativo di abuso di

informazioni privilegiate, precisando che il divieto di retroattività della legge aggravatrice della pena, desumibile dal dettato costituzionale, è esplicitato, in termini identici a quelli impiegati dalla CEDU, dall'art. 49, par. 1, della Carta e si applica, al pari del divieto di retroattività della norma incriminatrice, anche al diritto sanzionatorio amministrativo. La **sentenza n. 232 del 2018** ha giudicato illegittima, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., l'esclusione, dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito per l'assistenza al padre gravemente disabile, del figlio non convivente che tuttavia instauri la convivenza successivamente alla presentazione della richiesta. Al riguardo, è affermata la piena convergenza tra il complessivo disegno costituzionale (fondato sul principio di solidarietà, particolarmente rilevante ai fini della tutela del disabile) e la Carta, il cui art. 26 contempla il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. La **sentenza n. 102 del 2020** ha dichiarato illegittima, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., l'applicazione automatica della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di condanna del genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero commesso ai danni del figlio. Il principio di necessaria salvaguardia dei migliori interessi o dell'interesse superiore del minore nelle decisioni rimesse alle pubbliche autorità e l'ineludibile rispetto del suo diritto a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, pur rinvenendo sicuri fondamenti negli evocati parametri interni, ricevono un esplicito riconoscimento nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani. L'art. 24, comma 3, della Carta sancisce il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. Il censurato automatismo legislativo ha dovuto così cedere il passo a una valutazione giudiziale che condurrà all'applicazione della pena accessoria solo se rispondente in concreto agli interessi del minore, tenuto conto delle mutevoli circostanze di fatto. La decisione è stata assunta in relazione a parametri esclusivamente interni, «interpretati anche alla luce degli obblighi internazionali e del diritto dell'Unione europea in materia di tutela di minori che vincolano l'ordinamento italiano». La **sentenza n. 145 del 2020** ha ritenuto non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di compatibilità con il divieto convenzionale di *bis in idem* avente ad oggetto la sanzione pecuniaria amministrativa, in favore della Cassa delle ammende, a carico del genitore responsabile di condotte inadempienti, escludendone, con un'interpretazione adeguatrice, l'operatività nel caso di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento della prole, già sanzionato penalmente. In proposito, si è registrata, «sulla portata del principio del divieto di *bis in idem*», «una convergenza coerente, in una prospettiva di tutela multilivello dei diritti», della giurisprudenza costituzionale con quella delle Corti europee. L'art. 50 della Carta – secondo cui nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge – incorpora, per la clausola di equivalenza contenuta nel successivo art. 52, terzo periodo, «il contenuto minimo dell'art. 4 del Prot. n. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo». La **sentenza n. 192 del 2020** ha dichiarato non fondata una questione, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., avente ad oggetto la preclusione della facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, previa rimessione in termini, a fronte di una diversa qualificazione giuridica del fatto *ope iudicis* che comporti il passaggio a un'ipotesi di reato oblabile. La Corte ha richiamato una recente sentenza della Corte di giustizia resa in sede di rinvio

pregiudiziale su iniziativa di un tribunale italiano il quale aveva sollecitato un chiarimento sulla compatibilità (anche) con l'art. 48 della Carta della legislazione nazionale che distingue le garanzie difensive conseguenti alle modifiche dell'imputazione in fatto e in diritto, consentendo solo per le prime l'accesso al patteggiamento. La Carta, nel garantire il diritto di difesa, esige che, nel caso di modifica della qualificazione dei fatti contestati, l'imputato ne sia informato in un momento in cui dispone ancora dell'opportunità di reagire in modo effettivo. Tuttavia, da essa non può ricavarsi l'obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere nella suddetta evenienza una rimessione in termini per l'accesso a riti alternativi a carattere premiale; né può desumersi la necessità di equiparare i diritti riconosciuti all'imputato, in punto di fruibilità dei riti alternativi, nel caso di modifiche dei fatti oggetto dell'imputazione e di modifiche della loro qualificazione giuridica. La **sentenza n. 15 del 2021** ha sanzionato come irragionevole la regola del maggiorascato codificata da una norma della Provincia di Bolzano che assegnava la preferenza per l'assunzione di un maso chiuso al più anziano tra i chiamati alla successione nello stesso grado, anziché alla persona in possesso dei migliori requisiti per la sua conduzione. Interpretando il parametro interno di giudizio, che non fa menzione dell'età, la pronuncia ha richiamato il «dato acquisito nell'interpretazione della norma costituzionale che l'elenco di cui all'art. 3, primo comma, Cost. non debba ritenersi tassativo, esprimendo piuttosto il generale divieto di arbitrarie discriminazioni»; ciò «trae ulteriore conferma dal coordinamento ermeneutico con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali (…) che espressamente vieta, al paragrafo n. 1, qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sull'età».

La presente panoramica si conclude passando in rassegna un terzo e più numeroso gruppo di **89** decisioni nelle quali la Carta compare sia nella parte in fatto che in quella in diritto della motivazione (**sentenze nn. 86 del 2009**, **138 del 2010**, **80**, **245** e **293 del 2011**, **31 del 2012**, **7**, **85** e **210 del 2013**, **32 del 2014**, **56**, **70**, **83**, **178** e **251 del 2015**, **225 del 2016**, **29**, **253**, **254**, **258** e **272 del 2017**, **5**, **99**, **115**, **158**, **174** e **240 del 2018**, **37**, **63**, **218**, **263**, **279** e **284 del 2019**, **152**, **186** e **237 del 2020** e **84 del 2021**; **ordinanze nn. 31** e **139 del 2011**, **136 del 2013**, **24** e **187 del 2017**, **18 del 2021**) e, non di rado, persino nel dispositivo (**sentenze nn. 271 del 2010**, **111** e **199 del 2012**, **235 del 2014**, **23** e **63 del 2016**, **94**, **111** e **179 del 2017**, **77**, **105**, **135**, **194** e **212 del 2018**, **20**, **112** e **222 del 2019**, **11**, **115**, **146**, **173**, **190**, **230**, **254**, **268** e **278 del 2020**, **30**, **33**, **45**, **49** e **65 del 2021**; ordinanze nn. **464 del 2005**, **138** e **306 del 2011**, **156 del 2013**, **269 del 2015**, **47** e **209 del 2016**, **2**, **46** e **95 del 2017**, **117** e **282 del 2019**, **105**, **114** e **182 del 2020**). Queste pronunce attestano, più o meno marcatamente, l'utilizzo della Carta quale parametro di giudizio in senso stretto, quando la decisione è specificamente sollecitata sul punto dall'atto di promovimento, ovvero in senso lato, nei casi in cui il provvedimento della Corte è reso in relazione a parametri interni (o ad altri parametri extrastatali) ma contiene statuizioni direttamente riferite al documento di Nizza-Strasburgo, incluso nel *thema decidendum*. Di seguito si segnalano talune tra le più rilevanti decisioni costituzionali.

La **sentenza n. 138 del 2010**, affrontando il delicato tema del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la relativa questione posta in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e alla norma interposta dell'art. 9 della Carta, ove si afferma che il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. La Corte ha sottolineato il rinvio ivi

operato alle leggi nazionali e si è richiamata alle spiegazioni elaborate sotto l'autorità del *praesidium* della Convenzione che aveva redatto il catalogo, le quali chiariscono che l'art. 9 non vieta né impone la concessione dello *status* matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. L'esito di inammissibilità è derivato, dunque, dalla constatazione che, anche secondo il diritto europeo, la materia delle unioni omosessuali è affidata alla discrezionalità del legislatore. La **sentenza n. 31 del 2012** ha ritenuto irragionevole la previsione dell'automatica perdita della potestà genitoriale come pena accessoria in caso di condanna per il delitto di alterazione di stato, che precludeva al giudice ogni possibilità di valutazione in concreto dell'interesse del minore. Quest'ultimo, invero, si articola in diverse situazioni giuridiche che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento interno sia in quello internazionale ove è ormai un principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, reputato preminente dall'art. 24, secondo comma, della Carta. Allo stesso modo, la **sentenza n. 7 del 2013** ha dichiarato illegittimo l'automatismo insito nella previsione della predetta pena accessoria in caso di condanna del genitore per il delitto di soppressione di stato, peraltro affiancando alla violazione del parametro interno della ragionevolezza quella concernente la necessaria conformazione del quadro normativo agli impegni internazionali assunti dall'Italia sullo specifico versante della protezione dei minori, quali risultanti da svariati strumenti, ivi compresa la Carta e il suo già citato art. 24. La **sentenza n. 178 del 2015** ha censurato come illegittimo, per violazione dell'art. 39 Cost., il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica nel pubblico impiego, evidenziando che il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi è riconosciuto anche dall'art. 28 della Carta, invocato da talune delle parti costituite nel processo costituzionale. La **sentenza n. 23 del 2016** ha considerato inammissibile una questione avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio dei fatti di lieve entità costitutivi dei delitti in materia di stupefacenti, sollevata anche in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. La disposizione interposta dell'art. 49, par. 3, della Carta si limita a codificare il principio di proporzionalità della pena che, tuttavia, al pari del canone di ragionevolezza, non permette alla Corte di determinare autonomamente la misura della pena, sostituendo il proprio apprezzamento a quello del legislatore, ma solo di emendarne le scelte in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento. L'**ordinanza n. 24 del 2017**, nel disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per la corretta interpretazione di una norma europea ritenuta dai rimettenti incompatibile con i cardini dell'ordinamento costituzionale italiano (la "regola Taricco" in tema di prescrizione delle frodi fiscali attinenti alla riscossione dell'IVA), si è richiamata al principio di legalità in materia penale formulato dall'art. 25, secondo comma, Cost. e proclamato, sia pure con una diversa portata, dall'art. 49 della Carta, nonché all'art. 53 di quest'ultima che, come si osserverà in dettaglio *infra* nel paragrafo n. 8, vieta di interpretare le disposizioni del catalogo europeo come limitative o lesive dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciute dalle costituzioni degli Stati membri. Il giudizio incidentale, ripreso dopo la pronuncia della Corte di giustizia, è stato definito dalla **sentenza n. 115 del 2018** che ha rigettato le questioni affermando l'intangibilità del principio di determinatezza in materia penale, quale elemento identificativo dell'ordine costituzionale italiano e cardine dello stesso diritto dell'Unione in base all'art. 49 della Carta. La **sentenza n. 94 del 2017** ha dichiarato infondata una questione concernente il termine decadenziale per la proposizione della domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, sollevata in riferimento anche al parametro interposto dell'art. 47 della Carta per asserita

violazione del diritto a un ricorso effettivo. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, spetta agli Stati disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi alla sola condizione che esse non violino i principi di equivalenza ed effettività, e cioè, rispettivamente, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall'ordinamento interno, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione. La **sentenza n. 111 del 2017** ha ritenuto inammissibile, per irrilevanza, una questione riguardante la disciplina intertemporale del collocamento in quiescenza delle impiegate pubbliche, nella quale risulta invocato come parametro interposto, rispetto all'art. 11 Cost., l'art. 21 della Carta che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Il rimettente si é rappresentato il contrasto della censurata disciplina con norme di diritto sovranazionale sicuramente provviste di efficacia diretta e, in particolare, con l'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (parimenti invocato quale parametro interposto); pertanto, invece di attivare il giudizio incidentale, avrebbe dovuto semplicemente non applicare le disposizioni in conflitto con il principio di parità di trattamento retributivo tra uomini e donne, previo ricorso, se del caso, al rinvio pregiudiziale, ove reputato necessario, al fine di interrogare la Corte di giustizia sulla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e dirimere eventuali dubbi in ordine all'esistenza dell'antinomia. La **sentenza n. 179 del 2017** ha evidenziato che la divaricazione venutasi a creare sul piano legislativo tra il massimo e il minimo edittale rispettivamente previsti per i fatti lievi e i fatti non lievi costitutivi dei reati concernenti le droghe "pesanti" determina una situazione non coerente con gli evocati parametri, tra i quali gli artt. 4 e 49, par. 3, della Carta. Quest'ultima disposizione codifica il principio di proporzionalità della pena, conosciuto in molti ordinamenti europei e che in quello italiano si radica nei canoni costituzionali dell'uguaglianza e della ragionevolezza, rappresentandone una delle possibili declinazioni, oltre che del finalismo rieducativo della pena. Tuttavia, il riscontro di plurime opzioni per rimediare alla descritta anomalia sanzionatoria ha condotto a un esito di inammissibilità delle questioni, sia pure accompagnato dal pressante auspicio affinché il legislatore proceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento punitivo. La **sentenza n. 99 del 2018** – di rigetto di questioni riguardanti la limitazione del diritto al rimborso delle azioni al socio recedente a seguito di trasformazione della banca popolare in società per azioni – ha escluso la sussistenza dei presupposti per operare un rinvio pregiudiziale di validità alla Corte di giustizia in riferimento all'art. 17 della Carta che tutela il diritto di proprietà. Infatti, misure comportanti sacrifici per i diritti degli azionisti e dei creditori subordinati di società bancarie non determinano un'ingerenza sproporzionata e intollerabile quando perseguono l'obiettivo della stabilità finanziaria e non possono arrecare un pregiudizio maggiore di quello che potrebbe conseguire all'eventuale apertura di una procedura fallimentare. La **sentenza n. 194 del 2018** ha, tra l'altro, rigettato una questione sollevata anche in relazione all'art. 30 della Carta e avente ad oggetto la tutela, meramente economica e stabilita in modo automatico, riconosciuta ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 e licenziati illegittimamente. Come illustrato *infra* nel paragrafo n. 5, i Giudici hanno negato la rilevanza europea della norma scrutinata e la stessa possibilità di invocare come parametro interposto la garanzia sovranazionale, che attribuisce al lavoratore il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. La **sentenza n. 20 del 2019** ha vagliato la disciplina degli obblighi imposti alle

amministrazioni di pubblicare una serie di dati relativi ai dirigenti. Da un lato, essa ha giudicato lesiva dell'art. 3 Cost. l'estensione alla generalità dei dirigenti, anziché alle sole figure apicali, degli obblighi, già stabiliti a carico dei titolari di incarichi politici, di pubblicare una serie di dati patrimoniali e reddituali tanto di carattere personale quanto riferiti a stretti congiunti. Dall'altro, ha dichiarato conforme agli evocati parametri, anche sovranazionali, il regime di piena conoscibilità dei compensi e degli importi di viaggi di servizio e di missioni. La ritenuta coerenza di quest'ultima previsione con le finalità perseguite dalla normativa sulla trasparenza amministrativa ha determinato il rigetto delle censure di violazione dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza in tema di trattamento dei dati personali, contemplati da specifiche norme di diritto europeo derivato, a loro volta attuative delle superiori garanzie scolpite dalla Carta a presidio del rispetto della vita privata e familiare (art. 7) e della protezione dei dati di carattere personale (art. 8). La **sentenza n. 37 del 2019** – nel reputare manifestamente inammissibili, per carente motivazione sulla rilevanza europea della fattispecie scrutinata, questioni relative all'abrogazione del delitto di ingiuria – ha chiarito che nel perimetro dell'art. 7 della Carta, posto a tutela del più ampio diritto al rispetto della vita privata, possono essere ricondotti i diritti all'onore e alla reputazione. Tuttavia, «dal riconoscimento di un diritto come "fondamentale" non discende, necessariamente e automaticamente, l'obbligo per l'ordinamento di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali: tanto la Costituzione quanto il diritto internazionale dei diritti umani lasciano, di regola, il legislatore (…) libero di valutare se sia necessario apprestare tutela penale a un determinato diritto fondamentale, o se – invece – il doveroso obiettivo di proteggere il diritto stesso dalle aggressioni provenienti dai terzi possa essere efficacemente assicurato mediante strumenti alternativi, e a loro volta meno incidenti sui diritti fondamentali del trasgressore, nella logica di ultima *ratio* della tutela penale che ispira gli ordinamenti contemporanei». La **sentenza n. 63 del 2019** ha giudicato illegittima, per violazione degli artt. 3, 117, primo comma, Cost. e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'esclusione dell'applicazione retroattiva delle modifiche *in mitius* apportate alle sanzioni amministrative previste per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Al principio di retroattività della legge penale più favorevole la giurisprudenza costituzionale riconosce ormai un duplice e concorrente fondamento: uno di matrice domestica, riconducibile allo spettro di tutela del principio di uguaglianza; e l'altro di origine internazionale ma penetrato nell'ordinamento interno attraverso l'art. 117, primo comma, Cost., riconducibile, oltre che all'evocata disposizione convenzionale, anche all'art. 49, par. 1, della Carta, cui conferisce altresì specifico rilievo l'art. 11 Cost. Tanto la Costituzione quanto il diritto internazionale dei diritti umani estendono alle sanzioni amministrative punitive le garanzie tipiche del diritto penale, compresa la retroattività della legge più mite. La **sentenza n. 112 del 2019** ha accolto, per accertata violazione di numerosi parametri, tra i quali gli artt. 17 e 49, par. 3, della Carta, le questioni riguardanti l'assoggettamento a confisca (diretta o per equivalente) del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commettere gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, anziché del solo profitto. La Corte ha sottolineato il triplice fondamento, domestico, convenzionale e sovranazionale, del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito. Nell'ordinamento dell'Unione vengono in rilievo sia l'art. 17 della Carta, che tutela il diritto di proprietà, suscettibile di essere inciso da una sanzione patrimoniale come la confisca, sia il successivo art. 49, par. 3, testualmente riferito alle "pene" e al "reato" ma considerato applicabile dalla

Corte di giustizia anche a sanzioni amministrative di carattere punitivo. Con l'**ordinanza n. 117 del 2019**, la Corte – chiamata a vagliare la legittimità, in riferimento a plurimi parametri (tra cui gli artt. 47 e 48 della Carta), della sanzionabilità del rifiuto del soggetto di rispondere nell'ambito di audizione disposta dalla CONSOB nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ove dalle risposte possa emergere una sua responsabilità – ha ritenuto necessario, prima di decidere, «sollecitare un chiarimento, da parte della Corte di giustizia, sull'esatta interpretazione ed eventualmente sulla validità, alla luce degli artt. 47 e 48 CDFUE», della normativa di diritto europeo derivato in attuazione della quale è stata adottata la censurata previsione. La scelta di investire la Corte del Lussemburgo è scaturita dalla consapevolezza che nella giurisprudenza europea «non risulta mai essere stata affrontata» la questione dell'invocabilità del diritto al silenzio dell'incolpato (*nemo tenetur se ipsum accusare*) anche nei procedimenti amministrativi suscettibili di sfociare nell'irrogazione di sanzioni di natura punitiva; ed è ispirata al principio di «leale cooperazione tra corti nazionali ed europee nella definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali – obiettivo (…) di primaria importanza in materie oggetto di armonizzazione normativa». Alla base del rinvio, vi è comunque la constatazione che tutte le invocate norme della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e della Carta «convergono nel riconoscimento», esplicito o implicito, del «diritto della persona a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretta a rendere dichiarazioni di natura confessoria». La **sentenza n. 84 del 2021**, adottata dopo il pronunciamento della Corte di giustizia, ha concluso per l'accoglimento delle questioni affermando l'incompatibilità con il diritto al silenzio, tutelato dagli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 14, par. 3, lett. g), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 47 e 48 CDFUE, della possibilità di sanzionare una persona fisica la quale, richiesta di fornire informazioni alla CONSOB o alla Banca d'Italia nel quadro dell'attività di vigilanza funzionale alla scoperta di illeciti e all'individuazione dei responsabili ovvero nell'ambito di un procedimento formalmente aperto nei suoi confronti, si sia rifiutata di rispondere a domande, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle quali sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo sanzionato con misure punitive ovvero una sua responsabilità penale. La portata del diritto al silenzio (privo di espresso riconoscimento costituzionale) è ampiamente ricostruita in un'ottica di tutela multilivello attraverso il richiamo alla giurisprudenza convenzionale e, soprattutto, alla decisione resa in sede di rinvio pregiudiziale. La sentenza della grande sezione D. B. contro CONSOB del 2 febbraio 2021 ha chiarito che, in forza del combinato disposto degli artt. 6, par. 3, TUE e 52, par. 3, CDFUE, nell'esegesi degli artt. 47 e 48 della Carta occorre tenere conto dei diritti corrispondenti garantiti dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in quanto soglia di protezione minima. Il diritto al silenzio mira a garantire che, in una causa penale, l'accusa fondi la propria argomentazione senza ricorrere ad elementi di prova ottenuti mediante costrizione o pressioni, in spregio alla volontà dell'imputato; perciò, esso risulta violato, segnatamente, in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi rifiutato. Tale diritto, che non può essere invocato a giustificazione di qualsiasi omessa collaborazione con le autorità competenti, deve essere rispettato anche nell'ambito di procedure di accertamento di illeciti amministrativi, suscettibili di sfociare in sanzioni di carattere sostanzialmente penale. Siccome, nell'esegesi delle norme di diritto derivato dell'Unione, deve essere sempre preferita quella che le rende conformi al

diritto primario, anziché quella che porta a constatarne l'incompatibilità, il giudice europeo ha offerto un'interpretazione coerente con gli artt. 47 e 48 della Carta delle disposizioni sovranazionali oggetto dei quesiti pregiudiziali (e attuate dalla norma censurata sottoposta a scrutinio di costituzionalità) secondo cui esse non impongono che una persona fisica venga sanzionata per il rifiuto di fornire all'autorità competente risposte da cui potrebbe emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative punitive oppure la sua responsabilità penale. Pertanto, non solo il diritto derivato dell'Unione non impone allo Stato italiano di infliggere una simile sanzione ma la sua applicazione risulterebbe in contrasto con lo stesso diritto europeo primario, il quale obbliga gli Stati membri ad assicurare che una persona fisica non possa essere sanzionata nelle suddette circostanze. In piena sintonia con le indicazioni ricevute, la Corte ha rilevato la violazione del diritto al silenzio protetto congiuntamente dagli evocati parametri costituzionali, sovranazionali, convenzionali e internazionali che, completandosi reciprocamente, si integrano nella definizione dello standard di tutela della difesa. L'essenza del diritto consiste nella facoltà dell'interessato di rimanere in silenzio senza essere costretto, sotto minaccia di una sanzione, a rendere dichiarazioni *contra se ipsum* e a rispondere a domande suscettibili di far emergere una propria responsabilità. La relativa garanzia, lungi dall'essere riservata al momento della decisione sulla sussistenza dell'illecito o ad un momento successivo alla contestazione formale, deve potersi necessariamente esplicare, senza sconfinare in comportamenti ostruzionistici, anche in una fase antecedente all'instaurazione del procedimento sanzionatorio e, in particolare, durante l'attività di vigilanza delle autorità. Agli indicati principi dovrà attenersi il legislatore nell'operare una più precisa declinazione delle ulteriori modalità di tutela del diritto rispetto alle attività istituzionali di Banca d'Italia e CONSOB. L'**ordinanza n. 182 del 2020** ha nuovamente investito in via pregiudiziale la Corte di giustizia per un chiarimento interpretativo sul diritto europeo rilevante per la definizione di questioni riguardanti la previsione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo quale requisito per l'erogazione agli stranieri degli assegni di natalità e di maternità. I parametri interposti rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. sono rappresentati esclusivamente da disposizioni della Carta (artt. 20, 21, 24, 33 e 34); in particolare, l'art. 34 garantisce il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, come quella per la tutela della maternità, e il diritto di ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, in conformità all'ordinamento sovranazionale e alle legislazioni e prassi nazionali. Alla Corte di giustizia si è chiesto se il citato art. 34, come attuato dal pertinente diritto derivato, comprenda nel suo ambito di applicazione gli assegni di natalità e di maternità e se, pertanto, osti a una normativa nazionale che non estenda agli stranieri titolari del permesso unico di lavoro le suddette provvidenze, già concesse agli stranieri titolari dello *status* privilegiato di soggiornanti UE di lungo periodo. Il rinvio pregiudiziale, ritenuto necessario per la «connessione inscindibile tra i principi e i diritti costituzionali (…) e quelli riconosciuti dalla Carta», legati da un «rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione», è stato altresì imposto dal «grave stato di incertezza sul significato da attribuire al diritto dell'Unione». Infatti, il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, che assegna efficacia diretta alle previsioni del diritto europeo derivato, non è seguito dall'amministrazione competente a erogare le provvidenze, mentre la Corte di cassazione, chiamata a garantire l'uniforme interpretazione del diritto nazionale, ha richiesto al Giudice delle leggi una pronuncia con effetti *erga omnes*. «L'incertezza, che è

necessario dirimere in maniera sollecita, è tanto più grave in quanto riguarda sia il settore nevralgico della politica comune dell'immigrazione dell'Unione europea nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sia il tema della parità di trattamento tra cittadini dei paesi terzi e cittadini degli Stati membri in cui soggiornano, che di tale politica rappresenta elemento qualificante e propulsivo». Alla Corte del Lussemburgo, depositaria del rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati, la Corte si è rivolta in uno spirito di leale e costruttiva collaborazione per la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico. La **sentenza n. 230 del 2020** ha ritenuto inammissibile la questione avente ad oggetto la preclusione della possibilità di indicare due donne unite civilmente quali genitori nell'atto di nascita del figlio nato in Italia ma concepito all'estero con fecondazione eterologa poiché l'obiettivo del riconoscimento dell'omogenitorialità non è raggiungibile attraverso il sindacato di costituzionalità. Piuttosto, esso «è perseguibile per via normativa, implicando una svolta che, anche e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la connotano, non è costituzionalmente imposta, ma propriamente attiene all'area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre (…) il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale». In tal senso milita, del resto, l'invocato art. 24, par. 3, della Carta la quale, al pari della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rinvia esplicitamente, in materia di famiglia, alle singole legislazioni nazionali e al rispetto dei relativi principi. La **sentenza n. 254 del 2020** ha considerato inammissibili talune questioni, sollevate in riferimento, tra gli altri, ai parametri interposti rappresentati dagli artt. 20, 21, 30 e 47 della Carta, riguardanti la tutela esclusivamente indennitaria, in caso di licenziamenti collettivi intimati in violazione dei criteri di scelta, apprestata dalla censurata disciplina interna ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. Pur valutando come assorbenti molteplici profili di inammissibilità per ragioni strettamente processuali rilevate d'ufficio, la Corte ha dato conto del pronunciamento della Corte di giustizia sui quesiti simultaneamente proposti in via pregiudiziale dal rimettente e giudicati manifestamente irricevibili per l'assenza del collegamento tra un atto di diritto dell'Unione e la specifica misura nazionale richiesto dall'art. 53 della Carta ai fini della sua applicabilità. La **sentenza n. 49 del 2021** ha dichiarato non fondate talune questioni aventi ad oggetto il differimento del termine entro cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del bingo e l'aumento degli importi dovuti dai concessionari in regime di proroga tecnica. L'esito di non fondatezza delle censure di violazione degli artt. 16, 20 e 21 della Carta, invocati quali norme interposte rispetto agli art. 11 e 117, primo comma, Cost., si è accompagnato al rigetto delle questioni formulate con riguardo ai corrispondenti parametri costituzionali. Infatti, «la tutela del principio di uguaglianza e della libertà di impresa avviene nella nostra Costituzione e nella CDFUE sulla base di formulazioni normative e di criteri interpretativi che possono ritenersi coincidenti».

4. Le clausole finali della Carta

Disposizioni di primaria importanza per la ricostruzione del sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali sono contenute nelle clausole finali della Carta (Titolo VII, artt. 51-54), le quali dettano le regole generali che ne disciplinano l'interpretazione e l'applicazione.

L'art. 51 ("Ambito di applicazione") afferma che le disposizioni della Carta «si applicano alle istituzioni, organi ed organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati. La (…) Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati».

L'art. 52 ("Portata e interpretazione dei diritti e dei principi") dispone quanto segue: «1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla (…) Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 2. I diritti (…) per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti. 3. Laddove la (…) Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. 4. Laddove la (…) Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni. 5. Le disposizioni della (…) Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti. 6. Si tiene pienamene conto delle legislazioni e prassi nazionali (…). 7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della (…) Carta».

L'art. 53 ("Livello di protezione") afferma che nessuna disposizione della Carta «deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri».

L'art. 54 ("Divieto dell'abuso del diritto") esclude, infine, che le disposizioni della Carta possano essere interpretate «nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella (…) Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste» in essa.

Come si è rilevato *supra* nel paragrafo n. 1, le clausole finali non rientrano tra le disposizioni della Carta più frequentemente considerate nella giurisprudenza costituzionale. Ciò nonostante, la Corte ha ugualmente avuto modo di sviluppare importanti affermazioni di principio e le stesse modalità impiegate nella risoluzione di talune questioni denotano una

sostanziale adesione del Giudice costituzionale all'impianto prefigurato nelle clausole e una consapevole padronanza dei relativi meccanismi.

La giurisprudenza che, esplicitamente o implicitamente, si è misurata con le clausole finali si è concentrata in particolare sui seguenti aspetti: l'ambito materiale di applicazione della Carta, che risente, al pari di tutte le fonti del diritto sovranazionale, del riparto di competenze, stabilito nei trattati, tra Unione e Stati membri; l'equivalenza dei diritti congiuntamente tutelati dalla Carta e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; il rispetto delle tradizioni costituzionali e della legislazione nazionale; il carattere multilivello del complessivo sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali che mira all'innalzamento delle garanzie, anche attraverso il riconoscimento dei più elevati gradi di tutela eventualmente apprestati dalle costituzioni nazionali. Nei seguenti paragrafi è esaminata la giurisprudenza specificamente inerente a ciascuno dei predetti punti.

5. L'ambito di applicazione della Carta

La **sentenza n. 349 del 2007** ha ripreso la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia – recepita dall'art. 6 del Trattato sull'Unione e dalla Carta – che ascrive i diritti fondamentali, specie quali risultano dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai principi generali del diritto europeo di cui essa garantisce l'osservanza. Tuttavia, i principi, compresi i diritti fondamentali, «rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile: *in primis* gli atti comunitari, poi gli atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, infine le deroghe nazionali a norme comunitarie asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali»; la stessa Corte di giustizia ha escluso di avere competenza nei confronti di normative che non entrano nel campo di applicazione del diritto sovranazionale. La **sentenza n. 80 del 2011** ha sottolineato come «in sede di modifica del Trattato si sia inteso evitare che l'attribuzione alla Carta di Nizza dello stesso valore giuridico dei trattati abbia effetti sul riparto delle competenze fra Stati membri e istituzioni dell'Unione». Dopo aver richiamato l'art. 51 del catalogo nonché l'analoga Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona, la Corte ha chiaramente affermato che la Carta non costituisce uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell'Unione, allineandosi al costante indirizzo della Corte di giustizia. «Presupposto di applicabilità della Carta di Nizza è, dunque, che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto». Gli insegnamenti della sentenza n. 80 sono stati ribaditi dalla **sentenza n. 63 del 2016** ove, ancor più incisivamente, si è sostenuto che, «perché la Carta dei diritti UE sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre (…) che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo». Nell'occasione, la Corte – adita in via principale dallo Stato con un ricorso avverso disposizioni regionali in materia di edilizia di culto, asseritamente lesive, tra gli altri, degli artt. 10, 21 e 22 della Carta ove è tutelata la diversità religiosa, garantita la libertà di religione e vietata ogni discriminazione basata sulla religione – ha sanzionato, con l'inammissibilità della questione, l'«assenza di qualsiasi argomentazione in merito ai presupposti di applicabilità delle norme dell'Unione europea» e la genericità del riferimento ad esse,

«peraltro in un caso in cui i punti di contatto tra l'ambito di applicazione di tali norme e quello delle disposizioni censurate sono tutt'altro che evidenti». L'indicato filone giurisprudenziale è proseguito con la **sentenza n. 194 del 2018** che ha dichiarato non fondata una questione sollevata anche in riferimento all'art. 30 della Carta e concernente la tutela, meramente economica e stabilita in modo automatico, riconosciuta ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 e licenziati illegittimamente. Tale esito è derivato dalla ritenuta inapplicabilità della garanzia sovranazionale alla fattispecie *a quo* e dalla conseguente sua non invocabilità, quale parametro interposto, nel giudizio incidentale. In proposito, si è confermato che, a norma dell'art. 51, le disposizioni della Carta «si applicano (…) agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione» e si è richiamato il costante orientamento della Corte di giustizia in base al quale le medesime disposizioni «sono applicabili agli Stati membri quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione». In quest'ottica, le citate sentenze nn. 80 del 2011 e 63 del 2016 hanno coerentemente elevato a presupposto di invocabilità della Carta nel giudizio di legittimità costituzionale l'inerenza della fattispecie oggetto di legislazione interna ad ambiti disciplinati dal diritto europeo. La Corte ha altresì sottolineato la necessità che la norma nazionale oggetto di scrutinio ricada nell'ambito applicativo di una norma europea diversa da quelle del catalogo sovranazionale, non essendo comunque sufficiente il mero riscontro di un settore nel quale l'Unione è competente secondo i Trattati se le sue istituzioni non hanno in concreto esercitato tale competenza ovvero non hanno adottato, mediante direttive, prescrizioni minime. Né la sussistenza di una "fattispecie europea" può essere desunta dal generico riferimento a politiche perseguite dall'Unione o a raccomandazioni del Consiglio prive di forza vincolante. L'invocabilità della Carta presuppone che vi siano disposizioni del diritto dell'Unione che impongano specifici obblighi agli Stati membri nella materia regolata dalla censurata disposizione. La **sentenza n. 190 del 2020** ha ribadito la sintonia con l'art. 51 della Carta e con il costante orientamento della Corte di giustizia del descritto indirizzo giurisprudenziale che condiziona l'invocabilità del catalogo sovranazionale nel giudizio di costituzionalità alla circostanza che «la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo (…) e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto». Il rimettente è perciò «chiamato a dare contezza delle ragioni per cui la disciplina censurata vale ad attuare il diritto dell'Unione. In mancanza, la prospettazione dei motivi di asserito contrasto tra la norma denunciata e il parametro costituzionale risulta generica, con conseguente inammissibilità della relativa questione». La **sentenza n. 254 del 2020** ha rammentato come la Corte sia solita operare «una rigorosa ricognizione dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione» e sia costante nell'affermare che «la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo» (nei medesimi termini si sono pronunciate le **sentenze nn. 278 del 2020** e **30 del 2021**). Al riguardo, la Corte di giustizia ha opportunamente puntualizzato che il collegamento «tra un atto di diritto dell'Unione e la misura nazionale in questione», richiesto dall'art. 51, par. 1, della Carta, «non si identifica nella mera affinità tra le materie prese in esame e nell'indiretta influenza che una materia esercita sull'altra». Da ultimo, la **sentenza n. 33 del 2021** ha affermato che la riconducibilità della questione all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione «condiziona la stessa applicabilità delle norme della Carta».

Il profilo della competenza, cioè della preliminare verifica di riferibilità della normativa sospettata di illegittimità costituzionale ad ambiti o materie attratti nell'area del diritto europeo, assume (*rectius*: ha assunto, quanto meno fino alla svolta giurisprudenziale segnata dalla sentenza n. 269 del 2017, illustrata con tutte le relative implicazioni *infra* nel paragrafo n. 7) un ruolo cruciale e pregiudiziale ai fini della corretta invocazione della Carta e delle sue tutele nel processo costituzionale e delle conseguenti valutazioni della Corte. Allo stesso modo, anche la precisa individuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento sovranazionale, *sub specie* dei diritti proclamati dalla Carta e invocati a sostegno della denuncia di incostituzionalità della norma interna, appare essenziale per una valida e proficua formulazione della questione. Il duplice assunto è confermato da una serie di pronunce in rito che addebitano ai rimettenti ovvero ai ricorrenti insuperabili vizi di prospettazione o motivazione.

Al riguardo, merita una particolare menzione l'**ordinanza n. 31 del 2011** – anteriore alla sentenza n. 80 dello stesso anno che per la prima volta ha esplicitamente riferito alla Carta il tema della necessaria previa verifica della rilevanza sovranazionale della fattispecie *a quo* – nella quale si è rimproverato al rimettente di basare apoditticamente la censura di violazione dell'art. 47 della Carta sulla mera affermazione di corrispondenza dei principi europei con quelli espressi dalla Costituzione senza porsi, «quanto al richiamo alla carta di Nizza», «il problema pregiudiziale dell'applicabilità della normativa comunitaria alla controversia in esame» (e senza prospettare l'«eventuale operatività di un *plus* di tutela» europea rispetto a quella interna). L'**ordinanza n. 306 del 2011** ha imputato al rimettente, in riferimento a una questione sollevata anche in relazione agli artt. 21, 23, 47 e 52 della Carta, quali norme interposte rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., di avere omesso di «indicare le ragioni che osterebbero alla non applicazione del diritto interno da parte del giudice ordinario», in ciò ravvisando un difetto di motivazione sulla rilevanza e dando per scontato che, in ambiti rimessi al diritto dell'Unione, norme europee di rango primario, come quelle della Carta, possono dar luogo alla non applicazione della legislazione interna contrastante. La **sentenza n. 111 del 2012** ha osservato che, «in relazione al pure evocato articolo 47 della Carta di Nizza, la censura è, prima ancora che infondata, inammissibile, per carenza di ogni motivazione sulla non diretta applicabilità della norma europea». In ordine alla presunta lesione dell'art. 36 della Carta (quale norma interposta rispetto all'art. 117, primo comma, Cost.) dedotta da una Regione in via principale, la **sentenza n. 199 del 2012** ha sostenuto che «l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure proposte con riguardo alla pretesa violazione di principi comunitari, anch'essi genericamente invocati, non consente di individuare in modo corretto i termini della questione» (negli stessi termini si è pronunciata la **sentenza n. 251 del 2015**). La **sentenza n. 85 del 2013**, nel motivare l'inammissibilità della censura di violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per il tramite degli artt. 3, 6 e 35 della Carta, ha addebitato al rimettente di essersi limitato ad «evocare una generica corrispondenza tra le norme di tutela dei diritti fondamentali contenute nella Carta costituzionale, asseritamente violate dalle disposizioni oggetto di censura, ed alcune norme sovranazionali», in difetto di una «puntuale considerazione (…) sulle specifiche ragioni di conflitto tra il diritto nazionale ed i parametri interposti, dei quali non è illustrata, neppure in termini sommari, la concreta portata precettiva». La **sentenza n. 70 del 2015** ha sanzionato la generica invocazione, quale parametro interposto, della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo, affiancata dallo specifico richiamo a una serie di disposizioni della Carta (artt. 6, 21, 25, 33 e 34), «afferenti al diritto primario dell'Unione». La **sentenza n. 111 del 2017** ha preliminarmente chiarito che gli artt. 21 e 23 della Carta «in tanto si possono richiamare in quanto si verta in una materia di attuazione, da parte dello Stato, del diritto dell'Unione, secondo le rispettive competenze (art. 51, comma 1, della medesima CDFUE)». Il riconoscimento della diretta efficacia del principio di parità di trattamento retributivo tra uomini e donne e delle norme sovranazionali che lo esprimono (in particolare, l'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) ha dato luogo a una pronuncia di inammissibilità, per irrilevanza, delle questioni, stante l'obbligo del giudice nazionale di non applicare le confliggenti disposizioni interne. La **sentenza n. 37 del 2019** ha reputato manifestamente inammissibili questioni sollevate in riferimento all'art. 1 della Carta in quanto il rimettente non ha chiarito «in che senso la tutela dell'onore individuale dovrebbe ritenersi materia ricadente entro l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea: condizione dalla quale dipende la stessa applicabilità della Carta negli ordinamenti degli Stati membri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51». La **sentenza n. 279 del 2019** (di rigetto di questioni prospettate con riguardo solo a parametri interni) ha escluso di poter prendere in considerazione le censure di violazione degli artt. 47 e 48 della Carta poiché il rimettente non ha «neppure indicato le ragioni per le quali si dovrebbe ritenere che la questione ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, CDFUE». Le **sentenze nn. 190** e **278 del 2020** hanno motivato l'inammissibilità di questioni prospettate in relazione all'art. 49 della Carta con la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di riferimenti alle ragioni dell'asserita rilevanza europea della fattispecie all'esame dei giudici *a quibus* ovvero di qualsivoglia motivazione in ordine alla riconducibilità a una materia rientrante nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione. La **sentenza n. 30 del 2021** ha dichiarato inammissibile una questione sollevata in relazione all'art. 49, par. 3, della Carta, imputando al rimettente – chiamato a pronunciarsi sul reato di resistenza a pubblico ufficiale che, «all'evidenza, non attiene all'ambito di attuazione del diritto dell'Unione» – l'omessa motivazione sulla rilevanza sovranazionale della fattispecie disciplinata dalla norma indubbiata. La **sentenza n. 33 del 2021** ha statuito, d'ufficio, l'inammissibilità di una questione formulata in riferimento all'art. 24 della Carta, «non avendo la Sezione rimettente motivato sulla sua riconducibilità all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 CDFUE». La **sentenza n. 45 del 2021** ha sanzionato come inammissibile la censura di violazione dell'art. 47 CDFUE poiché «non emergono aspetti riferibili al diritto eurounitario in quanto la controversia attiene a situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento nazionale tanto che le argomentazioni dedotte dal rimettente in riferimento a tale parametro risultano svolgere una funzione meramente integrativa e di supporto alla violazione dell'art. 24 Cost., avente carattere decisamente prioritario nell'*iter* argomentativo».

Eventuali dubbi su aspetti competenziali, legati cioè alla verifica della valenza europea della fattispecie disciplinata dalla norma oggetto della questione, ben possono trovare soluzione stimolando in via pregiudiziale l'intervento della Corte di giustizia e non precludono al giudice comune l'invocazione, quale parametro interposto, dell'analoga garanzia offerta dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In quest'ottica, la **sentenza n. 240 del 2018** ha disatteso un'eccezione erariale di inammissibilità della questione per presunta erronea individuazione del parametro interposto nell'art. 4 del Protocollo n. 7 della

Convenzione EDU anziché nell'art. 50 della Carta (entrambi posti a presidio del *ne bis in idem*) in relazione a una fattispecie assunta come di pertinenza del diritto dell'Unione. La Corte, pur riconoscendo che la disciplina sottoposta a scrutinio trae origine da atti normativi europei, ha rilevato la persistenza di margini di incertezza sull'ampiezza dell'armonizzazione disposta nel settore e della discrezionalità lasciata agli Stati. Ferma la competenza della Corte di giustizia a sciogliere, in sede di rinvio pregiudiziale, il nodo relativo al rapporto tra la disposizione denunciata e il diritto sovranazionale, non è stata reputata erronea l'evocazione dell'omologa garanzia convenzionale. Infatti, a prescindere dai profili di compatibilità europea, ogni norma dell'ordinamento giuridico nazionale deve comunque «rispettare i diritti e i principi garantiti dalla CEDU come sviluppati dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (…) che non soffrono limitazioni per ambiti di competenza».

Per completezza, si rammenta la **sentenza n. 200 del 2016** che – in riferimento a una questione concernente il divieto di *bis in idem* in materia penale, rispetto alla quale il rimettente aveva escluso l'inerenza al diritto dell'Unione e limitato il *thema decidendum* a profili di compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo – ha coerentemente rigettato l'istanza della parte privata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l'interpretazione dell'art. 50 della Carta recante il medesimo principio.

6. La clausola di corrispondenza per i diritti congiuntamente tutelati dalla Carta e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Ai sensi dell'art. 52, par. 3, della Carta, ove quest'ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla Convenzione. Nella prospettiva dell'adesione dell'Unione alla Convenzione, la disposizione reca un indubbio elemento di armonizzazione all'interno del complessivo sistema di protezione dei diritti fondamentali, rispetto ai quali si mira a scongiurare il rischio di interpretazioni discordanti o riduttive. La clausola è stata talvolta invocata per sostenere che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'attribuzione alla Carta dello stesso valore giuridico dei trattati avrebbe comportato altresì un'indiretta "comunitarizzazione" delle disposizioni convenzionali tale da consentire al giudice comune di disapplicare le norme interne contrastanti, senza necessità di promuovere la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. Un simile argomentare è stato fermamente disatteso, tra le altre, dalle **sentenze nn. 80 del 2011** e **210 del 2013**. Infatti, la giurisprudenza costituzionale, fin dalle note sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007, è costante nel considerare le disposizioni della Convenzione, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, alla stregua di norme interposte idonee a integrare, se conformi alle conferenti tutele costituzionali, il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost. che impone al legislatore statale e regionale il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario. Questa ricostruzione poggia sulla non riferibilità dell'art. 11 Cost. al fenomeno convenzionale in quanto l'adesione dell'Italia al Consiglio d'Europa e al suo peculiare meccanismo giurisdizionale di protezione dei diritti fondamentali non ha comportato, diversamente dalla partecipazione al processo di integrazione europea, alcuna cessione di sovranità e di competenze normative. Perciò, il giudice comune, ove dubiti della compatibilità convenzionale del diritto interno e non riesca a risolvere l'ipotizzata antinomia con gli ordinari strumenti ermeneutici, non può disapplicare la

norma nazionale, come è, invece, abilitato e tenuto a fare al cospetto di norme dell'Unione a effetto diretto, ma deve promuovere l'incidente di costituzionalità denunciando la violazione degli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha precisato che l'assetto così delineato non è mutato dopo le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona al Trattato sull'Unione in quanto – indipendentemente dalla clausola di equivalenza che omogeneizza il significato e la portata dei diritti riconosciuti congiuntamente dalla Convenzione e dalla Carta, cui è attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati, e dalla riconduzione al novero dei principi generali del diritto dell'Unione dei diritti fondamentali, quali garantiti dalla Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri – è dirimente il rilievo che il diritto sovranazionale ha un ambito di applicazione circoscritto ai compiti e alle competenze come definiti nei trattati e rimasti invariati anche a seguito della "trattatizzazione" della Carta. In tal senso si esprimono inequivocabilmente la Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona, l'art. 51 della Carta e l'art. 6, par. 1, del Trattato sull'Unione per il quale le disposizioni della Carta «non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati». Pertanto, allo stato, in tutte le materie che esulano dall'ambito di applicazione del diritto sovranazionale, non vi è alcuno spazio per un potere del giudice comune di disapplicare le norme interne convenzionalmente incompatibili e si rende necessaria, ricorrendone i relativi presupposti, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., come integrato dalla pertinente previsione della Convenzione. In relazione alle fattispecie e alle materie attratte nell'orbita del diritto dell'Unione, l'eventuale disapplicazione del diritto nazionale contrastante sembrerebbe fondarsi sulle consuete dinamiche dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo, senza necessità di uno specifico appello alle garanzie convenzionali.

Il principio generale di equivalenza delle tutele assicurate dalla Carta e di quelle approntate dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dai suoi protocolli (art. 52, par. 1) è ben presente nella giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata dalla **sentenza n. 222 del 2019** che ha reputato inammissibili, per insuperabili carenze argomentative, questioni riguardanti l'applicabilità del divieto di un secondo giudizio all'imputato già colpito, per i medesimi fatti, da una sanzione amministrativa di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU. Il rimettente, dopo aver investito in via pregiudiziale la Corte del Lussemburgo circa la compatibilità con l'art. 50 della Carta della normativa interna relativa al doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, in tema di omesso versamento dell'IVA, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma del codice di rito penale contenente il divieto di *bis in idem* invocando l'analoga garanzia convenzionale offerta dall'art. 4 del protocollo n. 7. La Corte non ha ravvisato profili di inammissibilità nella motivazione, peraltro concentrata solo su profili sovranazionali, dando per assodata l'implicita evocazione anche dell'art. 50 della Carta e prendendo atto della sostanziale coincidenza degli approdi giurisprudenziali della Corte EDU e della Corte di giustizia. Per entrambe, la mera sottoposizione di un imputato a processo penale per il medesimo fatto per il quale sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa non integra, sempre e indefettibilmente, una violazione del *ne bis in idem*, in particolare laddove le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari e sempre che il sistema normativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti, tale da evitare eccessivi oneri per l'interessato, e

assicuri un complessivo risultato sanzionatorio non sproporzionato rispetto alla gravità della violazione. Anche la **sentenza n. 145 del 2020** ha registrato, «sulla portata del principio del divieto di *bis in idem*», «una convergenza coerente, in una prospettiva di tutela multilivello dei diritti», della giurisprudenza costituzionale con quella delle Corti europee. Sul piano normativo, l'art. 52, par. 3, della Carta, nel porre la clausola di equivalenza delle tutele sovranazionali e convenzionali, consente di ritenere che il precedente art. 50 incorpori "il contenuto minimo" dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Sul piano dell'applicazione giurisprudenziale, la Corte di Strasburgo si è armonicamente avvicinata agli orientamenti della Corte di giustizia, superando l'originaria prospettiva prevalentemente processuale e pervenendo all'affermazione di una forte connotazione sostanziale del divieto di un secondo giudizio, imperniata, con riguardo ai casi di doppio binario sanzionatorio, sulla connessione dei procedimenti e sulla proporzionalità della complessiva reazione dell'ordinamento al compimento dell'illecito. In seguito, la **sentenza n. 84 del 2021** – nel concludere con l'accoglimento delle questioni il giudizio incidentale sospeso a seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia disposto con l'ordinanza n. 117 del 2019 – ha evidenziato la sostanziale convergenza della giurisprudenza convenzionale, sovranazionale e costituzionale sulla portata del diritto al silenzio e sulla sua estensibilità ai procedimenti amministrativi funzionali all'applicazione di sanzioni di natura punitiva. Nel rispondere ai quesiti pregiudiziali, la sentenza D. B. contro CONSOB del 2 febbraio 2021 della grande sezione della Corte del Lussemburgo ha sostenuto che, in forza del combinato disposto degli artt. 6, par. 3, TUE e 52, par. 3, CDFUE, nell'esegesi degli artt. 47 e 48 della Carta occorre tenere conto dei diritti corrispondenti garantiti dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e costituente una soglia di protezione minima. Il diritto al silenzio si trova al centro della nozione convenzionale di equo processo; la Corte europea dei diritti dell'uomo l'ha già esteso – *sub specie* di diritto a non cooperare alla propria incolpazione e a non essere costretto a rendere dichiarazioni di natura confessoria – anche all'ambito dei procedimenti amministrativi, riconoscendo il diritto di chiunque sia sottoposto a un procedimento che potrebbe sfociare nell'irrogazione di sanzioni punitive a non essere obbligato a fornire all'autorità risposte dalle quali potrebbe emergere la propria responsabilità, sotto minaccia di una sanzione in caso di inottemperanza. Analogamente, per la Corte di giustizia, il diritto al silenzio – che risulta violato, segnatamente, in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi rifiutato – deve essere rispettato anche nell'ambito di procedure di accertamento di illeciti amministrativi, suscettibili di sfociare in sanzioni di carattere sostanzialmente penale. Questa conclusione non è smentita dagli orientamenti in materia di concorrenza secondo cui, nell'ambito di un procedimento inteso all'accertamento di una violazione, l'impresa interessata può essere costretta a fornire tutte le informazioni e i documenti in suo possesso. Infatti, tale giurisprudenza concerne persone giuridiche e non può applicarsi per analogia quando si tratta di stabilire la portata del diritto al silenzio di persone fisiche; ed esclude che l'impresa sia comunque tenuta a fornire risposte in virtù delle quali si troverebbe a dover ammettere l'esistenza di una violazione. In linea con i riferiti indirizzi si è posta la Corte costituzionale, peraltro già da tempo incline a estendere singole garanzie previste per la materia penale alle sanzioni amministrative punitive. Il diritto al silenzio è così congiuntamente ed espressamente fondato sugli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 14, par. 3, lett. g), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 47 e 48 CDFUE che, completandosi

reciprocamente, si integrano nella definizione dello standard di tutela della difesa di fronte ad un'accusa suscettibile di sfociare nell'irrogazione di sanzioni penali o amministrative a contenuto punitivo.

7. Il rispetto delle tradizioni costituzionali e della legislazione nazionale

Le violazioni dei diritti della persona «postulano la necessità di un intervento *erga omnes*» della Corte, «anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 Cost.)». La considerazione di uno dei tratti distintivi dell'ordinamento nazionale ha permesso alla Corte di affermare, a partire dalla **sentenza n. 269 del 2017**, la centralità del proprio ruolo nei casi di "doppia pregiudizialità", qualora cioè sia chiamata a valutare censure di violazione di diritti della persona protetti sia dalla Costituzione sia dalla Carta. In simili ipotesi, il giudizio di legittimità costituzionale avverrà «alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei (*ex* artt. 11 e 117 Cost.), secondo l'ordine di volta in volta appropriato, anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla (…) Carta siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali, pure richiamate dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e dall'art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in tale ambito». Sul rispetto delle tradizioni costituzionali (in particolare, del carattere accentrato del sistema italiano di giustizia costituzionale), prescritto dallo stesso diritto sovranazionale, viene fondato il potere della Corte di pronunciarsi, se del caso con l'efficacia *erga omnes* tipica delle sue sentenze di accoglimento, «laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria». La descritta impostazione – alimentata dall'avvenuta "trattatizzazione" della Carta e dalla presa d'atto della sua peculiarità, nel quadro delle fonti europee, «in ragione del (…) contenuto di impronta tipicamente costituzionale» – non ha inteso scalfire i principi del primato e dell'effetto diretto del diritto sovranazionale, ma ne ha comunque prospettato un adattamento nel delicato settore dei diritti fondamentali. Qualora vengano in gioco diritti tutelati dalla Carta e i giudici comuni sollecitino, con motivazione non implausibile sulla rilevanza europea della fattispecie *a quo*, il giudizio della Corte tanto su parametri interni quanto sui corrispondenti parametri sovranazionali, la rigida applicazione del criterio della competenza e della distinzione tra norme europee dotate o non dotate di efficacia diretta, rilevante per un'eventuale declaratoria di inammissibilità per irrilevanza di questioni aventi ad oggetto norme interne non applicabili, sembrerebbe cedere il passo alla ritenuta necessità o anche solo opportunità di una pronuncia costituzionale. Il riferito orientamento giurisprudenziale, nel fare salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell'Unione, risulta allineato agli indirizzi del supremo Giudice europeo. Quest'ultimo, infatti, di fronte a casi di "doppia pregiudizialità" (che possono dare luogo simultaneamente a questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione), ha a sua volta affermato che il diritto europeo non osta al carattere prioritario del giudizio di costituzionalità di competenza delle Corti costituzionali nazionali, purché i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase del procedimento e finanche al termine del procedimento incidentale, qualsiasi questione pregiudiziale reputata necessaria; di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela

giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; e di disapplicare, al termine del giudizio incidentale, la disposizione nazionale che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto europeo. In sostanziale linea di continuità si è posta la **sentenza n. 20 del 2019** la quale, «fermi restando i principi del primato e dell'effetto diretto del diritto dell'Unione», ha rimarcato «la peculiarità delle situazioni nelle quali, in un ambito di rilevanza comunitaria, una legge che incide su diritti fondamentali della persona sia oggetto di dubbi, sia sotto il profilo della sua conformità a Costituzione, sia sotto il profilo della sua conformità alla CDFUE». In tali casi, «fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale (…) va preservata l'opportunità di un intervento con effetti *erga omnes*» della Corte, in virtù di quanto statuito dall'art. 134 Cost., «alla luce dei parametri costituzionali interni, ed eventualmente anche di quelli europei (…), comunque secondo l'ordine che di volta in volta risulti maggiormente appropriato». La pronuncia ha confermato l'indicato orientamento con riguardo a una fattispecie nella quale non soltanto «principi e diritti fondamentali enunciati dalla CDFUE intersecano (…) principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione» (riservatezza dei dati personali e accesso ai dati in possesso delle amministrazioni) ma risultano altresì evocati, quali parametri interposti rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., oltre a disposizioni della Carta, anche principi (di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali) specificamente previsti da norme di diritto europeo derivato. Detti principi «si presentano, infatti, in singolare connessione con le pertinenti disposizioni della CDFUE: non solo nel senso che essi ne forniscono specificazione o attuazione, ma anche nel senso, addirittura inverso, che essi hanno costituito "modello" per quelle norme, e perciò partecipano all'evidenza della loro stessa natura». La ritenuta ammissibilità delle questioni sollevate in riferimento alla Carta è stata motivata sulla base di un duplice rilievo. Innanzitutto, la normativa europea è stata considerata non *self-executing* (e dunque priva di quell'effetto diretto normalmente abilitante il giudice comune a risolvere le antinomie con la disapplicazione della legge interna incompatibile con quella sovranazionale) dalla stessa Corte di giustizia che ha demandato al giudice del rinvio la valutazione del bilanciamento tra i diritti in conflitto, negando che la disciplina dell'Unione offra la soluzione del caso concreto. Il rimettente ha così correttamente escluso la praticabilità del rinvio pregiudiziale alla Corte europea e ha sollevato questione di legittimità costituzionale. In secondo luogo, la "prima parola" che la Corte, «per esplicita volontà del giudice *a quo*, si accinge a pronunciare sulla disciplina legislativa censurata è (…) più che giustificata dal rango costituzionale della questione e dei diritti in gioco». Fermo restando che «i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria», la Corte, ove chiamata in causa, deve «esprimere la propria valutazione, alla luce innanzitutto dei parametri costituzionali interni, su disposizioni che (…), pur soggette alla disciplina del diritto europeo, incidono su principi e diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana e riconosciuti dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Ciò anche allo scopo di contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità, di cui ragiona l'art. 6 del Trattato sull'Unione (…), che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall'art. 52, paragrafo 4, della stessa CDFUE come fonti rilevanti». La traiettoria avviata con la sentenza n. 269 del 2017 e proseguita con la sentenza n. 20 del 2019 ha registrato un ulteriore sviluppo con la **sentenza n. 63 del 2019**. Nel rigettare

un'eccezione erariale di inammissibilità specificamente riguardante il potere della Corte di sindacare eventuali profili di contrasto della disciplina censurata con le disposizioni della Carta, la pronuncia ha negato ogni rilievo alla circostanza che l'art. 49 del catalogo sovranazionale (concernente il principio di retroattività delle norme penali più favorevoli) fosse evocato nella sola parte motiva dell'atto di promovimento e non anche nel dispositivo (limitato alla prospettazione della questione di compatibilità con l'omologa garanzia offerta dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Non sussiste, infatti, alcuna preclusione all'esame nel merito di questioni di legittimità costituzionale «sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia – per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – alle norme corrispondenti della Carta che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti». Una rilevante novità dell'*iter* motivazionale è consistita nel richiamare, accanto al pacifico «potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale», anche quello, purché ne ricorrano i presupposti, «di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta». In attesa di concreti riscontri giurisprudenziali, all'affermata competenza della Corte a pronunciare "la prima parola" nei casi di "doppia pregiudizialità" sembrerebbe accompagnarsi il riconoscimento dell'eventualità che una norma della Carta, laddove dotata di effetto diretto, possa, al pari di ogni altro precetto del diritto europeo primario o derivato assistito dalla stessa qualità, innescare il meccanismo della disapplicazione della confliggente regola interna. Ad ogni modo, qualora il giudice comune ritenga di sollevare una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della Carta, la Corte «non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri» e «tra i quali si annovera anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la Carta (e pertanto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), con conseguente eliminazione dall'ordinamento, con effetti *erga omnes*, di tale disposizione» (in termini sostanzialmente simili si sono espresse anche le **sentenze nn. 112 del 2019** e **11 del 2020**). Gli indicati approdi giurisprudenziali sono stati confermati dall'**ordinanza n. 117 del 2019** che ha disposto, per la quarta volta nella storia della Corte, un rinvio pregiudiziale di interpretazione e anche di validità alla Corte di giustizia. La decisione ha nuovamente collegato la competenza del Giudice costituzionale «a vagliare gli eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali alle norme della Carta che il giudice rimettente ritenga di sottoporle» alla circostanza che «i principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri). Sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta». In tali ipotesi, la Corte ("organo giurisdizionale nazionale" ai sensi dell'art. 267 TFUE) potrà «valutare se la disposizione censurata violi le garanzie riconosciute, al tempo stesso, dalla Costituzione e dalla Carta, attivando rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale con effetti *erga omnes*. Ciò fermo restando che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro

avviso necessaria (…), anche al termine del procedimento incidentale di legittimità costituzionale; e fermo restando, altresì, il loro dovere – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al loro esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta». Vale sottolineare, a livello sistemico, come il potere di disapplicare la legge interna contrastante con la Carta (sentenza n. 63 del 2019) venga a essere declinato come un vero e proprio dovere di disapplicazione (ordinanza n. 117 del 2019), in linea con le tradizionali coordinate ermeneutiche in tema di rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento dell'Unione, ovviamente purché ne ricorrano i presupposti (*in primis* l'efficacia diretta della norma europea). L'**ordinanza n. 182 del 2020**, nell'attivare il quinto e per ora ultimo rinvio pregiudiziale, ha confermato e riepilogato i più recenti insegnamenti. La Corte è competente a «sindacare gli eventuali profili di contrasto delle disposizioni nazionali con i principi enunciati dalla Carta»; e, quando è lo stesso rimettente a sollevare una questione che investe anche le norme del catalogo europeo, essa «non può esimersi dal valutare se la disposizione censurata infranga, in pari tempo, i principi costituzionali e le garanzie sancite dalla Carta». In quanto giurisdizione nazionale, la Corte «esperisce il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale con effetti *erga omnes*» (a tal fine, è comunque necessaria la sussistenza di un «dubbio interpretativo sulla compatibilità della norma censurata con il diritto europeo», come ha sottolineato la **sentenza n. 46 del 2021**). Infine, la **sentenza n. 49 del 2021** ha ribadito la competenza della Corte a «vagliare eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali alla Carta» qualora le ordinanze di rimessione sollevino questioni di legittimità costituzionale in riferimento sia ai parametri interni sia a quelli del catalogo europeo, attraverso il richiamo agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

Degna di nota è altresì la **sentenza n. 23 del 2016**, già menzionata *supra* nel paragrafo n. 3, che ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata anche in relazione all'art. 49, par. 3, della Carta (quale parametro interposto rispetto all'art. 117, primo comma, Cost.) e avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio dei fatti di lieve entità costitutivi dei delitti in materia di stupefacenti. La Corte ha rilevato che il principio di proporzionalità della pena codificato dalla norma europea non le consente, al pari del canone di ragionevolezza, di «determinare autonomamente la misura della pena, ma semmai di emendare le scelte del legislatore in riferimento a grandezze rinvenibili nell'ordinamento». In una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, quale è la configurazione del trattamento sanzionatorio delle condotte individuate come punibili, non può trovare accoglimento la richiesta di un intervento manipolativo non costituzionalmente obbligato. Una simile conclusione è coerente con il generale principio di divisione dei poteri, sotteso a molteplici disposizioni costituzionali (in particolare, gli artt. 70, 76, 77, 101 e 134), e con l'art. 28 della legge n. 87 del 1953 che esclude dall'area del controllo di legittimità costituzionale «ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento». Tale assetto si rivela insuperabile anche al cospetto del principio di proporzionalità della pena, di riconosciuto rango primario nell'ambito delle fonti europee, che non può legittimare la Corte a sostituirsi alle competenti istituzioni rappresentative nelle scelte di criminalizzazione.

8. Il carattere multilivello del sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali e il riconoscimento delle più intense tutele apprestate dalla Costituzione

Il sistema europeo di protezione dei diritti, quale desumibile dall'art. 6 del Trattato sull'Unione e dall'art. 53 della Carta, si connota per la sua complessità e per il concorso di plurime fonti verso l'unico obiettivo di assicurare la massima tutela dei diritti fondamentali. Questi ultimi costituiscono l'oggetto della Carta proclamata a Nizza e adattata a Strasburgo che, con il Trattato di Lisbona, ha assunto il valore giuridico dei trattati; sono salvaguardati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo al cui sistema giurisdizionale l'Unione è impegnata a aderire; fanno parte, in quanto garantiti dalla predetta Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, dei principi generali del diritto dell'Unione; rappresentano, infine, un naturale contenuto delle costituzioni nazionali. La pluralità di fonti e il conseguente carattere multilivello dell'intero sistema di protezione (nazionale, sovranazionale, internazionale), lungi dal costituire fattori di omologazione verso il basso delle garanzie, mirano all'ampliamento delle tutele. La stessa Carta, all'art. 52, ne offre una conferma se si considera che, ferma la clausola di corrispondenza per i diritti ugualmente riconosciuti da essa e dalla Convenzione, il diritto dell'Unione può accordare una protezione più estesa. Analogamente, l'art. 53 vieta interpretazioni della Carta limitative o lesive dei diritti fondamentali come riconosciuti dalle altre fonti e, in particolare, dalle costituzioni degli Stati membri che possono prevedere forme più intense di tutela.

La **sentenza n. 269 del 2017**, inaugurando il nuovo orientamento giurisprudenziale favorevole a un ruolo di primo piano della Corte nella tutela dei diritti fondamentali anche di rilievo sovranazionale, si è richiamata al contesto di «costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia (…) affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della CDFUE)» (in termini equivalenti si sono pronunciate anche le **ordinanze nn. 117 del 2019** e **182 del 2020**). Del resto, «la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE a quelle previste dalla Costituzione italiana può generare un concorso di rimedi giurisdizionali» che deve comunque avere di mira l'innalzamento dei livelli di tutela dei diritti fondamentali. La **sentenza n. 20 del 2019** ha puntualizzato che detto concorso di garanzie, nazionali e sovranazionali, «arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione». L'**ordinanza n. 117 del 2019** ha altresì sostenuto, in linea con gli insegnamenti delle sentenze nn. 269 del 2017 e 20 del 2019, che il concorso di rimedi consente alla Corte di «contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità (…) che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». L'**ordinanza n. 182 del 2020** si è significativamente soffermata sull'«integrarsi delle garanzie della Costituzione con quelle sancite dalla Carta», mettendone in luce il «rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione» in base al quale la portata e la latitudine delle garanzie sovranazionali, idonee a offrire indicazioni vincolanti nell'interpretazione delle tutele costituzionali, «si riverberano sul costante evolvere dei precetti» della Costituzione. Infine, la **sentenza n. 254 del 2020** ha sottolineato che «l'attuazione di un sistema integrato di garanzie ha il suo caposaldo nella leale e costruttiva collaborazione tra le diverse giurisdizioni, chiamate – ciascuna per la propria parte – a salvaguardare i diritti fondamentali nella prospettiva di una tutela sistemica e

non frazionata». Al riguardo, l'art. 19, par. 1, del Trattato sull'Unione considera nel medesimo contesto, rivelandone il legame inscindibile, tanto il ruolo della Corte di giustizia, tenuta a salvaguardare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati, quanto il ruolo di tutte le giurisdizioni nazionali, depositarie del compito di garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto sovranazionale.

Della complessità e delle potenzialità del sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali si mostra pienamente consapevole la Corte italiana che, investita di questioni riguardanti l'applicazione di norme in tema di prescrizione, si è richiamata al meccanismo della maggior tutela costituzionale in riferimento ai principi di retroattività della legge penale più mite e di legalità dei reati e delle pene.

Come già osservato *supra* nel paragrafo n. 3, il principio di retroattività della norma penale più mite non è assistito, diversamente dal divieto di retroattività della norma incriminatrice o aggravatrice del trattamento sanzionatorio (art. 25, secondo comma, Cost.), da esplicita copertura costituzionale, ma trova espressione nell'ordinamento interno a livello di legge ordinaria nelle disposizioni dell'art. 2 cod. pen. e rinviene comunque il suo fondamento implicito nel principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) che ne segna anche il limite, essendo eventuali deroghe consentite nei limiti della ragionevolezza. Le **sentenze nn. 393** e **394 del 2006**, **28 del 2010**, **223 del 2018** e **63 del 2019** hanno precisato che il principio della retroattività *in mitius* trova esplicitamente conferma e copertura europea nell'art. 49, comma 1, della Carta, ai sensi del quale se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. Inoltre, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il principio in esame è stato ricondotto alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e, come tale, ai principi generali del diritto europeo, garantiti nella loro osservanza dalla stessa Corte del Lussemburgo e dai giudici nazionali quando applicano il diritto interno adottato per attuare l'ordinamento sovranazionale. In tal senso si è espressa la **sentenza n. 236 del 2011** che ha dichiarato non fondata una questione di compatibilità convenzionale avente ad oggetto norme limitative dell'applicazione di nuovi più favorevoli termini di prescrizione ai processi penali pendenti. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che il principio di retroattività della *lex mitior* riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo «non coincide con quello che vive nel nostro ordinamento ed è regolato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen. Quest'ultimo, infatti, riguarda ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche *in melius* di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni. La diversa, e più circoscritta, portata del principio convenzionale è confermata dal riferimento che la giurisprudenza europea fa alle fonti internazionali e comunitarie, e alle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea. Sia l'art. 15 del patto internazionale sui diritti civili e politici, sia l'art. 49 della Carta di Nizza, infatti, non si riferiscono a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla "legge che prevede l'applicazione di una pena più lieve"». Al riconoscimento dell'effettiva tutela di matrice convenzionale (meno intensa di quella prevista dalla Costituzione) è conseguito il rigetto della questione. In linea con la sentenza n. 236, l'**ordinanza n. 314 del 2011**, giudicando manifestamente infondate analoghe questioni di compatibilità convenzionale, ha ribadito che l'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti

civili e politici, così come l'art. 49 della Carta, «non si riferisce a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla "legge che prevede l'applicazione di una pena più lieve" e, quindi, anche sotto l'aspetto letterale, non riguarda la prescrizione, diversamente dall'art. 2 cod. pen., che, con il più generale riferimento alla legge penale, ha un ambito di applicabilità non limitato alle fattispecie incriminatrici e alle pene».

Il delicato tema dei rapporti tra normativa interna sulla prescrizione e diritto sovranazionale si è riproposto nell'**ordinanza n. 24 del 2017** con la quale la Corte ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per la terza volta nella sua storia (dopo i precedenti costituiti dall'ordinanza n. 207 del 2013 in sede di giudizio in via incidentale e dall'ordinanza n. 103 del 2008 in sede di giudizio in via principale e prima degli ulteriori rinvii operati con le ordinanze nn. 117 del 2019 e 182 del 2020). Investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008 di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona nella parte in cui rende esecutivo l'art. 325, par. 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione, come interpretato dalla sentenza Taricco resa dalla Grande sezione della Corte di giustizia l'8 settembre 2015, la Corte costituzionale ha chiesto alla Corte europea di chiarire se il citato art. 325, nell'esegesi da essa offerta, debba essere inteso nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione ovvero che prevede per le suddette frodi termini di prescrizione più brevi di quelli stabiliti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata, nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione sia parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità e, dunque, l'omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona. Il dubbio di costituzionalità, da cui è scaturita la questione pregiudiziale europea, è stato alimentato dalla circostanza che la disapplicazione delle norme interne sulla prescrizione, imposta dalla sentenza Taricco, avrebbe comportato la condanna di numerosi soggetti imputati di frodi fiscali attinenti alla riscossione dell'IVA, altrimenti cadute in prescrizione secondo il vigente quadro legale. La vicenda ha chiamato in causa un caposaldo dell'ordinamento costituzionale italiano, vale a dire il principio di legalità dei reati e delle pene, che postula, tra l'altro, la sufficiente determinatezza delle norme relative al regime di punibilità. La Corte ha osservato che la sentenza europea si limita a escludere la riferibilità dell'art. 49 della Carta sulla legalità dei reati e delle pene alla prescrizione ma non impone allo Stato membro di rinunciare ad applicare «le proprie disposizioni e tradizioni costituzionali, che, rispetto all'art. 49 (…) e all'art. 7 della Convenzione europea» dei diritti dell'uomo «risultano per l'imputato di maggior favore»: ciò che neppure sarebbe consentito «quando esse esprimono un principio supremo dell'ordine costituzionale, come accade per il principio di legalità in campo penale in relazione all'intero ambito materiale a cui esso si rivolge». Posta questa premessa, la Corte, anziché azionare, come pure avrebbe potuto, il meccanismo dei controlimiti per preservare l'integrità di un principio costituzionale supremo e pronunciare l'illegittimità costituzionale della legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona nella parte in cui immetteva nell'ordinamento interno il precetto comportante la disapplicazione delle norme sulla prescrizione, ha scelto la differente via – più consona al ruolo del Giudice costituzionale quale attore del sistema multilivello di tutela dei diritti

fondamentali e partecipe di un ordinamento, quello sovranazionale, necessariamente ispirato alla leale cooperazione in vista del giusto contemperamento tra le ragioni dell'unità europea e quelle delle diversità nazionali – del dialogo collaborativo con la Corte di giustizia. A questa si è chiesto, dunque, di precisare se la regola enucleata dalla sentenza Taricco debba operare a discapito di un principio supremo; la Corte italiana, pur anticipando il proprio contrario convincimento, ha saggiamente rivolto il dubbio alla Corte europea. Peraltro, la citata sentenza «prescinde dalla compatibilità della regola con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, ma pare aver demandato espressamente questo compito agli organi nazionali competenti». Ha proseguito la Corte chiarendo che l'impedimento del giudice nazionale ad applicare direttamente la regola europea «non deriva da una interpretazione alternativa del diritto dell'Unione, ma esclusivamente dalla circostanza, in sé estranea all'ambito materiale di applicazione di quest'ultimo, che l'ordinamento italiano attribuisce alla normativa sulla prescrizione il carattere di norma del diritto penale sostanziale e la assoggetta al principio di legalità espresso dall'art. 25, secondo comma, Cost.». Tale qualificazione «costituisce un livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall'art. 49 della Carta di Nizza e dall'art. 7 della CEDU». Consapevole della proiezione del sistema multilivello verso forme più intense di protezione dei diritti fondamentali, accordate anche dalle costituzioni nazionali, la Corte, rimanendo sul terreno del diritto sovranazionale, si è appellata all'art. 53 della Carta e ha affermato che lo stesso diritto europeo impone di salvaguardare il maggior livello di tutela offerto, nella specie, dalla Costituzione italiana. Essa «conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità», ivi compresa la prescrizione. Una diversa conclusione, oltre a stridere con lo spirito del citato art. 53, condurrebbe illogicamente a ritenere che il processo di integrazione europea avrebbe l'effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani. Invero, la Corte di giustizia ha puntualizzato che le modalità con cui ciascuno Stato membro tutela i diritti fondamentali della persona non devono essere necessariamente identiche e che ogni Stato protegge tali diritti in conformità al proprio ordinamento costituzionale. Il giudizio incidentale è ripreso dopo il pronunciamento della Corte europea e si è concluso con la **sentenza n. 115 del 2018** che ha dichiarato non fondate le questioni concernenti la compatibilità della "regola Taricco" con il supremo principio costituzionale di legalità penale. Con sentenza del 5 dicembre 2017, la Grande sezione della Corte di giustizia, nel comprendere il dubbio interpretativo sollevato dall'ordinanza n. 24 del 2017, ha sostenuto che l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare, con riguardo alle frodi IVA, la normativa interna in tema di prescrizione viene meno ove si risolva nella violazione del principio di legalità, a causa dell'applicazione retroattiva della più severa disciplina sanzionatoria e/o dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile. In particolare, il divieto di retroattività, per i fatti commessi anteriormente alla sentenza europea del 2015, discende immediatamente dal diritto dell'Unione e non richiede alcuna verifica ulteriore ai giudici nazionali. A questi ultimi è rimesso, invece, il vaglio di compatibilità della "regola Taricco" con il principio di determinatezza in materia penale il quale è «sia principio supremo dell'ordine costituzionale italiano, sia cardine del diritto dell'Unione, in base all'art. 49 della Carta». L'autorità competente al riguardo è la Corte costituzionale alla quale «spetta in via esclusiva il compito di accertare se il diritto

dell'Unione è in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale». Confermando quanto già espresso nell'ordinanza di rinvio, la Corte ha rigettato le questioni, in considerazione della non applicabilità della contestata regola europea nei giudizi *a quibus* per il ritenuto contrasto con il principio di legalità. Tale esito, in cui è culminato il dialogo decisorio tra le Corti in un clima di leale e costruttiva collaborazione, ha così trovato «la propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto dell'Unione».

9. Considerazioni conclusive

L'esame della giurisprudenza degli ultimi 20 anni in cui compare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione ha rivelato una crescente consapevolezza del Giudice costituzionale nell'impiego di una fonte assurta al medesimo rango giuridico dei trattati europei; e una sostanziale convergenza nell'interpretazione delle sue clausole finali, in termini di adesione al sistema di tutela ivi prefigurato e di consonanza con gli indirizzi della giurisprudenza sovranazionale, in un quadro caratterizzato dalla costruttiva e leale cooperazione tra i diversi strumenti di garanzia (**sentenza n. 269 del 2017**), dal dialogo collaborativo tra le Corti e dal rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione tra tutele costituzionali ed europee (**ordinanza n. 182 del 2020**).

Sul piano delle enunciazioni di principio, almeno fino alla svolta del 2017, la Corte ha assegnato un ruolo preminente al criterio della competenza dal quale discende il fondamentale presupposto di applicabilità della Carta e della sua invocabilità nel giudizio costituzionale: l'inerenza della fattispecie oggetto di legislazione interna al diritto europeo. Qualora tale inerenza sia esclusa dalla circostanza che la medesima fattispecie è regolata esclusivamente dal diritto nazionale, la Carta non può venire in rilievo perché, benché equiparata ai trattati, non ha ampliato i compiti e le competenze dell'Unione; e resta altresì inoperante la clausola di corrispondenza sancita per i diritti congiuntamente garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con la conseguente esclusione del potere del giudice comune di disapplicare le norme interne ritenute convenzionalmente incompatibili, per le quali rimane doverosa l'attivazione dell'incidente di costituzionalità. Laddove, invece, una motivazione sulla rilevanza (anche) sovranazionale della fattispecie sia stata non implausibilmente sviluppata nell'atto di promovimento, la più recente giurisprudenza, inaugurata dalle **sentenze nn. 269 del 2017** e **20 del 2019**, ha inteso svincolarsi da un'applicazione rigida del criterio della competenza e assegnare alla Corte un ruolo di primo piano nei casi di "doppia pregiudizialità", in cui cioè una legge incidente su diritti fondamentali della persona sia simultaneamente denunciata in riferimento a parametri interni e alle corrispondenti disposizioni della Carta. Il nuovo indirizzo ha tratto alimento sia dal peculiare contenuto costituzionale del catalogo sovranazionale, il quale enuncia diritti e principi che in larga misura intersecano quelli garantiti dalle costituzioni statali; sia dalla stessa configurazione del sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali, che prescrive il rispetto delle tradizioni costituzionali e la massima salvaguardia dei diritti; sia, infine, dalle indicazioni della giurisprudenza europea, che ammette la priorità del giudizio di legittimità costituzionale in ipotesi di violazioni di diritti tutelati tanto dalla Costituzione quanto dalla Carta, purché siano preservati il ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e il valore, ad esso sotteso, del primato del diritto sovranazionale. Invero, la ritenuta necessità od opportunità di un pronunciamento della Corte costituzionale nelle ipotesi in esame contribuisce a garantire che i

diritti tutelati dalla Carta siano interpretati e protetti in armonia con la tradizione e con il sistema interno, anche mediante lo strumento della sentenza di accoglimento con efficacia *erga omnes*, che consente, nella prospettiva della massima certezza giuridica, l'espulsione dall'ordinamento di norme riconosciute lesive di parametri interni e sovranazionali.

Al Giudice costituzionale è poi ben presente l'obiettivo della massima espansione possibile delle tutele nel contesto di un sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali. Ciò è attestato dal filone giurisprudenziale relativo al principio di retroattività della legge penale più mite, che ha una dimensione più ampia, comprensiva della prescrizione, nell'ordinamento interno anziché in quello europeo; e, soprattutto, dall'**ordinanza n. 24 del 2017** che ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l'interpretazione della regola enunciata nella sentenza Taricco circa la non operatività delle norme nazionali sulla prescrizione delle frodi fiscali attinenti alla riscossione dell'IVA. Nel farsi garante di un principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano (la legalità dei reati e delle pene), la Corte ne ha rappresentato al Giudice europeo la relativa maggior portata rispetto all'omologa garanzia convenzionale e sovranazionale e ne ha chiesto la piena osservanza, preferendo la via del dialogo attraverso un sereno confronto in sede di rinvio pregiudiziale allo scontro insito nell'immediato azionamento dei controlimiti all'ingresso di una regola europea lesiva di uno dei cardini della Costituzione. Questa scelta, nel collocare il Giudice delle leggi al centro del dialogo tra le Corti, necessario al corretto funzionamento del sistema multilivello, si è rivelata vincente, atteso il positivo epilogo dell'"*affaire* Taricco". La Corte di giustizia ha, infatti, compreso e condiviso le argomentazioni della Corte costituzionale, la quale ha potuto così definire il relativo giudizio incidentale con la **sentenza n. 115 del 2018** rigettando questioni che miravano a una potenzialmente dirompente dichiarazione di illegittimità *in parte qua* della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona.

Sul piano delle concrete applicazioni giurisprudenziali, la Corte si è mostrata progressivamente più attenta a richiedere a rimettenti e ricorrenti compiute motivazioni sul dedotto contrasto della normativa impugnata con l'invocato parametro interposto costituito da una disposizione della Carta. Sono state così coerentemente sanzionate, con l'inammissibilità delle questioni, motivazioni che non chiarivano i termini del quesito ovvero omettevano di esplicitare le ragioni per le quali non potesse trovare immediatamente ingresso, previa disapplicazione della norma censurata, una fonte primaria del diritto dell'Unione.

Per altro verso, non risultano ancora enunciati criteri generali che orientino la Corte nella definizione dell'ordine di esame dei parametri e, in particolare, nella scelta di attribuire priorità logico-giuridica alla denunciata violazione del parametro sovranazionale o a quella del parametro interno. Le decisioni passate in rassegna hanno esibito un uso spesso cumulativo dei due tipi di parametro, culminato in declaratorie, anche di merito, rese in riferimento ad entrambi, non sempre precedute da un'esplicita disamina dei profili competenziali. A partire dalle **sentenze nn. 269 del 2017** e **20 del 2019** si è assistito piuttosto a una voluta e consapevole rivendicazione di libertà nella scelta dei parametri da impiegare nello scrutinio dei casi di "doppia pregiudizialità", coerentemente con l'intrinseca flessibilità che caratterizza il sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali e con il ruolo cruciale svolto dalle Corti europee e nazionali.

L'indicata svolta giurisprudenziale, seppure *prima facie* sembrerebbe delineare per la Carta uno specifico regime, ha finito comunque per confermare le tradizionali coordinate segnate dalla Corte, laddove, in particolare, è stato richiamato il potere (**sentenza n. 63 del 2019**)-dovere (**ordinanza n. 117 del 2019**) del giudice comune di disapplicare, ricorrendone i relativi presupposti, la norma interna confliggente con il catalogo sovranazionale.

In termini generali, ad oggi, nei giudizi in via incidentale, l'assetto dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo – quale tracciato sin dalla celebre **sentenza n. 170 del 1984** e fondato sul riconosciuto potere-dovere del giudice comune di disapplicare, in nome del primato e dell'effettività del diritto sovranazionale, il diritto nazionale in contrasto con norme europee a effetto diretto – conduce a ritenere pregiudiziale l'esame della questione di compatibilità europea perché investe la stessa applicabilità della norma indubbiata e, dunque, la rilevanza della questione (**sentenza n. 284 del 2007**). Infatti, delle due l'una: se il diritto dell'Unione è competente rispetto alla fattispecie *a quo*, la norma interna non si applica e la questione è inammissibile, per irrilevanza, anche in relazione ai parametri interni; se il diritto dell'Unione è incompetente, la norma interna si applica e ne deve essere accertata la conformità a Costituzione. Più recentemente, quest'ordine di idee è stato ripreso dalla **sentenza n. 193 del 2016** per la quale «l'accertamento della compatibilità» della norma impugnata «rispetto al parametro sovranazionale» riveste «priorità logica» e impone l'immediato esame della questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.; e dall'**ordinanza n. 48 del 2017** secondo cui «la questione di compatibilità comunitaria (oggi con il diritto dell'Unione europea) costituisce un *prius* logico e giuridico rispetto alla questione di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata nel giudizio principale e, pertanto, la rilevanza di codesta questione» (in termini simili si è espressa anche la **sentenza n. 245 del 2019**). La **sentenza n. 111 del 2017** ha altresì puntualizzato che la «non applicazione delle disposizioni di diritto interno (…) rientra (…) tra gli obblighi del giudice nazionale, vincolato all'osservanza del diritto dell'Unione europea e alla garanzia dei diritti che lo stesso ha generato, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona». Infine, la **sentenza n. 269 del 2017**, pur inaugurando il nuovo indirizzo concernente i casi di "doppia pregiudizialità", ha confermato che il contrasto con il diritto europeo «condiziona l'applicabilità della norma censurata nel giudizio *a quo* – e di conseguenza la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che si intendano sollevare (…) – soltanto quando la norma europea è dotata di effetto diretto. (…) qualora si tratti di disposizione del diritto dell'Unione europea direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando – se del caso – il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto provvedere egli stesso all'applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale; mentre, in caso di contrasto con una norma comunitaria priva di efficacia diretta – contrasto accertato eventualmente mediante ricorso alla Corte di giustizia – e nell'impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale», spettando alla Corte costituzionale «valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario». Pertanto, «ove la legge interna collida con una norma dell'Unione europea, il giudice – fallita qualsiasi ricomposizione del

contrasto su base interpretativa, o, se del caso, attraverso rinvio pregiudiziale – applica direttamente la disposizione dell'Unione europea dotata di effetti diretti, soddisfacendo, ad un tempo, il primato del diritto dell'Unione e lo stesso principio di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.), dovendosi per tale intendere la disciplina del diritto che lo stesso sistema costituzionale gli impone di osservare ed applicare. Viceversa, quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione europea prive di effetti diretti, occorre sollevare una questione di legittimità costituzionale», riservata alla esclusiva competenza della Corte, «senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto europeo».

In relazione ai giudizi in via principale, la **sentenza n. 209 del 2013** ha sottolineato che le censure relative «all'asserita violazione del riparto interno, tra Stato e Regioni, delle competenze legislative (…) assumono carattere pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto alle censure intese a denunciare la violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, che investono i contenuti delle scelte legislative concretamente operate» (conformi in tal senso sono, tra le altre, le **sentenze nn. 219 del 2012**, **245 del 2013**, **49** e **197 del 2014**, **114 del 2017**, **31** e **38 del 2021**).

Per quanto specificamente riguarda la Carta, fermo il ruolo di primo piano che la Corte si è riconosciuta nei casi di "doppia pregiudizialità" (anche in virtù del diritto sovranazionale, che prescrive il rispetto delle tradizioni costituzionali, e della giurisprudenza della Corte di giustizia, che ammette, sia pure a date condizioni, la priorità del sindacato di legittimità costituzionale), il rilievo che la stessa giurisprudenza costituzionale attribuisce al criterio competenziale sembrerebbe giustificare, unitamente alla dovuta considerazione dell'eventuale effetto diretto imputabile alla norma europea, il seguente articolato assetto in ordine alla pretesa violazione di un diritto fondamentale tutelato dal catalogo sovranazionale.

Nelle controversie relative a fattispecie regolate dal diritto dell'Unione, ove la disposizione della Carta asseritamente violata dalla legge nazionale abbia efficacia diretta, la tutela può e deve essere somministrata dal giudice comune con lo strumento della disapplicazione nell'ambito di un controllo diffuso di compatibilità europea. Qualora alla norma sovranazionale non possa essere riconosciuta la predetta efficacia, la via della disapplicazione deve cedere il passo al sindacato incidentale di legittimità costituzionale della legislazione interna in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. In ogni caso, resta salvo il controllo di costituzionalità rimesso alla Corte qualora lo stesso rimettente la investa evocando cumulativamente parametri interni e sovranazionali nonché nelle ipotesi in cui la questione sia promossa con ricorso in via principale.

Quanto alle fattispecie prive di legame con il diritto dell'Unione, la verifica di conformità ai parametri costituzionali interni della norma asseritamente lesiva di un diritto fondamentale rimane necessariamente demandata al Giudice delle leggi, tanto in via principale quanto in via incidentale.

Estratti di giurisprudenza

- Sentenza n. **135/2002** (red. Flick)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la captazione di immagini in luoghi di privata dimora a fini investigativi.

La Carta dei diritti fondamentali, ancorché priva di efficacia giuridica, ha un carattere espressivo dei principi comuni agli ordinamenti europei. La libertà di domicilio e la libertà di comunicazione, rientrando in una più ampia prospettiva di tutela della vita privata, sono oggetto di previsione congiunta nell'art. 7 della Carta.

Considerato, 2.1., 2.2.

«(…) l'ipotizzata restrizione della tipologia delle interferenze della pubblica autorità nella libertà domiciliare non troverebbe riscontro né nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 8), né nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 17); né, infine, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000 (artt. 7 e 52), qui richiamata ancorché priva di efficacia giuridica per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei. (…) Sebbene (…) libertà di domicilio e libertà di comunicazione rientrino entrambe in una comune e più ampia prospettiva di tutela della "vita privata" - tanto da essere oggetto di previsione congiunta ad opera dei citati artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; nonché, da ultimo, ad opera dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - esse restano significativamente differenziate sul piano dei contenuti».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost.

- Sentenza n. **445/2002** (red. Onida)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il requisito dell'assenza di vincolo coniugale per il reclutamento nella Guardia di finanza.

Il diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli artt. 2 e 29 Cost., è espressamente enunciato dall'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali, mentre l'art. 7 proclama il diritto di non essere sottoposti a interferenze arbitrarie nella vita privata.

Considerato, 3.

«La norma ora censurata, stabilendo il celibato o nubilato o la vedovanza come requisito per il reclutamento nella Guardia di finanza, viola il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (articolo 51, terzo comma, della Costituzione), poiché l'assenza di vincolo coniugale non può configurarsi come legittimo requisito attitudinale per l'accesso agli impieghi in questione. Essa incide altresì

indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (e vedi oggi anche l'articolo 9 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000). L'uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici deve essere soggetto a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte legislative, in relazione ai caratteri dell'ufficio, ma l'ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all'esercizio di diritti fondamentali: quali, nella specie, oltre al diritto di contrarre matrimonio, quello di non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata (proclamato nell'articolo 12 della Dichiarazione universale e nell'articolo 8 della Convenzione europea; e vedi oggi anche l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 2, 29 e 51, terzo comma, Cost.).

- Sentenza n. **49/2003** (red. Onida)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Oggetto della questione: la rappresentanza di genere nelle liste per le elezioni regionali (norme della Regione Valle d'Aosta).

Ritenuto, 4.

«In prossimità dell'udienza, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha depositato una memoria illustrativa. Con gli artt. 2 e 7 della legge regionale statutaria oggetto del ricorso la Regione si sarebbe in realtà limitata a dettare le disposizioni necessarie a garantire l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e le condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali, in conformità di quanto espressamente previsto dall'art. 15 dello Statuto di autonomia speciale della Valle e dal nuovo art. 117 della Costituzione. Si tratterebbe di previsioni conformi ai vincoli che derivano da una serie di strumenti di diritto internazionale, cui l'Italia ha aderito, e che ribadiscono l'esigenza di una tutela anche attiva della posizione della donna, in particolare per quanto concerne la rappresentanza elettorale (in questo senso, nella memoria si menziona la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979, e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985, ai sensi della legge n. 132 del 14 marzo 1985); e di previsioni coerenti alle nuove prospettive emergenti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, il cui art. 23, secondo comma, proclama che "il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato"».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **148/2003** (red. Chieppa)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: i vincoli di natura espropriativa e di inedificabilità, trasformati a tempo indeterminato e senza previsione di indennizzo.

Ritenuto, 1.

«Il giudice rimettente richiama, inoltre, l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e, sulla considerazione che la Corte europea è, in forza dell'art. 6 del Trattato U.E. parte integrante del diritto comunitario e che i diritti da essa riconosciuti sono stati espressamente riaffermati nel Preambolo, V capoverso, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, afferma che potrebbe anche ritenersi vincolato a disapplicare le norme interne confliggenti con il diritto comunitario, in conformità, peraltro, al costante orientamento della giurisprudenza costituzionale. Tuttavia, considerando che i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte europea sono solo inseriti nel Preambolo della Carta di Nizza e non fanno parte integrante dei Trattati, lo stesso giudice non può ritenersi vincolato ad essi e, quindi, ritiene di sollevare giudizio incidentale di legittimità costituzionale».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 42, commi secondo e terzo, Cost.).

- Sentenza n. **307/2003** (red. Onida)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Oggetto della questione: gli impianti fissi di radiocomunicazione (norme della Regione Marche).

Ritenuto, 11.

«In prossimità dell'udienza, già fissata per il 19 novembre 2002, ha depositato memoria la Regione Marche, insistendo nel senso dell'infondatezza delle questioni sollevate. La Regione premette che la legge n. 25 del 2001 impugnata ha inteso muoversi "nel segno dell'attuazione della legge quadro" n. 36 del 2001 ed in sintonia con essa, al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione, collocandosi in un contesto comunitario e nazionale ispirato all'introduzione di misure di cautela nei confronti del nuovo fenomeno dell'inquinamento da campi elettromagnetici, predisponendo misure che necessariamente devono trovare disciplina adeguata in tutti i livelli di governo coinvolti. In ordine alle finalità di tutela ambientale perseguite dalla legge regionale, accanto a quelle della tutela della salute, della tutela e

sicurezza del lavoro, governo del territorio, nonché ordinamento della comunicazione, la Regione nega sia ravvisabile alcuna invasione della competenza statale in materia, alla luce delle nozioni di ambiente come "valore costituzionale" e obiettivo trasversale fornita dalla sentenza n. 382 del 1999, della interpretazione della "materia" tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui al nuovo art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione data dalla sentenza n. 407 del 2002, dell'art. 6 del Trattato CE, e del principio di integrazione come ribadito nell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione del principio di legalità sostanziale e dell'art. 117, terzo comma, Cost.) + non fondatezza della questione in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost.

- Sentenza n. **382/2004** (red. Flick)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il reato di abuso di informazioni privilegiate.

Ritenuto, 2.

«Col prevedere l'elemento in questione, d'altro canto, il legislatore nazionale si sarebbe doverosamente allineato alla definizione di informazione privilegiata posta in sede comunitaria dall'art. 1 della direttiva n. 89/592/CEE, ed ora riprodotta nella direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato: direttiva, quest'ultima, che, secondo quanto si legge nel "considerando" n. 44, "rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti ... dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", la quale, all'art. 49, sancisce a sua volta i principi della legalità e proporzionalità dei reati e delle pene».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. + manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost.

- Sentenza n. **45/2005** (red. De Siervo)

Giudizio sull'ammissibilità di *referendum* abrogativo
Oggetto della richiesta: l'abrogazione della legge in materia di procreazione medicalmente assistita.

L'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali, che proclama il diritto all'integrità della persona, concorre all'affermazione del carattere costituzionalmente necessario del bilanciamento tra opposti interessi di rilievo costituzionale (con le connesse esigenze di minima tutela legislativa) sotteso a una disciplina insuscettibile di abrogazione referendaria nella sua interezza.

Considerato, 6.

«La legge n. 40 del 2004 è composta di diciotto articoli suddivisi in sette Capi ("Principi generali"; "Accesso alle tecniche"; "Disposizioni concernenti la tutela del nascituro"; "Regolamentazione delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita"; "Divieti e sanzioni"; "Misure di tutela dell'embrione"; "Disposizioni finali e transitorie"). Essi, nel loro complesso, disciplinano analiticamente una molteplicità di differenziati profili connessi o collegati alla procreazione medicalmente assistita, materia in precedenza non disciplinata in via legislativa. Si tratta della prima legislazione organica relativa ad un delicato settore, che negli anni più recenti ha conosciuto uno sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche mediche, e che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa. Esigenza questa già sottolineata da questa Corte nella sentenza n. 347 del 1998. Analoghe finalità di bilanciamento e di tutela sono affermate a livello internazionale, in particolare con alcune disposizioni della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (*Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina. Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina*) e del relativo Protocollo addizionale stipulato a Parigi il 12 gennaio 1998 (*Sul divieto di clonazione di esseri umani*), testi sottoscritti anche dalla Comunità europea e di cui il legislatore nazionale ha autorizzato la ratifica e determinato l'esecuzione tramite la legge 28 marzo 2001, n. 145 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani*), nonché con alcuni contenuti dell'art. 3 (*Diritto all'integrità della persona*) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata nel 2000, in tema di consenso libero e informato della persona interessata, di divieto di pratiche eugenetiche, di divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani. La richiesta di sottoporre a *referendum* abrogativo l'intera legge n. 40 del 2004 coinvolge quindi una normativa che è (…) costituzionalmente necessaria. Tale motivo di inammissibilità è assorbente rispetto agli altri parametri di giudizio».

Dispositivo

Inammissibilità della richiesta di *referendum*.

- Ordinanza n. **154/2005** (red. Contri)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ritenuto

«(…) il Tribunale rimettente, nel richiamare il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottolinea come in sede comunitaria sia stato ripetutamente affermato che non può essere

sanzionata l'inattività del titolare di una situazione sostanziale quando essa sia la conseguenza di un impedimento di fatto a lui non imputabile».

Dispositivo

Manifesta infondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

- Sentenza n. **345/2005** (red. Vaccarella)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il certificato complementare di protezione per i prodotti medicinali.

Ritenuto, 7.

Le deducenti ribadiscono che, «stante la natura "reale e proprietaria del diritto di esclusiva" - sancita, oltre che dal già menzionato accordo TRIPs, dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, con norma trasposta nel Titolo II della Costituzione per l'Europa -, la garanzia di cui all'art. 42 della Costituzione si applica in pieno alla esclusiva brevettuale, la quale, peraltro, come elemento e insieme risultato dell'attività economica organizzata in forma di impresa, rientra altresì nell'ambito della tutela accordata dall'art. 41 alla libertà di iniziativa economica privata».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost.

- Ordinanza n. **464/2005** (red. Mazzella)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il ricongiungimento familiare dello straniero.

La mancata entrata in vigore della Costituzione europea, nel cui Titolo II era sostanzialmente trasfusa la Carta dei diritti fondamentali, concorre all'esito di manifesta infondatezza della questione.

Ritenuto

«(…) il rimettente ritiene che la disposizione del citato art. 29, comma 1, lettera c), contrasti con la nozione giuridica di famiglia delineata dalla nostra Costituzione all'art. 29, dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali U.E. e dall'art. 93 della Costituzione per l'Europa: nozione che a suo giudizio comprende vincoli che salvaguarderebbero non soltanto gli affetti, ma anche il sostegno di fronte alle difficoltà economiche, o anche soltanto relazionali; che il dovere di assicurare gli alimenti corrisponderebbe, secondo il comune sentire, ad un elementare debito di riconoscenza dei figli nei confronti di chi li ha allevati; che per gli anziani ultrasessantacinquenni l'art. II-85 della Costituzione per l'Europa riconoscerebbe il diritto degli anziani ad una vita dignitosa e indipendente, ragioni tutte per le quali avrebbero rilevanza costituzionale non soltanto la pura efficienza economica dei mezzi

di sostentamento fornito dai figli ai genitori, ma anche i modi nei quali il sostegno dei figli si esprimerebbe».

Considerato

«(…) quanto alle norme internazionali citate dal rimettente quale ulteriore parametro, in relazione all'art. 29 della Costituzione, occorre considerare che l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non assume il valore di norma parametro (cfr. in tal senso la sentenza n. 15 del 1982) e che le seconde, tratte dalla Costituzione europea, non sono ad oggi ancora entrate in vigore».

Dispositivo

Manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., letti alla luce degli artt. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, II-85 e II-93 della Costituzione per l'Europa.

- Sentenza n. **190/2006** (red. Cassese)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la riserva ai disabili nelle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici.

Gli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dispongono il divieto di discriminazioni nell'accesso all'impiego.

Considerato, 4.1.

«Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, vigente la precedente legislazione, che la tutela assicurata ai disabili tramite le quote concerne i disoccupati (sentenze n. 93 del 1985 e n. 279 del 1983) ed è volta alla facilitazione del reperimento della prima occupazione (sentenze n. 622 del 1987, n. 55 del 1961 e n. 38 del 1960). Nella stessa direzione sono orientati i principali atti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Regole standard sulle pari opportunità dei disabili del 20 dicembre 1993, risoluzione n. 48 del 1996 dell'Assemblea generale, regola n. 7) e dell'Unione Europea (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, artt. 21 e 26), che dispongono il divieto di discriminazioni nell'accesso all'impiego».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3, 38, terzo comma, e 97 Cost.) + illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Sentenza n. **393/2006** (red. Quaranta)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione di nuove più favorevoli norme in materia di prescrizione ai processi penali in corso.

L'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali afferma il principio di applicazione retroattiva della* lex mitior *in materia penale, privo di esplicita copertura costituzionale. La Carta è richiamata, ancorché tuttora priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei.

Considerato, 6.2.

Il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, «sancito nell'art. 15 del già citato Patto di New York, è stato esplicitamente confermato dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 - la quale viene qui richiamata, ancorché priva tuttora di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei - secondo cui "se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima"».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale parziale (per violazione dell'art. 3 Cost.).

- Sentenza n. **394/2006** (red. Flick)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto: il trattamento sanzionatorio dei reati di falso in materia elettorale.

Il principio di retroattività della norma penale più mite, riconosciuto nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, trova espressione nell'ordinamento interno a livello di legislazione ordinaria. La Carta é richiamata, ancorché tuttora priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei.

Considerato, 6.4.

«Nei casi oggetto delle odierne ordinanze di rimessione si discute (…) esclusivamente di fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma penale di favore (*ergo*, quando il fatto era più severamente punito): onde il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole non viene affatto in rilievo. Viene in considerazione, piuttosto, il distinto principio di retroattività della norma penale più mite: principio che - riconosciuto in strumenti internazionali (art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; v. anche art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000, qui richiamata ancorché tuttora priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei: sentenza n. 135 del 2002) - trova espressione nell'ordinamento interno, a livello di legge ordinaria, nell'art. 2, secondo comma e seguenti, cod. pen.».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 3 Cost.) + manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

- Ordinanza n. **93/2007** (red. Quaranta)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione di nuove più favorevoli norme in materia di prescrizione ai processi penali in corso.

Ritenuto

«(…) il rimettente ipotizza, inoltre, la violazione degli artt. 10 e 11 Cost.; (…) al riguardo, egli sottolinea, innanzitutto, come "il principio di necessaria applicazione retroattiva della norma penale più favorevole" sia enunciato dall'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 (reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881), e dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, articolo riprodotto nell'art. II-109, comma 1, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (reso esecutivo in Italia con la legge 7 aprile 2005, n. 57); (…) tale principio, inoltre, è stato qualificato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 3 maggio 2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02) come appartenente "alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri", e dunque quale "parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare"; (…) pertanto, costituendo il principio stesso sia una "norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta" (alla quale "l'ordinamento interno deve conformarsi, ai sensi dell'art. 10 Cost."), sia un "principio generale del diritto comunitario" (rilevante come tale "ai sensi dell'art. 11 Cost."), risulterebbero evocabili anche tali parametri costituzionali, senza, invece, che esso rimettente possa "disapplicare direttamente la norma interna per contrasto con la disciplina comunitaria", non essendo questa soluzione prospettabile - secondo il Tribunale di Roma - rispetto "a principi di carattere generale", cioè "non consacrati" in "strumenti legislativi dell'Unione europea dotati di efficacia diretta ed immediata"».

Dispositivo

Restituzione ai rimettenti degli atti relativi a questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 Cost.

- Ordinanza n. **266/2007** (red. Quaranta)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione di nuove più favorevoli norme in materia di prescrizione ai processi penali in corso.

Ritenuto

«(…) è ipotizzata, inoltre, la violazione anche dei parametri costituzionali di cui agli artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost.; (…) il rimettente sottolinea, innanzitutto, come "il principio di necessaria applicazione retroattiva della norma penale più favorevole" sia enunciato dall'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 (ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n.

881), trovando – non casualmente – quale solo limite quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che "rappresenta un principio anch'esso recepito a livello internazionale, quale idonea garanzia della certezza del diritto" (è richiamata, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 1980); (…) analogo principio è ribadito - sottolinea sempre il rimettente – dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, riprodotto nell'art. II-109, comma 1, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (ratificato in Italia con la legge 7 aprile 2005, n. 57); (…) tale principio, inoltre, è stato qualificato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 3 maggio 2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02) come appartenente "alle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri", e dunque "parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare"; (…) costituendo, pertanto, detto principio sia una "norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta" (alla quale "l'ordinamento interno deve conformarsi, ai sensi dell'art. 10 Cost."), sia un "principio generale del diritto comunitario" (rilevante come tale "ai sensi dell'art. 11 Cost."), il giudice *a quo* evoca, oltre a tali parametri costituzionali, anche l'art. 117, primo comma, Cost., il quale esige che la potestà legislativa venga esercitata "nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"; (…) infine, in senso contrario neppure potrebbe addursi la possibilità di "disapplicare direttamente la norma interna per contrasto con la disciplina comunitaria", non essendo questa soluzione prospettabile - secondo il Tribunale di Roma - rispetto "a principi di carattere generale", cioè a dire "non consacrati" in "strumenti legislativi dell'Unione europea dotati di efficacia diretta ed immediata"».

Dispositivo

Restituzione ai rimettenti degli atti relativi a questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 25, secondo comma, 27, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **349/2007** (red. Tesauro)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: i criteri legali di liquidazione per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa.

L'appartenenza dei diritti fondamentali al novero dei principi generali del diritto comunitario, inizialmente affermata dalla Corte di giustizia, è stata consacrata (oltre che dal Trattato sull'Unione europea) dalla Carta dei diritti fondamentali, costituente atto formalmente ancora privo di valore giuridico ma di riconosciuto rilievo interpretativo. Ad ogni modo, tali principi, ivi compresi i diritti fondamentali, operano esclusivamente rispetto a fattispecie cui sia applicabile il diritto europeo (atti comunitari, atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, deroghe nazionali a norme comunitarie asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali).

Considerato, 6.1.

«(…) una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, anche a seguito di prese di posizione delle Corti costituzionali di alcuni Paesi membri, ha fin dagli anni settanta affermato che i diritti fondamentali, in particolare quali risultano dalla CEDU, fanno parte dei

principi generali di cui essa garantisce l'osservanza. (…) tale giurisprudenza è stata recepita nell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea e, estensivamente, nella Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza da altre tre istituzioni comunitarie, atto formalmente ancora privo di valore giuridico ma di riconosciuto rilievo interpretativo (sentenza n. 393 del 2006). (…) la giurisprudenza è sì nel senso che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui il giudice comunitario assicura il rispetto, ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri ed in particolare alla Convenzione di Roma (da ultimo, su rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale belga, sentenza 26 giugno 2007, causa C-305/05, Ordini avvocati c. Consiglio, punto 29). Tuttavia, tali principi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile: *in primis* gli atti comunitari, poi gli atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, infine le deroghe nazionali a norme comunitarie asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali (sentenza 18 giugno 1991, C-260/89, ERT). La Corte di giustizia ha infatti precisato che non ha tale competenza nei confronti di normative che non entrano nel campo di applicazione del diritto comunitario (sentenza 4 ottobre 1991, C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland; sentenza 29 maggio 1998, C-299/95, Kremzow)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.).

- Sentenza n. **72/2008** (red. Finocchiaro)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione di nuove più favorevoli norme in materia di prescrizione ai processi penali in corso.

Ritenuto, 2.1.

«Afferma ancora lo stesso giudice che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2006, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", ritenendo non ragionevole la scelta del legislatore di non applicare la disciplina ai processi di primo grado già in corso, alla data di entrata in vigore della legge medesima. La Corte costituzionale, dopo aver rilevato che anche le norme sulla prescrizione costituiscono legge più favorevole, ha statuito che "lo scrutinio di costituzionalità *ex* art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza", in quanto, sebbene il principio della retroattività della *lex mitior* non sia costituzionalmente garantito, tuttavia lo stesso è sancito sia dalla normativa interna (art. 2 cod. pen.), per la quale la retroattività della legge più favorevole è la regola (salvo il giudicato), sia dalle norme internazionali (articolo 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, recante Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) ed europee (Trattato sull'Unione Europea nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ratificato e reso

esecutivo con la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea; decisioni della Corte di giustizia delle comunità europee, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000)».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento all'art. 3 Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, e 11 Cost.

- Sentenza n. **182/2008** (red. Cassese)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la difesa del dipendente dell'amministrazione di pubblica sicurezza nell'ambito del procedimento disciplinare.

Appartengono al patrimonio costituzionale comune relativo al procedimento amministrativo, desumibile anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, alcune essenziali garanzie di difesa del soggetto destinatario di addebiti disciplinari.

Considerato, 3.

«Un procedimento disciplinare che (…) può concludersi con la destituzione, tocca le condizioni di vita della persona, incidendo sulla sua sfera lavorativa, e richiede perciò il rispetto di garanzie procedurali per la contestazione degli addebiti e per la partecipazione dell'interessato al procedimento. In tale ambito, secondo i principi che ispirano la disciplina del "patrimonio costituzionale comune" relativo al procedimento amministrativo (sentenza n. 104 del 2006), desumibili dagli obblighi internazionali, dall'ordinamento comunitario e dalla legislazione nazionale (art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952", art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme sul procedimento amministrativo"), vanno garantiti all'interessato alcuni essenziali strumenti di difesa, quali la conoscenza degli atti che lo riguardano, la partecipazione alla formazione dei medesimi e la facoltà di contestarne il fondamento e di difendersi dagli addebiti (sentenze n. 460 del 2000 e nn. 505 e 126 del 1995). Nello stesso senso, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, il diritto di difesa "impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista" (Corte di giustizia, sentenza 24 ottobre 1996, C-32/95 P., Commissione Comunità europea c. Lisrestal)».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

- Sentenza n. **251/2008** (red. Quaranta)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'eliminazione delle barriere architettoniche.

La Carta dei diritti fondamentali ha il valore di semplice ausilio interpretativo in quanto, benché priva di efficacia giuridica, esprime principi comuni ai vari ordinamenti degli Stati membri dell'Unione.

Considerato, 12.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità «è qui richiamata − ancorché ne sia in corso il procedimento di ratifica ed essa, quindi, sia tuttora priva di efficacia giuridica − per il suo carattere espressivo di principi comuni ai vari ordinamenti nazionali, analogamente a quanto ritenuto da questa Corte per quanto concerne la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000 (sentenza n. 394 del 2006). L'atto in questione assume, dunque, il valore di semplice ausilio interpretativo».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.

- Ordinanza n. **334/2008** (red. De Siervo)

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Oggetto del conflitto: l'interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione artificiale di malato in stato vegetativo permanente.

Ritenuto

«(…) la necessità di legiferare troverebbe conferma in "strumenti internazionali", quali l'art. 5, paragrafo 3, della Convenzione di Oviedo la cui attuazione avrebbe richiesto il decreto legislativo previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani) e l'art. 3, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Dispositivo

Inammissibilità dei ricorsi.

- Sentenza n. **438/2008** (red. Saulle)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Oggetto della questione: il consenso informato del paziente minorenne (norme della Regione Piemonte).

Il principio del consenso informato ai trattamenti medici, dotato di fondamento costituzionale implicito, è testualmente espresso dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali.

Considerato, 4.

«(…) l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che "ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica" e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, "il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge"».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost.

- Sentenza n. **86/2009** (red. Finocchiaro)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la decurtazione della rendita spettante all'orfano di un solo genitore naturale in caso di decesso del lavoratore per infortunio.

La censura di violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. deve essere sorretta da una precisa individuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, dunque, anche dalla Carta dei diritti fondamentali.

Ritenuto, 1.1., 1.2.

«La norma censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, non rispettando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato U.E., Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti sull'Infanzia). (…) la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 21, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nascita e, al secondo comma, prevede che "nell'ambito d'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità Europea e del Trattato sull'Unione Europea, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza". Nel caso di specie, la ricorrente subirebbe una discriminazione in ragione della sua nazionalità, dal momento che se essa fosse stata convivente *more uxorio* con un cittadino non italiano o se il sig. Q. avesse subito l'incidente mortale in uno stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia (in base al Regolamento CEE 1408/71, la legge applicabile è infatti quella del Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa, a prescindere dalla residenza), la ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire l'indennità prevista in caso di decesso sul lavoro. L'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 sarebbe, dunque, illegittimo per contrasto con gli artt. 11 e 117 Costituzione, in quanto non rispetterebbe il vincolo derivante dalle norme di diritto comunitario e violerebbe l'art. 12 del Trattato C.E. (…) Secondo il rimettente la norma in questione violerebbe, dunque, il combinato disposto degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione determinando una irragionevole disparità di trattamento tra i figli nati fuori dal matrimonio e quelli legittimi. (…) La predetta tutela, poi, trova esplicito riferimento nell'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali

dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, il quale sancisce il diritto dei bambini al benessere e afferma il principio dell'interesse superiore del bambino in tutti gli atti compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private (…). Ciò posto, il citato art. 85, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965 violerebbe l'art. 31 della Costituzione poiché non garantirebbe al minore idonea protezione economica, nonché l'art. 10 della Costituzione in quanto non conforme alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, dal momento che l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea così dispone: "In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente"».

Considerato, 1., 2.

«(…) Il Tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, n. 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che, in caso di decesso del lavoratore per infortunio, sia disposta una rendita per il coniuge nella misura del cinquanta per cento della retribuzione percepita dal lavoratore stesso, senza garantire alcunché al convivente *more uxorio*, per violazione (…) degli artt. 11 e 117 Cost., per il contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia, siglata a New York in data 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176). Il giudice *a quo* dubita, altresì, della legittimità costituzionale dello stesso art. 85, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede che, in conseguenza della morte per infortunio del lavoratore, sia disposta una rendita del venti per cento della retribuzione dallo stesso percepita per ciascun figlio ovvero del quaranta per cento per gli orfani di entrambi i genitori, senza prendere in considerazione la ipotesi del decesso di un genitore in una situazione di famiglia di fatto consolidata, con la conseguenza che anche in questo caso viene erogata al figlio superstite solo una rendita pari al venti per cento della retribuzione del lavoratore deceduto, per violazione (…) degli artt. 11 e 117 Cost., per il contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia). (…) Né si può prendere in considerazione la censura relativa ad un presunto *vulnus* degli artt. 11 e 117 Cost. sotto il profilo del contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (…) e dagli obblighi internazionali (…), dato che detti vincoli ed obblighi non sono individuati in modo preciso».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 30 Cost.) + manifesta infondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38, 117 Cost., 12 e 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

- Sentenza n. **236/2009** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'anticipazione del collocamento in quiescenza dei professori universitari in posizione di fuori ruolo.

Ritenuto, 4.

«La parte deduce la fondatezza di detta questione non soltanto per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., ma anche per contrasto con gli artt. 1, 2, 4, 9, 11, 38, 98 e 117 della medesima, "*ob relationem* (cioè quale normativa interposta) alla Convenzione sui diritti e le libertà fondamentali di Roma 4.11.1950 (CEDU), in particolare per violazione degli articoli 1, 6 e 7 della CEDU e violazione dell'art. 6 del Trattato UE, nonché per violazione degli articoli 15 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 3 Cost.).

- Sentenza n. **4/2010** (red. Silvestri)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Oggetto della questione: la preferenza di genere nelle elezioni regionali (norme della Regione Campania).

Ritenuto, 3.2.4.

«(…) la Regione Campania rileva come la normativa impugnata si inserisca in un più ampio contesto normativo (comunitario ed internazionale), segnato dalla previsione di strumenti sempre più incisivi (fino a giungere a vere e proprie azioni positive) per assicurare un'effettiva parità fra donne e uomini. Sono richiamati, in proposito: (…) b) l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), secondo cui il principio della parità tra donne e uomini non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 Cost. + cessazione della materia del contendere in ordine alla questione sollevata in riferimento all'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999.

- Sentenza n. **28/2010** (red. Silvestri)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il trattamento sanzionatorio dei reati in materia di rifiuti.

L'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali – recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea – offre conferma e copertura sovranazionale al principio di retroattività della legge penale più mite che caratterizza l'ordinamento italiano.

Considerato, 7.

«Secondo il disposto dell'art. 2, quarto comma, del codice penale, se la legge del tempo in

cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La legge più mite pertanto retroagisce, secondo il principio del *favor rei*, che caratterizza l'ordinamento italiano e che oggi trova conferma e copertura europea nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Il citato art. 49 stabilisce: "Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima". (…) posti i principi di cui all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'art. 25, secondo comma, Cost. ed all'art. 2, quarto comma, del codice penale, la valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento non è compito di questa Corte, in quanto la stessa spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l'incidente di costituzionalità».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

- Sentenza n. **80/2010** (red. Saulle)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la previsione di un limite massimo invalicabile delle ore di insegnamento di sostegno ai disabili.

Ritenuto, 1.1.3.

«Il giudice *a quo* ritiene, poi, che le disposizioni censurate siano in contrasto con l'art. 10 Cost., in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 4, primo comma, 35, primo e secondo comma e 38, terzo comma, Cost. In particolare, l'art. 10, primo comma, Cost. impone l'adeguamento dell'ordinamento interno alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Il rimettente, dopo aver premesso che l'ordinamento internazionale apparirebbe "univocamente orientato ad assicurare ai disabili una tutela effettiva e non meramente teorica", richiama diversi atti internazionali sia a livello universale che regionale a tutela dei disabili; atti che, a suo avviso, sarebbero stati violati dalle norme impugnate. (…) A completamento del quadro normativo internazionale ora indicato, il giudice *a quo* richiama, inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 3 Cost.).

- Sentenza n. **93/2010** (red. Frigo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la preclusione dello svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica del procedimento applicativo delle misure di prevenzione davanti al tribunale e alla corte d'appello.

Il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, non esplicitamente richiamato in Costituzione, trova conferma nell'art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, recepita dal Trattato sull'Unione europea.

Considerato, 7.

«L'assenza di un esplicito richiamo in Costituzione non scalfisce (…) il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie: principio che – consacrato anche in altri strumenti internazionali, quale, in particolare, il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 (art. 14) – trova oggi ulteriore conferma nell'art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dall'art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, nella versione consolidata derivante dalle modifiche ad esso apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 117, primo comma, Cost. e 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

- Sentenza n. **138/2010** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La Carta dei diritti fondamentali è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. L'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione attribuisce alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati. Le spiegazioni relative alla Carta, elaborate sotto l'autorità del* praesidium *della Convenzione che l'aveva redatta, pur non avendo* status *di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione. Nella specie, l'art. 9 della Carta – che rinvia alle leggi nazionali la garanzia dei diritti di sposarsi e di costituire una famiglia – è formalmente invocato come parametro interposto rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. Il rinvio alle leggi nazionali, nel confermare la discrezionalità del legislatore in materia, determina l'inammissibilità della questione.

Ritenuto, 1., 2., 3., 4.

«Il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sopranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a

Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), nonché in ambito nazionale (art. 2 Cost.). (…) Il Tribunale di Venezia pone l'accento sul fatto che anche la Carta di Nizza sancisce i diritti al rispetto della vita privata e familiare (art. 7), a sposarsi e a costituire una famiglia (art. 9), a non essere discriminati (art. 21), collocandoli tra i diritti fondamentali dell'Unione Europea. Non andrebbero trascurati, poi, gli atti delle Istituzioni europee, che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali, ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti, atti che rappresentano, a prescindere dal loro valore giuridico, una presa di posizione a favore del riconoscimento del diritto al matrimonio, o comunque alla unificazione legislativa, nell'ambito degli Stati membri, della disciplina dettata per la famiglia legittima, da estendere alle unioni omosessuali». La difesa dello Stato sostiene che non «vi sarebbe contrasto con gli artt. 7, 9 e 21 della Carta di Nizza, parte integrante del Trattato di Lisbona, in quanto proprio l'art. 9, che riconosce il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, rinvia alla legge nazionale per la determinazione delle condizioni per l'esercizio di tale diritto. (…) ad avviso della Corte trentina è necessario chiedersi se l'istituto del matrimonio, nell'attuale disciplina, sia o meno in contrasto con i principi costituzionali. (…) poiché il diritto di contrarre matrimonio costituisce "un momento essenziale di espressione della dignità umana (garantito costituzionalmente dall'art. 2 Cost. e, a livello sopranazionale, dagli artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948, dagli artt. 8 e 12 CEDU e dagli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), vi è da chiedersi se sia legittimo impedire quello tra omosessuali ovvero se, invece, esso debba essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali (quali l'orientamento sessuale), con conseguente obbligo dello Stato di intervenire in caso di impedimenti all'esercizio di esso».

Considerato, 1., 10.

«Il Tribunale veneziano riferisce gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno rilevato che, nel vigente ordinamento, non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un suo divieto espresso tra persone dello stesso sesso. Essi si richiamano alla Costituzione e alla Carta di Nizza (…). Resta da esaminare il parametro riferito all'art. 117, primo comma, Cost. (…). Il rimettente in primo luogo evoca, quali norme interposte, gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (…); evoca altresì la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e, in particolare, l'art. 7 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l'art. 9 (diritto a sposarsi ed a costituire una famiglia), l'art. 21 (diritto a non essere discriminati); menziona varie risoluzioni delle Istituzioni europee, "che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti"; infine, segnala che nell'ordinamento di molti Stati, aventi civiltà giuridica affine a quella italiana, si sta delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali. Ciò posto, si deve osservare che: (…) sia gli artt. 8 e 14 della CEDU, sia gli artt. 7 e 21 della Carta di Nizza contengono disposizioni a carattere generale in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione,

peraltro in larga parte analoghe. Invece gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Per il principio di specialità, dunque, sono queste ultime le norme cui occorre fare riferimento nel caso in esame. Orbene, l'art. 12 dispone che "Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto". A sua volta l'art. 9 stabilisce che "Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". In ordine a quest'ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che "1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati". Non occorre, ai fini del presente giudizio, affrontare i problemi che l'entrata in vigore del Trattato pone nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione e degli ordinamenti nazionali, specialmente con riguardo all'art. 51 della Carta, che ne disciplina l'ambito di applicazione. Ai fini della presente pronuncia si deve rilevare che l'art. 9 della Carta (come, del resto, l'art. 12 della CEDU), nell'affermare il diritto di sposarsi rinvia alle leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Si deve aggiungere che le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l'autorità del *praesidium* della Convenzione che l'aveva redatta (e che, pur non avendo *status* di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione), con riferimento al detto art. 9 chiariscono (tra l'altro) che "L'articolo non vieta né impone la concessione dello *status* matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso". Pertanto, a parte il riferimento esplicito agli uomini ed alle donne, è comunque decisivo il rilievo che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna. Ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento. Ulteriore riscontro di ciò si desume (…) dall'esame delle scelte e delle soluzioni adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in alcuni casi, una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di tutela molto differenziate e che vanno, dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni, fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso. Sulla base delle suddette considerazioni si deve pervenire ad una declaratoria d'inammissibilità della questione proposta dai rimettenti, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost. + non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.

- Ordinanza n. **237/2010** (red. Tesauro)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'espiazione in Italia della pena inflitta al cittadino di Stato membro dell'Unione colpito da mandato d'arresto europeo.

Ritenuto

«(…) la Corte d'appello di Bari (…) ha sollevato, in riferimento all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000 (*infra*: Carta di Nizza) ed all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non attribuisce la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena; (…) ad avviso del rimettente, la norma impugnata avrebbe dato attuazione solo in parte all'art. 4 della Decisione quadro, limitando la possibilità di rifiutare la consegna dello straniero residente nello Stato nel solo caso di mandato d'arresto processuale, realizzando in tal modo una ingiustificata disparità di trattamento; (…) tra i diritti fondamentali recepiti e tutelati nel Trattato europeo e, per il richiamo da esso effettuato nell'art. 6, "appaiono significativi e vincolanti ai fini del riconoscimento indifferenziato del diritto di espiare la pena nello Stato di dimora, come indicato dalla decisione-quadro", in primo luogo, il diritto di libertà di stabilimento (artt. 49 e seguenti del Trattato UE), in virtù del quale ogni cittadino comunitario può stabilire il proprio centro di interessi lavorativi (per attività industriali, commerciali, artigianali o professionali, art. 57 del Trattato) in qualunque Stato dell'Unione, essendo vietato agli Stati membri di frapporre ostacoli o restrizioni al suo esercizio (salvo per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica, non pertinenti nel caso in esame); (…) tale diritto sarebbe, peraltro, sancito anche dall'art. 15, comma 2, della Carta di Nizza e tutelato dall'art. 16 Cost.; (…) a giudizio della Corte di appello, nel caso di specie vengono in rilievo anche: il diritto di costituirsi una famiglia e di stabilirsi con questa in qualunque Stato dell'Unione europea, risultando la famiglia tutelata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali (…), dagli artt. 7 e 9 della Carta di Nizza e dagli artt. da 29 a 31 Cost., nonché il diritto del bambino a mantenere rapporti affettivi con entrambi i genitori, previsto e tutelato dall'art. 24 della Carta di Nizza; (…) l'impugnato art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui, non attribuendo la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena, violerebbe l'art. 20 della Carta di Nizza e l'art. 3 Cost.».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3 Cost. e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **271/2010** (red. Cassese)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Ritenuto, 1.2., 2.2.

«(…) la norma impugnata violerebbe l'art. 11 Cost., in relazione sia all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, secondo cui "il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa" e "ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione", sia agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU (*recte*: della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea), che sanciscono "il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo" e "non possono non porsi anche a fondamento della necessità di rappresentanza degli elettori comunitari nel Parlamento europeo". (…) la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU (*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), i quali "sanciscono il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo", a sua volta "strettamente connessi a quelli tutelati dagli articoli che nella Carta costituzionale affermano la regola democratica secondo il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost". Ad avviso del collegio rimettente, che richiama in proposito le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 di questa Corte, la disposizione censurata sarebbe incompatibile con le predette norme della CEDU e, dunque, con gli obblighi internazionali di cui agli artt. 10 e 117 Cost.».

Considerato, 1., 4., 4.1., 5., 5.1.

«(…) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla Decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom (d'ora in avanti "Atto di Bruxelles") e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti "CEDU") [*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea]. (…) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2, della legge n. 18 del 1979, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 97 Cost., nonché all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU (*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). La disposizione è censurata nella parte in cui prevede "la soglia nazionale di sbarramento (…) senza stabilire alcun correttivo, anche in sede di riparto dei resti", in particolare "non consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti. (…) il Collegio rimettente deduce la violazione dell'art. 11 Cost., in relazione sia all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, secondo cui "il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa" e "ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione", sia agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU (*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), che sanciscono "il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie

convinzioni e di godere dell'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo". (…) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 3, della legge n. 18 del 1979, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 Cost., nonché in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto di Bruxelles e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU (*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). La disposizione è censurata nella parte in cui regola la distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascuna lista sul piano nazionale, "senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni, in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979". (…) Sarebbe leso, poi, il "principio di rappresentanza territoriale", che il collegio rimettente ritiene imposto sia da principi della Costituzione italiana (artt. 1, 48, 49, 51, 56 e 57 Cost.), nel presupposto che essi si applichino anche alle modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sia, per il tramite degli artt. 10, 11 e 117 Cost., dal diritto europeo e, segnatamente, dagli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto di Bruxelles, nonché dagli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU (*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 1, 3, 10, 11, 48, 49, 51, 56, 57, 97, 117 Cost., 10 del Trattato sull'Unione europea, 1, 2, 7 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, 10, 11, 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Ordinanza n. **276/2010** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Ritenuto

«(…) la Corte territoriale considera arduo negare al diritto di sposarsi – non a caso divenuto uno dei cavalli di battaglia delle militanze omosessuali in tutto il mondo – la dignità di diritto fondamentale della persona, richiamando al riguardo l'art. 2 Cost., nel cui ambito l'unione coniugale va ricondotta, come sodalizio in cui si esprime la personalità dell'individuo; (…) l'istituto *de quo* esprimerebbe uno dei profili essenziali in cui si manifesta la dignità umana, come "riconosciuto dagli artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948, nonché dagli artt. 8 e 12 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 20 marzo 1952 e, infine, dagli artt. 7 e 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, sicché ogni interpretazione riduttiva della prospettiva di tutela accennata sembra del tutto insostenibile"».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento all'art. 2 Cost. + manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.

- Ordinanza n. **374/2010** (red. Tesauro)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'espiazione in Italia della pena inflitta al cittadino di Stato membro dell'Unione colpito da mandato d'arresto europeo.

Ritenuto

«(…) la Corte d'appello di Bari (…) ha sollevato, in riferimento all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000 (*infra*: Carta di Nizza) ed all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non attribuisce la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena; (…) ad avviso del rimettente, la norma impugnata avrebbe dato attuazione solo in parte all'art. 4 della decisione quadro, limitando la possibilità di rifiutare la consegna dello straniero residente nello Stato nel solo caso di mandato d'arresto processuale, realizzando in tal modo una ingiustificata disparità di trattamento; (…) tra i diritti fondamentali recepiti e tutelati nel Trattato europeo e, per il richiamo da esso effettuato nell'articolo 6, "appaiono significativi e vincolanti ai fini del riconoscimento indifferenziato del diritto di espiare la pena nello Stato di dimora, come indicato dalla decisione-quadro", in primo luogo, il diritto di libertà di stabilimento (artt. 49 e seguenti del Trattato UE), in virtù del quale ogni cittadino comunitario può stabilire il proprio centro di interessi lavorativi (per attività industriali, commerciali, artigianali o professionali, art. 57 del Trattato) in qualunque Stato dell'Unione, essendo vietato agli Stati membri di frapporre ostacoli o restrizioni al suo esercizio (salvo per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica, non pertinenti nel caso in esame); (…) tale diritto sarebbe, peraltro, sancito anche dall'articolo 15, comma 2, della Carta di Nizza e tutelato dall'art. 16 Cost.; (…) a giudizio della Corte d'appello, nel caso di specie vengono in rilievo anche: il diritto di costituirsi una famiglia e di stabilirsi con questa in qualunque Stato dell'Unione europea, risultando la famiglia tutelata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali (…), dagli articoli 7 e 9 della Carta di Nizza e dagli articoli da 29 a 31 Cost., nonché il diritto del bambino a mantenere rapporti affettivi con entrambi i genitori, previsto e tutelato dall'art. 24 della Carta di Nizza; (…) l'impugnato art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui, non attribuendo la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena, violerebbe l'art. 20 della Carta di Nizza e l'art. 3 Cost.».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3 Cost. e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Ordinanza n. **4/2011** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Ritenuto

«(…) il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sovranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, ed ora artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), nonché dall'art. 2 Cost.».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento all'art. 2 Cost. + manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.

- Ordinanza n. **31/2011** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: gli arbitrati relativi a contratti stipulati per interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza.

La censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 47) non può essere basata apoditticamente sulla mera affermazione di corrispondenza dei principi sovranazionali con quelli espressi dalla Costituzione. Il rimettente deve, a pena di inammissibilità, porsi il problema pregiudiziale dell'applicabilità della normativa europea alla controversia* a quo *e dare conto dell'eventuale operatività di un* plus *di tutela.

Ritenuto

«(…) il Collegio ritiene, in termini di rilevanza della questione, che la sopravvenuta normativa – che il rimettente reputa non direttamente disapplicabile, nonostante l'invocata contrarietà della stessa ai principi espressi dall'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dall'art. 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali – trovi applicazione anche nel giudizio arbitrale *a quo*, non ancora pervenuto alla conclusione della fase istruttoria. (…) infine, il Collegio denuncia la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., "in quanto sia il principio del giudice precostituito per legge che quello di ragionevole durata del processo sono sanciti, oltre che direttamente dalla Carta Costituzionale, anche dall'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nonché dall'art. 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali"».

Considerato

«(…) infine – quanto alla questione riferita all'art. 117, primo comma, Cost., per violazione del principio del giudice precostituito per legge e di quello di ragionevole durata del processo sanciti, oltre che direttamente dalla Carta Costituzionale, anche dall'art. 6 della

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nonché dall'art. 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali – va rilevato che la prospettazione di tale ultima censura appare basata apoditticamente sulla mera affermazione che tali principi risultino "sostanzialmente corrispondenti" a quelli "espressi dalla Costituzione italiana"; (…) così argomentando il Collegio rimettente – che, quanto al richiamo alla Carta di Nizza, neppure si pone il problema pregiudiziale dell'applicabilità della normativa comunitaria alla controversia in esame – non dà, altresì, contezza alcuna né dell'esistenza di specifiche interpretazioni nel senso auspicato da parte della Corte di Strasburgo dell'evocato principio della CEDU, né di una valenza della norma della Carta recepita nel Trattato di Lisbona che consentano di configurare (almeno in tesi) la eventuale operatività di un *plus* di tutela convenzionale o comunitaria rispetto a quella interna (sentenza n. 317 del 2009); (…) pertanto, tale ultima censura è manifestamente inammissibile».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. + manifesta infondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 41 e 111, commi primo e secondo, Cost.

- Ordinanza n. **55/2011** (red. Silvestri)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la circostanza aggravante del fatto commesso dallo straniero che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

Ritenuto

«(…) il principio di non discriminazione, sancito dall'art. 3 Cost., sarebbe ormai inserito in un "sistema multilivello" di garanzia (è citata, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009), del quale fanno parte l'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, l'art. 1 del relativo XII protocollo addizionale (pure non ratificato dall'Italia), gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost.

- Sentenza n. **80/2011** (red. Frigo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la preclusione dello svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica del procedimento applicativo delle misure di prevenzione davanti alla Corte di cassazione.

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nell'ambito dell'Unione europea il sistema di protezione dei diritti fondamentali poggia su tre fonti distinte, ciascuna con una propria

funzione : la Carta dei diritti fondamentali, che l'Unione riconosce e che ha lo stesso valore giuridico dei trattati; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in conseguenza della prevista adesione a essa dell'Unione; e i principi generali, che comprendono i diritti sanciti dalla CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Il conferimento alla Carta di un valore giuridico pari a quello dei trattati mira, in particolare, a migliorare la tutela dei diritti fondamentali ancorandola a un testo scritto, preciso e articolato. Tuttavia, il mantenimento di un autonomo richiamo ai principi generali e, indirettamente, alla CEDU e alle tradizioni costituzionali comuni si giustifica (oltre che a fronte dell'incompleta accettazione della Carta da parte di alcuni Stati) anche al fine di garantire una certa elasticità al sistema e di evitare che la Carta stessa cristallizzi i diritti fondamentali, impedendo alla Corte di giustizia di individuarne di nuovi. L'attribuzione alla Carta del medesimo valore giuridico dei trattati non ha spiegato effetti sul riparto delle competenze fra Stati membri e istituzioni dell'Unione poiché, come affermato dagli artt. 6, par. 1, del Trattato sull'Unione europea e 51, par. 2, della Carta, le disposizioni di quest'ultima non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati né l'ambito di applicazione del diritto europeo. Pertanto, la Carta non costituisce uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell'Unione, come ha reiteratamente statuito la Corte di giustizia. La sua applicabilità presuppone, dunque, che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo (in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione) e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. Dalla corretta interpretazione della "trattatizzazione" della Carta discende l'impossibilità per il giudice comune di disapplicare norme interne contrastanti con disposizioni della CEDU (pur corrispondenti a quelle del catalogo di Nizza) in fattispecie prive di rilievo sovranazionale.

Ritenuto, 2.

«La difesa della parte privata pone, nondimeno, l'accento su due rilevanti elementi di novità, intervenuti successivamente all'ordinanza di rimessione. Il primo è costituito dall'entrata in vigore – avvenuta il 1° dicembre 2009 – del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130: Trattato che, imprimendo una diversa configurazione al rapporto tra le norme della CEDU e l'ordinamento interno, avrebbe reso non più attuale la concezione delle "norme interposte". Il vigente art. 6 del Trattato sull'Unione europea – quale risultante a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona – stabilisce, infatti, al paragrafo 1, che "l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati"; precisando, poi, che "i diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni". Inoltre, ai successivi paragrafi 2 e 3, lo stesso art. 6 prevede che "l'Unione europea aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"; e che "i diritti fondamentali", garantiti da detta Convenzione "e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali". Secondo la parte privata, alla luce di tali previsioni, indipendentemente dalla formale adesione alla CEDU da parte dell'Unione europea – non ancora avvenuta, ma comunque preannunciata – i diritti

elencati dalla Convenzione sarebbero stati ricondotti all'interno delle fonti dell'Unione addirittura sotto un duplice profilo. Da un lato, cioè, in via diretta e immediata, tramite il loro riconoscimento come "principi generali del diritto dell'Unione"; dall'altro lato, in via mediata, ma non meno rilevante, come conseguenza della "trattatizzazione" della Carta di Nizza. L'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – contenuto nel titolo VII, cui lo stesso art. 6 del Trattato fa espresso rinvio – prevede, infatti, che ove la Carta "contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione": fermo restando che tale disposizione "non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa". Di conseguenza, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino un "corrispondente" all'interno della Carta di Nizza dovrebbero ritenersi "tutelati (anche) a livello comunitario (*rectius*, europeo, stante l'abolizione della divisione in 'pilastri'), quali diritti sanciti (…) dal Trattato dell'Unione". Ciò avverrebbe anche per il diritto alla pubblicità delle procedure giudiziarie, che trova riconoscimento nell'art. 47 della Carta in termini identici, anche sul piano testuale, a quelli dell'art. 6 della Convenzione ("ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata […] pubblicamente"). A fronte di ciò, il giudice comune sarebbe tenuto quindi a disapplicare qualsiasi norma nazionale in contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato sull'art. 11 Cost., secondo cui "le norme di diritto comunitario sono direttamente operanti nell'ordinamento interno"».

Considerato, 5., 5.2., 5.4., 5.5.

«Rispetto allo scrutinio del merito della questione, assume tuttavia rilievo preliminare il problema – sottoposto specificamente all'attenzione di questa Corte dalla parte privata – degli effetti della sopravvenuta entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea. (…) L'art. 6 del Trattato sull'Unione europea è stato, peraltro, incisivamente modificato dal Trattato di Lisbona, in una inequivoca prospettiva di rafforzamento dei meccanismi di protezione dei diritti fondamentali. Il nuovo art. 6 esordisce, infatti, al paragrafo 1, stabilendo che l'"Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati". La norma prosegue (…) prevedendo, al paragrafo 2, che "l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"; per chiudersi, al paragrafo 3, con la statuizione in forza della quale "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione […] e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali". Alla luce della nuova norma, dunque, la tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'Unione europea deriva (o deriverà) da tre fonti distinte: in primo luogo, dalla Carta dei diritti fondamentali (cosiddetta Carta di Nizza), che l'Unione "riconosce" e che "ha lo stesso valore giuridico dei trattati"; in secondo luogo, dalla CEDU, come conseguenza dell'adesione ad essa dell'Unione; infine, dai "principi generali", che – secondo lo schema del previgente art. 6, paragrafo 2, del Trattato – comprendono i diritti sanciti dalla stessa CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Si tratta, dunque, di un sistema di protezione assai più complesso e articolato del precedente, nel quale ciascuna delle componenti è chiamata ad

assolvere a una propria funzione. Il riconoscimento alla Carta di Nizza di un valore giuridico uguale a quello dei Trattati mira, in specie, a migliorare la tutela dei diritti fondamentali nell'ambito del sistema dell'Unione, ancorandola a un testo scritto, preciso e articolato. Sebbene la Carta "riaffermi", come si legge nel quinto punto del relativo preambolo, i diritti derivanti (anche e proprio) dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla CEDU, il mantenimento di un autonomo richiamo ai "principi generali" e, indirettamente, a dette tradizioni costituzionali comuni e alla CEDU, si giustifica – oltre che a fronte dell'incompleta accettazione della Carta da parte di alcuni degli Stati membri (si veda, in particolare, il Protocollo al Trattato di Lisbona sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito) – anche al fine di garantire un certo grado di elasticità al sistema. Si tratta, cioè, di evitare che la Carta "cristallizzi" i diritti fondamentali, impedendo alla Corte di giustizia di individuarne di nuovi, in rapporto all'evoluzione delle fonti indirettamente richiamate. A sua volta, la prevista adesione dell'Unione europea alla CEDU rafforza la protezione dei diritti umani, autorizzando l'Unione, in quanto tale, a sottoporsi a un sistema internazionale di controllo in ordine al rispetto di tali diritti. (…) Restano (…) tuttora valide le considerazioni svolte da questa Corte in rapporto alla disciplina anteriore, riguardo all'impossibilità, nelle materie cui non sia applicabile il diritto dell'Unione (…), di far derivare la riferibilità alla CEDU dell'art. 11 Cost. dalla qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come "principi generali" del diritto comunitario (oggi, del diritto dell'Unione). Le variazioni apportate al dettato normativo (…) non sono, in effetti, tali da intaccare la validità di tale conclusione. Come sottolineato nella citata sentenza n. 349 del 2007, difatti, già la precedente giurisprudenza della Corte di giustizia (…) era costante nel ritenere che i diritti fondamentali, enucleabili dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, facessero "parte integrante" dei principi generali del diritto comunitario di cui il giudice comunitario era chiamato a garantire il rispetto (*ex plurimis*, sentenza 26 giugno 2007, C-305/05, Ordini avvocati contro Consiglio, punto 29). Rimane, perciò, tuttora valida la considerazione per cui i principi in questione rilevano unicamente in rapporto alle fattispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell'Unione) è applicabile, e non anche alle fattispecie regolate dalla sola normativa nazionale. (…) Quest'ultimo rilievo è riferibile, peraltro, anche alla restante fonte di tutela: vale a dire la Carta dei diritti fondamentali, la cui equiparazione ai Trattati avrebbe determinato, secondo la parte privata, una "trattatizzazione" indiretta della CEDU, alla luce della "clausola di equivalenza" che figura nell'art. 52, paragrafo 3, della Carta. In base a tale disposizione (compresa nel titolo VII, cui l'art. 6, paragrafo 1, del Trattato fa espresso rinvio ai fini dell'interpretazione dei diritti, delle libertà e dei principi stabiliti dalla Carta), ove quest'ultima "contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione" (ferma restando la possibilità "che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa"). Di conseguenza – sempre secondo la parte privata – i diritti previsti dalla CEDU che trovino un "corrispondente" all'interno della Carta di Nizza (quale, nella specie, il diritto alla pubblicità delle udienze, enunciato dall'art. 47 della Carta in termini identici a quelli dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione) dovrebbero ritenersi ormai tutelati anche a livello di diritto dell'Unione europea. A prescindere da ogni ulteriore considerazione, occorre peraltro osservare come – analogamente a quanto è avvenuto in rapporto alla prefigurata adesione

dell'Unione alla CEDU (art. 6, paragrafo 2, secondo periodo, del Trattato sull'Unione europea; art. 2 del Protocollo al Trattato di Lisbona relativo a detta adesione) – in sede di modifica del Trattato si sia inteso evitare nel modo più netto che l'attribuzione alla Carta di Nizza dello "stesso valore giuridico dei trattati" abbia effetti sul riparto delle competenze fra Stati membri e istituzioni dell'Unione. L'art. 6, paragrafo 1, primo alinea, del Trattato stabilisce, infatti, che "le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati". A tale previsione fa eco la Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona, ove si ribadisce che "la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi dell'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati". I medesimi principi risultano, peraltro, già espressamente accolti dalla stessa Carta dei diritti, la quale, all'art. 51 (anch'esso compreso nel richiamato titolo VII), stabilisce, al paragrafo 1, che "le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione"; recando, altresì, al paragrafo 2, una statuizione identica a quella della ricordata Dichiarazione n. 1. Ciò esclude, con ogni evidenza, che la Carta costituisca uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell'Unione europea, come, del resto, ha reiteratamente affermato la Corte di giustizia, sia prima (tra le più recenti, ordinanza 17 marzo 2009, C-217/08, Mariano) che dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (sentenza 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, McB; ordinanza 12 novembre 2010, C-399/10, Krasimir e altri). Presupposto di applicabilità della Carta di Nizza è, dunque, che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. + non fondatezza della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **82/2011** (red. Grossi)

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Oggetto del conflitto: l'insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare.

La rigorosa delimitazione funzionale dell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni dei parlamentari deriva dall'esigenza di tutelare il fondamentale valore della dignità della persona, salvaguardato come diritto inviolabile tanto dall'art. 2 Cost. quanto dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali.

Considerato, 3.

«L'individuazione dei confini entro i quali opera la garanzia della insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sancita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, postula la necessità di tracciare, quale naturale linea di

displuvio, la risultante che scaturisce dal bilanciamento tra due contrapposte esigenze, entrambe di rango costituzionale: vale a dire, da un lato, quella di tutelare l'autonomia e le libertà delle Camere e, per esse, dei suoi appartenenti, e, dall'altro, di garantire il concreto esercizio dei diritti e degli interessi dei terzi, suscettibili di essere compromessi dalle dichiarazioni dei parlamentari, fra i quali, in particolare, il fondamentale valore della dignità della persona, salvaguardato come diritto inviolabile, tanto dall'art. 2 della Costituzione, che dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i cui principi sono stati recepiti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea. Da qui la delimitazione rigorosamente "funzionale" dell'ambito della prerogativa della insindacabilità, suscettibile di trasformarsi, altrimenti, in un privilegio di carattere personale».

Dispositivo

Dichiarazione di non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato + annullamento della delibera di insindacabilità.

- Ordinanza n. **138/2011** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il diritto di elettorato passivo nei Consigli degli ordini forensi e negli organismi della Cassa di previdenza e assistenza forense.

L'incongrua evocazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 52) in relazione a una fattispecie non rilevante per il diritto europeo concorre alla declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

Ritenuto

«(…) il Consiglio nazionale forense, in sede giurisdizionale, ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, "valorizzabile *ex* art. 117 Cost.", ed all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sesto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, nella parte in cui rimuove l'impedimento alla elezione passiva ai Consigli degli ordini forensi ed agli organi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle commissioni di esame di abilitazione forense "solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto per entrambe le elezioni"».

Considerato

«(…) nel merito, le censure proposte sono palesemente prive di fondatezza in rapporto a tutti i parametri dedotti, tra i quali risulta incongruamente ricompreso, anche alla luce della sentenza n. 80 del 2011, quello di cui all'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Dispositivo

Manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 2, 3, 51, commi primo e terzo, Cost., 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("valorizzabile *ex* art. 117 Cost.") e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Ordinanza n. **139/2011** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'accesso dei cittadini extracomunitari ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

La censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 15), prospettata dalla sola parte privata e non fatta propria dal rimettente, non può essere esaminata nel merito, stante la limitazione del* thema decidendum *del giudizio incidentale alle norme, ai parametri e ai profili fissati nell'atto di promovimento.

Ritenuto

«(…) si è costituita la ricorrente nel giudizio principale, la quale (…), pur ritenendo che la limitazione di accesso di cui alla norma censurata "sia superabile in base ai canoni ermeneutici dell'incompatibilità con fonti normative successive e di rango superiore, aderisce alle censure di legittimità costituzionale prospettate dal giudice *a quo*", deducendo altresì la violazione degli artt. 2, 3 e 10 Cost., della Convenzione della organizzazione internazionale del lavoro 24 giugno 1975, n. 143 (…), nonché dell'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Considerato

«(…) preliminarmente – con riferimento alla violazione (denunciata dalla parte privata costituitasi nel presente giudizio) anche degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché della Convenzione della organizzazione internazionale del lavoro 24 giugno 1975, n. 143 (…), e dell'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – va rilevato che, per costante orientamento di questa Corte, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle sole norme e parametri indicati, pur se implicitamente, nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, tanto se siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo*, quanto se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze; sicché altri parametri ed altri profili di costituzionalità diversi da quelli evocati dal giudice rimettente non possono formare oggetto della decisione».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 4 e 51 Cost.

- Sentenza n. **236/2011** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione di nuove più favorevoli norme in materia di prescrizione ai processi penali in corso.

Il principio di retroattività della legge penale più favorevole non è affermato solamente, seppure come criterio di portata generale, dal codice penale, ma è riconosciuto anche dal diritto internazionale ed europeo, in particolare dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali, recepita dal Trattato di Lisbona che le ha attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati. Peraltro, nell'ordinamento interno detto principio (riferendosi a ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche* in melius *di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo) ha una portata più ampia di quella fatta propria dalla Carta (che ha riguardo solo alla legge che prevede una pena più lieve).

Considerato, 11., 14.

«La sentenza n. 393 del 2006, pur ammettendo che "eventuali deroghe al principio di retroattività della *lex mitior*, ai sensi dell'art. 3 Cost., possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa", così mostrando di condividere la costante giurisprudenza costituzionale sul "regime giuridico riservato alla *lex mitior*, e segnatamente alla sua retroattività", non si è limitata a ricollegare il suddetto principio a quello di eguaglianza, ma gli ha riconosciuto un valore autonomo anche attraverso il riferimento alla normativa internazionale e comunitaria. In tale sentenza questa Corte infatti ha rilevato che il principio di retroattività della legge penale più favorevole non è affermato solamente, seppure come criterio di portata generale, da una norma del codice penale (l'art. 2), ma è riconosciuto anche dal diritto internazionale e comunitario, in particolare dall'art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che le ha attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati. Del resto la Corte di giustizia dell'Unione europea, già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, aveva ritenuto che il principio della *lex mitior* facesse parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e, come tale, dovesse essere considerato parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte di giustizia stessa garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario (sentenza 3 maggio 2005, Berlusconi e altri, cause riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02; tale principio è stato successivamente ribadito dalle sentenze 11 marzo 2008, Jager, C-420/06, e 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11). Anche se, nella sentenza n. 393 del 2006, le fonti internazionali non sono invocate come norme interposte nel giudizio di costituzionalità, ma solo come dati normativi da cui desumere la rilevanza dell'interesse tutelato dal principio di retroattività della *lex mitior*, questa Corte, attraverso il loro richiamo, ha fatto assumere al principio di retroattività *in mitius* una propria autonomia, che ha ora, attraverso l'art. 117, primo comma, Cost., acquistato un nuovo fondamento con l'interposizione dell'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. (…) Il

principio riconosciuto dalla CEDU, quindi, non coincide con quello che vive nel nostro ordinamento ed è regolato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen. Quest'ultimo infatti riguarda ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche *in melius* di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni. La diversa, e più ristretta, portata del principio convenzionale è confermata dal riferimento che la giurisprudenza europea fa alle fonti internazionali e comunitarie, e alle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea. Sia l'art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sia l'art. 49 della Carta di Nizza, infatti, non si riferiscono a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla "legge che prevede l'applicazione di una pena più lieve"».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. + non fondatezza della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **245/2011** (red. Quaranta)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'obbligo per lo straniero che intende contrarre matrimonio nella Repubblica di presentare all'ufficiale dello stato civile un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Ritenuto, 1.2.

«La libertà di contrarre matrimonio, prosegue il Tribunale di Catania, trova fondamento anche in altre fonti. A questo riguardo richiama l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il già citato art. 12 della CEDU e l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009».

Considerato, 1.3.

«Sotto altro aspetto, inoltre, il remittente rileva che la libertà di contrarre matrimonio costituisce un diritto fondamentale della persona riconosciuto anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 16), dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 9)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale parziale (per violazione degli artt. 2, 3, 29, 117, primo comma, Cost. e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

- Sentenza n. **293/2011** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'esclusione della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale in relazione all'indennizzo spettante alle persone affette da epatite post-trasfusionale.

Ritenuto, 1.3., 1.4., 2., 3.1., 3.3., 10.3., 10.4.

«(…) le disposizioni in oggetto si porrebbero in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. per violazione dell'art. 35 della CEDU (*recte*: della Carta UE), che tutela la salute come "bene primario" cui garantire "un elevato livello di protezione" nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività dell'Unione. (…) Ad avviso del rimettente, stante l'ingerenza, attraverso le disposizioni censurate, del potere legislativo su quello giudiziario, sarebbero lese l'indipendenza e l'autonomia della funzione giudiziaria (…) nonché (…) il diritto del cittadino ad un giusto processo, tutelato dall'art. 111 Cost. e dagli artt. 6 CEDU e 47 Carta UE. (…) In ordine alla censura concernente la incidenza delle disposizioni censurate sulla misura dell'indennizzo per danno da emotrasfusione, in termini di equità (assunta violazione degli artt. 32 Cost. e 35 della Carta UE in relazione all'art. 117, primo comma, Cost.), la parte privata ritiene che la esclusione della rivalutazione di una componente dell'indennizzo (ossia della somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale) verrebbe a contraddire irragionevolmente la finalità e i presupposti legislativamente assegnati all'indennizzo stesso, in quanto non garantirebbe l'adeguamento nel tempo di quest'ultimo, ancorché ritenuto equo in partenza. (…) la difesa erariale eccepisce il carattere generico della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza con riferimento all'art. 2 Cost. (*recte*: della CEDU), agli artt. 25, primo comma, 102, 104, 111 Cost. e agli artt. 6 della CEDU e 47 della Carta UE. (…) Quanto alla assunta violazione degli artt. 32 Cost. e 35 della CEDU (*recte* Carta UE), per insufficienza dell'indennizzo, quantificato secondo quanto disposto dalla norma interpretativa, rispetto al diritto alla salute (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996), la difesa dello Stato osserva che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 1998 (nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dell'assegno *una tantum* ivi previsto in favore del danneggiato da vaccinazione) ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore operare le valutazioni nella predisposizione dei mezzi necessari a fare fronte agli obblighi dello Stato in materia di diritti sociali, mentre compete alla Corte garantire la misura minima essenziale di protezione dei diritti, potendo valutare l'equità dell'indennizzo nel senso di verificare se esso risulti o meno "tanto esiguo da vanificare, riducendolo ad un nome privo di concreto contenuto, il diritto all'indennizzo stesso, diritto che, da un punto di vista costituzionale, è stabilito nell'*an* ma non nel *quantum*". (…) F.L. assume anche il contrasto delle disposizioni censurate con l'art. 117, primo comma, Cost. stante la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU in tema di diritto all'equo processo (obbligo imposto anche dall'art. 47 della Carta UE). (…) La parte privata deduce anche la violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 14 CEDU, letto congiuntamente agli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU e all'art. 1 del Protocollo n. 1 (diritto al rispetto dei beni), e in relazione all'art. 21 della Carta UE».

Considerato, 2.

«(…) i giudici *a quibus* considerano non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della normativa censurata (…), ritenendo che essa violi: (…) l'art. 117, primo comma, Cost., stante la violazione dell'art. 35 CEDU (*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), che tutela la salute quale bene primario cui dover garantire "un livello elevato di protezione" nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione, in quanto la misura dell'indennizzo, ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subìto, da riferire al pregiudizio alla salute, avuto riguardo alla progressiva elusione a causa della svalutazione monetaria"».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.).

- Ordinanza n. **306/2011** (red. Tesauro)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'azione giudiziaria promossa dallo straniero a tutela di diritti fondamentali.

Le carenze dell'atto di promovimento conducono alla manifesta inammissibilità della questione indipendentemente dalla circostanza che il rimettente abbia omesso di indicare le ragioni che osterebbero alla non applicazione del diritto interno asseritamente contrastante con norme europee, anche poste dalla Carta dei diritti fondamentali.

Ritenuto

«(…) il Tribunale per i minorenni di Roma (…) ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, agli articoli 21, 23, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta dei diritti fondamentali), (…) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) "nel combinato disposto" con gli articoli 10-*bis* di detto decreto legislativo e 331, comma 4, del codice di procedura penale; (…) siffatta questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante sia perché il diritto alla tutela giurisdizionale dovrebbe ritenersi vulnerato qualora colui che ne è titolare abbia la certezza che, "rivolgendosi all'autorità giudiziaria", è costretto all'autoincriminazione e, così facendo, "deve certamente essere sottoposto ad un procedimento penale", sia perché, nel giudizio principale, occorre procedere all'audizione dei figli minorenni di J.N., necessaria anche in virtù degli articoli 3 e 6, lettera b), della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996), e dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, e che, tuttavia, sarebbe impedita dalla mancata comparizione di quest'ultima; (…) dette disposizioni si porrebbero in contrasto anche con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., anzitutto perché

recano *vulnus* al principio di tutela giurisdizionale effettiva, il quale costituisce principio generale e fondante del diritto comunitario, derivante dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri dell'Unione europea, confermato anche dagli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali; (…) detti parametri costituzionali sarebbero, inoltre, lesi in quanto sussisterebbero "profili di contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario", poiché la disciplina recata dalle norme censurate inciderebbe su diritti e libertà spettanti ad ogni individuo, indipendentemente dalla nazionalità, garantiti dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, il citato art. 10-*bis* realizzerebbe "una compressione dell'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale", privandolo "di qualsiasi effettività", anche quando tale tutela, in virtù di principi stabiliti dall'art. 2 del Trattato UE e dagli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, è preordinata, come nella fattispecie oggetto del processo principale, ad assicurare l'effettività di diritti inerenti alla dignità della persona, compromessa o minacciata dalla violenza esercitata in danno delle donne, in ambito domestico».

Considerato

«(…) il Tribunale per i minorenni di Roma dubita, in riferimento agli articoli 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, agli articoli 21, 23, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta dei diritti fondamentali), (…) della legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) "nel combinato disposto" con gli articoli 10-*bis* di detto decreto legislativo e 331, comma 4, del codice di procedura penale; (…) le disposizioni censurate violerebbero, altresì, gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., anzitutto perché recano *vulnus* al principio di tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce principio generale e fondante del diritto comunitario, derivante dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri dell'Unione europea, confermato anche dagli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali; (…) inoltre, detti parametri costituzionali sarebbero lesi in quanto sussisterebbero "profili di contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario", conseguenti alla circostanza che la disciplina recata dalle norme censurate incide su diritti e libertà spettanti ad ogni individuo, indipendentemente dalla nazionalità, garantiti dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, il citato art. 10-*bis* realizzerebbe "una compressione dell'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale", privandolo "di qualsiasi effettività", anche quando tale tutela, in virtù di principi stabiliti dall'art. 2 del Trattato UE e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, è strumentale, come nella fattispecie oggetto del processo principale, a garantire l'effettività di diritti inerenti alla dignità della persona, compromessa o minacciata dalla violenza esercitata in danno delle donne, in ambito domestico; (…) anche indipendentemente dalla considerazione di ulteriori profili ostativi alla decisione nel merito, conseguenti alle modalità della denuncia del contrasto delle disposizioni censurate con norme del diritto dell'Unione europea (effettuata dal rimettente senza indicare le ragioni che osterebbero alla non applicazione del diritto interno da parte del giudice ordinario, con omissione che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, comporta un difetto di motivazione della rilevanza, tra le molte, sentenze n. 288 e n. 227 del 2010), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 2, 11, 24, primo comma, 117, primo comma, Cost., 2 del Trattato sull'Unione europea, 21, 23, 47, 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione di New York del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, al Protocollo opzionale a detta Convenzione del 6 ottobre 1999, alla Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne e alla Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 30 aprile 2002 sulla protezione delle donne dalla violenza.

- Ordinanza n. **314/2011** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione di nuove più favorevoli norme in materia di prescrizione ai processi penali in corso.

L'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, nel porre il principio di retroattività della* lex mitior*, non si riferisce a qualsiasi disposizione penale ma solo alla legge che prevede una pena più lieve; pertanto, esso non riguarda la prescrizione, diversamente dall'art. 2 cod. pen., che, con il più generale riferimento alla legge penale, ha un ambito di applicabilità non limitato alle fattispecie incriminatrici e alle pene.

Considerato

«(…) la sentenza n. 236 del 2011 ha altresì affermato che il principio di retroattività della *lex mitior* presuppone un'omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo e ha rimarcato come detto principio "riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all'ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità", giungendo alla conclusione che esso "non può riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l'effetto estintivo del reato"; (…) nell'argomentare della sentenza n. 236 del 2011, tale conclusione è avvalorata anche dal richiamo all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che, così come l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, non si riferisce a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla "legge che prevede l'applicazione di una pena più lieve" e, quindi, anche sotto l'aspetto letterale, non riguarda la prescrizione, diversamente dall'art. 2 cod. pen., che, con il più generale riferimento alla legge penale, ha un ambito di applicabilità non limitato alle fattispecie incriminatrici e alle pene».

Dispositivo

Manifesta infondatezza delle questioni in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **31/2012** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale in caso di condanna per il delitto di alterazione di stato.
Nell'ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente. I commi secondo e terzo dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali prescrivono, rispettivamente, che, in tutti gli atti relativi ai minori, compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente; e che il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse.

Ritenuto, 3.

«Anche il diritto comunitario, ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre a considerare preminente l'interesse superiore del minore, riconoscerebbe che il bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali con i genitori, salvo che sia contrario al suo interesse (art. 24)».

Considerato, 3.

«La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi "prima di giungere a qualunque decisione", stabilendo (tra l'altro) che l'autorità stessa deve acquisire "informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore". La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, nell'art. 24, comma secondo, prescrive che "In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente"; e il comma terzo del medesimo articolo aggiunge che "Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse". Come si vede, nell'ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente. E non diverso è l'indirizzo dell'ordinamento interno, nel quale l'interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità, specialmente dopo la riforma attuata con legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e dopo la riforma dell'adozione realizzata con la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 3 Cost.).

-

- Sentenza n. **111/2012** (red. Morelli)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona conseguente a sinistro stradale.

La censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 47) è inammissibile se non sorretta da motivazione sulla non diretta applicabilità della norma europea.

Ritenuto, 1.

«(…) l'adito Giudice di pace (…) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle predette disposizioni del c.d.a., in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione anche agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009».

Considerato, 1., 3.

«La questione è sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione anche agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ed all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009. (…) dubita il rimettente che l'"inasprimento del filtro all'azione giudiziaria", così, a suo dire immotivatamente, operato dal legislatore delegato, violi: (…) l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i canoni dell'equo processo e della effettività della tutela giurisdizionale, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU e all'art. 47 della Carta dell'Unione europea; (…) in relazione al pure evocato articolo 47 della Carta di Nizza, la censura è, prima ancora che infondata, inammissibile, per carenza di ogni motivazione sulla non diretta applicabilità della norma europea (da ultimo, ordinanza n. 298 del 2011)».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111, 117, primo comma, Cost., 6, par. 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo + inammissibilità della questione in riferimento all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **199/2012** (red. Tesauro)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Oggetto della questione: la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La generica invocazione di parametri europei (art. 36 della Carta dei diritti fondamentali), non consentendo di individuare in modo corretto i termini della questione, ne determina l'inammissibilità.

Ritenuto, 1.

«La norma impugnata contrasterebbe poi anche con l'articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), espressione del principio di neutralità rispetto agli assetti proprietari delle imprese e alle relative forme giuridiche, e con il principio della cosiddetta *preemption*, in virtù del quale l'esistenza di una regolamentazione europea precluderebbe l'adozione di discipline divergenti, ponendo peraltro nel nulla intere disposizioni dei Trattati (gli artt. 14 e 106, comma 2, TFUE, ma anche l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)».

Considerato, 3., 4., 4.1.

«(…) secondo la Regione Puglia, il citato art. 4 violerebbe, innanzitutto, l'art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dai quali si desumerebbe il riconoscimento di un principio di pluralismo di fonti, nonché con il principio comunitario di neutralità rispetto agli assetti proprietari delle imprese e alle relative forme giuridiche *ex* art. 345 del TFUE e con il principio di *preemption* in base al quale la regolamentazione dell'Unione europea avrebbe l'effetto di precludere a livello nazionale l'adozione di discipline divergenti. (…) Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della questione promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con gli artt. 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con il principio della c.d. *preemption*. (…) Posto che l'esigenza di una adeguata motivazione a sostegno della impugnativa si pone "in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali" (sentenza n. 450 del 2005), nella specie l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure proposte con riguardo alla pretesa violazione di principi comunitari, anch'essi genericamente invocati, non consente di individuare in modo corretto i termini della questione di costituzionalità, con conseguente inammissibilità della stessa (sentenza n. 119 del 2010)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 75 Cost.) + inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost., 14, 106, 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 36 della Carta dei diritti fondamentali e al principio di *preemption*.

- Sentenza n. **244/2012** (red. Carosi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Oggetto della questione: la disciplina dell'utilizzazione e del commercio di acque minerali naturali o di sorgente.

Ritenuto, 9.1.

«(…) si argomenta che la direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, recepita dal d.lgs. n. 176 del 2011, richiama l'art. 95 TCE (*recte*: art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato "Protezione della salute", il quale prevede che "ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere le cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato della protezione della salute umana")».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.

- Sentenza n. **7/2013** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale in caso di condanna per il delitto di soppressione di stato.

Ritenuto, 1

«Vengono poi evocati, in riferimento all'art. 117 Cost., l'art. 3, primo comma, della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (…); la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (…); la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'art. 24, secondo e terzo comma, da un lato, prescrive che "In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente" e, dall'altro, che "Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora sia contrario al suo interesse". L'ordinamento internazionale, considera, dunque, preminente l'interesse del fanciullo e analoga centralità sarebbe stata posta a fulcro della riforma del diritto di famiglia e della disciplina dell'adozione».

Considerato, 1., 6.

«Si richiama, infine, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale, all'art. 24, secondo e terzo comma, da un lato prescrive che "In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente" e, dall'altro, che "Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia

contrario al suo interesse". L'ordinamento internazionale – sottolinea la Corte rimettente – considera, dunque, preminente l'interesse del fanciullo e analoga centralità sarebbe stata posta a fulcro della riforma del diritto di famiglia e della disciplina dell'adozione. (…) la questione risulta fondata anche sul versante della necessaria conformazione del quadro normativo agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese sul versante specifico della protezione dei minori. Come ha infatti puntualmente rammentato la Corte rimettente, sulla falsariga dei rilievi svolti nella richiamata sentenza n. 31 del 2012, vengono qui in discorso, quali norme interposte rispetto al principio sancito dall'art. 117, primo comma, Cost., una serie di importanti – e per quel che qui rileva, del tutto univoci – strumenti di carattere pattizio. La disciplina oggetto di impugnativa, infatti, viene a porsi in evidente ed insanabile frizione, anzitutto con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (…). Del pari viene in discorso anche la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (…). In tale contesto non sembrano, infine, neppure trascurabili le specifiche indicazioni enunciate nelle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una "giustizia a misura di minore", adottate il 17 novembre 2010, nella 1098^ riunione dei delegati dei ministri, posto che, fra gli altri importanti principi, il documento espressamente afferma che "Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori a che il loro interesse superiore sia al primo posto, davanti ad ogni altra considerazione, in tutte le questioni che li vedono coinvolti o che li riguardano"».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 3, primo comma, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli).

- Ordinanza n. **47/2013** (red. Carosi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'età pensionabile dei giudici onorari.

Ritenuto

«(…) il GOT chiede che gli venga applicato il limite di settantacinque anni di età, richiamando, tra l'altro, l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché la legislazione europea basata sul Trattato di Amsterdam e sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale avrebbe sancito espressamente il principio di uguaglianza davanti alla legge (art. 20) e il divieto di qualsiasi forma di discriminazione e la direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro)».

Dispositivo

Manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

- Sentenza n. **85/2013** (red. Silvestri)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la disciplina della crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
Il diritto dell'Unione non può, a pena di inammissibilità della questione, essere genericamente invocato (come nella specie gli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali) senza illustrarne, almeno in termini sommari, la concreta portata precettiva.

Ritenuto, 1.2., 1.4.5., 2.2.2.

«(…) la parziale coincidenza dei parametri nazionali con gli strumenti sovranazionali di garanzia dei diritti implicherebbe, sempre secondo la Procura e lo stesso giudice rimettente, la violazione del primo comma dell'art. 117 Cost., avuto riguardo anzitutto agli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e poi all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ove è fissato il principio di precauzione (disatteso nella specie oltre la soglia del rischio, fino alla certezza, asseritamente acquisita, di danni alla salute). (…) Ancora una volta riprendendo le eccezioni prospettate dal pubblico ministero, il rimettente osserva che le violazioni indicate determinerebbero un contrasto concomitante con l'art. 117, primo comma, Cost., poiché riferibili anche ai precetti degli artt. 3 e 35 della "Carta di Nizza" (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) ed all'art. 191 del TFUE. In particolare, la disciplina censurata sarebbe incompatibile con il principio di precauzione, considerato che nel caso degli impianti siderurgici dell'Ilva di Taranto dovrebbe parlarsi non di rischio, ma di sicuro danno per la salute pubblica. Infine, sussisterebbe violazione del citato art. 117, primo comma, Cost., per il contrasto tra le norme censurate e l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, "come recepito dall'art. 52 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", anche con riguardo al connotato di indipendenza del giudice chiamato alla celebrazione dell'equo processo. (…) Mancando una lesione del diritto alla salute ed all'ambiente salubre, farebbe anche difetto la denunciata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 6 e 35 della "Carta di Nizza", ed all'art. 191 del TFUE».

Considerato, 1., 5.3.

«Sarebbe violato, infine, anche il primo comma dell'art. 117 Cost., in relazione a diversi parametri interposti. La normativa censurata contrasterebbe, infatti, con gli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che proteggono il diritto di ciascuno all'integrità fisica e psichica ed alla salute. (…) È fondata invece l'eccezione di inammissibilità prospettata, sempre nell'interesse della società Ilva, riguardo alle questioni formulate in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. Il rimettente si limita in effetti ad evocare una generica corrispondenza tra le norme di tutela dei diritti fondamentali contenute nella Carta costituzionale, asseritamente violate dalle disposizioni oggetto di censura, ed alcune norme sovranazionali, comprese nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo o nell'ordinamento dell'Unione europea. Non viene proposta alcuna puntuale considerazione, però, sulle specifiche ragioni di conflitto tra il diritto nazionale ed i parametri interposti, dei quali non è illustrata, neppure in termini sommari, la concreta portata precettiva. Il diritto dell'Unione, in particolare, è genericamente evocato in rapporto ai principi di precauzione e di responsabilità per i danni da inquinamento (art. 191 TFUE), senza tenere in concreta

considerazione la specifica produzione normativa in materia di siderurgia, compresi i recenti approdi rappresentati dalla decisione 28 febbraio 2012 (Decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione […] che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, notificata con il numero C[2012] 903) e dalle due risoluzioni assunte dal Parlamento europeo, sempre in tema di esercizio dell'industria siderurgica nell'ambito dell'Unione, il giorno 13 dicembre 2012».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 25, primo comma, 27, primo comma, e 117, primo comma, Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e 113 Cost.

- Ordinanza n. **100/2013** (red. Carosi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'età pensionabile dei giudici onorari.

Ritenuto

«(…) il vice-procuratore onorario chiede che gli venga applicato il limite di settantacinque anni di età, richiamando, tra l'altro, l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale avrebbe sancito espressamente il divieto di ogni discriminazione, l'art. 3 Cost., l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1993, n. 216 (*recte*: decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"), nonché gli artt. 3 e 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e denunciando l'incompetenza dell'organo che ha emanato l'atto; (…) il GOT chiede che gli venga applicato il limite di settantacinque anni di età, richiamando, tra l'altro, l'art. 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora art. 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale avrebbe sancito espressamente il diritto di eguaglianza di fronte alla legge (art. 20) ed il divieto di ogni discriminazione (art. 21), la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica)».

Dispositivo

Manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

- Ordinanza n. **136/2013** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la verifica dello stato di abbandono di un minore.

Ritenuto

«(…) la normativa censurata si porrebbe, poi, in contrasto con "i principi vigenti in ambito europeo ed internazionale" – si citano, al riguardo, l'art. 6, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (…), in tema di rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (…); l'art. 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo (…); l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale stabilisce il principio che in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente».

Considerato

«(…) sarebbero inoltre violati "i principi vigenti in ambito europeo ed internazionale", richiamandosi, a tal proposito, via via, l'art. 6, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (…), in tema di rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (…); l'art. 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo (…); l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale stabilisce il principio che in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 2, 3, 30, secondo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost.

- Ordinanza n. **156/2013** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la mediazione obbligatoria nel procedimento civile.

Ritenuto

«(…) non sussistono le condizioni per la disapplicazione della norma, ai sensi dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (…) il Tribunale ordinario di Tivoli (…) ha sollevato, in riferimento agli artt. 11, 24, 111, 117 Cost., nonché agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, nella parte in cui viola il principio di non incertezza del diritto ("*default de securitè juridique*"), non prevedendo una formulazione della normativa che sia di comprensione univoca e chiara; (…) inoltre, in via subordinata, ha sollevato, in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost. e agli artt. 6 e 13

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo ed in relazione agli articoli 47, 52 e 53 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, questione di legittimità costituzionale dell'art. 372, commi 2 e 3, cod. proc. civ. nella parte in cui "non consente ad ogni giudice di qualsiasi ordine e grado di richiedere una interpretazione pregiudiziale alle Sezioni unite della Corte di cassazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alle pronunzie pregiudiziali della corte di giustizia europea in merito a dubbi interpretativi di norme comunitarie"».

Considerato

«(…) il Tribunale ordinario di Tivoli (…) ha sollevato, in riferimento agli artt. 11, 24, 111, 117 Cost., nonché degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, nella parte in cui viola "il principio di non incertezza del diritto" ("*default de securitè juridique*"), non prevedendo una formulazione della normativa che sia di comprensione univoca e chiara; (…) inoltre, in via subordinata, ha sollevato, in riferimento agli articoli 11, 24, 111 e 117 Cost. e agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, nonché in relazione agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, questione di legittimità costituzionale dell'art. 372, commi 2 e 3, del codice di procedura civile nella parte in cui "non consente ad ogni giudice di qualsiasi ordine e grado di richiedere una interpretazione pregiudiziale alle Sezioni unite della Corte di cassazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alle pronunzie pregiudiziali della corte di giustizia europea in merito a dubbi interpretativi di norme comunitarie"».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli articoli 3, 11, 24, 76, 77, 111 Cost., 6, 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **186/2013** (red. Napolitano)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il divieto di azioni esecutive, nelle Regioni commissariate, nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere.

Ritenuto, 1.2.1.

«La medesima disposizione sarebbe, d'altro canto, in contrasto con l'art. 111 Cost. poiché altererebbe le condizioni di parità fra i litiganti, ponendo la parte pubblica in una posizione di ingiustificato privilegio, incidendo, altresì, sulla ragionevole durata del processo. (…) il rimettente richiama anche i principi formatisi in seno alla Unione europea e consacrati sia nel Trattato di Lisbona che nella cosiddetta Carta di Nizza».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.).

- Sentenza n. **210/2013** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione del sopravvenuto più sfavorevole trattamento sanzionatorio al soggetto che abbia chiesto il rito abbreviato nella vigenza della precedente disciplina.
In relazione a una fattispecie non riconducibile al diritto dell'Unione, il giudice non può disapplicare il diritto interno incompatibile con una disposizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche ove questa trovi corrispondenza nella Carta dei diritti fondamentali.

Ritenuto, 2.

«L'Avvocatura dello Stato osserva che in seguito all'entrata in vigore, in data 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, è stata impressa una diversa configurazione al rapporto tra le norme della CEDU e l'ordinamento interno. In virtù dell'art. 6 del predetto Trattato, indipendentemente dalla formale adesione alla CEDU, da parte dell'Unione europea, i diritti elencati dalla Convenzione verrebbero ricondotti all'interno delle fonti dell'Unione sia in via diretta ed immediata, tramite il loro riconoscimento come "principi generali del diritto dell'Unione", sia in via mediata, come conseguenza del riconoscimento che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Secondo l'Avvocatura, a norma dell'art. 49, primo paragrafo, della Carta da ultimo citata, se successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. In virtù dell'art. 52 della Carta, inoltre, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino un corrispondente all'interno della Carta di Nizza dovrebbero ritenersi tutelati anche a livello comunitario. Di conseguenza il giudice comune sarebbe tenuto a disapplicare qualsiasi norma nazionale "in contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato sull'art. 11 Cost., secondo cui le norme di diritto comunitario sono direttamente operanti nell'ordinamento interno"».

Considerato, 5.

«Delimitato il quadro normativo in cui si colloca la questione in esame, va considerato che l'Avvocatura generale dello Stato ne ha eccepito l'inammissibilità, sostenendo che, in seguito all'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 130, è stata impressa una diversa configurazione al rapporto tra le norme della CEDU e l'ordinamento interno. In virtù dell'art. 6 del Trattato, indipendentemente dalla formale adesione alla CEDU da parte dell'Unione europea, i diritti elencati dalla Convenzione sarebbero stati ricondotti all'interno delle fonti dell'Unione, sia in via diretta e immediata, tramite il loro riconoscimento come "principi generali del diritto dell'Unione", sia in via mediata, come conseguenza del riconoscimento che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Secondo l'Avvocatura dello Stato, a norma dell'art. 49, paragrafo 1,

della Carta dei diritti fondamentali, se successivamente alla commissione del reato sopravviene una legge che prevede una pena più lieve, è questa che deve trovare applicazione. In virtù dell'art. 52 della Carta, inoltre, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino in essa una corrispondenza devono ritenersi tutelati anche a livello comunitario. Di conseguenza il giudice comune dovrebbe disapplicare qualsiasi norma nazionale "in contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato sull'art. 11 Cost., secondo cui le norme di diritto comunitario sono direttamente operanti nell'ordinamento interno". L'eccezione di inammissibilità è priva di fondamento. (…) poiché nel caso di specie non siamo di fronte ad una fattispecie riconducibile al diritto comunitario non vi è spazio per un'eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 117, primo comma, Cost. e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) + inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost. e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **214/2013** (red. Frigo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la forma dell'udienza pubblica per il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (grado di merito).

Ritenuto, 1.2.

«La Corte costituzionale ha anche rilevato che la norma internazionale convenzionale, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo, non può ritenersi in contrasto con le tutele offerte in materia dalla Costituzione italiana. L'assenza di uno specifico richiamo non scalfisce, infatti, il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie: "principio che – consacrato anche in altri strumenti internazionali, quale, in particolare, il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 (art. 14) – trova oggi ulteriore conferma nell'art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dall'art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, nella versione consolidata derivante dalle modifiche ad esso apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009"».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost.

- Ordinanza n. **261/2013** (red. Morelli)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione delle nuove tariffe forensi nella liquidazione delle spese giudiziali.

Ritenuto

«(…) ai fini della liquidazione delle spese giudiziali in altro processo civile pendente innanzi al Tribunale ordinario di Cremona, anche questo giudice (…) ha dubitato della legittimità del predetto art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 (…) "nella parte in cui dette norme dispongono l'applicazione retroattiva delle nuove tariffe forensi anche ai processi in corso e all'attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore, in relazione all'art. 3, 24 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 5 Trattato Ue e all'art. 296 Trattato sul Funzionamento dell'Ue e all'art. 6 Trattato Ue e per esso ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Carta di Nizza", per non ravvisata sussistenza di ragioni imperative di interesse generale suscettibili di giustificare l'attuato "mutamento dei compensi in corso di causa", che "si traduce in un mutamento dell'equilibrio contrattuale a suo tempo concordato"».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 25, secondo comma, 36, 101, 104, 107, 111 e 117 Cost. + manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 117 Cost., 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 5, 6 del Trattato sull'Unione europea, 296 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea nonché ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Carta di Nizza.

- Sentenza n. **279/2013** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il rinvio dell'esecuzione della pena che debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità.

Ritenuto, 1.

«Ritiene dunque il rimettente non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 cod. pen. "nella parte in cui non prevede, oltre alle ipotesi espressamente indicate, da ritenersi tassative, anche il caso di rinvio dell'esecuzione della pena quando quest'ultima debba avvenire in condizioni contrarie al principio di umanità" sancito dall'art. 27, terzo comma, Cost. e dall'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha individuato i parametri di "vivibilità minima" alla luce dei quali una detenzione può definirsi "trattamento inumano o degradante". Ad avviso del Tribunale di sorveglianza di Venezia l'attribuzione del pieno valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'adesione della stessa Unione alla CEDU determinerebbero un "vincolo diretto negli ordinamenti interni al rispetto della dignità e dei diritti delle persone", vincolo che consentirebbe ai giudici nazionali di invocare le norme sovranazionali come ulteriori parametri di riferimento quando si faccia questione di diritti fondamentali; le norme interposte diventerebbero, a loro volta, canone di valutazione, entrando a far parte di uno dei termini della questione di costituzionalità».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 117, primo comma, Cost. e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **302/2013** (red. Cassese)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: le graduatorie per l'ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale.

Ritenuto, 1.2.3.

«(…) il giudice ritiene che questo sistema sia in contrasto non solo con l'eguaglianza tra i candidati e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall'art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonché, limitatamente alle materie di competenza dell'Unione europea, dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), ma anche con "il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori"».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, Cost.

- Ordinanza n. **322/2013** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il rapporto tra rimedio giurisdizionale e ricorso gerarchico nell'ordinamento militare.

Ritenuto

«(…) ad avviso del rimettente, il combinato disposto delle suddette norme, *in parte qua*, si porrebbe in contrasto: a) con gli artt. 24 e 2 della Costituzione (in analogia all'art. 6, terzo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ed all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), poiché nella specie si determinerebbe un conflitto tra il diritto inviolabile di difesa e l'esigenza di coesione dei corpi militari, incarnata nel principio di gerarchia, che sono beni tra loro non comparabili, giacché la questione non riguarda le modalità dell'esercizio del diritto di difesa, bensì come possa derivare un illecito disciplinare dall'esercizio di un diritto».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 28 e 52, terzo comma, Cost. + manifesta inammissibilità della questione in riferimento all'art. 76 Cost.

- Sentenza n. **32/2014** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il trattamento sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti.

La censura di violazione dell'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte privata ma già ritenuta manifestamente infondata dal rimettente, non può essere esaminata nel merito poiché è preclusa l'estensione dei limiti della questione, quali precisati nell'atto di promovimento.

Ritenuto, 1.4., 3.

«Il Collegio rimettente ha ritenuto, viceversa, assorbita la terza eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, per contrasto delle medesime norme di cui sopra con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti) – che esigerebbe una disciplina differenziata in ragione della diversa pericolosità delle tipologie di sostanze stupefacenti e psicotrope – e con il principio di proporzionalità delle pene di cui all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (…) Con memoria depositata in data 18 novembre 2013, (…) la parte ha rimarcato che l'impugnato art. 4-*bis* si pone inoltre in duplice contrasto con il diritto dell'Unione europea, in quanto violerebbe sia l'art. 4 della citata decisione quadro n. 2004/757/GAI sia l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Considerato, 2.

«In via preliminare, in ordine alle deduzioni della parte privata, deve osservarsi che (…) esse introducono profili di illegittimità costituzionale non prospettati nell'ordinanza di rimessione, in vista di un ampliamento del *thema decidendum*. Nella memoria di costituzione, infatti, viene dedotta anche una duplice violazione della normativa dell'Unione europea, in relazione sia alla decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti), sia all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Va rilevato, invero, che si tratta di un percorso argomentativo e di una eccezione difensiva già ritenuti manifestamente infondati dalla Corte di cassazione e che la disamina di tale profilo non può ritenersi ammissibile nel presente giudizio incidentale, in quanto la parte privata costituita non può estendere i limiti della questione, quali precisati nell'ordinanza di rimessione dal giudice *a quo* (*ex plurimis*, sentenze n. 56 del 2009, n. 86 del 2008, n. 174 del 2003). Ciò a prescindere dalla carente indicazione delle disposizioni costituzionali rispetto alle quali la normativa dell'Unione europea assumerebbe rilevanza nel presente giudizio».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.).

- Sentenza n. **106/2014** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il divieto di prevalenza, in relazione al delitto di violenza sessuale, dell'attenuante dei casi di minore gravità sull'aggravante della recidiva reiterata.

Ritenuto, 3.

«L'applicazione della norma censurata, quindi, produrrebbe conseguenze irragionevoli ed elusive dell'art. 27, terzo comma, Cost., imponendo al giudice la necessità di infliggere, anche in caso di recidiva specifica, sia pure per reati di minore intensità, una pena che non sia inferiore a 5 anni di reclusione, e di dare un peso irragionevolmente e sproporzionatamente eccessivo a qualsivoglia precedente penale rispetto alle concrete modalità della condotta offensiva. Si lede così, ad avviso della difesa dell'imputato, un principio cardine dell'ordinamento, secondo cui la pena deve essere determinata "in relazione alle condizioni soggettive del reo e in relazione alla gravità oggettiva del fatto". Peraltro, il principio di proporzionalità della pena rispetto al fatto di reato è enunciato non solo dalla Costituzione, ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, con conseguente violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.).

- Ordinanza n. **148/2014** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il trattamento sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti.

Ritenuto

«(…) lo stesso rimettente ha altresì osservato, in via subordinata, che le disposizioni di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. sarebbero state violate anche in relazione all'art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, avente lo stesso valore giuridico dei trattati ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, in quanto la disciplina introdotta con le norme censurate contrasterebbe con il principio di proporzionalità delle pene o, in via ulteriormente subordinata, con il principio di leale collaborazione tra gli Stati».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 11, 77, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **168/2014** (red. Tesauro)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Oggetto della questione: i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica (norme della Regione Valle d'Aosta).

La legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica è volta a perseguire la finalità, enunciata dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali, di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti.

Considerato, 2.

«Questa Corte ha da tempo rilevato che le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica sono quelle di "garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi" (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla "provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti" (sentenze n. 417 del 1994, n. 347 del 1993, n. 486 del 1992)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 21, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE e 11, par. 1, lett. f, della direttiva 2003/109/CE.).

- Ordinanza n. **185/2014** (red. Tesauro)

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Oggetto del conflitto: l'insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare.

Ritenuto

«(…) si è costituito altresì il dott. E. R., chiedendo, in relazione alla eccepita tardività del deposito, che la Corte costituzionale si autorimetta la questione di legittimità dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), ed all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000».

Considerato

«(…) quanto alla richiesta di autorimessione avanzata dalla parte privata del giudizio *a quo*, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento agli artt. 6 e 13 della CEDU ed all'art. 47 della Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non può che rilevarsene l'inammissibilità, poiché le "norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale", approvate il 16 marzo 1956, "sono estranee" al sindacato di legittimità affidato a questa Corte (ordinanza n. 572 del 1990), qualunque sia la collocazione che ad esse si intenda attribuire nel sistema delle fonti" (ordinanze n. 295 del 2006 e n. 572 del 1990)».

Dispositivo

Improcedibilità del ricorso.

- Sentenza n. **200/2014** (red. Coraggio)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'addizionale sul prelievo erariale relativo alle vincite al gioco.

Ritenuto, 1.1.

«Premette, in punto di fatto, il giudice rimettente che: (…) la ricorrente (…) con tali motivi aggiunti aveva lamentato, in primo luogo, l'illegittimità derivata dell'atto impugnato per incostituzionalità dell'art. 10, comma 9, del d.l. n. 16 del 2012 per violazione degli artt. 3, 23 e 97 Cost., e la violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130 in tema di giusto processo».

Dispositivo

Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

- Sentenza n. **235/2014** (red. Morelli)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale.

Ritenuto, 2.

«Come norme interposte, conducenti alla violazione» dell'art. 117, primo comma, Cost., il Tribunale ordinario di Brindisi (…) ha indicato l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, e gli artt. 2 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), sul presupposto che il sistema risarcitorio previsto dalla norma censurata con il duplice limite dei valori tabellari, e dell'aumento del quinto, sarebbe incompatibile con la tutela effettiva delle nuove posizioni di diritto comunitario e, in particolare, con il "diritto all'integrità della

persona" di cui all'art. 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e all'art. 2 della CEDU, oltre che in contrasto con il "diritto ad un processo equo", come previsto dall'art. 6 della stessa CEDU».

Considerato, 4.

«Nella prospettazione sostanzialmente comune ai quattro giudici *a quibus*, il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale, introdotto dal censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, darebbe luogo ad un sistema indennitario che limiterebbe la piena riparazione del danno, ancorandolo a livelli pecuniari riconosciuti, per via normativa, equi *ex ante*, ma che (…) non consentirebbe una adeguata personalizzazione del danno e determinerebbe, di conseguenza, una disparità di trattamento in relazione al riconoscimento del diritto al suo integrale ristoro, in base al diverso elemento causativo del danno stesso, oltre che un'ingiustificata prevalenza della tutela dell'esercizio dell'attività assicurativa rispetto alla tutela della lesione del diritto inviolabile alla salute. Da ciò, appunto, il denunciato contrasto con gli evocati parametri costituzionali – artt. 2, 3, 24, 32, oltreché 76 – e – secondo i Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli, ed il Giudice di pace di Recanati – anche con quelli interposti delle disposizioni europee (art. 6 del Trattato sull'Unione europea − TUE; artt. 2, 3, 6, 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 − CEDU − e art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione; artt. 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), conducenti alla ulteriore violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 117, primo comma, Cost., 2, 3, 6, 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 6 del Trattato sull'Unione europea, 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **239/2014** (red. Frigo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il divieto di concessione, in assenza di collaborazione con la giustizia, della detenzione domiciliare alle condannate per gravi delitti, madri di prole di età non superiore a dieci anni.

L'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come superiore l'interesse del minore, stabilendo che, in tutte le relative decisioni adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, detto interesse deve essere considerato preminente.

Considerato, 8.

«Pronunciando su una questione strutturalmente diversa da quella in esame, ma che vedeva anch'essa contrapposta la pretesa punitiva statale all'esigenza di tutela del minore, questa Corte ha già avuto modo di porre in evidenza la speciale rilevanza dell'"interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto

equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione": "interesse complesso, articolato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento internazionale sia in quello interno" (sentenza n. 31 del 2012; in senso analogo, sentenza n. 7 del 2013). A fianco dei richiamati imperativi costituzionali – tra cui, anzitutto, quello che demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, "favorendo gli istituti necessari a tale scopo" (art. 31, secondo comma, Cost.) – vengono in particolare considerazione, sul piano internazionale, le previsioni dell'art. 3, primo comma, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. Entrambe le disposizioni qualificano, infatti, come "superiore" l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ai minori, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, detto interesse deve essere considerato "preminente": precetto che assume evidentemente una pregnanza particolare quando si discuta dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost.) + illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Ordinanza n. **247/2014** (red. Frigo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicabilità del principio della *lex mitior* nel settore degli illeciti amministrativi.

Ritenuto

«(…) il Tribunale ordinario di Cremona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge posteriore più favorevole, deducendo la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti: "CEDU"), all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, ed all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. (…) la Corte EDU, con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, mutando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che il principio dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole al reo, pur in difetto di espressa menzione, deve considerarsi insito nelle previsioni del citato art. 7: e ciò anche alla luce della rilevanza acquisita da detto principio nel panorama internazionale, come conseguenza del suo riconoscimento in altre Carte dei diritti, quali il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 15) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 49)».

Dispositivo

Restituzione al rimettente degli atti relativi a questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **56/2015** (red. de Pretis)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici.

La censura di violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte privata ma non fatta propria dall'ordinanza di rimessione, non può essere esaminata nel merito, risolvendosi in un indebito ampliamento del* thema decidendum. *Pertanto, l'inammissibilità delle istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o di restituzione degli atti al giudice* a quo *deriva, in via consequenziale e assorbente, dalla mancata pendenza davanti alla Corte di una questione di legittimità delle norme nazionali, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., per incompatibilità con il diritto europeo.

Ritenuto, 4.

«Riesaminate nel dettaglio le singole disposizioni alle quali la convenzione dovrebbe adeguarsi, la parte ne ha illustrato il contrasto anche con l'art. 117 Cost., in relazione sia all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che all'art. 1 (protezione della proprietà) del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), rilevando, sotto il primo profilo, che il principio dell'affidamento rientra, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra i principi fondamentali dell'Unione europea, cosicché la Corte costituzionale ben potrebbe richiedere una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (…), ovvero disporre la restituzione degli atti al giudice *a quo*, perché decida la controversia non applicando le norme interne confliggenti con il diritto dell'Unione europea».

Considerato, 3.1.

«Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, B Plus Giocolegale ltd ha dedotto, tra l'altro, che le norme denunciate si pongono in contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il principio dell'affidamento, sia all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in tema di protezione della proprietà (…). Sotto il primo profilo, ha rilevato che la Corte costituzionale potrebbe anche richiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (…), ovvero disporre la restituzione degli atti al giudice *a quo*, perché decida la controversia non applicando le norme interne confliggenti con il diritto dell'Unione europea. Come si desume dall'espresso riferimento alla violazione dell'art. 117 Cost. (da intendere limitato al primo comma, *ratione materiae*), tali deduzioni si traducono in ulteriori censure di costituzionalità, per contrasto con le indicate norme dell'Unione europea e della CEDU, assunte quali parametri interposti. Si tratta di questioni inammissibili, perché non sollevate dal giudice rimettente. In relazione al *thema decidendum*, invero, si deve precisare che l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati

nelle ordinanze di rimessione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenze n. 275 del 2013, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009). Quanto alle subordinate istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea o di restituzione degli atti al giudice *a quo*, la loro inammissibilità deriva, in via consequenziale e assorbente, dalla mancata pendenza davanti a questa Corte, per le ragioni appena esposte, di una questione di legittimità delle norme nazionali, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, tale per cui una questione pregiudiziale interpretativa possa assumere rilevanza al fine della definizione del giudizio di costituzionalità».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 42, terzo comma, Cost.

- Sentenza n. **70/2015** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a 1.217,00 euro netti per gli anni 2012 e 2013.

Nel censurare come incongruo il congiunto riferimento del rimettente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Carta dei diritti fondamentali, la Corte sottolinea che a quest'ultima è stato riconosciuto lo stesso valore giuridico dei trattati, afferendo così le relative disposizioni al diritto primario dell'Unione.

Ritenuto, 2.

Il rimettente invoca, «sulla base dell'art. 117, primo comma, Cost., quale parametro interposto, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, richiamando poi il principio della certezza del diritto, quale patrimonio comune degli Stati contraenti, nonché il diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza di cui all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il diritto di non discriminazione che include anche quella fondata sul patrimonio (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33) ed il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali di cui all'art. 34 della medesima Carta».

Considerato, 1., 3.

«La sola Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna censura, infine, la predetta disposizione, anche con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU, richiamando, poi, gli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a

Strasburgo il 12 dicembre 2007. (…) La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna (…) dubita della legittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, in riferimento, fra l'altro all'art. 117, primo comma, Cost. e invoca genericamente, quale parametro interposto, la CEDU, per poi richiamare, più specificamente, una serie di disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, sono evocati, oltre al principio della certezza del diritto quale "patrimonio comune agli Stati contraenti", anche "gli altri diritti garantiti dalla Carta: il diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul 'patrimonio', (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33), il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (art. 34)". La questione, come prospettata, è inammissibile. Va preliminarmente rilevato che questa Corte ritiene configurarsi un'ipotesi di inammissibilità della questione, qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione (*ex plurimis*, ordinanza n. 36 del 2015). In tale ipotesi, il difetto nell'esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata e i parametri costituzionali evocati inibisce lo scrutinio nel merito delle questioni medesime (fra le altre, ordinanza n. 158 del 2011), con conseguente inammissibilità delle stesse. Nel caso di specie, la Corte rimettente si limita a richiamare l'art. 117, primo comma, Cost., per violazione della CEDU "come interpretata dalla Corte di Strasburgo" senza addurre alcun elemento a sostegno di tale asserito *vulnus*, in particolare con riferimento alle modalità di incidenza della norma oggetto di impugnazione sul parametro costituzionale evocato. Inoltre il richiamo alla CEDU si rivela, nella sostanza, erroneo, atteso che esso risulta affiancato dal riferimento a disposizioni normative riconducibili alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Quest'ultima fonte, come risulta dall'art. 6, comma 1 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 130, ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Pertanto, l'esame dell'ordinanza di rimessione non consente di evincere in qual modo le norme della CEDU siano compromesse, per effetto dell'applicazione della disposizione oggetto di censura. Una tale carenza argomentativa costituisce motivo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto preclusiva della valutazione della fondatezza. Il giudice *a quo* non fornisce sufficienti elementi che consentano di vagliare le modalità di incidenza della norma censurata sul parametro genericamente invocato ed omette di allegare argomenti a sostegno degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza, richiamando erroneamente disposizioni normative afferenti al diritto primario dell'Unione europea».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.) + non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost. + inammissibilità della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **83/2015** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la disciplina autorizzatoria e impositiva dell'attività di commercio dei prodotti sostitutivi di quelli da fumo.

La censura di violazione dell'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalle parti private ma non recepita dal rimettente (che anzi l'ha espressamente disattesa), non può essere esaminata nel merito, restando preclusa l'estensione del* thema decidendum *quale fissato nell'atto di promovimento.

Ritenuto, 5.5.

«La difesa delle parti private denuncia infine la violazione del principio di libertà economica, di cui all'art. 41 Cost.; del principio della tutela del lavoro, di cui all'art. 35 Cost.; degli artt. 30, 34, 35, 110 e 119 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), fatto a Roma il 25 marzo 1957; dell'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000; dell'art. 1 della direttiva n. 118/2008/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE; dell'art. 401 della direttiva di rifusione n. 112/2006/CE, del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, anche in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.».

Considerato, 3.

«In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle deduzioni svolte dalla difesa delle parti private costituite (…) volte ad estendere il *thema decidendum* – come fissato nella ordinanza di rimessione – anche alla violazione degli artt. 11, 32, 35, 53 e 117 Cost.; degli artt. 30, 34, 35, 110 e 119 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) fatto a Roma il 25 marzo 1957; dell'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000; dell'art. 1 della direttiva n. 118/2008/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE; dell'art. 401 della direttiva di rifusione n. 112/2006/CE, del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, anche in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. Tali questioni hanno formato oggetto di discussione nell'ambito del giudizio *a quo* e tuttavia non sono state recepite nell'ordinanza di rimessione che, dopo averle valutate, le ha espressamente disattese. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (fra le molte, sentenze n. 271 del 2011, n. 236 e n. 56 del 2009, n. 86 del 2008 e n. 244 del 2005; ordinanza n. 174 del 2003)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3 e 23 Cost.).

- Ordinanza n. **90/2015** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: i compensi percepiti dal dipendente pubblico per incarichi extraistituzionali non autorizzati.

Ritenuto

«(…) la norma denunciata contrasterebbe, oltre che con il principio di ragionevolezza, con i principi di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti sanzionatori, anche per la sostanziale assenza di un diritto al ricorso effettivo ad un giudice, imposto dall'art. 24 della Costituzione e dagli artt. 47 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, evidenziandosi, peraltro, una disparità di trattamento tra personale medico – la cui attività libero-professionale non richiederebbe autorizzazione – e personale infermieristico».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 36, primo comma, e 97, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **110/2015** (red. de Pretis)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Ritenuto, 1.1.

«(…) il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che (…) è stata rigettata l'istanza degli attori di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazioni del TUE (artt. 2, 6, 9, 10 e 14), del TFUE (artt. 20, 22, 223 e 224) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (preambolo, secondo capoverso; artt. 10, 12, 20, 21, 39, 51, 52 e 53), promossa sul rilievo che le norme impugnate violerebbero altresì l'art. 3 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom, il quale, nella versione consolidata (già art. 2-*bis*), stabilisce che gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi a livello nazionale non superiore al cinque per cento dei suffragi espressi».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 Cost.

- Sentenza n. **132/2015** (red. de Pretis)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio funzionale al contraddittorio con il contribuente.

Ritenuto, 3.

La parte costituita osserva che «è arbitrario il confronto di una norma di legge con un orientamento giurisprudenziale e che si dovrebbero semmai estendere anche alle altre fattispecie antielusive, individuate sulla base del generale divieto di abuso del diritto, le stesse garanzie difensive previste a tutela del contribuente dalla norma denunciata, in ossequio al richiamato principio del giusto procedimento amministrativo, che è riconosciuto anche dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha più volte applicato in tema di accertamento dei tributi armonizzati».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

- Sentenza n. **150/2015** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il compenso aggiuntivo dei lavoratori pubblici nel caso in cui le festività ricorrano di domenica.

Ritenuto, 1.2.

«(…) la Corte di cassazione, in linea preliminare, ritiene non sia possibile adottare un'interpretazione della disposizione censurata, che fa espressamente "salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge" (art. 1, comma 224, ultimo periodo), conforme alla CEDU. Né ritiene di poter accogliere la tesi della disapplicazione da parte del giudice comune di norme contrastanti con l'art. 6 della CEDU (ma anche con gli artt. 47, secondo comma, e 52, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), alla luce della costante giurisprudenza costituzionale e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui, applicandosi anche ai processi pendenti, sarebbe intervenuto a determinare la modifica dell'esito di un giudizio in corso – nel quale si era riconosciuto il diritto dei dipendenti pubblici ad un compenso aggiuntivo in caso di coincidenza delle festività con la domenica – a favore dell'amministrazione statale, parte in giudizio. E ciò senza che sussistessero gli "impellenti motivi di interesse generale" prescritti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in riferimento all'art. 6 della CEDU, per giustificare la deroga al principio di irretroattività della legge».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **178/2015** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la sospensione delle procedure negoziali e dell'ordinaria dinamica retributiva nel pubblico impiego.

Pur pervenendo alla declaratoria di illegittimità della normativa denunciata in riferimento a un parametro interno, la Corte sottolinea come il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi sia riconosciuto anche dall'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Ritenuto, 1.4., 1.5., 1.6.

«La normativa, inoltre, contravverrebbe alla Carta sociale europea (art. 6, sul diritto di negoziazione collettiva), riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, e agli artt. 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che tutelano, rispettivamente, il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'àmbito dell'impresa e il diritto di negoziazione e di azioni collettive. (…) La Confederazione in parola, quanto al merito delle questioni, ha rilevato che le norme censurate arrestano per un quadriennio la dinamica salariale e comprimono, per lo stesso considerevole arco di tempo, l'autonomia collettiva, tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost. e dalle fonti sovranazionali. Fra tali fonti sovranazionali, la Confederazione menziona l'art. 6 della Carta sociale europea, l'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 152 del TFUE, gli artt. 11, 12, 13 e 14 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata a Strasburgo il 9 dicembre 1989, la Convenzione n. 151 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata a Ginevra il 27 giugno 1978 (…). La CONFEDIR (…) denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea, che tutelano, rispettivamente, i diritti sindacali e il diritto di negoziazione collettiva, la violazione degli artt. 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che attengono al diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'àmbito dell'impresa e al diritto di negoziazione e di azioni collettive, il contrasto inconciliabile delle norme impugnate con la Convenzione OIL n. 87, firmata a San Francisco il 17 giugno 1948, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, e con la Convenzione OIL n. 98, firmata a Ginevra l'8 giugno 1949, concernente l'applicazione dei Principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva».

Considerato, 16.

«Il "diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi" è riconosciuto anche dall'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che ha ora "lo stesso valore giuridico dei

trattati", in forza dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale, sopravvenuta e nei termini indicati in motivazione (per violazione dell'art. 39 Cost.) + inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 35, primo comma, 36, primo comma, e 53, commi primo e secondo, Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53, commi primo e secondo, Cost.

- Sentenza n. **251/2015** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Oggetto della questione: la competenza in materia tributaria delle Province autonome.

Nei giudizi in via principale, la censura regionale di violazione di norme della Carta dei diritti fondamentali (nella specie, l'art. 16 che riconosce il principio della libertà d'impresa) non può limitarsi a una mera trascrizione di stralci del relativo contenuto dispositivo ma deve essere supportata, a pena di inammissibilità, dall'indicazione delle competenze legislative asseritamente lese.

Ritenuto, 1.

«La ricorrente osserva che l'intervento legislativo interviene nel mezzo di un continuo "confronto confinario" per lo *status* di grande e generale agevolazione di cui godono gli operatori economici, soprattutto quelli alberghieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto agli operatori veneti e lombardi limitrofi, derivante dal diverso regime di agevolazioni sia dirette (attraverso importanti finanziamenti), sia indirette (attraverso un trattamento tributario già ampiamente favorevole, goduto dai colleghi trentini ed altoatesini). Secondo la Regione Veneto, tale condizione si pone in contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con l'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, che riconosce il principio della libertà d'impresa, e con l'art. 82 del Trattato istitutivo della Unione europea, che pone il divieto di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune a tutela della concorrenza».

Considerato, 1., 3.4.

«Secondo la ricorrente, il comma impugnato – che regola la competenza in materia tributaria delle Province autonome (…) – sarebbe lesivo: a) dell'art. 117, primo comma, della Costituzione poiché tale intervento legislativo (in un contesto di "confronto confinario" causato dalla agevolazione di cui godono gli operatori economici delle Province di Trento e di Bolzano, rispetto agli operatori veneti e lombardi limitrofi) si pone in contrasto con il principio di unitarietà ed indivisibilità della Repubblica, di eguaglianza sostanziale nei confronti della legge, e con il diritto comunitario, ed in particolare con l'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, che riconosce il principio della libertà d'impresa, e con l'art. 82 del Trattato istitutivo della Unione europea, che pone il divieto di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune a tutela

della concorrenza (…). (…) gli stessi vizi derivanti dalla carenza di motivazione connotano anche le rimanenti censure, riferite alla asserita violazione degli artt. 117, primo comma, e 3, secondo comma, Cost. (…) la Regione ricorrente – sottolineato, in termini meramente fattuali, il "disagio" degli operatori alberghieri veneti dei territori limitrofi alle Province autonome, a cagione del regime di agevolazioni fiscali di cui godono quelli di Trento e di Bolzano – lamenta il fatto che "le diverse opportunità finanziarie e fiscali incidono profondamente sui fondamentali delle imprese (venete) che operano nello stesso settore turistico e in un territorio omogeneo, sovvertendo ogni canone di sana ed effettiva concorrenza". Ed evoca, quali parametri interposti, le norme comunitarie a tutela della libertà di impresa (sancita dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea) e della libertà di concorrenza (*ex* art. 82 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, oggi art. 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), delle quali si limita a trascrivere stralci del rispettivo contenuto dispositivo. Ma ciò, senza minimamente indicare (ed argomentare quanto alla configurabilità del rapporto di incompatibilità della norma impugnata con il parametro costituzionale, integrato dalle specifiche norme comunitarie interposte) quali sarebbero in concreto le proprie competenze legislative (concorrenti e/o residuali) asseritamente lese. Ne consegue che l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure proposte, con riguardo alla pretesa violazione di principi comunitari, anch'essi genericamente invocati, non consente di individuare in modo corretto i termini della questione di costituzionalità».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 117, primo comma, e 120 Cost.

- Ordinanza n. **269/2015** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la giurisdizione in materia di fermo amministrativo.

Ritenuto

«(…) tutte le disposizioni (…) vengono censurate "nella parte in cui non disciplinano la giurisdizione del preavviso di fermo e nella parte in cui obbligano un soggetto che abbia ricevuto un preavviso di fermo per crediti di diversa natura a rivolgersi a diversi giudici", ponendosi in contrasto con gli artt. 11, 24, 111 e 117 della Costituzione, nonché con gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché con gli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (…) in via subordinata, il Tribunale rimettente ha sollevato, in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., all'art. 6 della CEDU e agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questione di legittimità costituzionale "dell'articolo 362 comma 2 e 3" del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente ad ogni giudice, di qualsiasi ordine e grado, di richiedere un'interpretazione pregiudiziale vincolante alle sezioni unite della Corte di cassazione e, inoltre, nella parte in cui non prevede che i principi espressi dalle pronunce della Corte di cassazione a sezioni unite

costituiscano precedente vincolante per tutte le successive decisioni degli uffici giudiziari della Repubblica; (…) inoltre, la non univoca formulazione letterale delle disposizioni censurate e le divergenze giurisprudenziali sopra riportate avrebbero determinato una situazione di incertezza, tale da integrare la violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU, sotto il profilo della mancanza di certezza del diritto, nonché degli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, richiamati attraverso il riferimento agli artt. 11 e 117 Cost.; (…) la società interveniente ha eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in combinato disposto con gli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto tali disposizioni non costituirebbero parametro idoneo ai fini dello scrutinio di costituzionalità delle norme impugnate, ma verrebbero in rilievo "solo in riferimento ad ambiti di competenza attribuiti all'Unione dai trattati"; nel caso di specie, tuttavia, le norme interne censurate attengono al riparto di giurisdizione e rientrano in un ambito di competenza dell'ordinamento italiano».

Considerato

«(…) tutte le disposizioni (…) vengono censurate "nella parte in cui non disciplinano la giurisdizione del preavviso di fermo e nella parte in cui obbligano un soggetto che abbia ricevuto un preavviso di fermo per crediti di diversa natura a rivolgersi a diversi giudici", ponendosi in contrasto con gli artt. 11, 24, 111 e 117 della Costituzione, nonché con gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché con gli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; (…) in via subordinata, il Tribunale rimettente ha sollevato, in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., all'art. 6 della CEDU e agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questione di legittimità costituzionale "dell'articolo 362 comma 2 e 3" del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente ad ogni giudice, di qualsiasi ordine e grado, di richiedere un'interpretazione pregiudiziale vincolante alle sezioni unite della Corte di cassazione e, inoltre, nella parte in cui non prevede che i principi espressi dalle pronunce della Corte di cassazione a sezioni unite costituiscano precedente vincolante per tutte le successive decisioni degli uffici giudiziari della Repubblica».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 11, 24, 111, 117 Cost., 6, 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **23/2016** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il trattamento sanzionatorio dei fatti di lieve entità costitutivi dei delitti in materia di stupefacenti.

L'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali codifica il principio di proporzionalità della pena che, tuttavia, non consente alla Corte di determinare autonomamente la misura

della sanzione ma solo di emendare le scelte del legislatore in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento.

Ritenuto, 1., 1.3., 1.4., 1.5.

«(…) il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come sostituito dall'art. 1, comma 24-*ter*, lettera a), del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 16 maggio 2014, n. 79. (…) Secondo il Tribunale, inoltre, sarebbe violato l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la previsione di una sanzione unica per condotte diverse non garantirebbe la finalità rieducativa della pena, né sarebbe conforme al principio di proporzionalità codificato all'art. 49, comma 3 (*rectius*: paragrafo 3), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (…) Ad avviso del rimettente, infine, si prospetterebbe anche la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per mancata attuazione della citata decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI, anche in riferimento all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (…) Rispetto al medesimo parametro costituzionale si porrebbe anche la violazione del canone di proporzionalità indicato nell'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, atteso anche il riferimento, nella decisione quadro, ad una differenziazione delle sanzioni in relazione al diverso grado di pericolosità per la salute delle varie sostanze stupefacenti. (…) In conclusione, il rimettente ritiene che la normativa censurata di cui all'art. 73, comma 5, sia illegittima per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. "nella parte in cui 1) non distingue – nel trattamento sanzionatorio – tra fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I e fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope appartenenti alla differente tabella II dell'art. 14 del D.P.R. 309/90; 2) non prevede dei limiti di pena differenziati e conformi ai parametri di cui all'art. 4 della Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (…) e all'art. 49, 3° paragrafo, Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE"».

Considerato, 1., 2.4.

«(…) la disposizione impugnata contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto non sarebbero previsti limiti di pena conformi ai parametri edittali di cui all'art. 4 della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle

sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Sulla scorta di tali considerazioni il rimettente ha chiesto che la Corte dichiari l'illegittimità dell'impugnato art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 "nella parte in cui 1) non distingue – nel trattamento sanzionatorio – tra fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I e fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope appartenenti alla differente tabella II dell'art. 14 del D.P.R. 309/90; 2) non prevede dei limiti di pena differenziati e conformi ai parametri di cui all'art. 4 della Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (…) e all'art. 49, 3° paragrafo, Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE". (…) Quanto alla misura della pena, il rimettente si limita ad affermare la necessità di una differenziazione dell'intervallo edittale, senza però indicare quale sarebbe quella costituzionalmente obbligata. Nessun elemento può ricavarsi, in proposito, dall'invocato art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che si limita a codificare il principio di proporzionalità della pena, il quale – al pari del principio di ragionevolezza, che nella giurisprudenza costituzionale è spesso richiamato unitamente ad esso – non permette a questa Corte di determinare autonomamente la misura della pena, ma semmai di emendare le scelte del legislatore in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 117, primo comma, Cost., alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI e all'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **30/2016** (red. de Pretis)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'attività di trasporto di viaggiatori su strada (norme della Regione Piemonte).

Ritenuto, 1.1.

«(…) il rimettente evidenzia che la norma regionale *de qua* "avrebbe introdotto un requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo, con effetto discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione dell'art. 3 Cost. nonché dell'art. 117, primo comma, Cost. che impone alle Regioni di conformarsi ai vincoli dell'ordinamento comunitario". Il giudice *a quo* richiama, a tale proposito, l'art. 20 (Uguaglianza davanti alla legge) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e l'art. 3 del regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e, Cost.).

- Ordinanza n. **47/2016** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari.

Ritenuto

«(…) viene denunciato il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 3, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 41, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000; (…) ad avviso del TAR, sarebbe ravvisabile, infine, la violazione degli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., in quanto la mancata previsione di una disciplina transitoria e l'abnorme ritardo nella definizione dei procedimenti disciplinari si porrebbero in contrasto con il principio di "ragionevole durata" di cui all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, e con il "diritto ad una buona amministrazione", di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in cui è compreso il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed "entro un termine ragionevole" dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione».

Considerato

«(…) viene denunciato il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 3, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 41, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 27, 97, 111, 117, primo comma, Cost., 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 41, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **63/2016** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Oggetto della questione: la pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi (norme della Regione Lombardia).

In coerenza con l'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui le relative disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione, la Corte ha affermato che, affinché la medesima Carta sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione ovvero alle

giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. L'assenza di qualsiasi argomentazione in merito ai presupposti di applicabilità delle norme dell'Unione rende il riferimento ad esse generico, determinando l'inammissibilità della questione.

Ritenuto, 1.2.4.

«I commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 70 sono inoltre complessivamente censurati per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), Cost., nei quali sarebbero "consacrati" i "principi europei ed internazionali in materia di libertà di religione e di culto". In particolare sono richiamati: a) il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i cui artt. 10, 17 e 19 impegnano l'Unione a lottare contro le discriminazioni religiose nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche europee, affermano il principio del dialogo con le confessioni religiose, salvaguardano i sistemi nazionali di disciplina dei rapporti tra le confessioni e gli Stati e affermano la competenza dell'Unione nell'elaborazione di provvedimenti per contrastare le discriminazioni fondate sulla religione; b) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), i cui artt. 10, 21 e 22 tutelano la diversità religiosa, garantiscono la libertà di religione e vietano discriminazioni basate sulla religione; c) il Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881), il cui art. 18 (interpretato anche alla luce del Commento generale adottato il 20 luglio 1993 dal Comitato per i diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite) obbliga gli Stati contraenti a rispettare la libertà di religione, la quale si estende a tutti gli atti che siano espressione diretta di fede, ivi compresa la realizzazione di luoghi dedicati al culto e alla discussione degli interessi sociali e culturali della comunità, nonché ad adottare misure infrastrutturali e condizioni favorevoli per facilitare lo sviluppo libero e non discriminatorio delle comunità religiose e dei loro membri, con i soli limiti, previsti dalla legge, che siano necessari – secondo canoni di proporzionalità e diretta correlazione – alla tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica, della morale pubblica o di altri diritti e libertà fondamentali, vietando comunque qualsiasi restrizione imposta o applicata per fini discriminatori».

Considerato, 7.

«In un ulteriore motivo di ricorso, i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 70 della legge regionale n. 12 del 2005 (tutti introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2015) sono censurati congiuntamente per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), Cost., in relazione ai "principi europei ed internazionali in materia di libertà di religione e di culto". In particolare sono richiamati gli artt. 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); gli artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007); e, infine, l'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881). La questione è inammissibile. Per giurisprudenza costante, il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali (ed eventualmente interposte) e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione e, inoltre,

deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenze n. 251, n. 233, n. 218, n. 153 e n. 142 del 2015). Sul punto, invece, il ricorso, dopo avere menzionato nel proprio titolo le disposizioni sovranazionali e regionali ritenute reciprocamente incompatibili, illustra sinteticamente il contenuto delle prime, ma trascura del tutto le seconde. Di conseguenza, non risulta chiaro quali siano gli specifici contenuti della normativa regionale ritenuti incompatibili con i principi sovranazionali e nemmeno in quali esatti termini si ponga l'incompatibilità. Tale difetto argomentativo non può essere rimediato mediante una lettura complessiva del ricorso: la quale, al contrario, rende ancor più oscuro il senso del motivo ora in esame. In particolare, non è chiaro se il Presidente del Consiglio dei ministri abbia inteso semplicemente sottolineare il rilievo anche sovranazionale dei principi di eguaglianza e libertà religiosa, richiamati in altri motivi di ricorso, oppure denunciare l'incompatibilità, con gli anzidetti principi sovranazionali, di specifici contenuti dei commi censurati dei quali non è stata messa in dubbio la compatibilità con i corrispondenti principi della Costituzione italiana. In riferimento alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la censura presenta un ulteriore profilo di inammissibilità. A norma del suo art. 51 (nonché dell'art. 6, paragrafo 1, primo alinea, del Trattato sull'Unione europea e della Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona) e di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le disposizioni della Carta sono applicabili agli Stati membri solo quando questi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione: "le disposizioni della presente Carta si applicano (…) agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione" (art. 51 della Carta). Come questa Corte ha già affermato, perché la Carta dei diritti UE sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre, dunque, che la fattispecie oggetto di legislazione interna "sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto" (sentenza n. 80 del 2011). L'assenza di qualsiasi argomentazione in merito ai presupposti di applicabilità delle norme dell'Unione europea alla legge in esame rende il riferimento a queste ultime generico (sentenze n. 199 del 2012 e n. 185 del 2011), peraltro in un caso in cui i punti di contatto tra l'ambito di applicazione di tali norme e quello delle disposizioni censurate sono tutt'altro che evidenti (vedi, a contrario, sentenza n. 114 del 2012). Lo stesso vale, a maggior ragione, per gli artt. 10, 17 e 19 del TFUE, i quali si rivolgono esplicitamente all'Unione e alle sue istituzioni e non stabiliscono ulteriori obblighi in capo agli Stati membri. Ciò costituisce un ulteriore difetto di motivazione, e quindi causa di inammissibilità, del motivo di ricorso in esame, cui si deve infine aggiungere l'inconferenza del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., il quale non può essere considerato un diverso ed ulteriore presidio, rispetto agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., del rispetto della conformità ai vincoli comunitari (sentenza n. 185 del 2011)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale e illegittimità costituzionale parziale (per violazione degli artt. 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lett. c, Cost.) + illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. h, e 118, terzo comma, Cost.) + non fondatezza, nei sensi

di cui in motivazione, della questione in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost. + inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. a), Cost., 10, 17, 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 10, 21, 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 18 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici + manifesta inammissibilità della questione in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

- Sentenza n. **76/2016** (red. Zanon)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il riconoscimento di sentenza straniera che abbia pronunciato l'adozione del figlio minore del coniuge nell'ambito di una coppia omosessuale.

Ritenuto, 4.

«(…) il giudice *a quo* ritiene che la disciplina censurata contrasti con gli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 della CEDU, in quanto il divieto assoluto di riconoscimento della decisione straniera cancellerebbe "in modo netto e irrazionale" la possibilità, per il giudice italiano, di condurre un vaglio sull'effettivo interesse del minore, vanificando principi di matrice internazionale ed europea. Il rimettente, su tale aspetto, ricorda anzitutto i principi espressi in alcuni trattati internazionali: la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in forza della quale "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" (art. 3, comma 1); la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (art. 24, comma 2)».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 117 Cost., 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **95/2016** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il divieto di monetizzare le ferie non godute nel lavoro pubblico.

L'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali garantisce il diritto alle ferie.

Considerato, 5.

«Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti

internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia)».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, 117, primo comma, Cost. e 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE.

- Sentenza n. **102/2016** (red. Lattanzi-Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: le sanzioni penali e amministrative in materia di abusi di mercato e il principio del *ne bis in idem*.

Ritenuto, 1.5.3.

«Peraltro, ha osservato il rimettente, (…) la Corte di Lussemburgo definisce la portata del principio – quale codificato nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo – in modo differente rispetto alla definizione da parte della Corte di Strasburgo dell'analogo principio codificato dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Tale differenza nella definizione del principio del *ne bis in idem*, impedirebbe di pervenire alla "inapplicazione" di norme interne in base alla sovrapponibilità delle previsioni contenute nella norma convenzionale, quale applicate dalla citata sentenza Grande Stevens e altri contro Italia, e di quella comunitaria, eventualmente considerata direttamente efficace, proprio in quanto tale sovrapponibilità non sussisterebbe, in quanto la Corte di Lussemburgo nel definire il divieto di doppio giudizio fa comunque riferimento alla necessaria valutazione dell'adeguatezza delle rimanenti sanzioni rispetto ai citati canoni di effettività, proporzionalità e dissuasività».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Ordinanza n. **128/2016** (red. Modugno)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il gratuito patrocinio in favore di enti e associazioni (condizioni).

Ritenuto

«(…) la difesa statale osserva (…) che questa prospettiva, inoltre, sarebbe pienamente avallata anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (di cui viene

citata la sentenza della seconda sezione, 22 dicembre 2010, in causa C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels - und Beratungsgesellschaft mbH contro Bundesrepublik Deutschland) in tema di compatibilità di normativa nazionale in materia di gratuito patrocinio con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.

- Ordinanza n. **165/2016** (red. Zanon)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Ritenuto

«(…) i ricorrenti hanno assunto che tale diritto non potrebbe essere esercitato nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli artt. 1, 2, 3, 48, 49, 51, 56, 58 e 117, primo comma, Cost.; dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); degli artt. 20, 22, 223 e 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; degli artt. 2, 6, 9, 10 e 14 del Trattato dell'Unione europea; del preambolo, secondo capoverso, e degli artt. 10, 12, 20, 21 e 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; della decisione 25 giugno 2002 e 23 settembre 2002, n. 2002/772/CE/Euratom del Consiglio dell'Unione europea, che ha modificato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio; infine, della sentenza della Corte di giustizia 23 aprile 1986 (Parti écologiste "Les Verts" contro Parlamento europeo, in causa-294/83); (…) in relazione a tutti i parametri ricordati, i ricorrenti hanno dedotto plurime eccezioni di illegittimità costituzionale e di non conformità al diritto dell'Unione europea di varie disposizioni contenute nella legge n. 18 del 1979, come modificata dalla legge n. 10 del 2009; (…) il rimettente, dopo aver illustrato le ragioni per le quali non ha accolto larga parte delle doglianze prospettate dalle parti, solleva questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost. (…) i ricorrenti assumono che tale diritto non potrebbe essere esercitato nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli artt. 1, 2, 3, 48, 49, 51, 56, 58 e 117, primo comma, Cost.; dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; degli artt. 20, 22, 223 e 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; degli artt. 2, 6, 9, 10 e 14 del Trattato dell'Unione europea; del preambolo, secondo capoverso, e degli artt. 10, 12, 20, 21 e 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; della decisione 25 giugno 2002 e 23 settembre 2002, n. 2002/772/CE/Euratom del Consiglio dell'Unione europea, che ha modificato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al

Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio; infine, della sentenza della Corte di giustizia 23 aprile 1986 (…). (…) dopo aver illustrato le ragioni per le quali ritiene di non accogliere varie censure prospettate dalle parti, il Tribunale ordinario di Trieste solleva questioni di legittimità costituzionale (…) in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost.».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **200/2016** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'ambito di applicazione del principio del *ne bis in idem* (la ritenuta esclusione dell'identità del fatto in caso di concorso formale di reati).

Ove il rimettente abbia escluso l'inerenza della fattispecie* a quo *al diritto dell'Unione e abbia delimitato il* thema decidendum *a profili di compatibilità convenzionale, non può essere accolta un'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per l'interpretazione di una disposizione (art. 50) della Carta dei diritti fondamentali.

Considerato, 3.

«La difesa dell'imputato nel giudizio principale sollecita, ove la questione non sia accolta, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, affinché chiarisca se l'art. 50 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), recante a sua volta il divieto di *bis in idem* in materia penale, impedisca o no di riconoscere all'art. 649 cod. proc. pen. il significato attribuitogli dal diritto vivente. La richiesta, al di là di ogni ulteriore considerazione, non può essere accolta, considerato che il rimettente ha escluso l'inerenza del diritto dell'Unione al caso di specie e ha delimitato il *thema decidendum* con riferimento ai profili di compatibilità con la CEDU (sentenza n. 56 del 2015)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.).

- Ordinanza n. **207/2016** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Ritenuto

«(…) il Tribunale rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale e quella della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di retroattività della legge penale più favorevole,

ricordando come il principio di retroattività *in mitius* – riconosciuto anche dal diritto internazionale (art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881) ed europeo (art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo) – abbia "assunto una propria autonomia e, attraverso l'art. 117, comma 1° Cost., abbia acquistato un nuovo fondamento con l'interposizione dell'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo (C. Cost. n. 393/2006)"».

Dispositivo

Manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Ordinanza n. **209/2016** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il divieto di *bis in idem* in materia tributaria.

Ritenuto

«(…) il Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti "Protocollo n. 7 alla CEDU"), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e all'art. 50 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), il quale, configurandosi, alla stregua della giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione, come fattispecie "a dolo generico", non si distinguerebbe neanche sotto il profilo dell'elemento soggettivo dal corrispondente illecito tributario; (…) poiché (…), secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, gli illeciti di cui agli artt. 10-*bis* e 10-*ter* del d.lgs. n. 74 del 2000 costituirebbero fattispecie "a dolo generico", sì da non distinguersi dai corrispondenti illeciti di natura tributaria, sarebbe violato il divieto di *bis in idem*, previsto dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e dall'art. 50 della Carta di Nizza, e di conseguenza l'art. 117, primo comma, Cost.».

Considerato

«(…) il Tribunale ordinario di Treviso, con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti "Protocollo n. 7 alla CEDU"), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e all'art. 50 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12

dicembre 2007 a Strasburgo, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205)».

Dispositivo

Restituzione al rimettente degli atti relativi a questione sollevata in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost., 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **213/2016** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'esclusione del convivente *more uxorio* dal novero dei beneficiari del permesso mensile retribuito per l'assistenza a disabile.

Ritenuto, 1.1.

«In via subordinata, la ricorrente chiedeva che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente *more uxorio* tra i beneficiari del permesso mensile retribuito, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. nonché dell'art. 177 (*recte*: 117) Cost., in relazione agli artt. 1, 3, 7, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua*, nei sensi di cui in motivazione (per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.).

- Sentenza n. **215/2016** (red. Barbera)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la presenza di componenti di derivazione ministeriale nella Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Ritenuto, 5.

«Nel ribadire, con ulteriori approfondimenti argomentativi e richiami alla giurisprudenza di questa Corte nonché a quella della CEDU, tutti i temi coperti dal tenore della ordinanza di rimessione, si segnala, altresì, nella relativa memoria di costituzione, che la disciplina relativa alla Commissione sarebbe anche in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e, segnatamente, con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, 117, primo comma, Cost. e 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) + illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Sentenza n. **225/2016** (red. Morelli)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il diritto dell'ex partner del genitore biologico alla conservazione di un significativo rapporto con il minore.

Ritenuto, 1.1., 1.2.

«(…) la Corte palermitana ha (…) poi affermato di "condividere pienamente l'individuazione dei parametri costituzionali e convenzionali – operata dal primo giudice – che sanciscono il principio del c.d. *best interest* del minore (quali la Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo del 1959, gli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o c.d. Carta di Nizza, e l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nell'interpretazione loro attribuita dalla Corte EDU, quali "norme interposte" ai fini della verifica del rispetto dell'art. 117, primo comma, Cost.)". (…) L'art. 337-*ter* (…) contrasterebbe, infine, "con l'art. 117, comma I Cost., che obbliga il legislatore italiano a rispettare i vincoli giuridici impostigli dal diritto dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali (quali la Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20.11.1989 e ratificata in Italia con L. n. 176/1991, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25.01.1996 e ratificata con L. n. 77/2003, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europa del 7.12.2000, adottata il 12.12.2007 a Strasburgo o c.d. Carta di Nizza), nonché con l'art. 8 Cedu, quale norma interposta, come viene interpretata in modo costante dalla Corte EDU in materia di riconoscimento del diritto dei genitori e dei figli, nonché di altri soggetti uniti da relazioni familiari di fatto, a mantenere stabili relazioni, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, avuto riguardo sempre al preminente interesse del minore"».

Considerato, 1.2.

«L'intervento additivo, nel *corpus* di tale norma, che la rimettente chiede a questa Corte, non postula la parificazione dell'ex partner del genitore biologico alla figura del genitore (naturale od adottivo) nei cui confronti il minore ha "il diritto (…) di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale", ma più propriamente auspica che il soggetto che – nell'ambito di una (poi interrotta) unione (anche omosessuale) con il genitore biologico di un minore – abbia instaurato un legame affettivo con il minore medesimo, sia equiparato ai "parenti" ai fini della garanzia di conservazione di quel "significativo" rapporto. Una tale equiparazione – premette la Corte palermitana – è, infatti, allo stato, preclusa dall'insuperabile tenore letterale dell'art. 337-*ter*, univocamente riferito ad uno specifico ed esclusivo contesto di relazioni parentali. Da ciò, quindi, il denunciato contrasto di tale norma con: (…) l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU – oltre che agli obblighi internazionali, genericamente evocati in motivazione e non richiamati in dispositivo, discendenti dalla "Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20.11.1989, e ratificata in Italia con L. n. 176/1991, dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25.01.1996 e ratificata con L. 77 del/ 2003, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7.12.2000, adottata il 12.12.2007 a Strasburgo o c.d. Carta di Nizza" – in materia di riconoscimento del diritto dei genitori e dei figli, nonché di ulteriori soggetti uniti da vincoli familiari di fatto, a mantenere

stabili relazioni pur in caso di crisi della coppia (anche omosessuale), avuto sempre riguardo al preminente interesse del minore».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 117, primo comma, Cost. e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **236/2016** (red. Zanon)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il trattamento sanzionatorio del delitto di alterazione di stato.

L'art. 49, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali riconosce, con il medesimo valore giuridico dei trattati, il principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato.

Considerato, 4.2.

«È costante, nella giurisprudenza costituzionale, la considerazione secondo cui l'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali. (…) Deve essere ricordato, in questa prospettiva, anche l'art. 49, numero 3), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e che ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati, in forza dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009 – a tenore del quale "le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato"».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.).

- Sentenza n. **262/2016** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Oggetto della questione: le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e le disposizioni di volontà in merito alla donazione *post mortem* di organi e tessuti (norme della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Considerato, 5.2.

«La legge regionale, nella sua formulazione originaria, affermava esplicitamente di intervenire "nelle more dell'approvazione di una normativa in materia a livello nazionale" e – al dichiarato scopo di "regolamentare in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario" (art. 1, comma 4, legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 4 del 2015) – istituiva un registro regionale delle suddette dichiarazioni "in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dalla legge 28 marzo

2001, n. 145 e dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (art. 1, comma 3). Benché la clausola posta a chiusura di tale primo articolo prevedesse "un successivo adeguamento a seconda di quelle che saranno le disposizioni previste dalla normativa statale", l'obiettivo di colmare il vuoto legislativo, anticipando il legislatore nazionale con un proprio atto normativo in materia, era dunque inequivocabile».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l, Cost.).

- Ordinanza n. **2/2017** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il principio di retroattività della *lex mitior* nel campo degli illeciti amministrativi.

Ritenuto

«(…) viene denunciata la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU); all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; nonché all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000; (…) del resto, osserva il giudice *a quo*, l'omogeneità tra illecito penale e amministrativo sotto il profilo delle garanzie minime, connoterebbe anche il quadro sovranazionale ed in particolare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 7 della CEDU, "anche alla luce dell'art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dell'art. 49 della Carta di Nizza"; (…) tale giurisprudenza sarebbe ispirata all'esigenza di conformare il livello di tutela assicurato dalle norme convenzionali a quello riconosciuto da analoghe disposizioni di matrice sovranazionale – tra le quali l'art. 15 del Patto internazionale dei diritti civili e politici e l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – che hanno innalzato il principio dell'applicazione della *lex mitior* al rango di principio fondamentale del diritto penale; (…) l'Avvocatura generale dello Stato osserva che (…) non sarebbe ravvisabile il contrasto con l'art. 7 della CEDU, né con l'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, né con l'art. 49 della Carta di Nizza, di identico contenuto».

Considerato

«(…) è denunciata la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU); all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con

legge 25 ottobre 1977, n. 881; nonché all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 15 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **17/2017** (red. Zanon)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di età superiore a sei anni, imputata per gravi reati.

L'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come superiore l'interesse del minore, stabilendo che, in tutte le relative decisioni adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato preminente.

Considerato, 3.2.

«Questa Corte ha già avuto modo di porre in evidenza (sentenze n. 239 del 2014, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012) la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione, ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso ed articolato in diverse situazioni giuridiche. Queste ultime trovano riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno – che demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) – sia nell'ordinamento internazionale, ove vengono in particolare considerazione le previsioni dell'art. 3, comma 1, della già citata Convenzione sui diritti del fanciullo e dell'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. Queste due ultime disposizioni qualificano come "superiore" l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse "deve essere considerato preminente": precetto che assume evidentemente una pregnanza particolare quando si discuta dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 31 e 111 Cost.

- Ordinanza n. **24/2017** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il regime prescrizionale delle frodi fiscali attinenti alla riscossione dell'IVA.

La qualificazione operata dall'ordinamento interno della disciplina sulla prescrizione come normativa del diritto penale sostanziale e il suo conseguente assoggettamento al supremo principio costituzionale di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) determinano un livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall'art. 49 della Carta di Nizza. Esso, perciò, deve ritenersi salvaguardato dallo stesso diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 53 della Carta. La Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità. Appare a ciò conseguente che l'Unione rispetti questo livello di protezione dei diritti della persona, sia in ossequio al citato art. 53, il quale afferma che nessuna disposizione della Carta deve essere interpretata come "limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" riconosciuti dalle costituzioni degli Stati membri, sia perché, altrimenti, il processo di integrazione europea avrebbe l'effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani. La Corte dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per dirimere il dubbio interpretativo concernente l'obbligo del giudice comune di disapplicare norme interne sulla prescrizione ove ciò contrasti con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, quello di legalità in materia penale.

Ritenuto e Considerato, 3., 4., 6., 7., 8., 9.

«Occorre perciò preliminarmente stabilire se l'art. 325 del TFUE vada effettivamente applicato nel senso indicato dai rimettenti, oppure se sia suscettibile di interpretazioni anche in parte differenti, tali da escludere ogni conflitto con il principio di legalità in materia penale formulato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione italiana, oltre che con analoghi principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. In presenza di un persistente dubbio interpretativo sul diritto dell'Unione, che è necessario risolvere per decidere la questione di legittimità costituzionale, appare pertanto opportuno sollecitare un nuovo chiarimento da parte della Corte di giustizia sul significato da attribuire all'art. 325 del TFUE sulla base della sentenza resa in causa Taricco. Pare utile osservare che su questo aspetto, che non riguarda direttamente né le competenze dell'Unione, né norme dell'Unione, non sussiste alcuna esigenza di uniformità nell'ambito giuridico europeo. Ciascuno Stato membro è perciò libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto sostanziale o processuale, in conformità alla sua tradizione costituzionale. Questa conclusione non è stata posta in dubbio dalla sentenza resa in causa Taricco, che si è limitata a escludere l'applicazione dell'art. 49 della Carta di Nizza alla prescrizione, ma non ha affermato che lo Stato membro deve rinunciare ad applicare le proprie disposizioni e tradizioni costituzionali, che, rispetto all'art. 49 della Carta di Nizza e all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, risultano per l'imputato di maggior favore. Né ciò sarebbe consentito nell'ordinamento italiano quando esse esprimono un principio supremo dell'ordine costituzionale, come accade per il principio di legalità in campo penale in relazione all'intero ambito materiale a cui esso si rivolge. (…) Dopo aver messo a fuoco gli specifici profili di incompatibilità esistenti tra la regola che la sentenza resa in causa

Taricco ha tratto dall'art. 325 del TFUE e i principi e i diritti sanciti dalla Costituzione, è necessario chiedersi se la Corte di giustizia abbia ritenuto che il giudice nazionale debba dare applicazione alla regola anche quando essa confligge con un principio cardine dell'ordinamento italiano. Questa Corte pensa il contrario, ma reputa in ogni caso conveniente porre il dubbio all'attenzione della Corte di giustizia. In base all'art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, i rapporti tra Unione e Stati membri sono definiti in forza del principio di leale cooperazione, che implica reciproco rispetto e assistenza. Ciò comporta che le parti siano unite nella diversità. Non vi sarebbe rispetto se le ragioni dell'unità pretendessero di cancellare il nucleo stesso dei valori su cui si regge lo Stato membro. E non vi sarebbe neppure se la difesa della diversità eccedesse quel nucleo giungendo ad ostacolare la costruzione del futuro di pace, fondato su valori comuni, di cui parla il preambolo della Carta di Nizza. (…) La sentenza resa in causa Taricco ha stabilito che l'art. 325 del TFUE ha efficacia diretta e comporta l'obbligo di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione dei reati che, nei casi e alle condizioni individuate, compromette l'effettività della sanzione. La decisione ha altresì escluso, ma solo con riferimento al divieto di retroattività della sanzione penale, che la regola così enunciata sia in contrasto con l'art. 49 della Carta di Nizza e con l'art. 7 della CEDU. La sentenza europea prescinde dalla compatibilità della regola con i principi supremi dell'ordine costituzionale italiano, ma pare aver demandato espressamente questo compito agli organi nazionali competenti. Infatti, il paragrafo 53 della sentenza afferma che, "se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati". Il paragrafo 55 seguente aggiunge che la disapplicazione va disposta "con riserva di verifica da parte del giudice nazionale" in ordine al rispetto dei diritti degli imputati. Il convincimento di questa Corte, del quale si chiede conferma alla Corte di giustizia, è che con tali asserzioni si sia inteso affermare che la regola tratta dall'art. 325 del TFUE è applicabile solo se è compatibile con l'identità costituzionale dello Stato membro, e che spetta alle competenti autorità di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione. (…) L'impedimento del giudice nazionale ad applicare direttamente la regola enunciata dalla Corte non deriva da una interpretazione alternativa del diritto dell'Unione, ma esclusivamente dalla circostanza, in sé estranea all'ambito materiale di applicazione di quest'ultimo, che l'ordinamento italiano attribuisce alla normativa sulla prescrizione il carattere di norma del diritto penale sostanziale e la assoggetta al principio di legalità espresso dall'art. 25, secondo comma, Cost. È questa una qualificazione esterna rispetto al significato proprio dell'art. 325 del TFUE, che non dipende dal diritto europeo ma esclusivamente da quello nazionale. Va aggiunto che tale qualificazione, nel caso di specie, costituisce un livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall'art. 49 della Carta di Nizza e dall'art. 7 della CEDU. Esso, perciò, deve ritenersi salvaguardato dallo stesso diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 53 della Carta, letto anche alla luce della relativa spiegazione. La Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità. Appare a ciò conseguente che l'Unione rispetti questo livello di protezione dei diritti della persona, sia in ossequio all'art. 53 della Carta di Nizza, il quale afferma che "Nessuna disposizione

della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti (…) dalle costituzioni degli Stati membri", sia perché, altrimenti, il processo di integrazione europea avrebbe l'effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani (art. 2 del TUE). Al contrario, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le modalità con le quali ciascuno Stato membro tutela i diritti fondamentali della persona, anche quando questo comporta una restrizione alle libertà attribuite dai Trattati, non devono necessariamente essere le stesse. Ogni Stato membro protegge tali diritti in conformità al proprio ordinamento costituzionale (sentenza 14 ottobre 2004, in causa C-36/02, Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn). (…) Inoltre questa Corte osserva che la sentenza resa in causa Taricco ha escluso l'incompatibilità della regola lì affermata rispetto all'art. 49 della Carta di Nizza con riguardo al solo divieto di retroattività, mentre non ha esaminato l'altro profilo proprio del principio di legalità, ovvero la necessità che la norma relativa al regime di punibilità sia sufficientemente determinata. È questa un'esigenza comune alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, presente anche nel sistema di tutela della CEDU, e come tale incarna un principio generale del diritto dell'Unione (si veda la già citata sentenza 12 dicembre 1996, in cause C-74/95 e C-129/95). Anche se si dovesse ritenere che la prescrizione ha natura processuale, o che comunque può essere regolata anche da una normativa posteriore alla commissione del reato, ugualmente resterebbe il principio che l'attività del giudice chiamato ad applicarla deve dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate. In questo principio si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di *civil law*. Essi non affidano al giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l'idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire. Il largo consenso diffuso tra gli Stati membri su tale principio cardine della divisione dei poteri induce a ritenere che l'art. 49 della Carta di Nizza abbia identica portata, ai sensi dell'art. 52, paragrafo 4, della medesima Carta. Tuttavia, l'art. 325 del TFUE, pur formulando un obbligo di risultato chiaro e incondizionato, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, omette di indicare con sufficiente analiticità il percorso che il giudice penale è tenuto a seguire per conseguire lo scopo. In questo modo però si potrebbe permettere al potere giudiziario di disfarsi, in linea potenziale, di qualsivoglia elemento normativo che attiene alla punibilità o al processo, purché esso sia ritenuto di ostacolo alla repressione del reato. Questa conclusione eccede il limite proprio della funzione giurisdizionale nello Stato di diritto quanto meno nella tradizione continentale, e non pare conforme al principio di legalità enunciato dall'art. 49 della Carta di Nizza. Se si ritiene che l'art. 325 del TFUE ha un simile significato resta allora da verificarne la coerenza con l'art. 49 della Carta di Nizza, che ha lo stesso valore dei Trattati (art. 6, paragrafo 1, del TUE), sotto il profilo della carente determinatezza della norma europea, quando interferisce con i diritti degli imputati in un processo penale».

Dispositivo

Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine a questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost.

- Sentenza n. **29/2017** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: i canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

La censura di violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte costituita, non può essere esaminata nel merito, in quanto volta ad estendere il* thema decidendum *fissato nell'ordinanza di rimessione.

Ritenuto, 3.3.

«(…) ad avviso della Marina di Punta Ala spa, la disposizione censurata, nel penalizzare gli operatori italiani a danno degli operatori di altri Stati membri, si porrebbe, altresì, in contrasto con il principio di non discriminazione stabilito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e con i principi stabiliti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli artt. 18 (non discriminazione), 49 (libertà di stabilimento) e 56 (libertà di prestazione dei servizi)».

Considerato, 4.

«Va, inoltre, rilevata l'inammissibilità delle deduzioni svolte (…) dalla difesa della Marina di Punta Ala spa, in riferimento al contrasto con il principio di non discriminazione stabilito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e con i principi stabiliti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, ed in particolare con l'art. 18 (non discriminazione), l'art. 49 (libertà di stabilimento) e l'art. 56 (libertà di prestazione dei servizi). Tali censure sono inammissibili, in quanto volte ad estendere il *thema decidendum*, quale definito nelle ordinanze di rimessione. Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze».

Dispositivo

Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.

- Ordinanza n. **46/2017** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto.

Ritenuto

«(…) il Giudice di pace di Matera ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, e agli artt. 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* del codice penale e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", "nella parte in cui manca la previsione che l'imputato possa esprimere al Giudice, e questi ne debba tener conto in maniera vincolante, il proprio dissenso in ordine alla definizione del processo con sentenza declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto; sentenza, da cui scaturisce per dettato normativo la iscrizione nel casellario giudiziale". (…) la norma censurata violerebbe "il diritto alla difesa (art. 24 Cost.)", "il diritto ad un giusto processo" (art. 111 Cost.), "il diritto a non essere considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna (cd. Presunzione di non colpevolezza – art. 27 Cost. e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)", "il diritto alla tutela della propria onorabilità e reputazione (artt. 2 e 3 Cost. ed art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)", nonché il "principio di ragionevolezza in quanto il Giudice irragionevolmente è chiamato ad esprimere una valutazione in ordine alla gravità o tenuità del fatto rimanendo tuttavia vincolato in maniera esclusiva alle valutazioni espresse dal P.M. a seguito delle indagini preliminari"».

Considerato

«(…) il Giudice di pace di Matera ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, e agli artt. 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* del codice penale e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", "nella parte in cui manca la previsione che l'imputato possa esprimere al Giudice, e questi ne debba tener conto in maniera vincolante, il proprio dissenso in ordine alla definizione del processo con sentenza declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto; sentenza, da cui scaturisce per dettato normativo la iscrizione nel casellario giudiziale"».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 111 Cost., 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **76/2017** (red. Zanon)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la preclusione dell'accesso a modalità agevolate di espiazione della pena per le madri condannate per taluni delitti.

L'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come superiore l'interesse del minore, stabilendo che, in tutte le relative decisioni adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato preminente.

Considerato, 2.2.

«Questa Corte ha evidenziato in numerose occasioni (sentenze n. 17 del 2017, n. 239 del 2014, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012) la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione, ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso ed articolato in diverse situazioni giuridiche. Queste ultime trovano riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno – che demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) – sia nell'ordinamento internazionale, ove vengono in particolare considerazione le previsioni dell'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. Queste due ultime disposizioni qualificano come "superiore" l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato "preminente": "precetto che assume evidentemente una pregnanza particolare quando si discuta dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne" (così, in particolare, sentenza n. 239 del 2014)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale parziale (per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost.).

- Sentenza n. **94/2017** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il termine decadenziale per la domanda di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali) non pregiudica il potere degli Stati membri di disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi, purché tali modalità non violino i principi di equivalenza ed effettività, e cioè, rispettivamente, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall'ordinamento interno né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.

Ritenuto, 1.

«Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (…) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 12 dicembre 2000 e adattata a

Strasburgo il 12 dicembre 2007, e agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (…), questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui stabilisce che "la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo". (…) in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva come l'art. 30, comma 3, cod. proc. amm., sia in contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, 113, primo e secondo comma, Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 6 e 13 della CEDU. In primo luogo, secondo il TAR, il processo amministrativo per essere definito giusto deve offrire la garanzia di adeguate forme di tutela della situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente. Sotto tale profilo, a livello sovranazionale, verrebbe in rilievo l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale, secondo la giurisprudenza comunitaria, costituisce la riaffermazione del principio secondo cui la tutela giurisdizionale deve essere effettiva; principio sancito anche dagli artt. 6 e 13 della CEDU (al riguardo, è indicata tra le tante la sentenza della Corte di giustizia 28 febbraio 2013, C-334/12, Jaramillo e a.). Le esigenze di equivalenza e di effettività, prosegue il rimettente, dovrebbero rilevare sia sul piano della designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni, sia per quanto riguarda "la definizione delle modalità procedurali che reggono tali azioni" (sono indicate alcune pronunce della Corte di giustizia: sentenza 18 marzo 2010, C-317/08, Alassini; sentenza 27 giugno 2013, C-93/12, ET Agrokonsulting). (…) In relazione al principio di effettività e di equivalenza, il rimettente richiama la sentenza della Corte di giustizia 26 novembre 2015, C-166/14, Med Eval, emessa in riferimento ad una normativa austriaca che prevedeva il termine di decadenza di sei mesi per la proposizione dell'azione risarcitoria in tema di contratti di appalto, dichiarandone il contrasto con il diritto dell'Unione. Secondo il rimettente la tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantita, non può consistere solo nella possibilità di proporre la domanda ad un giudice; vi sarebbe, pertanto, una stretta correlazione tra il riconoscimento sostanziale di un diritto o di un interesse giuridicamente protetto e la possibilità di una loro tutela piena nel processo, attraverso la predisposizione di un'adeguata gamma di strumenti giurisdizionali».

Considerato, 1., 4., 8.

«Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (…) solleva, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 12 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (…), questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo nella parte in cui stabilisce che "la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal

giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo". (…) Ulteriori censure sono mosse, infine, con riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 6 e 13 della CEDU, sotto il profilo della violazione del principio del giusto processo. Ad avviso del rimettente, la previsione del "brevissimo" termine decadenziale di centoventi giorni per la proponibilità dell'azione risarcitoria, da parte di chi abbia subito una lesione del proprio interesse legittimo, non assicurerebbe una tutela piena ed effettiva, poiché: configurerebbe un privilegio per la pubblica amministrazione, responsabile di un illecito; determinerebbe, sul piano della tutela giurisdizionale, "una rilevante discriminazione tra situazioni soggettive sostanzialmente analoghe, dipendente dalla qualificazione giuridica di diritto soggettivo o interesse legittimo che il giudice amministrativo è chiamato a compiere nella specifica vicenda sottoposta al suo esame"; ed infine, non apparirebbe giustificata da esigenze oggettive di stabilità e certezza delle decisioni amministrative assunte nell'interesse pubblico. Sotto quest'ultimo profilo, il TAR richiama la sentenza della Corte di giustizia 28 febbraio 2013, C-334/12, Jaramillo e a., secondo cui l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea costituirebbe la riaffermazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, principio generale dell'Unione, sancito anche dagli artt. 6 e 13 della CEDU. Sono, poi, indicate altre sentenze della Corte di giustizia da cui discenderebbe che le esigenze di equivalenza e di effettività valgono sia sul piano della designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni, sia per quanto riguarda "la definizione delle modalità procedurali che reggono tali azioni" (sono richiamate la sentenza 18 marzo 2010, C-317/08, Alassini, e la sentenza 27 giugno 2013, C-93/12, ET Agrokonsulting). In relazione al principio di effettività e equivalenza, il rimettente evoca anche la sentenza della Corte di giustizia 26 novembre 2015, C-166/14, Med Eval, che avrebbe dichiarato il contrasto, con il diritto dell'Unione, della normativa processuale austriaca "nella parte in cui assoggetta la proposizione dell'azione risarcitoria ad un termine di decadenza di sei mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto". (…) prive di fondamento sono anche le censure relative alla violazione degli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 6 e 13 della CEDU, sotto il profilo della violazione del principio del giusto processo. Quanto alla violazione dei diritti dell'Unione, va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, spetta agli Stati membri disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi, compresi quelli per risarcimento danni, alla sola condizione che tali modalità non violino i principi di equivalenza ed effettività, e cioè, rispettivamente, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall'ordinamento interno, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (tra le tante, Corte di giustizia 26 novembre 2015, C-166/14, Med Eval, punto 37; 12 marzo 2015, eVigilo Ltd, C-538/13, punto 39; 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute, C-61/14, punto 46). Spetta poi in primo luogo ai giudici interni valutare se le disposizioni esaminate, nel loro contesto ordinamentale e tenuto conto delle finalità che le sorreggono, soddisfino i principi di equivalenza ed effettività (Corte di giustizia, 29 ottobre 2009, C-63/08, Virginie Pontin, punto 49). Quanto agli invocati parametri convenzionali, sostanzialmente analoghe sono le traiettorie seguite dalla consolidata giurisprudenza della Corte EDU (…). Nel caso di specie, il principio di equivalenza è rispettato dalla disposizione censurata, poiché

essa riguarda sia la posizione dei titolari di posizioni giuridiche fondate sul diritto dell'Unione sia i titolari di posizioni giuridiche fondate sul diritto interno. Quanto al principio di effettività, non è pertinente in questo caso il richiamo alle conclusioni della Corte di giustizia nella sentenza 26 novembre 2015, C-166/14, Med Eval, invocata dal rimettente, perché la Corte ha ritenuto non compatibile con il richiamato principio una disciplina che assoggettava l'azione risarcitoria in materia di appalti pubblici a un termine di decadenza semestrale in ragione del rilievo – giustamente ritenuto determinante – che esso veniva fatto decorrere "senza tener conto della conoscenza o meno, da parte del soggetto leso, dell'esistenza di una violazione di una norma giuridica". Il termine di centoventi giorni previsto dalla norma censurata, per le ragioni già esposte in precedenza, di per sé ed in assenza di problemi legati alla conoscibilità dell'evento dannoso, non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, 111, primo comma, 113, commi primo e secondo, 117, primo comma, Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Ordinanza n. **95/2017** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la subordinazione del diritto all'assegno di maternità al possesso della carta di soggiorno.

Ritenuto

«(…) il Tribunale ordinario di Reggio Calabria (…) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), "nella parte in cui, nel subordinare il diritto a prestazioni previdenziali che costituiscono diritti soggettivi e siano dirette a soddisfare bisogni primari della persona, fra i quali appunto l'assegno di maternità, al possesso di carta di soggiorno", introduce "un requisito idoneo a generare una irragionevole discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino", in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e 6 del Trattato sull'Unione europea; (…) secondo il rimettente, tale disposizione si pone in contrasto (…) con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale – "così come interpretati

dalla Corte stessa e replicati nell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a sua volta richiamato dall'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea" – in quanto opera una discriminazione tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato fondata su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti».

Considerato

«(…) il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), "nella parte in cui, nel subordinare il diritto a prestazioni previdenziali che costituiscono diritti soggettivi e siano dirette a soddisfare bisogni primari della persona, fra i quali appunto l'assegno di maternità, al possesso di carta di soggiorno", introduce "un requisito idoneo a generare una irragionevole discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino", in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e 6 del Trattato sull'Unione europea».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38, 117, primo comma, Cost., 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6 del Trattato sull'Unione europea.

- Sentenza n. **111/2017** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la disciplina intertemporale del collocamento in quiescenza delle impiegate pubbliche.

Gli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali – che prevedono, rispettivamente, il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso e l'obbligo di assicurare la parità tra donne e uomini in tutti i campi, ivi compresa la materia dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione – in tanto possono essere richiamati in quanto si verta in una materia di attuazione, da parte dello Stato, del diritto dell'Unione (art. 51, comma 1, della Carta). Nella specie, in relazione a una questione in cui l'art. 21 della Carta è invocato quale parametro interposto rispetto all'art. 11 Cost., la Corte assume una decisione di inammissibilità per irrilevanza sostenendo che il rimettente – ravvisato il contrasto con l'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (parimenti evocato quale parametro interposto rispetto all'art. 11 Cost.) – avrebbe dovuto non applicare le disposizioni in conflitto con il principio di parità di trattamento retributivo tra uomini e donne, previo ricorso, se del caso, al rinvio pregiudiziale, ove ritenuto necessario, al fine di

interrogare la Corte di giustizia sulla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e dirimere eventuali residui dubbi sull'esistenza dell'antinomia. Un simile percorso, una volta imboccato, avrebbe reso superflua l'evocazione in sede incidentale del contrasto con i parametri costituzionali. L'art. 157 del Trattato, direttamente applicabile dal giudice nazionale, lo vincola all'osservanza del diritto europeo, con conseguente inoperatività nel processo principale della normativa censurata e irrilevanza delle questioni.

Ritenuto, 1., 1.4.3.

«Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 7 aprile 2016, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – l'art. 11 Cost. in relazione all'art. 141 (*recte*: art. 157) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)" – questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3 (*recte*: 24, comma 3, primo periodo), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), "nella misura in cui detto combinato disposto impone il collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età delle impiegate che abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione con il raggiungimento del 61° anno di età e di venti anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 2011, laddove gli impiegati, che si trovino nella medesima condizione lavorativa, sono collocati a riposo al raggiungimento dell'età di 66 anni e tre mesi/sette mesi". (…) Il censurato combinato disposto, ponendosi in contrasto con disposizioni del diritto primario e derivato dell'Unione europea, violerebbe infine gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. Il deteriore trattamento riservato alle lavoratrici contrasterebbe, anzitutto, con il già citato art. 157 del TFUE. Esso si porrebbe in contrasto, in secondo luogo, con l'art. 21 della CDFUE, secondo cui "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale" (comma 1). Lo stesso combinato disposto colliderebbe, infine, con l'art. 2 della direttiva n. 2006/54/CE, che considera "discriminazione diretta" una "situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga". Ribadisce ancora il rimettente che ciò si verificherebbe nella fattispecie, in cui "un impiegato che si fosse trovato nelle medesime condizioni di età e di posizione assicurativa e contributiva della ricorrente non sarebbe stato collocato a riposo ed avrebbe potuto continuare a lavorare almeno per altri quindici mesi". Il Tribunale rimettente afferma conclusivamente sul punto che il contrasto con

principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea si traduce in una lesione dell'art. 11 Cost., in quanto la normativa censurata "appare impedire o pregiudicare l'osservanza del Trattato in uno dei suoi principi essenziali, quale quello di non discriminazione per ragioni di sesso", mentre il contrasto con la direttiva n. 2006/54/CE si traduce in una lesione dell'art. 117, primo comma, Cost.».

Considerato, 1., 3.

«Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – l'art. 11 Cost. in relazione all'art. 141 (*recte*: art. 157) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)" – della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3 (*recte*: 24, comma 3, primo periodo), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). (…) In considerazione del ritenuto deteriore trattamento delle impiegate pubbliche rispetto agli impiegati pubblici di sesso maschile riguardo all'età del collocamento a riposo, il Tribunale rimettente prospetta la violazione di quattro parametri costituzionali. La normativa censurata lederebbe: (…) l'art. 11 Cost., stante il contrasto sia con l'art. 157 TFUE, secondo cui "Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore" (comma 1), sia con l'art. 21 CDFUE, che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso"; l'art. 117, primo comma, Cost., atteso il contrasto con l'art. 2 della direttiva n. 2006/54/CE, là dove definisce "discriminazione diretta", una "situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga" (comma 1, lettera a). (…) Le questioni sono tuttavia, inammissibili per i motivi di seguito illustrati. È preliminare la considerazione del fatto che il rimettente, nel sollevare le questioni relative alla violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha prospettato il contrasto con norme di diritto dell'Unione europea, alcune delle quali sicuramente provviste di efficacia diretta. In particolare, il principio di parità retributiva tra uomini e donne, incardinato nel Trattato di Roma fin dall'istituzione della Comunità economica europea come principio fondante del mercato comune nonché come uno degli "scopi sociali della Comunità, […] che […] non si limita all'unione economica" (Corte di giustizia, sentenza 8 aprile 1976, in causa C-43-75, Gabrielle Defrenne contro Sabena, punti da 7 a 15), è stato ritenuto dalla stessa Corte di giustizia vincolante per i soggetti pubblici e privati, perché volto a impedire pratiche discriminatorie lesive della libera concorrenza e dei diritti fondamentali dei lavoratori. L'efficacia diretta di tale principio,

sancita con la citata sentenza Defrenne (punti 4/40) e ribadita nel corso degli anni dalla Corte di Lussemburgo (*ex plurimis*, sentenze: 27 marzo 1980, in causa 129/79, Macarthys LTD contro Wendy Smith, punto 10; 31 marzo 1981, in causa 96/80, J.P. Jenkins contro Kingsgate LTD, punti da 16 a 18; 7 febbraio 1991, in causa C-184/89, Helga Nimz contro Freie und Hansestadt Hamburg, punto 17), fa nascere per il giudice nazionale l'obbligo di non applicare la norma di diritto interno confliggente con il diritto europeo. La stessa Corte di giustizia ha altresì precisato come l'efficacia diretta del principio della parità di retribuzione non possa essere intaccata da alcuna normativa di attuazione, sia essa nazionale o comunitaria (in tale senso, le citate sentenze Defrenne, punti 61/64, e Jenkins, punto 22). Questo principio è stato poi corroborato dall'evolvere del quadro normativo: l'Unione "promuove" la parità tra donne e uomini (art. 3, comma 3, del Trattato sull'Unione europea) e conferma un tale impegno nelle sue "azioni" (art. 8 TFUE). Anche l'art. 21 della CDFUE vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata (…) sul sesso", mentre l'art. 23 della stessa Carta dispone che "La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione". Entrambe queste norme in tanto si possono richiamare in quanto si verta in una materia di attuazione, da parte dello Stato, del diritto dell'Unione, secondo le rispettive competenze (art. 51, comma 1, della medesima CDFUE). Il giudice rimettente, ritenendo che la normativa censurata contrasti con l'art. 157 del TFUE, anche alla luce della citata giurisprudenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto a tale norma efficacia diretta, avrebbe dovuto non applicare le disposizioni in conflitto con il principio di parità di trattamento, previo ricorso, se del caso, al rinvio pregiudiziale, ove ritenuto necessario, al fine di interrogare la medesima Corte di giustizia sulla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e, quindi, dirimere eventuali residui dubbi in ordine all'esistenza del conflitto (sentenze n. 226 del 2014, n. 267 del 2013, n. 86 e n. 75 del 2012, n. 227 e n. 28 del 2010, n. 284 del 2007; ordinanze n. 48 del 2017 e n. 207 del 2013). Questo percorso, una volta imboccato, avrebbe reso superflua l'evocazione del contrasto con i parametri costituzionali in sede di incidente di legittimità costituzionale. L'art. 157 del TFUE, direttamente applicabile dal giudice nazionale, lo vincola all'osservanza del diritto europeo, rendendo inapplicabile nel giudizio principale la normativa censurata e, perciò, irrilevanti tutte le questioni sollevate. La non applicazione delle disposizioni di diritto interno, non equiparabile in alcun modo a ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità delle stesse (sentenza n. 389 del 1989), rientra, in effetti, tra gli obblighi del giudice nazionale, vincolato all'osservanza del diritto dell'Unione europea e alla garanzia dei diritti che lo stesso ha generato, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, 117, primo comma, Cost., 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE.

- Sentenza n. **179/2017** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto: la pena edittale minima per i fatti "non lievi" costitutivi dei reati concernenti le droghe "pesanti".

L'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali codifica il principio di proporzionalità della pena, conosciuto in molti ordinamenti europei.

Ritenuto, 3., 3.4., 3.5.

«(…) il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Rovereto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede un minimo edittale di anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa, anziché di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa. (…) La violazione del principio di proporzione viene invocata dal giudice *a quo* anche in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., posto che tale principio è espressamente riconosciuto dall'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, applicabile alla specie in quanto rientrante nell'ambito di rilevanza comunitaria *ex* art. 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trattandosi di materia sulla quale l'Unione ha legiferato con la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti). Nella specie, il principio di riserva di legge vigente in materia penale impedirebbe una disapplicazione della norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione; disapplicazione che, peraltro, aggraverebbe il rischio di sperequazioni punitive (posto che i fatti non lievi avrebbero un minimo edittale inferiore ai fatti lievi) e pregiudicherebbe il controllo accentrato di costituzionalità, sancito dall'art. 134 Cost. Conseguentemente il rimettente ritiene che l'unica via sia rappresentata dall'attivazione dello scrutinio di costituzionalità in riferimento ai parametri di cui agli art. 11 e 117 Cost., i quali stabiliscono il necessario rispetto dei vincoli europei, anche sulla base di trattati che comportano limitazioni di sovranità, quali quelli istitutivi dell'Unione europea. Inoltre, pur essendo la norma nazionale formalmente rispettosa dei vincoli imposti dalla citata decisione-quadro n. 2004/757/GAI, ciò nondimeno la distanza del minimo edittale da quello di cinque anni fissato dalla normativa europea costituisce un "forte indice di manifesta sproporzione in eccesso", censurabile attraverso il ricorso al menzionato art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (…) Un ulteriore profilo di violazione del principio di proporzione viene affermato in relazione al divieto di pene inumane o degradanti, riconosciuto dall'art. 27, terzo comma, prima parte, Cost. e dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quali norme interposte rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. In particolare, il giudice *a quo* ha rimarcato che il minimo edittale di pena previsto dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, oltre ad essere disumano per eccessiva durata, contribuirebbe a provocare gravi forme di sovraffollamento carcerario, per

le quali l'Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri contro Italia».

Considerato, 1., 1.2., 4.4., 6., 7., 8.

«(…) il Tribunale ordinario di Ferrara, sezione penale, e il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Rovereto hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede un minimo edittale di anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa, anziché di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa (…). La disposizione impugnata punisce con la pena edittale minima sopra indicata i casi "non lievi" di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque di illecita detenzione, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 (vale a dire fuori dei casi di destinazione all'uso personale), di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 (cosiddette droghe "pesanti") dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990 (…). Entrambe le ordinanze ravvisano plurime violazioni della Costituzione determinate dall'ampia forbice edittale creatasi tra il minimo di pena – previsto nella misura di anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa – per i fatti non lievi concernenti le droghe "pesanti" ai sensi dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 e il massimo di pena – previsto nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa – per i fatti lievi concernenti sia droghe "pesanti" sia droghe "leggere" ai sensi dell'art. 73, comma 5, del medesimo decreto. (…) Si prospetta altresì la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in riferimento all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il principio di proporzionalità della pena, in quanto la previsione di periodi di reclusione superiori in misura abnorme alle soglie minime stabilite dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti) determinerebbe una violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione. Infine, viene ravvisata la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in riferimento all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la pena edittale minima di otto anni di reclusione, oltre ad essere disumana per eccessiva durata, contribuisce a provocare gravi forme di sovraffollamento carcerario. (…) Nella giurisprudenza costituzionale più recente, gli interventi di questa Corte sulle disposizioni sanzionatorie sono divenuti più frequenti, con una serie di decisioni ispirate a una sempre maggiore garanzia della libertà personale e dei principi costituzionali che delineano "il volto costituzionale del sistema penale" (secondo l'espressione coniata nella sentenza n. 50 del 1980). Sul fertile terreno dei principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost., che esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione,

riconciliazione e reinserimento sociale, si è innestato il principio di proporzionalità della pena, conosciuto in molti ordinamenti europei, e codificato anche nell'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, richiamata anche dai giudici rimettenti nel presente giudizio. Radicato nell'art. 3 Cost. e nei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui costituisce una delle possibili declinazioni, il principio di proporzionalità della pena è altresì presupposto dall'art. 27 Cost., come ha sottolineato questa Corte sin dalla sentenza n. 313 del 1990. In tale pronuncia, la Corte ha osservato che la finalità rieducativa, a cui la pena deve tendere "da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue", è un principio che "seppure variamente profilato, è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il principio di proporzione fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra" (sentenza n. 313 del 1990). (…) A seguito del complesso sviluppo legislativo e giurisprudenziale sopra ricostruito, si è venuta a creare, in relazione alle droghe "pesanti", una profonda frattura nel trattamento sanzionatorio tra minimo edittale del fatto di non lieve entità (otto anni) e massimo edittale del fatto lieve (quattro anni), ritenuta in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità garantiti dagli artt. 3 e 27 Cost., oltre che dall'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Le doglianze dei rimettenti lamentano il rischio di sperequazioni punitive dovute allo iato sanzionatorio censurato, che costringe il giudice a punire con pene molto diverse tra loro casi non molto dissimili per offensività, ovvero a imporre pene sproporzionate, in eccesso o in difetto, in un numero rilevante di condotte. Al fine di rimediare a tale violazione dei principi costituzionali, europei e convenzionali, i giudici rimettenti chiedono a questa Corte di ripristinare un *continuum* punitivo tra le due fattispecie. (…) Le questioni non sono ammissibili. (…) Vero è che le rilevate differenze tra i due reati non giustificano salti sanzionatori di entità così rilevante come quello attualmente presente nei diversi commi dell'art. 73. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dai rimettenti, a tale incongruenza può porsi rimedio attraverso una pluralità di soluzioni tutte costituzionalmente legittime. Sicché, la determinazione del minimo edittale per il fatto non lieve *ex* art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, in misura pari al massimo edittale del fatto lieve *ex* art. 73, comma 5, dello stesso decreto, non costituisce l'unica soluzione in armonia con la Costituzione. Né può ritenersi imposto, dal punto di vista costituzionale, che a continuità dell'offesa debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria. (…) Questa Corte ritiene, dunque, che la divaricazione – venutasi a creare a seguito del d.l. n. 36 del 2014, come modificato dalla legge di conversione – tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo – ha raggiunto un'ampiezza tale da determinare un'anomalia sanzionatoria rimediabile con plurime opzioni legislative. Conseguentemente, il "rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario" (sentenza n. 23 del 2013) comporta una dichiarazione di inammissibilità delle questioni (sentenza n. 279 del 2013). Tenuto conto dell'elevato numero dei giudizi, pendenti e definiti, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti, non può non formularsi un pressante auspicio affinché il legislatore proceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le

pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 11, 25, 27, terzo comma, 117, primo comma, Cost., 4, 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Ordinanza n. **187/2017** (red. Barbera)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la partecipazione del contribuente alla fase di formazione dell'atto impositivo relativamente ai tributi non armonizzati.

In relazione ai tributi armonizzati l'obbligo di sentire previamente il destinatario dell'atto impositivo rinviene base giuridica nel principio generale dettato dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali.

Ritenuto

«(…) la Commissione tributaria regionale della Toscana (…) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 10 (*recte*: dell'art. 12) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione; (…) la disposizione in questione prevede che "nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. (…)"; (…) ad avviso della rimettente, tale disposizione – in linea con l'interpretazione offerta da ultimo dalla Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, cui viene ascritto il portato proprio del "diritto vivente" sul tema in oggetto – garantisce il relativo modulo procedimentale, a pena di invalidità del conseguente accertamento, limitatamente, tuttavia, ai soli controlli effettuati tramite accessi, ispezioni o verifiche sui luoghi di riferimento del contribuente, meglio descritti dal comma 1 dello stesso art. 12; per i controlli fiscali realizzati in ufficio dai verificatori, in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, deve invece escludersi la presenza di un principio generale, immanente nel sistema, destinato ad imporre l'obbligo del contraddittorio preventivo all'atto impositivo, salvo che per i tributi armonizzati, in relazione ai quali detto obbligo è desumibile dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e sempre che, come più volte ribadito dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, l'interessato abbia dato prova dell'incidenza effettiva della violazione sulla formazione dell'atto che ha recato pregiudizio allo stesso».

Considerato

«(…) nel dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la Commissione tributaria regionale della Toscana muove dal significato interpretativo attribuito a tale disposizione dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, assunta come espressiva del diritto vivente formatosi sul tema del contraddittorio anticipato nel procedimento tributario; (…) ponendosi lungo questa direttrice interpretativa, è di immediata evidenza che, ai fini della rilevanza delle sollevate questioni, il giudizio principale deve avere ad oggetto un accertamento tributario: inerente tributi non armonizzati (poiché, per quelli armonizzati, l'obbligo di sentire previamente il destinatario dell'atto rinviene base giuridica nel principio generale dettato dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007); non preceduto da accessi, ispezioni o verifiche sui luoghi di riferimento del contribuente (giacché il modulo procedurale previsto, a pena di invalidità dell'atto, dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, appare delimitato solo alle descritte verifiche fiscali); non ricompreso tra quelli per i quali l'obbligo del contraddittorio anticipato è espressamente sancito dalla legge (perché ciò neutralizza in radice l'esigenza sottesa alla evocata verifica di costituzionalità); (…) alla luce di tali considerazioni, la sollevata questione è manifestamente inammissibile, per la inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, in quanto effettuata con modalità tali da non consentire a questa Corte la necessaria verifica della rilevanza della questione».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost.

- Ordinanza n. **188/2017** (red. Barbera)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la partecipazione del contribuente alla fase di formazione dell'atto impositivo relativamente ai tributi non armonizzati.

Ritenuto

«(…) la Commissione tributaria provinciale di Siracusa (…) ha sollevato questione di legittimità costituzionale sia del comma 7 dell'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sia degli artt. 32, 39 e 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione; (…) così come rimarcato dalla Commissione rimettente, il dato normativo posto a fondamento dell'atto impugnato – nella specie, costituito dal combinato disposto di cui agli artt. 32, 39, comma 1, lettera d) e 41-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 – non prevede, per i tributi non armonizzati, un obbligo preventivo di instaurazione del contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo; ciò a differenza di quanto si desume, per i tributi armonizzati, dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e, per gli altri tributi, dall'art. 12, comma 7, della legge 212 del 2000, il quale, tuttavia, nell'interpretazione delle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823), deve ritenersi limitato alle sole verifiche legate ad accessi sui luoghi di riferimento del contribuente, diverse da quella sottesa al contenzioso oggetto del giudizio principale».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost.

- Ordinanza n. **243/2017** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'incremento automatico dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Ritenuto

«(…) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate; (…) comunque, nel merito le censure sono manifestamente infondate, perché, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (è citata la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 9 dicembre 2015, n. 24823), il principio del contraddittorio non permea tutti i settori dell'ordinamento nazionale, sicché non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio in seno al procedimento amministrativo, mentre lo stesso diritto dell'Unione europea, che pure prevede un tale obbligo, lo fa solo con riguardo ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti lesivi delle situazioni giuridiche dei singoli individui (art. 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007) e, nel caso, il procedimento per la valutazione del grado di attuazione del piano di rientro non possiede questa finalità, avendo invece come protagonisti gli organi tecnici incaricati di esaminare gli adempimenti regionali e servendo alla verifica di dati e situazioni oggettive, non esclusivamente preordinate all'imposizione fiscale».

Dispositivo

Manifesta infondatezza della questione in riferimento all'art. 53 Cost. + manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost.

- Sentenza n. **251/2017** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'esclusione dai concorsi pubblici del personale docente ed educativo già assunto a tempo indeterminato su posti e cattedre nelle scuole statali.

La censura di violazione degli artt. 21 e 41 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalle parti costituite, non può essere esaminata nel merito, in quanto volta a estendere il* thema decidendum *definito nell'ordinanza di rimessione.

Ritenuto, 3.3.

«Ad avviso delle parti ricorrenti, l'esclusione dalla procedura concorsuale penalizza ingiustificatamente i lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quelli a tempo determinato e si porrebbe, altresì, in contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., in riferimento ai principi espressi dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in base alla quale il legislatore interno non può adottare misure volte a discriminare i lavoratori a tempo indeterminato rispetto ai lavoratori a tempo determinato. Le parti private ritengono che l'irragionevole esclusione dei docenti assunti a tempo indeterminato contrasti anche con i principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché, più in generale, con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Sarebbero violati, infatti, i principi di pari opportunità e uguaglianza, essendo tali docenti discriminati sotto il profilo della progressione e diversificazione professionale non solo rispetto ai dipendenti del MIUR, ma anche rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni, nonché rispetto ai docenti a tempo indeterminato delle scuole private. Inoltre, il comma 110 in esame dovrebbe essere disapplicato poiché in contrasto con l'art. 41 della Carta di Nizza. In base ai principi di buona amministrazione ed efficienza dell'azione amministrativa, la finalità del concorso pubblico non sarebbe, infatti, quella di stabilizzare il personale docente precario, bensì quella di selezionare i migliori candidati. Pertanto, nell'espletamento di tale procedura, la pubblica amministrazione sarebbe tenuta a garantire la massima partecipazione dei docenti. La necessità di disapplicare l'art. 1, comma 110, in esame, discenderebbe inoltre dalla violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, compreso tra i principi dell'ordinamento comunitario, in particolare nell'art. 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), insito nell'art. 97 Cost. e recepito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale principio non consentirebbe all'amministrazione pubblica di adottare atti non proporzionati all'interesse pubblico, essendo richiesta l'idoneità del mezzo rispetto al fine perseguito e la sua necessarietà (art. 5, comma 4, del TFUE). Infine, l'art. 1, comma 110, dovrebbe essere disapplicato per violazione dei principi comunitari di buona fede ed affidamento, posti a presidio dell'aspettativa derivante dal superamento delle procedure selettive necessarie per il conseguimento dell'abilitazione. Per questo motivo i ricorrenti, titolari delle necessarie abilitazioni, vantano un'aspettativa qualificata all'ammissione alla procedura bandita con il d.m. n. 106 del 2016. Il legislatore e il MIUR avrebbero leso tale affidamento, impedendo loro di partecipare a tale procedura, in quanto vincitori di un precedente concorso».

Considerato, 3.

«Deve essere, in primo luogo, rilevata l'inammissibilità delle deduzioni svolte dalle parti costituite, ricorrenti nel giudizio *a quo*, volte ad estendere il *thema decidendum* – quale

definito nell'ordinanza di rimessione – anche alla violazione dei parametri di cui agli artt. 34, terzo comma, 35, primo comma, 11 e 117, primo comma, Cost. Rispetto a tali profili di illegittimità, che il giudice *a quo* non ha fatto propri, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.) + illegittimità costituzionale in via consequenziale + inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 Cost.

- Sentenza n. **253/2017** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la facoltà dei terzi incisi nel diritto di proprietà di proporre appello sul solo capo della sentenza di primo grado contenente la statuizione di confisca.

La censura di violazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalle parti costituite, non può essere esaminata nel merito, in quanto non compresa nelle questioni sollevate dal rimettente.

Ritenuto, 8.

«Si è costituita nel giudizio incidentale anche L. A., già ricorrente nel processo principale, che facendo propri gli argomenti del giudice rimettente, ha richiamato a sostegno delle questioni proposte anche l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, la decisione quadro n. 2005/212/GAI e la direttiva n. 2014/42/UE. Le disposizioni censurate violerebbero pertanto anche l'art. 117, primo comma, Cost., a causa del contrasto con il diritto dell'Unione europea».

Considerato, 3.

«Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, diverse da quelle sollevate dal giudice rimettente, proposte dalle parti del giudizio *a quo* (...). Si tratta della dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al diritto dell'Unione, e in particolare all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, alla direttiva n. 2014/42/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea) e alla decisione quadro n. 2005/212/GAI (Decisione quadro del Consiglio relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato)».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111, 117, primo comma, Cost., 6, 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.

- Sentenza n. **254/2017** (red. Morelli)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'estensione, in favore dei dipendenti del subfornitore, della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore.

Ritenuto, 1.

«(…) la Corte di appello di Venezia – chiamata a decidere sul gravame proposto da una società committente avverso la statuizione di primo grado con la quale era stata condannata al pagamento di retribuzioni non corrisposte dall'impresa (sua) subfornitrice, ai lavoratori di quest'ultima – ha sollevato, premessane la rilevanza, questione incidentale di legittimità costituzionale della norma, applicata dal primo giudice, di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). Secondo la Corte rimettente detta norma – nel disporre che "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori (…) a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (…) in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto" – "non è suscettibile di essere applicata oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto), né la natura della disposizione e la diversità di fattispecie contrattuale tra subappalto e subfornitura, consente un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa". Ma ciò, appunto, ne farebbe sospettare il contrasto con l'art. 3 della Costituzione poiché, ad avviso del giudice *a quo*, non sarebbe ragionevole che, nel fenomeno diffuso della esternalizzazione e della parcellizzazione del processo produttivo, i dipendenti del subfornitore siano privati di una garanzia legale di cui, per contro, possono godere i dipendenti di un appaltatore e subappaltatore. E potrebbe, nel contempo, innescare la violazione dell'art. 36 Cost., per il profilo della inadeguatezza della retribuzione, anche alla luce dei principi in materia di condizioni di lavoro giuste ed eque, di cui all'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, a Strasburgo il 12 dicembre 2007».

Considerato, 1., 2.

«L'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel suo comma 2 e per la parte che qui rileva ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, testualmente dispone che "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali

subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (…)". (…) Sul presupposto che la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori "indiretti", testualmente riferita ai dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore, non si estenda anche ai dipendenti del subfornitore, per la diversità di fattispecie contrattuale tra appalto e subfornitura, la Corte di appello di Venezia ravvisa in ciò una irragionevole disparità di trattamento ed un *vulnus* alla effettività e adeguatezza della retribuzione in danno di detta ultima categoria di lavoratori. E denuncia, pertanto, il contrasto della su riferita disposizione con l'art. 3 della Costituzione, nonché con l'art. 36 Cost., evocando, a supporto argomentativo della violazione di tale secondo parametro, anche i principi sulle giuste ed eque condizioni di lavoro, di cui all'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, a Strasburgo il 12 dicembre 2007».

Dispositivo

Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

- Sentenza n. **258/2017** (red. Barbera)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'esonero dal giuramento per l'acquisizione della cittadinanza della persona affetta da grave e accertata condizione di disabilità.

Ritenuto, 1., 7.2.

«Il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), dell'art. 7, comma 1 (*recte*: 2), del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza), e dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nelle parti in cui prevedono l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato dalla persona affetta da disabilità a causa della sua condizione patologica. Le norme sono state impugnate in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, all'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nonché agli artt. 21 e 26 della Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con disabilità del 1975 (*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo con adattamenti il 12 dicembre 2007). (…) Il Tribunale non manca di sottolineare come la normativa impugnata contrasti con "il quadro legislativo sovranazionale, cui

l'ordinamento dello Stato è tenuto a conformarsi". La normativa censurata contrasterebbe con l'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone disabili, il quale disporrebbe che "il diritto alla cittadinanza non può essere negato e dunque i disabili hanno il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non possono essere privati della stessa arbitrariamente o a causa della loro disabilità". La menzionata Convenzione individuerebbe la condizione di disabilità "nell'esistenza di barriere di diversa natura e tipologia che possano ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società, in condizioni di uguaglianza con gli altri, per le persone che presentano delle durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali". Essa rievocherebbe "i principi enunciati anche dalla Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con ritardo mentale del 1971, dalla Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con disabilità del 1975, dagli artt. 21 (…) e 26 (…) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza, resa vincolante dal Trattato di Lisbona del 2009". Proprio le disposizioni del diritto europeo sottolineerebbero la centralità della tutela dei diritti della persona nella fase attuale dell'integrazione dell'Unione europea e richiederebbero il riconoscimento della cittadinanza anche ai cittadini di paesi terzi».

Considerato, 1., 2.2., 2.2.1., 7., 10.

«Il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena dubita della legittimità costituzionale degli artt. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), 7, comma 1 (*recte*: comma 2), del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza) e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dall'obbligo del giuramento della persona affetta da disabilità la quale, per le sue condizioni, si trovi nell'impossibilità di adempiere tale obbligo. (…) Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto anche con la disciplina internazionale e sovranazionale e, in particolare, con l'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone disabili, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nonché con gli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (indicata, per mero errore materiale, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione come "Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con disabilità del 1975"), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. (…) Il citato art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 dispone infatti che "il diritto alla cittadinanza non può essere negato e dunque i disabili hanno il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non possono essere privati della stessa arbitrariamente o a causa della loro disabilità". La centralità della tutela dei diritti della persona sarebbe confermata dai richiamati artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che esigono il riconoscimento della cittadinanza anche ai cittadini disabili di paesi terzi. (…) Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 91 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., è fondata. (…) Sono assorbite le censure prospettate in relazione agli evocati parametri internazionali e sovranazionali».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.) + inammissibilità della questione.

- Sentenza n. **269**/**2017** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l'applicazione di contributi a carico solo di taluni imprenditori.

La consolidata giurisprudenza costituzionale in tema di antinomie tra diritto interno e diritto sovranazionale ritiene che, qualora si tratti di disposizione del diritto dell'Unione direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità della disciplina interna, utilizzando, se del caso, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e, nell'ipotesi di contrasto, provvedere all'applicazione della norma europea in luogo di quella nazionale. In caso di conflitto con norma sovranazionale priva di efficacia diretta (accertato eventualmente mediante ricorso alla Corte di giustizia) e nell'impossibilità di risolverlo sul piano ermeneutico, il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, spettando alla Corte valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e annullare la legge incompatibile con il diritto europeo. Nel pronunciare l'inammissibilità di questioni che il rimettente ha sollevato dopo aver ritenuto pregiudiziale lo scrutinio di costituzionalità rispetto alla verifica di compatibilità con norme europee asseritamente dotate di efficacia diretta, la Corte si sofferma sulle trasformazioni che hanno riguardato il diritto dell'Unione e il sistema dei rapporti con gli ordinamenti nazionali dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che, tra l'altro, ha attribuito effetti giuridici vincolanti alla Carta dei diritti fondamentali, equiparandola ai Trattati. Fermi restando i principi del primato e dell'effetto diretto del diritto europeo, la Carta costituisce parte del diritto dell'Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale. I principi e i diritti ivi enunciati intersecano in larga misura quelli garantiti dalla Costituzione italiana e dalle altre Costituzioni nazionali. Può accadere che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione sia quelle codificate dalla Carta (casi di "doppia pregiudizialità"). Le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento* **erga omnes** *della Corte, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale. La Corte giudicherà alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex** *artt. 11 e 117 Cost.), secondo l'ordine di volta in volta appropriato, anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla Carta siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali, richiamate come fonti rilevanti in tale ambito (artt. 6 del Trattato sull'Unione europea e 52, comma 4, della Carta), in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia per conseguire la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della Carta). D'altra parte, la sopravvenienza delle garanzie sovranazionali a quelle costituzionali può generare un concorso di rimedi giurisdizionali. Di fronte a controversie che possono dare luogo, simultaneamente, a questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità europea, la stessa Corte di giustizia ha affermato che il diritto dell'Unione non osta al carattere prioritario del giudizio di costituzionalità di competenza delle Corti nazionali, purché i giudici ordinari restino liberi di: sottoporre ad essa, in qualunque fase del procedimento e***

finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria; adottare qualsiasi misura volta a garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento europeo; disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione nazionale che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri profili, la reputino contraria al diritto dell'Unione. In linea con questo orientamento, la Corte ritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di legittimità in riferimento tanto ai diritti protetti dalla Costituzione quanto a quelli garantiti dalla Carta in ambito di rilevanza europea, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale di interpretazione o invalidità del diritto dell'Unione.

Considerato, 5., 5.1., 5.2., 5.3.

«Devono invece essere dichiarate inammissibili, ma sotto un altro profilo, le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l'ordinanza del 2 maggio 2016 (…). Con tale ordinanza, infatti, la rimettente ha esplicitamente dichiarato di dover invertire l'ordine di esame delle questioni eccepite dal ricorrente – che in principalità aveva chiesto di disapplicare (*rectius*: non applicare) le norme impositive del contributo per contrasto con la normativa dell'Unione europea in materia – stimando "più aderente al sistema giuridico complessivo" scrutinare prioritariamente la conformità della disciplina ai principi costituzionali interni. Invero, la stessa Commissione provinciale tributaria di Roma, nella seconda ordinanza di rimessione (…) – a differenza e in senso opposto a quanto affermato nella prima (…) – ha ricordato come questa Corte abbia già avuto occasione di affermare che il contrasto con il diritto dell'Unione europea, "attenendo alla operatività della norma oggetto degli incidenti di costituzionalità, investe la rilevanza delle questioni, onde di esso ogni giudice, nel sollevarle, deve farsi carico ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, pena l'inammissibilità delle questioni medesime (ordd. nn. 269, 79, 8 del 1991, 450, 389, 78 del 1990, 152 del 1987)" (ordinanza n. 244 del 1994, poi richiamata, *ex multis*, dalle ordinanze n. 38 del 1995 e n. 249 del 2001). Peraltro, l'affermazione di cui sopra, nella sua generalità, potrebbe prestarsi a equivoci, che impongono una precisazione dei limiti entro i quali la previa delibazione del contrasto con il diritto dell'Unione europea debba ritenersi imposta al giudice *a quo* a pena di inammissibilità delle questioni sollevate, specie se tale contrasto sia oggetto di una specifica richiesta della parte ricorrente. La precisazione, in particolare, si impone a fronte di pronunce di questa medesima Corte (ad esempio le sentenze n. 197 del 2014, n. 245 del 2013, n. 127 e n. 120 del 2010) che solo apparentemente sembrano smentire l'assunto di cui sopra e che, invece, riguardano casi che devono essere attentamente distinti dal presente. (…) In primo luogo va osservato che il contrasto con il diritto dell'Unione europea condiziona l'applicabilità della norma censurata nel giudizio *a quo* – e di conseguenza la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che si intendano sollevare sulla medesima (da ultimo, ordinanza n. 2 del 2017) – soltanto quando la norma europea è dotata di effetto diretto. Al riguardo deve richiamarsi l'insegnamento di questa Corte, in base al quale "conformemente ai principi affermati dalla sentenza della Corte di giustizia 9 marzo 1978, in causa C-106/77 (Simmenthal), e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, segnatamente con la sentenza n. 170 del 1984 (Granital), qualora si tratti di disposizione del diritto dell'Unione europea direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando – se del caso – il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto

provvedere egli stesso all'applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale; mentre, in caso di contrasto con una norma comunitaria priva di efficacia diretta – contrasto accertato eventualmente mediante ricorso alla Corte di giustizia – e nell'impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, spettando poi a questa Corte valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario (nello stesso senso sentenze n. 284 del 2007, n. 28 e n. 227 del 2010 e n. 75 del 2012)" (ordinanza n. 207 del 2013). Pertanto, ove la legge interna collida con una norma dell'Unione europea, il giudice – fallita qualsiasi ricomposizione del contrasto su base interpretativa, o, se del caso, attraverso rinvio pregiudiziale – applica direttamente la disposizione dell'Unione europea dotata di effetti diretti, soddisfacendo, ad un tempo, il primato del diritto dell'Unione e lo stesso principio di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.), dovendosi per tale intendere la disciplina del diritto che lo stesso sistema costituzionale gli impone di osservare ed applicare. Viceversa, quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione europea prive di effetti diretti, occorre sollevare una questione di legittimità costituzionale, riservata alla esclusiva competenza di questa Corte, senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto europeo. In tali ipotesi spetta a questa Corte giudicare la legge, sia in riferimento ai parametri europei (come veicolati dagli artt. 11 e 117 Cost.), sia in relazione agli altri parametri costituzionali interni: con riguardo alle priorità, nei giudizi in via di azione, si veda ad esempio, la sentenza n. 197 del 2014, ove si afferma che "la verifica della conformità della norma impugnata alle regole di competenza interna è preliminare al controllo del rispetto dei principi comunitari (sentenze n. 245 del 2013, n. 127 e n. 120 del 2010)". (…) Una precisazione si impone alla luce delle trasformazioni che hanno riguardato il diritto dell'Unione europea e il sistema dei rapporti con gli ordinamenti nazionali dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato ed eseguito dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), che, tra l'altro, ha attribuito effetti giuridici vincolanti alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (da ora: CDFUE), equiparandola ai Trattati (art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea). Fermi restando i principi del primato e dell'effetto diretto del diritto dell'Unione europea come sin qui consolidatisi nella giurisprudenza europea e costituzionale, occorre prendere atto che la citata Carta dei diritti costituisce parte del diritto dell'Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale. I principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri). Sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell'Unione, come è accaduto da ultimo in riferimento al principio di legalità dei reati e delle pene (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, nella causa C-42/17, M.A.S, M.B.). Pertanto, le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento *erga omnes* di questa Corte, anche in virtù del

principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 Cost.). La Corte giudicherà alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei (*ex* artt. 11 e 117 Cost.), secondo l'ordine di volta in volta appropriato, anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei diritti siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali, pure richiamate dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e dall'art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in tale ambito. In senso analogo, del resto, si sono orientate altre Corti costituzionali nazionali di antica tradizione (si veda ad esempio Corte costituzionale austriaca, sentenza 14 marzo 2012, U 466/11-18; U 1836/11-13). Il tutto, peraltro, in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia (da ultimo, ordinanza n. 24 del 2017), affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della CDFUE). D'altra parte, la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE a quelle previste dalla Costituzione italiana può generare un concorso di rimedi giurisdizionali. A tale proposito, di fronte a casi di "doppia pregiudizialità" – vale a dire di controversie che possono dare luogo a questioni di illegittimità costituzionale e, simultaneamente, a questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione –, la stessa Corte di giustizia ha a sua volta affermato che il diritto dell'Unione "non osta" al carattere prioritario del giudizio di costituzionalità di competenza delle Corti costituzionali nazionali, purché i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di giustizia, "in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria"; di "adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione"; di disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell'Unione (tra le altre, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quinta sezione, sentenza 11 settembre 2014, nella causa C-112/13 A contro B e altri; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, nelle cause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli). In linea con questi orientamenti, questa Corte ritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 267 del TFUE. (…) Ciò chiarito, deve rilevarsi che nella specie, la Commissione tributaria rimettente ha precisato che i ricorrenti hanno dedotto una violazione non di diritti fondamentali codificati nella CDFUE, ma della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, previste dalle disposizioni dei Trattati (artt. 49 e 56 del TFUE) delle quali è stata invocata la diretta efficacia (per una fattispecie analoga si veda la sentenza n. 111 del 2017). Non si versa, dunque, nei casi sopra indicati in cui la non applicazione trasmoda inevitabilmente in una sorta di inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità della legge. Pertanto, il rimettente aveva l'onere di delibare la questione per valutare l'applicabilità della legge interna nel giudizio posto al suo esame. L'ordinanza di rimessione, invece, non solo non ha speso alcuna considerazione in merito alla denunciata violazione di diritto dell'Unione europea, ma ha anzi espressamente affermato di doverla posticipare all'esito della decisione di

questa Corte sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate con riferimento a parametri interni. Così facendo, l'ordinanza non si esprime sull'applicabilità delle disposizioni censurate nel giudizio *a quo* e, quindi, risulta priva di motivazione sulla rilevanza. Di qui, l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 208 del 2016».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3 e 53, commi primo e secondo, Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 23 e 53, commi primo e secondo, Cost.

- Sentenza n. **272/2017** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la rilevanza dell'interesse del minore nell'accoglimento dell'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità.

Il quadro europeo e internazionale di tutela dei diritti evidenzia la centralità della valutazione dell'interesse del minore nell'adozione delle scelte che lo riguardano. In particolare, l'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali sancisce il principio per il quale l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente in tutti i relativi atti compiuti da autorità pubbliche o istituzioni private.

Ritenuto, 1., 2.4., 4.2.4.

«Nel corso di un procedimento di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, la Corte d'appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti: CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. La disposizione è censurata nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso. (…) Il giudice rimettente richiama i principi enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che all'art. 24, secondo comma, sancisce il principio della necessaria preminenza dell'interesse del minore. (…) Da ultimo, quanto al contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., il curatore osserva che l'art. 8 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, imporrebbe in via prioritaria al legislatore nazionale di tutelare il legame di filiazione, ancorché originato attraverso pratiche ritenute illecite dall'ordinamento nazionale. Non potrebbe, dunque, ritenersi giustificata una previsione legislativa, come quella censurata, che impone la rimozione dello *status filiationis*, precludendo ogni valutazione circa la corrispondenza di

questa decisione all'interesse del minore. In ciò sarebbe ravvisabile un eccesso di discrezionalità legislativa. Di converso, laddove è in gioco il *best interest of the child* e la tutela della sua identità, il margine di tale discrezionalità sarebbe strettissimo, dovendosi ispirare alla promozione della persona del minore (oltre alle già citate sentenze 26 giugno 2014, Mennesson contro Francia e Labassee contro Francia, è richiamata la sentenza della Grande camera 10 aprile 2007, Evans contro Regno Unito, ricorso n. 2346 del 2002). Viceversa, l'art. 263 cod. civ. tradirebbe tale scopo. Esso sacrificherebbe ogni considerazione centrata sulla persona del minore ad un presunto interesse pubblico alla verità biologica della procreazione, violando anche i principi desumibili dalle convenzioni internazionali che l'Italia ha sottoscritto, prima tra tutte la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Considerato, 1., 4.1.4.

«Nel corso di un procedimento di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, la Corte d'appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti: CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. La disposizione è censurata nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso. (…) Come evidenziato dallo stesso rimettente in riferimento alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., anche il quadro europeo ed internazionale di tutela dei diritti dei minori evidenzia la centralità della valutazione dell'interesse del minore nell'adozione delle scelte che lo riguardano. Tale principio ha trovato la sua solenne affermazione dapprima nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in forza della quale "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" (art. 3, paragrafo 1). Nella stessa direzione si pongono la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, e le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098ª riunione dei delegati dei ministri. Infine, l'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, sancisce il principio per il quale "in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente". D'altra parte, pur in assenza di un'espressa base testuale, la garanzia dei *best interests of the child* è stata riportata, nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia all'art. 8, sia all'art. 14 della CEDU. Ed è proprio in casi di surrogazione di maternità, nel valutare il rifiuto di trascrizione degli atti di nascita nei registri dello stato civile francese, che la Corte di Strasburgo ha affermato che il rispetto del migliore interesse dei minori deve guidare ogni decisione che li

riguarda (sentenze del 26 giugno 2014, rese nei casi Mennesson contro Francia e Labassee contro Francia, ricorsi n. 65192 del 2011 e n. 65941 del 2011)».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 117, primo comma, Cost. e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **5/2018** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Oggetto della questione: la previsione di vaccinazioni obbligatorie per i minori infrasedicenni, presidiata da sanzioni amministrative pecuniarie e dal divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, in caso di inadempimento.

Ritenuto, 1.3., 1.3.1.

«Con il secondo motivo di ricorso, l'art. 1, commi da 1 a 5, e gli artt. 3, 4 e 5 del d.l. n. 73 del 2017 sono censurati per violazione degli artt. 2, 3, 31, 32, 34 e 97 Cost., quest'ultimo "in combinato disposto" con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. In sintesi, sulla base della riferita distinzione tra soglia ottimale e critica, le disposizioni censurate si paleserebbero ingiustificate ed eccessive, in pregiudizio del diritto alla salute e allo studio, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché del buon andamento dell'amministrazione, sempre con ridondanza sulle già citate attribuzioni regionali in materia di sanità e istruzione, e con autonoma violazione di esse. (…) Ad avviso della ricorrente, l'art. 32, primo e secondo comma, Cost. garantisce la libertà del singolo di non sottoporsi a cure o terapie non scelte o accettate, salvo che ricorra uno "stato di necessità per la salute pubblica" e, inoltre, con la duplice garanzia, sul piano formale, della riserva di legge in materia di trattamenti sanitari imposti e, sul piano sostanziale, del rispetto in tutti i casi dei "limiti imposti dal rispetto della persona umana", a propria volta riflesso del fondamentale principio personalista (art. 2 Cost.). Ciò darebbe rilievo costituzionale al principio di autodeterminazione (…), le cui limitazioni devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall'impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango. Anche diverse norme internazionali confermano che gli interventi di profilassi contro malattie infettive e diffusive devono soggiacere a limiti come quelli derivanti dalla necessità di tutelare la vita, l'integrità psico-fisica, la dignità umana e la riservatezza. Sono citati, al riguardo, gli artt. 1 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE), che garantiscono la dignità umana e l'integrità fisica e psichica di ciascun individuo, nonché (art. 3, comma 2) il rispetto del consenso libero e informato della persona in ambito medico e biologico; l'art. 8, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare; l'art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (per la quale la ratifica e l'esecuzione sono state disposte con legge 27 maggio 1991, n. 176), che tutelano la salute dei minori e garantiscono il loro accesso ai servizi medici; gli artt. 5, 6 e 9 della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 (per la quale la ratifica e l'esecuzione sono

state disposte con legge 28 marzo 2001, n. 145), il primo dei quali, in particolare, sancisce come regola generale la necessità del consenso libero e informato dell'interessato ai trattamenti sanitari (ancorché per questa convenzione non sia stato depositato lo strumento di ratifica, essa avrebbe almeno valenza interpretativa del diritto vigente, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità). In sintesi, i principi costituzionali subordinano la legittimità dell'obbligo vaccinale alla compresenza di un interesse sanitario individuale o collettivo non altrimenti tutelabile, in una logica di bilanciamento. Dirimente sarebbe, a tale riguardo, che il sistema elaborato dalla Regione Veneto, basato sul consenso informato e sull'alleanza terapeutica, ha consentito di raggiungere un livello di copertura vaccinale superiore alla soglia critica».

Considerato, 1.2., 1.4.1.

«Il secondo e più esteso motivo di censura è rivolto, nel primo ricorso, contro l'art. 1, commi da 1 a 5, e contro gli artt. 3, 4 e 5 del d.l. n. 73 del 2017, nella versione originaria; nel secondo ricorso, contro l'art. 1, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3, 4 e 6-*ter*, e contro gli artt. 3, 3-*bis*, 4, 5, 5-*quater* e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017. Viene denunciata la violazione degli artt. 2, 3, 31, 32, 34 e 97 Cost., quest'ultimo in "combinato disposto" con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. Nel secondo ricorso è altresì richiamato come parametro l'art. 5 Cost. (…) Pur affermando di non volere mettere in discussione l'utilità dei vaccini e l'interesse pubblico alla loro diffusione tra la popolazione, la Regione contesta la repentina introduzione degli obblighi previsti nel d.l. n. 73 del 2017 (anche dopo la loro riduzione operata in sede di conversione dalla legge n. 119 del 2017), ritenendo che il legislatore non abbia bilanciato in modo equilibrato, conformemente al principio di proporzionalità, la tutela della salute, collettiva e individuale, e l'autodeterminazione personale in materia sanitaria, garantita dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., nonché dagli artt. 1 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e riproclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE), dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU) e dagli artt. 5, 6 e 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta dalla legge 28 marzo 2001, n. 145). Secondo la ricorrente, le norme censurate sarebbero inidonee o eccessive rispetto agli obiettivi di tutela della salute pubblica perseguiti: a sostegno di questa affermazione, la Regione esamina una ad una ciascuna delle vaccinazioni previste e solleva dubbi riguardo alla loro efficacia e, per alcuni aspetti, alla loro sicurezza. La Regione Veneto critica altresì le misure previste come conseguenza degli inadempimenti: da un lato, le sanzioni amministrative non sarebbero realmente dissuasive, se effettivamente esse (come indicato nelle circolari applicative) sono destinate ad applicarsi una sola volta per ciascun inadempimento vaccinale; dall'altro lato, risulterebbe eccessiva l'esclusione dei minori non vaccinati dai servizi educativi per l'infanzia, segnatamente quando le omissioni riguardano malattie non trasmissibili per contagio. Ancora, ad avviso della ricorrente, la normativa censurata, per conseguire gli auspicati obiettivi di prevenzione sanitaria, adotta misure più severe di quelle che sarebbero strettamente necessarie. Per chiarire il punto, la Regione da un lato valorizza i

risultati di copertura vaccinale e, più in generale, di salute collettiva conseguiti con il sistema autonomamente stabilito dal 2007, con la legge regionale 23 marzo 2007, n. 7 (Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva), basato sulla persuasione e non sull'obbligo; dall'altro, ritiene insufficienti le clausole di esonero previste nel d.l. n. 73 del 2017, nonché la previsione (introdotta in sede di conversione) di una nuova valutazione, con possibile cessazione, di una parte degli obblighi vaccinali, da effettuarsi comunque non prima di tre anni. Infine, sarebbe violato il principio di precauzione: sarebbe mancata una previa accurata valutazione della situazione epidemiologica, peraltro senza che sia mai stato sperimentato un tale ampliamento degli obblighi vaccinali».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 31, 32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 97, 117, commi terzo e quarto, 118 e 119, commi primo e quarto, Cost. + cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 97, 117, commi terzo e quarto, 118 e 119, commi primo e quarto, Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 77, secondo comma, 81, terzo comma, e 117, commi terzo e quarto, Cost.

- Sentenza n. **43/2018** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'operatività del *ne bis in idem* in favore dell'imputato già destinatario, per i medesimi fatti, di una sanzione amministrativa avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Nell'ambito del diritto dell'Unione, a fronte dell'obbligo dello Stato membro di reprimere certe condotte, l'efficacia del divieto di* bis in idem *(art. 50 della Carta dei diritti fondamentali) è subordinata a una verifica sul carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni applicate. Qualora la risposta sanzionatoria fosse sotto tale verso inadeguata il giudice potrebbe procedere nel secondo giudizio nonostante l'esaurimento del primo. Benché operante* in malam partem*, il descritto limite all'efficacia del* ne bis in idem *apre la strada a una valutazione sul peso combinato delle sanzioni applicabili in due separate sedi, incrinando la portata meramente processuale della regola.

Considerato, 5.

«Anzitutto il *ne bis in idem* convenzionale aveva, quando la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, carattere tendenzialmente inderogabile, nel senso che la sua efficacia non era mediata da apprezzamenti discrezionali del giudice in ordine alle concrete modalità di svolgimento dei procedimenti sanzionatori, ma si riconnetteva esclusivamente alla constatazione che un fatto, colto nella sua componente naturalistica (cosiddetto *idem factum*), era già stato giudicato in via definitiva, con ciò impedendo l'avvio di un nuovo procedimento.
Sotto questo aspetto è vero che la Corte EDU aveva talvolta ritenuto conforme alla CEDU e all'art. 4 del suo Protocollo n. 7 la conclusione di un secondo procedimento, nonostante il primo fosse già stato definito, a condizione che esistesse tra i due un legame materiale e temporale sufficientemente stretto. Tuttavia, fino allo sviluppo di cui presto si dirà, si era trattato di un criterio di così sporadica applicazione da non poter in alcun modo contribuire a

scolpire con univocità il significato della normativa interposta. Esso aveva infatti trovato esplicita manifestazione, nel senso di escludere il *bis in idem*, soltanto nei casi in cui la seconda sanzione costituiva una conseguenza, in sostanza automatica e necessitata, della condanna con cui era stata inflitta la prima pena: è l'ipotesi del ritiro in via amministrativa della patente di guida, a seguito della condanna penale per un reato legato alla circolazione stradale (Corte EDU, sentenza 13 dicembre 2005, Nilsson contro Svezia; analogamente, sentenza 17 febbraio 2015, Boman contro Finlandia). Del resto altra parte della giurisprudenza europea si è esercitata sul tema in discussione nel medesimo periodo senza neppure menzionare il criterio del legame temporale e materiale tra i due procedimenti (ad esempio, grande camera, sentenza 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia; sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia). In nessun caso, soprattutto, tale criterio avrebbe potuto estendersi al rapporto tra procedimento tributario e procedimento penale, quando, come accade nell'ordinamento italiano, entrambe le autorità chiamate in gioco sono tenute ad un autonomo apprezzamento dei fatti (Corte EDU, sentenza 27 novembre 2014, Lucky Dev contro Svezia; sentenza 20 maggio 2014, Nykänen contro Finlandia; sentenza 20 maggio 2014, Glantz contro Finlandia). È perciò evidente che, perlomeno con riguardo al caso oggetto del giudizio *a quo*, non sarebbe stato conforme alla giurisprudenza europea valorizzare il legame temporale e materiale tra i procedimenti, al fine di escludere il *bis in idem*. In secondo luogo il divieto convenzionale di *bis in idem* aveva, alla luce della giurisprudenza vigente al tempo dell'ordinanza di rimessione, natura esclusivamente processuale. L'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU permetteva "agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni", ma richiedeva che ciò avvenisse "in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all'altro" (sentenza n. 102 del 2016). La tutela convenzionale basata su quella disposizione non richiedeva perciò alcun controllo di proporzionalità sulla misura della sanzione complessivamente irrogata, né, allo scopo di prevenire un trattamento sanzionatorio eccessivamente afflittivo, subordinava la quantificazione della pena inflitta per seconda a meccanismi compensativi rispetto alla sanzione divenuta definitiva per prima. Sotto tale profilo, gli approdi della giurisprudenza di Strasburgo non coincidevano pienamente con quanto statuito dalla grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, Fransson. Nell'ambito del diritto dell'Unione, secondo quanto affermato da tale decisione, a fronte di un obbligo a carico dello Stato membro di repressione di certe condotte, l'efficacia del divieto di *bis in idem* basato sull'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, è subordinata ad una verifica sul carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni applicate. Qualora la risposta sanzionatoria fosse sotto tale verso inadeguata il giudice potrebbe procedere nel secondo giudizio anche se il primo fosse già esaurito. Benché operante *in malam partem*, il limite all'efficacia del *ne bis in idem* così descritto apre la strada ad una valutazione sul peso combinato delle sanzioni applicabili in due separate sedi; valutazione che incrina la portata meramente processuale della regola. Il divieto convenzionale di *bis in idem*, viceversa, escludeva, al pari di quello ricavabile nella materia penale dalla Costituzione (sentenza n. 200 del 2016), ogni valutazione di tale natura, operando su una sfera esclusivamente processuale. Sulla base di questa premessa il rimettente, per decidere sulla sussistenza, o no, di un divieto

di procedere nuovamente per lo stesso fatto, non aveva ragione di interrogarsi sulla misura della sanzione tributaria per rapportarla alla pena che avrebbe potuto applicare in caso di condanna dell'imputato. In conclusione, il dubbio di legittimità costituzionale è stato correttamente formulato, assumendo a presupposto, in forza della giurisprudenza europea allora in essere, che il *ne bis in idem* convenzionale opera, nel rapporto tra accertamento tributario e accertamento penale, ogni qual volta sia stato definito uno dei relativi procedimenti. La questione doveva perciò ritenersi rilevante, dato che, in seguito alla definitiva irrogazione di una sanzione convenzionalmente penale, il giudice *a quo* non avrebbe potuto procedere nel giudizio penale sul medesimo fatto senza affrontare il nodo del divieto imposto dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU».

Dispositivo

Restituzione al rimettente degli atti relativi a questione sollevata in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **77/2018** (red. Amoroso)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la compensazione delle spese tra le parti del processo civile per altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle codificate.

Ritenuto, 1., 4.

«Il Tribunale ordinario di Torino ed il Tribunale ordinario di Reggio Emilia (…) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162; disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Le ordinanze fanno riferimento a plurimi parametri in parte coincidenti. Il Tribunale ordinario di Torino richiama gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione; il Tribunale ordinario di Reggio Emilia deduce gli artt. 3, primo e secondo comma, 24, 25, primo comma, 102, 104 e 111 Cost., nonché gli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e gli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questi ultimi come parametri interposti per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost. Entrambi i giudici rimettenti incentrano i dubbi di legittimità costituzionale della disposizione censurata sulla mancata previsione, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti anche in casi ulteriori rispetto a quelli ivi previsti. Il solo Tribunale di Reggio Emilia deduce altresì la mancata

considerazione del lavoratore ricorrente come parte "debole" del rapporto controverso al fine della regolamentazione delle spese processuali. (…) Il tribunale rimettente deduce poi la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 47 CDFUE che esige l'effettività del diritto d'azione e di accesso alla giustizia e l'equità del processo, "quest'ultima irragionevolmente lesa da una sanzione che colpisce una parte che non ha responsabilità processuale (nelle cause a controprova)"; nonché in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, in rapporto al "diritto all'equo processo" ed al diritto ad un "ricorso effettivo", in quanto la modifica dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in chiave specificamente deflativa, rappresenta un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito. Altresì sarebbero violati gli artt. 14 CEDU e 21 CDFUE, in relazione al principio di non discriminazione, derivante dal divieto per il giudice di tener conto della condizione personale del lavoratore, "così pregiudicandone il diritto di azione proprio in ragione della limitata capacità economica, anche a prescindere da ragioni di colpevolezza processuale". Il rimettente poi osserva che nel processo del lavoro sono frequenti le controversie cosiddette "a controprova", nel senso che il lavoratore deve introdurle non disponendo di tutti i dati che incidono sulla legittimità, o meno, del provvedimento datoriale che egli ha già subito e di cui chiede al giudice il controllo di legittimità, da operare appunto all'esito dell'assolvimento della prova da parte del datore di lavoro convenuto in giudizio. Con specifico riferimento alle controversie di lavoro, il rimettente deduce inoltre che il lavoratore, per introdurre la causa in primo grado, deve, di regola, sostenere l'onere del contributo unificato, l'anticipazione delle spese legali e spesso di quelle per conteggi, oltre all'IVA sulla prestazione dei professionisti; e tutti questi oneri, come pure quello eventuale delle spese di soccombenza, non sono detraibili. Al contrario, il datore, di regola, potrà recuperare l'IVA sulle prestazioni del difensore e detrarrà dal reddito la relativa parcella, come le spese di eventuale soccombenza».

Considerato, 2., 17., 18., 19.

«(…) il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma; 24; 25, primo comma; 102; 104 e 111 Cost.; nonché degli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e degli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questi ultimi come parametri interposti per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost. (…) L'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. – indicati da entrambe le ordinanze di rimessione − comporta l'assorbimento della questione in riferimento agli ulteriori plurimi parametri indicati nella sola ordinanza del Tribunale ordinario di Reggio Emilia (artt. 25, primo comma; 102 e 104 Cost.; nonché, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 47 CDFUE e gli artt. 6 e 13 CEDU) perché tutti orientati ad ottenere la medesima dichiarazione di illegittimità costituzionale. Residua però il particolare profilo di censura che fa riferimento alla posizione del lavoratore come parte "debole" del rapporto controverso; censura che costituisce autonoma e distinta questione, ridimensionata ma non del tutto assorbita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata. Il Tribunale ordinario di Reggio

Emilia evidenzia la posizione di maggior debolezza del lavoratore nel contenzioso di lavoro e chiede che la disposizione censurata sia ricondotta a legittimità introducendo un'ulteriore ragione di compensazione delle spese di lite che tenga conto della natura del rapporto giuridico dedotto in causa – ossia del rapporto di lavoro subordinato – e della condizione soggettiva della parte attrice quando è il lavoratore che agisce nei confronti del datore di lavoro. La questione è posta con riferimento al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., che esigerebbe – secondo il giudice rimettente − un trattamento differenziato, ma di vantaggio, per il lavoratore in quanto soggetto più "debole", costretto ad agire giudizialmente, mentre il censurato art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. avrebbe in concreto l'effetto opposto. Sarebbero altresì violati, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., anche gli artt. 14 CEDU e 21 CDFUE, in punto di discriminazione fondata, rispettivamente, "sulla ricchezza" o su "ogni altra condizione" (art. 14 CEDU) o sul "patrimonio" (art. 21 CDFUE). (…) La questione non è fondata. (…) Né la ritenuta non fondatezza della questione di legittimità costituzionale è revocata in dubbio dai citati parametri sovranazionali interposti, che vietano trattamenti discriminatori basati sul censo. La considerazione che sovente il contenzioso di lavoro possa presentarsi in termini sostanzialmente diseguali, nel senso che il lavoratore ricorrente, che agisca nei confronti del datore di lavoro, sia parte "debole" del rapporto controverso, giustifica norme di favore su un piano diverso da quello della regolamentazione delle spese di lite, una volta che quest'ultima è resa meno rigida a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. con l'innesto della clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni". Si sono già ricordate le disposizioni di favore contenute negli artt. 10 e 11 della legge n. 533 del 1973 (peraltro successivamente abrogati); ad esse può aggiungersi anche l'art. 13, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", il quale prevede che il contributo unificato per le spese di giustizia è ridotto alla metà per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego. Più in generale può dirsi che è rimesso alla discrezionalità del legislatore ampliare questo *favor praestatoris*, ad esempio rimodulando, in termini di minor rigore o finanche di esonero, il previsto raddoppio di tale contributo in caso di rigetto integrale, o di inammissibilità, o di improcedibilità dell'impugnazione (art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost.) + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 117, primo comma, Cost., 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **89/2018** (red. Barbera)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la modifica dei criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano.

Ritenuto, 2.2., 3.

«Evidenzia, ancora, il TAR, che, nell'assunto dei ricorrenti, (…) si contesta la legittimità degli atti impugnati, resi in pedissequa attuazione del nuovo disposto normativo, prospettando diverse eccezioni di illegittimità costituzionale nei confronti delle modifiche apportate, *in parte qua*, dall'art. 83 della legge reg. n. 9 del 2015, ritenute in contrasto con gli artt. 53, 3, 23, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., nonché in relazione agli artt. 14, 20, 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 Dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2017. Di qui il rivendicato annullamento degli atti impugnati, previa rimessione delle questioni di illegittimità costituzionale prospettate in riferimento ai citati parametri e in relazione alle indicate disposizioni dell'art. 83 della legge reg. n. 9 del 2015, poste a fondamento delle pretese indebitamente veicolate dalle amministrazioni resistenti. (…) Il TAR (...) ha delimitato il giudizio di non manifesta infondatezza solo alle questioni prospettate in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost., con riguardo alle modifiche che il censurato art. 83 ha apportato al disposto del comma 1 dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013; ancora, ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione inerente l'affermato conflitto tra l'innovazione apportata dal medesimo art. 83, introducendo, nell'impianto del citato art. 12 della legge novellata, il comma 8, e gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

- Sentenza n. **99/2018** (red. de Pretis)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la limitazione del diritto al rimborso delle azioni al socio recedente a seguito di trasformazione della banca popolare in società per azioni.

Misure comportanti sacrifici per i diritti degli azionisti e dei creditori subordinati di società bancarie non determinano un'ingerenza sproporzionata e intollerabile nel diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali, quando perseguono l'obiettivo della stabilità finanziaria e non possono arrecare ai soggetti incisi un pregiudizio maggiore di quello che subirebbero in caso di fallimento.

Ritenuto, 7.1.

«I soci della Banca Popolare di Sondrio e della Banca Popolare di Milano ribadiscono le loro difese e insistono nelle conclusioni già rassegnate, chiedendo altresì, "in alternativa, o in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui si ritenesse ovvero venisse confermato in sede di rinvio pregiudiziale che la citata normativa europea consente di escludere *tout court* il rimborso", di proporre alla stessa Corte di giustizia, sempre ai sensi dell'art. 267, terzo comma, del TFUE, un rinvio pregiudiziale sulla validità del citato art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014, per violazione dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12

dicembre 2007 (CDFUE), "integrato, anche alla luce dell'art. 52, comma 3, della medesima Carta (…) dalle previsioni e dalla giurisprudenza della CEDU richiamate nel I Motivo"».

Considerato, 5.6.

«Per ragioni non diverse da quelle appena esposte, questa Corte ritiene che non sussistano i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla validità della citata normativa europea ai sensi dell'art. 267, terzo comma, TFUE, come richiesto, in via subordinata alle altre conclusioni, dai soci della Banca Popolare di Sondrio e della Banca Popolare di Milano costituiti in giudizio, per supposta violazione dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE). Misure comportanti sacrifici per i diritti degli azionisti e dei creditori subordinati di società bancarie non determinano una ingerenza sproporzionata e intollerabile nel diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 17 CDFUE, quando esse perseguono l'obiettivo della stabilità finanziaria e non possono arrecare ai soggetti sacrificati un pregiudizio maggiore di quello che essi subirebbero in caso di procedura di fallimento conseguente alla mancata adozione delle misure stesse (nel senso della prevalenza delle ragioni di stabilità finanziaria sul diritto di proprietà degli azionisti e dei creditori subordinati delle banche, possono intendersi, sia pure con riferimento a situazioni diverse da quella in esame, Corte di giustizia UE, sentenza 8 novembre 2016, Grande sezione, in causa C-41/15, Gerard Dowling e altri, in tema di ricapitalizzazione di una banca in crisi mediante la sottoscrizione di nuove azioni da parte dello Stato, con sacrificio del diritto di opzione dei soci; nonché sentenza 20 settembre 2016, Grande sezione, in cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd e altri, in tema di azzeramento e conversione delle passività ai fini della ristrutturazione e risoluzione delle banche cipriote). Argomenti del tutto simili possono essere riferiti all'ipotesi della limitazione al rimborso anticipato delle azioni, in quanto anche in questo caso il sacrificio è imposto, come visto, allo scopo di consentire il rispetto dei requisiti patrimoniali di vigilanza cui è sotteso l'interesse pubblico alla stabilità del sistema bancario e finanziario nel suo complesso, ma anche l'obiettivo di evitare, a tutela di investitori e depositanti, che la banca possa cadere in una procedura di risoluzione».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 41, 42, 77, secondo comma, 95, 97, 117, primo comma, Cost. e 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **105/2018** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'erogazione dell'indennità di maternità al padre adottivo in caso di rinuncia della madre.

Ritenuto, 1., 1.2., 2.1., 2.2.

«(…) la Corte d'appello di Trieste ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui "vietano in sostanza l'erogazione dell'indennità di maternità al padre adottivo anche nel caso in cui la madre abbia rinunziato a detta prestazione". Il giudice *a quo* prospetta la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 29, primo comma, 31, primo e secondo comma, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e agli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. (…) Le disposizioni censurate, nel determinare un trattamento deteriore per il genitore adottivo, si porrebbero in contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 12 e 14 della CEDU e agli artt. 21 e 23 della CDFUE. Sarebbero violati, in particolare, il "diritto a contrarre matrimonio ed a fondare una famiglia" (art. 12 della CEDU), il principio "di non discriminazione per ragioni di sesso" (artt. 14 della CEDU e 21 della CDFUE), il principio di "parità fra uomo e donna in materia di lavoro, retribuzione ed occupazione" (art. 23 della CDFUE). (…) In punto di ammissibilità, la Cassa forense osserva che l'ordinanza di rimessione sarebbe carente di motivazione sul profilo della rilevanza e non descriverebbe in modo esauriente la fattispecie concreta, soprattutto per quel che attiene alla posizione assicurativa della moglie del ricorrente. (…) Anche la motivazione in punto di non manifesta infondatezza, con particolare riguardo alle disposizioni della CEDU e della CDFUE, sarebbe lacunosa. Il giudice *a quo* avrebbe richiamato in modo apodittico una pluralità di parametri costituzionali eterogenei, senza far luce sulle ragioni del contrasto della disposizione censurata con i precetti invocati. (…) La questione, nel merito, non sarebbe fondata. (…) Neppure il richiamo alla Carta di Nizza sarebbe pertinente, in quanto i diritti fondamentali che essa garantisce sarebbero provvisti di forza precettiva, solo quando una normativa nazionale rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Tale ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie».

Considerato, 1.

«La Corte d'appello di Trieste dubita della legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Il giudice *a quo* censura le disposizioni in esame nella parte in cui "vietano in sostanza l'erogazione dell'indennità di maternità al padre adottivo anche nel caso in cui la madre abbia rinunziato a detta prestazione". (…) Le disposizioni censurate, nel determinare un trattamento deteriore per il genitore adottivo, si porrebbero in contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Sarebbero violati il "diritto a contrarre matrimonio ed a fondare una famiglia" (art. 12 della CEDU), il principio "di non discriminazione per ragioni di sesso" (artt. 14 della CEDU e 21 della CDFUE), il principio di "parità fra uomo e donna in materia di lavoro, retribuzione ed occupazione" (art. 23 della CDFUE)».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 29, primo comma, 31, commi primo e secondo, 117, primo comma, Cost., 12, 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **115/2018** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la compatibilità con il principio di legalità penale della "regola Taricco" enunciata dalla Corte di giustizia in tema di prescrizione delle frodi fiscali attinenti alla riscossione dell'IVA.

Il canone di determinatezza in materia penale è sia principio supremo dell'ordine costituzionale italiano sia cardine del diritto dell'Unione, in base all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali. Nel rispondere ai quesiti formulati dalla Corte in via pregiudiziale con l'ordinanza n. 24 del 2017, la Corte di giustizia ha demandato alle autorità giudiziarie nazionali la verifica di compatibilità con detto principio della "regola Taricco", che comporta la disapplicazione della normativa nazionale in tema di prescrizione delle frodi fiscali attinenti alla riscossione dell'IVA. L'autorità competente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte europea è la Corte costituzionale, alla quale spetta in via esclusiva il compito di accertare se il diritto dell'Unione è in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale e con i diritti inalienabili della persona. L'inapplicabilità della "regola Taricco" nell'ordinamento italiano (conseguente al ritenuto contrasto con il principio di determinatezza) ha la propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana ma nello stesso diritto sovranazionale.

Ritenuto, 5., 11., 12.

«Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate. Osserva l'Avvocatura dello Stato che la Corte di giustizia, proprio nella sentenza Taricco, ha escluso che l'obbligo di disapplicazione degli articoli sulla prescrizione del reato violi i diritti degli imputati quali garantiti dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, mentre il giudice rimettente sostiene che tra gli effetti sfavorevoli, non suscettibili di retroagire, dovrebbe essere ricompreso anche l'allungamento della prescrizione, data la natura sostanziale e non processuale della stessa, sì da interferire con l'art. 25 Cost. Secondo l'Avvocatura generale il principio per cui la prescrizione avrebbe natura sostanziale non costituirebbe uno degli "elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale", in quanto basterebbe una mera modificazione legislativa per mutare la natura

della prescrizione. (…) All'esito dell'udienza pubblica del 23 novembre 2016, questa Corte, con l'ordinanza n. 24 del 2017, riuniti i giudizi, ha effettuato un rinvio pregiudiziale per l'interpretazione alla Corte di giustizia. Affermata la natura sostanziale della prescrizione, questa Corte ha concluso che la "regola Taricco", ove applicabile, sarebbe in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) e con il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), a causa della sua vaghezza, che finisce per assegnare al giudice un compito di politica criminale esorbitante rispetto a quello di applicare la legge penale. Tuttavia questa Corte ha dubitato dell'applicabilità della "regola Taricco", osservando che la stessa Corte di giustizia, con la sentenza Taricco, l'avrebbe subordinata a una verifica positiva, da parte della competente autorità giudiziaria nazionale, circa la sua conformità ai principi che segnano l'identità costituzionale dello Stato membro, e in particolare al rispetto dei diritti fondamentali della persona. Al fine di chiarire questo dubbio sono stati formulati i seguenti tre quesiti alla Corte di giustizia: 1) se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata; 2) se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità; 3) se la sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro. (…) La Corte di giustizia si è pronunciata con la sentenza della Grande sezione 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S. e M. B., ritenendo assorbito il terzo quesito in forza delle risposte date ai primi due, nei seguenti termini: "l'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all'inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta

comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato". Nella sostanza, la Corte di giustizia ha ribadito i contorni della "regola Taricco", ma ha confermato che essa può trovare applicazione solo se è rispettosa del principio di legalità in materia penale, nella duplice componente della determinatezza e del divieto di retroattività. Quanto alla prima ha sollecitato una verifica della competente autorità nazionale, mentre sulla retroattività ha sùbito specificato che la "regola Taricco" non si estende ai fatti compiuti prima dell'8 settembre 2015, data di pubblicazione della sentenza che l'ha enunciata».

Considerato, 5., 6., 7., 8., 9., 14.

«Questa Corte con l'ordinanza n. 24 del 2017 ha riunito i giudizi e disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l'interpretazione relativa al corretto significato da attribuire all'art. 325 TFUE e alla sentenza Taricco. Secondo questa Corte l'eventuale applicazione della "regola Taricco" nel nostro ordinamento violerebbe gli artt. 25, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., e non potrebbe perciò essere consentita neppure alla luce del primato del diritto dell'Unione. Tuttavia è sembrato a questa Corte che la stessa sentenza Taricco (paragrafi 53 e 55) tenda ad escludere tale applicazione ogni qual volta essa venga a trovarsi in conflitto con l'identità costituzionale dello Stato membro e in particolare implichi una violazione del principio di legalità penale, secondo l'apprezzamento delle competenti autorità di tale Stato. Di ciò è stata chiesta conferma alla Corte di giustizia. (…) La Grande sezione della Corte di giustizia, con sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S. e M. B., ha compreso il dubbio interpretativo di questa Corte e ha affermato che l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in materia di prescrizione, sulla base della "regola Taricco", viene meno quando ciò comporta una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile o dell'applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato. (…) La nuova pronuncia della Corte di Lussemburgo opera su due piani connessi. In primo luogo, provvede a chiarire che, in virtù del divieto di retroattività *in malam partem* della legge penale, la "regola Taricco" non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza che l'ha dichiarata, ovvero anteriormente all'8 settembre 2015 (paragrafo 60). Si tratta di un divieto che discende immediatamente dal diritto dell'Unione e non richiede alcuna ulteriore verifica da parte delle autorità giudiziarie nazionali. In secondo luogo demanda a queste ultime il compito di saggiare la compatibilità della "regola Taricco" con il principio di determinatezza in materia penale (paragrafo 59). In tal caso, per giungere a disapplicare la normativa nazionale in tema di prescrizione, è necessario che il giudice nazionale effettui uno scrutinio favorevole quanto alla compatibilità della "regola Taricco" con il principio di determinatezza, che è, sia principio supremo dell'ordine costituzionale italiano, sia cardine del diritto dell'Unione, in base all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (paragrafi 51 e 52 della sentenza M.A.S.). (…) A quest'ultimo proposito va ribadito quanto già affermato con l'ordinanza n. 24 del 2017. L'autorità competente a svolgere il controllo

sollecitato dalla Corte di giustizia è la Corte costituzionale, cui spetta in via esclusiva il compito di accertare se il diritto dell'Unione è in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della persona. A tale scopo il ruolo essenziale che riveste il giudice comune consiste nel porre il dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa nazionale che dà ingresso alla norma europea generatrice del preteso contrasto. Perciò non può essere accolta la richiesta di restituzione degli atti avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri e da una parte del giudizio davanti alla Corte d'appello di Milano, dato che in seguito alla sentenza M.A. S. spetta innanzi tutto a questa Corte la valutazione circa l'applicabilità della "regola Taricco" nel nostro ordinamento. (…) Alla luce del chiarimento interpretativo offerto dalla sentenza M.A. S., tutte le questioni sollevate da entrambi i rimettenti risultano non fondate, perché la "regola Taricco" non è applicabile nei giudizi *a quibus*. (…) L'inapplicabilità della "regola Taricco", secondo quanto riconosciuto dalla sentenza M.A. S., ha la propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto dell'Unione, sicché ha trovato conferma l'ipotesi tracciata da questa Corte con l'ordinanza n. 24 del 2017, ovvero che non vi sia alcuna ragione di contrasto. Ciò comporta la non fondatezza di tutte le questioni sollevate, perché, a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all'ingresso della "regola Taricco" nel nostro ordinamento».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost.

- Sentenza n. **135/2018** (red. Morelli)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: modalità e condizioni di pagamento dei crediti da equo indennizzo (previo rilascio di dichiarazione attestante la mancata riscossione o proposizione di azione giudiziaria e termine dilatorio semestrale).

Ritenuto, 1.

«Nel corso di sedici (distinti) giudizi di ottemperanza promossi contro il Ministero della giustizia per l'attuazione di altrettanti provvedimenti giudiziari definitivi, con i quali era stato riconosciuto, ai rispettivi ricorrenti, il diritto all'equo indennizzo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), l'adito Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – al fine del decidere sulla questione pregiudiziale di improcedibilità (di ciascun ricorso), proposta dal Ministero resistente in ragione della denunciata omissione degli adempimenti e del mancato rispetto del termine dilatorio di cui al nuovo art. 5-*sexies* della legge stessa – ha ritenuto per ciò rilevante ed ha, quindi, sollevato, con le sedici ordinanze (di pressoché identico contenuto) indicate in epigrafe, questioni incidentali di legittimità costituzionale dei commi 1, 4, 5, 7 e 11 del predetto art. 5-*sexies*, introdotto nella legge n. 89 del 2001, dall'art. 1, comma 777, lettera l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Secondo il Tribunale rimettente, le ulteriori "modalità di pagamento" dei crediti da equo indennizzo previste dalla normativa censurata – consistenti, appunto, nel condizionarlo al previo rilascio di una documentata dichiarazione attestante la mancata riscossione o proposizione di azione giudiziaria per il medesimo titolo e al decorso di un termine dilatorio di sei mesi decorrente dalla trasmissione, solo se regolare e completa, di tale dichiarazione e documentazione – si porrebbero, infatti, in contrasto (…) anche con gli artt. 111, primo e secondo comma, 113, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, per violazione del principio del giusto processo, sotto il profilo della effettività della tutela del creditore nei confronti della pubblica amministrazione».

Considerato, 1., 2., 6.3.

«L'art. 1, comma 777, lettera l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", ha aggiunto nel testo della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), il nuovo art. 5-*sexies*, contenente la disciplina sulle "modalità di pagamento" degli indennizzi per irragionevole durata del processo. (…) il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria prospetta l'illegittimità costituzionale, sotto più profili, del predetto art. 5-*sexies*, con specifico riferimento al comma 1, laddove prevede che "al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3"; al comma 4, il quale stabilisce che "nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso"; al comma 5, ove risulta sancito che l'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti"; al comma 7, in cui è disposto che "prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento", e al comma 11, laddove è previsto che "nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario *ad acta*". (…) Ravvisa,

infine, profili di contrasto, dei denunciati commi dell'art. 5-*sexies* legge n. 89 del 2001, con gli artt. 111, primo e secondo comma, 113, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. – quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo – in ragione dell'ostacolo che le introdotte "modalità di pagamento" porrebbero ad una tutela piena ed effettiva dei crediti in questione e, quindi, ad un "giusto processo" in relazione agli stessi. Dal che, conclusivamente, il sospetto che tali nuove condizioni di proponibilità del ricorso per ottemperanza vengano a configurare un ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione inadempiente, risolventesi, sul piano della tutela giurisdizionale, in una rilevante discriminazione tra situazioni soggettive sostanzialmente analoghe ed in un apprezzabile ostacolo processuale per il soddisfacimento del credito del cittadino. (…) Nessun *vulnus* è, dunque, arrecato alla "pienezza ed effettività" dei crediti in questione. E ciò supera anche il residuo dubbio di violazione dei parametri costituzionali ed europei per tal profilo evocati in tema di "giusto processo"».

Dispositivo

Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 111, commi primo e secondo, 113, secondo comma, 117, primo comma, Cost., 6, 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **158/2018** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'indennità di maternità e l'esclusione dal computo dei sessanta giorni antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria del congedo straordinario fruito dalla lavoratrice gestante per l'assistenza al coniuge convivente o al figlio gravemente disabile.

Ritenuto, 1., 1.3., 2.

«(…) il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31, secondo comma, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 20, 21, 23, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), "nella parte in cui non prevede che il trattamento di maternità sia erogato anche alla lavoratrice che abbia fruito di congedo *ex* art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 e che al momento della richiesta non abbia ripreso a lavorare da più di 60 giorni". (…) Il giudice *a quo* ravvisa anche la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 23, 33 e 34 CDFUE, che enunciano "il principio di uguaglianza ed il divieto di discriminazioni e riconoscono il diritto ad un congedo di maternità retribuito ed il

diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale in caso di maternità". Il diniego dell'indennità di maternità, "dovuto alla duplice condizione della ricorrente, gestante con gravidanza a rischio e parente di un disabile bisognoso di cure", integrerebbe, difatti, una discriminazione a causa del sesso, "nella specifica declinazione della gravidanza/maternità come espressamente enunciato dall'art. 2, comma 2, lett. c della Direttiva 2006/54 e trasposto nell'ordinamento all'art. 2 *bis* del d.lgs. n. 198/06", e a causa della disabilità, in contrasto con le previsioni "della direttiva 2000/78, attuata col d.lgs. n. 216/03", e in particolare con "il divieto di discriminazione fondato sull'handicap", che si applica non solo al disabile, ma anche a chi gli presta assistenza. Il rimettente, in ragione della tassatività delle ipotesi in cui il trattamento di maternità è corrisposto anche a prescindere da una sospensione del rapporto di lavoro per un periodo superiore a sessanta giorni, reputa impraticabile l'interpretazione adeguatrice e ravvisa la necessità di investire la Corte costituzionale per la soluzione del dubbio di costituzionalità. Questa necessità non potrebbe dirsi superata dal fatto che il conflitto tra norme interne e norme dell'Unione europea di diretta applicazione possa essere risolto disapplicando la norma interna incompatibile. Ad avviso del rimettente, "il conflitto della norma interna con i principi della Costituzione riconosciuti anche dal diritto euro unitario può essere risolto solo attraverso un espresso sindacato di legittimità sull'atto legislativo ordinario da parte dell'Organo competente", e non già attraverso la disapplicazione delle norme di rango legislativo in ipotesi contrastanti con i precetti costituzionali. (…) si è costituita E.T.R. F., chiedendo di accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino. (…) La disposizione censurata, nel negare l'indennità di maternità alla madre lavoratrice che dapprima sia stata assente dal lavoro per assistere il coniuge disabile e poi sia stata collocata in interdizione anticipata dal lavoro a causa di gravi complicanze nella gestazione, vanificherebbe la speciale protezione accordata dagli artt. 31 e 37 Cost. Tale disciplina sarebbe irragionevole e lesiva del principio di non discriminazione in ragione del sesso e della disabilità, enunciato dagli artt. 20, 21, 23, 33 e 34 CDFUE».

Considerato, 1., 8.

«Il Tribunale ordinario di Torino e il Tribunale ordinario di Trento, entrambi in funzione di giudice del lavoro, dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non annovera il congedo previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001 per l'assistenza, rispettivamente, al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), tra i periodi di cui non si tiene conto ai fini del computo di quell'arco temporale di sessanta giorni tra l'inizio della sospensione o dell'assenza e l'inizio del periodo di congedo di maternità, superato il quale l'attribuzione dell'indennità di maternità risulta preclusa. (…) Il Tribunale di Torino prospetta anche il contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 23, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Il diniego dell'indennità di maternità, "dovuto alla duplice condizione della ricorrente, gestante con gravidanza a rischio e parente di un disabile bisognoso di cure", contravverrebbe al divieto di discriminazione con riguardo al sesso, "nella specifica

declinazione della gravidanza/maternità", e alla disabilità, divieto che tutela anche chi presti al disabile la necessaria assistenza. (…) Dalle considerazioni svolte, discende la fondatezza delle proposte questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 Cost. Si deve, pertanto, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevede che, ai fini del computo dei sessanta giorni previsti

dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001, non si tenga conto del periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 104 del 1992. Restano assorbite le ulteriori censure del Tribunale di Torino, incentrate sulla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 23, 33 e 34 della CDFUE».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost.).

- Ordinanza n. **164/2018** (red. Barbera)

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Oggetto del conflitto: il diritto di voto e le leggi elettorali.

Ritenuto

«(…) il ricorrente denuncia anche ulteriori norme di legge attinenti alla materia elettorale, nelle parti in cui impedirebbero a vario titolo, la candidatura individuale; (…) in particolare, gli artt. 1, 11, primo comma, 12, commi dal primo al quinto, 13, primo e secondo comma, 15, primo comma, 18, primo comma, n. 1, 20, primo comma, n. 2, 21, commi primo, numeri 1), 1-*bis*), 2) e 3), e secondo, e 22, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia" e le norme del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, intitolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" (artt. 1, comma 1, 18-*bis*, commi 1 e 3, 22, terzo comma, 83, commi 3, 4 e 5, 92, primo comma, n. 2, primo periodo), si porrebbero in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48, secondo e terzo comma, 49, 51, 56, 58, primo comma, 67 e 117, primo comma, Cost., in relazione: all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952; "all'art. 39, preambolo, 2° capoverso, articolo 10, 12, 20 e 21" della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; agli artt. 2, 6, 9, 10 e 14 del Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993; agli artt. 20, 22, 223 e 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008 n. 130 e all'"art. 1 comma 1 numeri 2), 3) e 8) della Decisione 2002/772/CE"».

Dispositivo

Inammissibilità del ricorso.

- Sentenza n. **166/2018** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il certificato storico di residenza protratta nel tempo quale requisito per l'accesso degli immigrati ai contributi integrativi di sostegno al pagamento del canone di locazione.

Ritenuto, 2.

«(…) si sono costituite nel giudizio di legittimità costituzionale le associazioni appellanti nel giudizio *a quo*, insistendo per l'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale. In particolare, esse sostengono che la condizione della cosiddetta "lungo-residenza" prevista per i soli stranieri non è stata mai considerata costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 230 e n. 22 del 2015, n. 168 del 2014, n. 222, n. 133, n. 40 e n. 2 del 2013, n. 329 e n. 40 del 2011, n. 187 del 2010). La norma oggetto del giudizio costituzionale, in particolare, sarebbe illegittima poiché comporta una diversa valutazione del radicamento territoriale del richiedente la prestazione a seconda della cittadinanza dello stesso: un cittadino italiano, infatti, anche se residente sul territorio italiano o regionale da pochi mesi potrebbe accedere al beneficio, diversamente dal cittadino straniero. Le parti costituite sottolineano che una simile differenziazione di trattamento è stata censurata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella decisione del caso Kamberaj (sentenza 24 aprile 2012, in causa C-571/10), vertente sulla esclusione dello straniero dall'accesso ad una prestazione di ugual natura rispetto a quella di cui si discute, nella quale la Corte di giustizia ha stabilito che la disciplina del contributo al pagamento del canone di locazione dei conduttori meno abbienti vada letta alla luce dell'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che riconosce il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 3 Cost.).

- Sentenza n. **174/2018** (red. Zanon)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: le condizioni per l'accesso delle detenute condannate per "reati ostativi" all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore a dieci anni.

Ritenuto, 1., 1.2.

«(…) il Magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui tale disposizione, facendo rinvio all'art. 21 della medesima legge n. 354 del 1975, esclude dal beneficio dell'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci il detenuto condannato "per reato ostativo" che non abbia ancora espiato almeno un terzo della pena. (…) La disposizione

censurata, contenendo quel che il rimettente definisce un "automatismo di preclusione assoluta" all'accesso al beneficio, si porrebbe, invece, in contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. e, in particolare, con il diritto del minore a mantenere un rapporto con la madre all'esterno del carcere (diritto, peraltro, già riconosciuto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007). In particolare, l'art. 21-*bis* della legge n. 354 del 1975 sarebbe in contrasto con il principio secondo cui il "superiore e preminente" interesse del minore può essere "limitato", in occasione di decisioni assunte "da autorità pubbliche o istituzioni private", solo a seguito di un bilanciamento con interessi contrapposti (come quelli di difesa sociale sottesi all'esecuzione della pena)».

Considerato, 1.

«Il Magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi dubita della legittimità costituzionale dell'art. 21-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui tale disposizione, facendo rinvio a quanto disposto al precedente art. 21 della medesima legge n. 354 del 1975, esclude dal beneficio dell'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci il detenuto condannato "per reato ostativo" che non abbia ancora espiato almeno un terzo della pena. (…) Secondo il rimettente, l'esclusione dal beneficio dell'assistenza all'esterno dei figli minori per la detenuta condannata "per reato ostativo" che non abbia ancora espiato almeno una parte di pena – esclusione derivante dal sistema normativo appena descritto – si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. La disposizione censurata finirebbe infatti per contenere un "automatismo di preclusione assoluta" all'accesso al beneficio e impedirebbe al giudice, laddove non sia ancora stata espiata una parte di pena, di bilanciare le esigenze di difesa sociale con l'interesse del minore, pregiudicando il diritto di quest'ultimo a mantenere un rapporto con la madre all'esterno del carcere (diritto, peraltro, già riconosciuto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost.).

- Sentenza n. **194/2018** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la tutela, meramente economica e stabilita in modo automatico, riconosciuta ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 e licenziati illegittimamente.

Ai sensi dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali, le sue disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione, vale a dire, come precisato dalla Corte di giustizia, quando essi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto europeo. Ai fini dell'invocabilità della Carta in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali attuativi del diritto dell'Unione ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. In particolare, è necessario che la disposizione scrutinata rientri nell'ambito di applicazione di una norma europea diversa da quelle della Carta. Per contro, non è sufficiente il mero riscontro di un settore nel quale l'Unione è competente in base ai trattati se le istituzioni sovranazionali non hanno in concreto esercitato tale competenza né hanno adottato, mediante direttive, prescrizioni minime. Allo stesso modo, la sussistenza di una "fattispecie europea" non può essere desunta dal generico riferimento a politiche perseguite dall'Unione o a raccomandazioni del Consiglio, prive di forza vincolante. Occorre, piuttosto, che vi siano disposizioni del diritto dell'Unione che impongano specifici obblighi agli Stati membri nella materia regolata dalla norma censurata. In mancanza, si deve escludere l'applicabilità della Carta e la sua invocabilità quale parametro interposto, con conseguente infondatezza della questione.

Ritenuto, 1., 1.2., 1.2.3., 2., 2.4., 4.

«(…) il Tribunale ordinario di Roma, terza sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, della Costituzione – questi ultimi due articoli in relazione all'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, alla Convenzione sul licenziamento n. 158 del 1982 (Convenzione sulla cessazione della relazione di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro), adottata a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) il 22 giugno 1982 (e non ratificata dall'Italia) e all'art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30 – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). (…) Lo stesso rimettente anticipa che le successive considerazioni in tema di non manifesta infondatezza saranno incentrate sul contrasto delle disposizioni censurate con: (…) gli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., perché le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo sono "inadeguate" rispetto a quanto previsto dagli obblighi discendenti, tra l'altro, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Carta sociale europea. (…) Il rimettente espone infine le ragioni del contrasto della normativa denunciata con gli artt. 76 e 117, primo comma, Cost. Dopo avere richiamato il contenuto dell'art. 35, terzo comma, Cost., e avere rammentato che l'art. 7, comma 1, della legge di delegazione n. 183 del 2014 detta il criterio direttivo della "coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali", il giudice *a quo* asserisce

che gli invocati parametri costituzionali sarebbero violati in relazione: all'art. 30 CDFUE, che "impone (…) di garantire una adeguata tutela in caso di licenziamento ingiustificato"; alla Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento (è citato, in particolare, il testo dell'art. 10 di tale Convenzione); all'art. 24 della Carta sociale europea, secondo cui, "per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti s'impegnano a riconoscere: a) il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio; b) il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione" (…). Si è costituita nel giudizio F. S., ricorrente nel processo principale, chiedendo che le questioni siano dichiarate fondate. (…) Infine, le disposizioni denunciate violerebbero i "parametri della legge delega rappresentati dal rispetto della regolazione dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali nonché degli art. 10 e 117 Cost.". Il principio di adeguatezza della tutela avverso il licenziamento illegittimo sarebbe poi sancito, nell'ordinamento dell'Unione europea, dall'art. 30 CDFUE. Né si potrebbe negare la sussistenza, nelle disposizioni denunciate, di una "fattispecie europea", atteso che esse costituiscono l'attuazione del modello di *flexsecurity* promosso dall'Unione europea e oggetto di numerose raccomandazioni e "trovano applicazione anche con riferimento ai licenziamenti economici comprensivi di quelli collettivi, attuativi della direttiva comunitaria 98/59/CE". (…) La parte afferma quindi che il "combinato disposto degli art. 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 letti autonomamente anche in concorso con la legge delega" introduce un sistema di tutela inadeguato, che contrasta con l'obbligo internazionale, sancito dalle tre fonti invocate, di "assicurare la piena tutela satisfattiva di un diritto sociale fondamentale assicurando al contempo una adeguata funzione deterrente". (…) È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate. (…) Infine, quanto alla denunciata inadeguatezza – anche in relazione alla CDFUE, alla Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento e alla Carta sociale europea – della forma e della misura della riparazione prevista dalle disposizioni censurate, l'interveniente rappresenta che l'indennità da queste stabilita "è superiore rispetto a quanto previsto nella maggior parte degli altri Paesi Europei"».

Considerato, 1., 1.2., 1.2.3., 8.

«Il Tribunale ordinario di Roma, terza sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro); e degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). (…) Ad avviso del rimettente, le disposizioni denunciate, prevedendo che, nei casi di licenziamento illegittimo, al lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 spetta un'indennità "in misura (…) modesta", stabilita in modo "automatico" − con esclusione, quindi, di "qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice" − e, in particolare, "crescente solo in base alla anzianità di servizio", contrastano con gli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo

comma, della Costituzione. (…) Con riferimento, infine, agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., il rimettente deduce che le disposizioni denunciate non rispettano, quanto all'art. 76 Cost., il criterio direttivo, dettato dall'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, della "coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali" e, quanto all'art. 117, primo comma, Cost., i "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", perché si pongono in contrasto con le norme dell'Unione europea e internazionali che sanciscono il diritto del lavoratore "a una tutela efficace nei confronti di un licenziamento (…) ingiustificato". I suddetti parametri costituzionali sarebbero violati, in particolare, per il tramite di tre norme interposte. Anzitutto, per il tramite dell'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che, con lo stabilire che "ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali", "impone agli Stati membri di garantire una adeguata tutela in caso di licenziamento ingiustificato". (…) Del pari non fondata è la prima delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., con cui il giudice rimettente deduce che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 viola tali disposizioni costituzionali per il tramite del parametro interposto dell'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A norma dell'art. 51 CDFUE, "le disposizioni della presente Carta si applicano (…) agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione" (comma 1, primo periodo). Sulla base di tale disposizione, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha costantemente asserito che le disposizioni della CDFUE sono applicabili agli Stati membri "quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione" (*ex plurimis*, Grande sezione, sentenza 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åklagaren contro Hans Åkerberg Fransson e, più recentemente, Ottava sezione, ordinanza 26 ottobre 2017, causa C-333/17, Caixa Económica Montepio Geral contro Carlos Samuel Pimenta Marinh e altri). Questa Corte ha perciò affermato che, "perché la Carta dei diritti UE sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre, dunque, che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto (sentenza n. 80 del 2011)" (sentenza n. 63 del 2016, punto 7. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 111 del 2017 e ordinanza n. 138 del 2011). Nessun elemento consente di ritenere che la censurata disciplina dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 sia stata adottata in attuazione del diritto dell'Unione, in particolare, per attuare disposizioni nella materia dei licenziamenti individuali. Più nel dettaglio, ai fini dell'applicabilità della CDFUE, l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione di una norma del diritto dell'Unione diversa da quelle della Carta stessa (*ex plurimis*, Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 1° dicembre 2016, causa C-395/15, Mohamed Daouidi contro Bootes Plus SL e altri, punto 64; ottava sezione, ordinanze 8 dicembre 2016, causa C-27/16, Angel Marinkov contro Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina, punto 49, e 16 gennaio 2014, causa C-332/13, Ferenc Weigl contro Nemzeti Innovációs Hivatal, punto 14; terza sezione, ordinanza 12 luglio 2012, causa C-466/11, Gennaro Currà e altri contro Bundesrepublik Deutschland, punto 26). Il solo fatto che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 ricada in

un settore nel quale l'Unione è competente ai sensi dell'art. 153, paragrafo 2, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non può comportare l'applicabilità della Carta dato che, riguardo alla disciplina dei licenziamenti individuali (e, tanto meno, nella situazione specificamente regolata dall'art. 3, comma 1), l'Unione non ha in concreto esercitato tale competenza, né ha adottato, mediante direttive, prescrizioni minime (*ex plurimis*, Corte di giustizia, decima sezione, sentenza 5 febbraio 2015, causa C-117/14, Grima Janet Nisttahuz Poclava contro Jose María Ariza Toledano, punto 41; quinta sezione, sentenza 10 luglio 2014, causa C-198/13, Víctor Manuel Julian Hernández e altri contro Regno di Spagna e altri, punti 36 e 46; settima sezione, ordinanza 16 gennaio 2008, causa C-361/07, Olivier Polier contro Najar EURL, punto 13). Contrariamente a quanto mostra di reputare la difesa della parte costituita, non si può ritenere che la normativa censurata sia stata adottata in attuazione della direttiva 20 luglio 1998, n. 98/59/CE (Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi), poiché, come è chiaro, l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 disciplina i licenziamenti individuali. Al fine di sostenere la sussistenza, nelle disposizioni denunciate, di una "fattispecie europea", la parte costituita ha argomentato – in verità, in modo assai generico − che esse ricadrebbero nell'ambito della politica dell'occupazione dell'Unione e, in particolare, nell'ambito delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni del Consiglio. Tali raccomandazioni, previste dall'art. 148, paragrafo 4, TFUE all'esito dell'esame annuale svolto dalle istituzioni europee circa la situazione dell'occupazione nell'Unione, rientrano nella discrezionalità del Consiglio e sono prive di forza vincolante. Non vi sono dunque disposizioni del diritto dell'Unione che impongano specifici obblighi agli Stati membri – né all'Italia in particolare − nella materia disciplinata dal censurato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015. Si deve pertanto escludere che la CDFUE sia applicabile alla fattispecie e che l'art. 30 della stessa Carta possa essere invocato, quale parametro interposto, nella presente questione di legittimità costituzionale. Da ciò la non fondatezza della stessa».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale parziale (per violazione degli artt. 4, primo comma, 35, primo comma, 76, 117, primo comma, Cost. e 24 della Carta sociale europea) + inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76, 117, primo comma, Cost., 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 10 della Convenzione OIL sul licenziamento n. 158 del 1982 e 24 della Carta sociale europea + non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 76, 117, primo comma, Cost. e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Ordinanza n. **207/2018** (red. Modugno)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'incriminazione dell'aiuto al suicidio e la punibilità delle condotte agevolative che non abbiano contribuito a determinare o rafforzare il proposito suicida.

Considerato, 8.

«(…) l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione. Occorre, tuttavia, considerare specificamente situazioni come quella oggetto del

giudizio *a quo*: situazioni inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali. Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, Cost. (…) In simili casi, la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. Ciò, segnatamente in forza della recente legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento): legge che si autodichiara finalizzata alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 1, comma 1)».

Dispositivo

Rinvio a nuova udienza della trattazione di questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117 Cost.

- Sentenza n. **212/2018** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'esclusione della valenza anagrafica del cognome comune scelto dalle parti dell'unione civile e l'annullamento dell'annotazione effettuata *medio tempore*.

Ritenuto, 1., 1.1., 2., 3., 3.1., 3.3., 3.5.

«(…) il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante "Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76", in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. (…) In particolare, l'art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017 inserisce nell'art. 20 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), il comma 3-

bis, il quale prevede che "per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile". L'art. 8 dello stesso decreto legislativo dispone che "(…) l'ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all'articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144". (…) Infine, è denunciata la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., poiché sarebbe pregiudicato il diritto al nome e al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 della CEDU e dagli artt. 1 e 7 della CDFUE. (…) Ad avviso del giudice *a quo*, le censurate disposizioni del d.lgs. n. 5 del 2017 avrebbero determinato la sostanziale abrogazione dell'art. l, comma 10, della legge n. 76 del 2016 e ne avrebbero negato l'originario contenuto precettivo, volto a riconoscere il diritto delle parti dell'unione civile di assumere a tutti gli effetti un cognome comune, consentendo ad una di esse di modificare il cognome originario. Da ciò discenderebbe la violazione di diritti fondamentali della persona, tutelati anche a livello sovranazionale, ed in particolare dagli artt. l e 7 della CDFUE, nonché dall'art. 8 della CEDU. (…) È inoltre denunciato il contrasto con l'art. 8 della CEDU che prevede il diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare, nell'ambito del quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha individuato la tutela del diritto al nome, quale espressione del diritto all'identità e dignità personale. Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto anche con i principi affermati dagli artt. 1 e 7 della CDFUE, i quali enunciano il diritto alla dignità umana e al rispetto della vita privata e familiare. Ritenendo non praticabile un'interpretazione adeguatrice, tale da attribuire alle disposizioni censurate un significato conforme all'art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, il giudice *a quo* ritiene necessario rimettere a questa Corte la valutazione della loro legittimità in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., alla luce dei principi e degli obblighi comunitari. (…) si sono costituiti con un unico atto G. Z.G. e G. G., parti ricorrenti nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale e ribadendo tali conclusioni con successiva memoria. (…) Le parti costituite deducono che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, della CDFUE, in caso di corrispondenza tra i diritti riconosciuti dalla Carta di Nizza e quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata dei primi sono identici a quelli conferiti dalla Convenzione. Pertanto, ad avviso delle parti costituite, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino corrispondenza nella CDFUE debbono ritenersi tutelati con la medesima forza di quelli sanciti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ciò sarebbe confermato anche dall'art. 53 della CDFUE, il quale sancisce il divieto di interpretarne le disposizioni in senso limitativo dei diritti riconosciuti dalla CEDU. Sono, quindi, richiamate alcune pronunce di giudici di merito che hanno ritenuto le disposizioni in esame incompatibili con la tutela sovranazionale dei diritti fondamentali della persona e hanno provveduto alla loro disapplicazione. (…) Le disposizioni censurate si porrebbero, inoltre, in contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 22 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 1 e 7 della CDFUE e all'art. 8 della CEDU. Invero, la cancellazione retroattiva del "cognome comune" già assunto da una delle parti dell'unione civile, lederebbe la dignità della persona e il suo diritto inviolabile al nome e alla identità, protetto dall'art. 2 Cost., nonché il diritto al rispetto alla vita privata e familiare. Si fa rilevare che la Corte di Strasburgo ha garantito il diritto fondamentale alla vita familiare alle coppie omosessuali (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria) e che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il diritto

fondamentale delle stesse coppie ad essere riconosciute e tutelate ai sensi dell'art. 2 Cost. (sentenza n. 138 del 2010). Con l'attribuzione della valenza anagrafica del cognome comune, la legge n. 76 del 2016 avrebbe inteso conferire all'unione civile visibilità sociale e caratterizzazione anche sotto il profilo familiare. La modifica del cognome, disposta dalle disposizioni censurate, frustrerebbe questa manifestazione della vita familiare, in violazione dell'art. 2 Cost. e dell'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. l e 7 della CDFUE e all'art. 8 della CEDU. Né sussisterebbe alcuna delle ragioni, previste dallo stesso art. 8 della CEDU, che possa giustificare tale ingerenza del legislatore. (…) D'altra parte, l'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, nel prevedere la modificazione retroattiva delle risultanze anagrafiche, sarebbe lesivo anche del diritto al nome e alla sua conservazione (art. 22 Cost.), quale prima e più immediata manifestazione del diritto all'identità personale e del diritto alla dignità personale (art. 2 Cost. e art. 1 della CDFUE)».

Considerato, 1., 1.1., 1.2., 4.2., 5.2.

«Il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante "Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76", in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. (…) la prima delle due disposizioni censurate inserisce, nell'art. 20 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), il comma 3-*bis*, il quale prevede che "per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile". La disposizione dell'art. 8 prevede, d'altra parte, che "(…) l'ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all'articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144". (…) Infine, è denunciata la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., poiché sarebbe pregiudicato il diritto al nome e al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 della CEDU e dagli artt. 1 e 7 della CDFUE. (…) Anche in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma, Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017 non sono fondate. Che il diritto al nome, quale elemento costitutivo dell'identità personale, debba concretizzarsi nel cognome comune, rendendo così doverosa la modifica anagrafica di quello originario, non discende, infatti, né dalle norme della nostra Costituzione, né da quelle interposte che essa richiama. Va sottolineato, inoltre, che la ipotizzata valenza anagrafica del cognome comune sarebbe suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli sulla sfera personale e giuridica dei figli di quella delle parti che avesse assunto tale cognome in sostituzione del proprio. Ad essi infatti, in base all'art. 262 del codice civile, è attribuito il cognome del genitore che li abbia riconosciuti. A seguito dello scioglimento dell'unione civile i figli (salva

la facoltà di scelta riconosciuta al figlio maggiorenne dall'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000) rimarrebbero privi di uno degli elementi che, fino al momento dello scioglimento, identificava il relativo nucleo familiare, con tutto ciò che questo comporta nell'ambiente in cui essi vivono. È bensì vero che le parti del giudizio *a quo* rifiutano ogni analogia con il matrimonio per quanto attiene al cognome comune. È tuttavia espressivo di un principio caratterizzante l'ordinamento dello stato civile che il cognome d'uso assunto dalla moglie a seguito di matrimonio non comporti alcuna variazione anagrafica del cognome originario, che rimane immodificato. L'art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 223 del 1989 prevede, infatti, che "Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile". In linea di coerenza con tale previsione, si prevede che la scheda anagrafica della parte dell'unione civile debba indicare il nome ed il cognome dell'altra parte dell'unione (comma 1 dell'art. 20), senza che ciò comporti una modifica del proprio cognome anagrafico (comma 3-*bis*). D'altra parte, la dichiarazione della scelta circa la posizione del cognome comune non è affatto priva di significato, come sostengono le parti, neppure laddove a tale cognome si riconnetta mero valore d'uso. Anche in questo caso, infatti, la posizione del cognome acquisito rispetto a quello originario riveste indubbio rilievo. Va infatti sottolineato che la dichiarazione sulla posizione del cognome comune costituisce esercizio di un'ulteriore facoltà che la legge n. 76 del 2016 ha espressamente attribuito alle parti dell'unione civile. Il rilievo di tale dichiarazione trova riscontro anche nella previsione della sua iscrizione, a cura dell'ufficiale dello stato civile, negli archivi informatici degli atti dello stato civile (art. 63, comma 1, lettera g-*sexies*, del d.P.R. n. 396 del 2000). La natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l'unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario – anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica – costituiscono dunque garanzia adeguata dell'identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere. (…) Non è ravvisabile neppure la denunciata violazione degli artt. 2, 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE. Nella prospettazione del rimettente, tali censure sono ricondotte al sacrificio del diritto alla conservazione del cognome comune da parte di chi lo abbia acquisito nel vigore dell'art. 4, comma 2, del d.P.C.m. n. 144 del 2016. Introdotto da una disposizione destinata ad applicarsi in attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 76 del 2016, l'effetto modificativo della scheda anagrafica rivestiva la medesima natura provvisoria della fonte regolamentare che l'aveva previsto e che era destinata a cessare per effetto dei successivi decreti legislativi. La dichiarata transitorietà del d.P.C.m. in esame e la relativa brevità del suo orizzonte temporale di riferimento portano ad escludere che le novità da esso introdotte abbiano determinato un ragionevole affidamento in ordine all'emersione e al consolidamento di un nuovo tratto identificativo della persona. Ne consegue che la previsione dell'annullamento delle variazioni anagrafiche già effettuate non può ritenersi lesiva di una nuova identità personale, ancora non affermata. Pertanto, non risulta conferente il richiamo alla sentenza n. 13 del 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), per violazione dell'art. 2 Cost., nella parte in cui esso non prevedeva che, ove la rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli. In quella occasione, l'esigenza di

protezione dell'interesse alla conservazione del cognome è stata riconosciuta "in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive", ciò che non può ritenersi verificato nel caso in esame».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento all'art. 22 Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76, 117, primo comma, Cost., 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **223/2018** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente a fatti (depenalizzati) costitutivi dell'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate.

Il divieto di applicazione retroattiva di una legge che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato, desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost., è esplicitato nelle parallele disposizioni delle carte internazionali dei diritti umani e, in particolare, nell'art. 49, par. 1, seconda proposizione, della Carta dei diritti fondamentali, che riproduce in modo identico la formulazione dell'art. 7, par. 1, secondo periodo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Considerato, 6.1.

«È generalmente riconosciuto che dall'art. 25, secondo comma, Cost. ("Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso") discende un duplice divieto: un divieto di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante; e un divieto di applicazione retroattiva di una legge che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato. Tale secondo divieto è, del resto, esplicitato nelle parallele disposizioni delle carte internazionali dei diritti umani e, più in particolare, nell'art. 7, paragrafo 1, secondo periodo, della CEDU ("Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso"); nell'art. 15, paragrafo 1, secondo periodo, della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, firmata a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881 (Patto internazionale sui diritti civili e politici), ("Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso"); nonché nell'art. 49, paragrafo 1, seconda proposizione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE), che riproduce in modo identico la formulazione contenuta nella CEDU. Entrambi i divieti in parola trovano applicazione anche al diritto sanzionatorio amministrativo, al quale pure si estende, come questa Corte ha già in più occasioni riconosciuto (sentenze n. 276 del 2016 e n. 104 del 2014), la fondamentale garanzia di irretroattività sancita dall'art. 25, secondo comma, Cost., interpretata anche alla luce delle indicazioni derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani, e in particolare dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 7 CEDU. Anche rispetto alle sanzioni amministrative a carattere punitivo si impone infatti la medesima esigenza, di cui tradizionalmente si fa carico il sistema penale in senso

stretto, di non sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al momento della commissione del fatto».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 25, secondo comma, 117, primo comma, Cost. e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

- Sentenza n. **232/2018** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'esclusione dal beneficio del congedo straordinario retribuito per l'assistenza al padre gravemente disabile del figlio non convivente che instauri la convivenza successivamente alla domanda.

L'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali tutela il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Considerato, 5.

«Il congedo straordinario, riconducibile agli "interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie" (sentenze n. 158 del 2007, punto 2.3. del Considerato in diritto, e n. 233 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto), ne avvalora e ne incentiva il ruolo primario nell'assistenza al disabile e valorizza quelle "espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost." (sentenza n. 203 del 2013, punto 3.4. del Considerato in diritto). Il diritto del disabile di "ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita" (sentenza n. 213 del 2016, punto 3.4. del Considerato in diritto), inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana. (…) Sono coerenti con il descritto disegno costituzionale anche la Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, che garantisce al disabile "l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità" (art. 15), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che tutela "il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità" (art. 26) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, che, nel preambolo (punto x), prescrive di assicurare alle famiglie, "nucleo naturale e fondamentale della società", la protezione e l'assistenza indispensabili per "contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità"».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.).

- Sentenza n. **240/2018** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la sospensione, disposta dalla CONSOB, del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede sottoposto a misura cautelare o imputato per determinati reati.

Laddove sussista un dubbio circa l'ampiezza dell'armonizzazione disposta da una direttiva e l'individuazione dei profili lasciati alla discrezionalità degli Stati membri, non può ritenersi erronea l'invocazione, quale parametro interposto, di una norma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in luogo dell'analoga garanzia sancita dalla Carta dei diritti fondamentali. In tale ipotesi, il giudice comune può attivare il rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia, che si pronuncerà sul rapporto tra la disposizione denunciata e il diritto dell'Unione, mentre la Corte costituzionale giudicherà della conformità della norma scrutinata ai diritti e ai principi garantiti dalla CEDU, che non soffrono limitazioni per ambiti di competenza e si pongono come parametri interposti rispetto all'art. 117, primo comma, Cost.

Ritenuto, 1., 1.2., 1.6., 4., 5.

«(…) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98. (…) All'epoca dei fatti, tale disposizione prevedeva che "la CONSOB può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati: a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare; b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; d) reati previsti dal presente decreto". (…) Il TAR rimettente ritiene inoltre che sia violato il divieto di *bis in idem* di cui all'art. 4 del Prot. addiz. CEDU n. 7 (citato come "analogo" a quello previsto dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), in ragione del fatto che la sospensione di un anno, irrogata con il provvedimento impugnato nel giudizio principale, "concreta in ultima analisi una nuova e ulteriore sanzione afflittiva e quindi punitiva, a prescindere dalla relativa qualificazione formale" alla luce dei criteri stabiliti dalla sentenza della Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi, e richiamati dalla giurisprudenza successiva (viene citata in particolare la sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia). Né la violazione del divieto di *bis in idem* potrebbe escludersi a seguito dei principi indicati nella sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, dato che mancherebbe anche qualsiasi "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta" che consentirebbe ai due procedimenti di essere considerati "parti di

un'unica reazione sanzionatoria". Da ciò deriverebbe anche la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. per il tramite della norma interposta di cui all'art. 4 del Prot. addiz. CEDU n. 7. (…) è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare inammissibili o manifestamente infondate le questioni sollevate. (…) Ulteriore profilo di inammissibilità viene poi ravvisato nell'erronea individuazione del parametro in relazione alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.: posto che la normativa censurata è attuativa della normativa comunitaria in materia di cosiddetto "agente collegato", il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che parametro corretto doveva individuarsi nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non nell'art. 4 del Prot. addiz. CEDU n. 7. (…) E. B. ha insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del censurato art. 55, comma 2, del t.u. finanza. (…) Neppure fondata sarebbe l'eccezione di inammissibilità fondata sull'errata individuazione del parametro invocato, per essere la materia regolata dal diritto dell'Unione europea: invero, i principi della Convenzione devono essere rispettati nell'ordinamento interno senza limiti di ambito di applicazione, senza considerare la sostanziale coincidenza delle garanzie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di *ne bis in idem*. La parte ribadisce la natura sostanzialmente penale delle misure in discussione, da cui consegue la violazione del divieto di *bis in idem* come inteso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo».

Considerato, 1., 2.3.

«Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4, del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98. La disposizione censurata prevedeva che "la CONSOB può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati: a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare; b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; d) reati previsti dal presente decreto". (…) Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta ancora l'erronea individuazione del parametro interposto, in relazione alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.: in particolare, si sostiene che, trattandosi di materia rientrante nell'ambito di competenza comunitaria, l'eventuale contrasto avrebbe dovuto essere denunciato con riferimento all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (da ora: CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e non già con riguardo all'art. 4 del Prot. addiz. CEDU n. 7. Non v'è dubbio che la normativa che regola le attività dei consulenti finanziari tragga origine dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 21 aprile 2004 (relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, cui è poi succeduta la direttiva 2014/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE), in particolare dall'art. 23, che prevede la figura dell'"agente collegato". Meno chiare sono piuttosto l'ampiezza dell'armonizzazione disposta dalla citata direttiva e l'individuazione dei profili lasciati alla discrezionalità degli Stati membri in tale ambito. Merita sul punto di essere segnalato il rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 dal TAR Lazio, (ordinanza 10 gennaio 2018, n. 230), che rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea un duplice quesito: il primo riguardante la portata e i limiti della disciplina contenuta nella direttiva 2004/39/CE in materia di agenti collegati; il secondo riguardante la compatibilità dell'art. 55, comma 2, del t.u. finanza con la citata direttiva 2004/39/CE. Quale che sia il rapporto tra la disposizione denunciata e il diritto dell'Unione europea, sul quale si pronuncerà la Corte di Giustizia UE – questione che resta esterna al presente giudizio e perciò impregiudicata dal suo esito – resta fermo, che, in ossequio all'art. 117, primo comma, Cost., il denunciato art. 55, comma 2, del t.u. finanza, al pari di ogni altra norma dell'ordinamento giuridico nazionale, deve rispettare i diritti e i principi garantiti dalla CEDU come sviluppati dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo: diritti e principi che non soffrono limitazioni per ambiti di competenza. D'altra parte è altresì indiscusso che sul rispetto di detti principi questa Corte sia chiamata a giudicare (sin dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), trattandosi di questioni che configurano una potenziale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. Anche questa eccezione di inammissibilità è, dunque, destituita di fondamento».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost. e 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **5/2019** (red. de Pretis)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la previsione di ulteriori requisiti di efficienza tecnica in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente (norme della Regione Piemonte).

Ritenuto, 1.

«Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione seconda, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), come modificati dall'art. 46 della legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in riferimento agli

artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione. L'art. 12, comma 1 (rubricato "Qualità degli autobus"), dispone che, "nelle more dell'entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti". Il comma 2 aggiunge che "i veicoli per i quali è previsto il divieto di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi ai veicoli autorizzati all'attività di noleggio di autobus con conducente. L'impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati relativi all'età e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel caso in cui fornisca dati non veritieri, è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni". (…) Il TAR Piemonte ritiene, in primo luogo, che "la norma regionale qui controversa finirebbe per introdurre un requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo e intrinsecamente discriminatorio, nei confronti delle imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione dell'art. 3 della Costituzione nonché dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone alle regioni di conformarsi ai vincoli dell'ordinamento comunitario". Il rimettente invoca il principio di uguaglianza davanti alla legge, sancito dall'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 7 dicembre 2007, e rileva che il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, "non detta alcuna prescrizione in ordine alle caratteristiche degli automezzi che possono essere acquistati ed utilizzati dalle imprese di trasporto"».

Considerato, 1.

«Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione seconda, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), come modificati dall'art. 46 della legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione. L'art. 12, comma 1 (rubricato "Qualità degli autobus"), dispone che, "nelle more dell'entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti". Il comma 2 aggiunge che "i veicoli per i quali è previsto il divieto di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi ai veicoli autorizzati all'attività di noleggio di autobus con conducente. L'impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati relativi all'età e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel caso in cui fornisca dati non veritieri, è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni". Il giudice rimettente solleva tre questioni di legittimità costituzionale: a) la norma regionale "finirebbe per introdurre un requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo e intrinsecamente discriminatorio, nei confronti

delle imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione dell'art. 3 della Costituzione nonché dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone alle regioni di conformarsi ai vincoli dell'ordinamento comunitario"».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.).

- Sentenza n. **13/2019** (red. Coraggio)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la sottrazione all'applicazione della legge *antitrust* degli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare posti in essere dai consigli notarili.

Ritenuto, 4., 4.2.4.

«(…) si è costituito il notaio P. D.M. (d'ora in avanti anche: notaio segnalante o segnalante), aderendo alle argomentazioni esposte dal rimettente e concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate. (…) Le attribuzioni dell'Autorità si situerebbero in un "ambiente di sicuro spessore costituzionale". Osserva il notaio segnalante come sia la stessa legge istitutiva dell'AGCM a chiarire che la disciplina della concorrenza si esplica "in attuazione dell'art. 41 Cost. e a tutela del diritto di iniziativa economica": in considerazione delle funzioni esercitate, l'AGCM dovrebbe essere considerato il principale garante del diritto costituzionalmente tutelato ad una iniziativa economica libera. Il fondamento costituzionale dell'Autorità, poi, andrebbe rinvenuto soprattutto negli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impongono il rispetto degli obblighi discendenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. È nel "testo sostanzialmente costituzionale", costituito dai tre blocchi del TUE, del TFUE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che andrebbe rintracciato l'effettivo fondamento delle Autorità indipendenti».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 41, 117, primo comma, Cost. e 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- Sentenza n. **20/2019** (red. Zanon)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la pubblicazione di dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici e dei loro stretti congiunti.

I principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre costituzioni degli Stati membri) sono in larga misura intersecati da quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali, la quale è parte del diritto dell'Unione ed è dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale. Fermi i principi del

primato e dell'effetto diretto del diritto sovranazionale, nelle peculiari situazioni in cui, in un ambito di rilevanza europea, una legge incidente su diritti fondamentali della persona sia oggetto di dubbi sotto il profilo della sua conformità alla Costituzione e alla Carta, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o invalidità del diritto dell'Unione, deve essere preservata l'opportunità di un intervento con effetti* erga omnes *della Corte, in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento dell'architettura costituzionale. In tali fattispecie di "doppia pregiudizialità", la Corte giudicherà alla luce dei parametri costituzionali interni, ed eventualmente anche di quelli europei (*ex *artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), secondo l'ordine che di volta in volta risulti maggiormente appropriato. Tale orientamento è altresì confermato nel caso in cui risultino evocati tra i parametri interposti rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., oltre a disposizioni della Carta, anche principi previsti da specifiche norme di diritto europeo derivato, laddove queste ultime si presentino in singolare connessione con le prime. Può accadere, infatti, che il diritto derivato non solo fornisca specificazione o attuazione dei principi della Carta ma anche che abbia costituito un modello per la sua elaborazione, così partecipando della medesima natura. La competenza della Corte a pronunciare la "prima parola" nei casi di "doppia pregiudizialità", per esplicita volontà del rimettente che prospetti la simultanea violazione di parametri interni e sovranazionali (se non anche convenzionali), è giustificata dal rango costituzionale della questione e dei diritti in gioco. I giudici comuni possono comunque sottoporre alla Corte di giustizia, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria. Del resto, la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla Carta rispetto a quelle della Costituzione genera un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. La valutazione operata dalla Corte, alla luce innanzitutto dei parametri costituzionali interni, eventualmente integrati dai principi di derivazione europea, si inserisce coerentemente all'interno dello stesso ordinamento sovranazionale poiché contribuisce a rendere effettiva la possibilità (art. 6 del Trattato sull'Unione europea) che i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate come fonti rilevanti anche dall'art. 52, par. 4, della Carta.

Ritenuto, 1., 1.11.1., 2., 2.1., 4.

«(…) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima *quater*, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, all'art. 5 della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Le indicate disposizioni – inserite dall'art. 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) – vengono censurate "nella parte in cui prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali". (…) In primo luogo sarebbe leso l'art. 117, primo comma, Cost., che vincola la potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, tra cui si collocano i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali. (…) Si sono costituite le parti private R. A. e altri, le quali hanno ripercorso, nelle loro difese, la vicenda amministrativa e poi giudiziaria che ha condotto alla proposizione delle questioni di legittimità costituzionale. (…) esse hanno contestato la negazione, da parte del TAR Lazio adito, del carattere *self-executing* del diritto europeo richiamato nel ricorso introduttivo del giudizio, in considerazione del fatto che tale carattere sarebbe stato, invece, espressamente riconosciuto, quantomeno agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), e 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46/CE, dalla citata sentenza del 20 maggio 2003 della Corte di giustizia. A sostegno hanno richiamato altre decisioni della Corte di Lussemburgo in materia di protezione dei dati personali, dalle quali traggono la convinzione che spetti al giudice amministrativo adito pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto europeo *self-executing* della norma censurata. Hanno tuttavia riconosciuto, "in alternativa", che, venendo in rilievo norme della CDFUE (artt. 7 e 8), "alla luce di quanto da ultimo deciso con sentenza n. 269/2017", spetti alla Corte costituzionale pronunciarsi anche sulla compatibilità della norma censurata con tali parametri. (…) Le parti private, in prossimità dell'udienza pubblica del 20 novembre 2018, hanno depositato memoria illustrativa, nella quale hanno ripreso il contenuto dell'atto di costituzione e controdedotto rispetto agli argomenti illustrati dall'Avvocatura generale dello Stato. In primo luogo esse hanno ribadito che il punto nodale della vicenda è costituito dai "rapporti tra le fonti dei diritti fondamentali", essendo violate insieme norme sia della CDFUE (artt. 7 e 8), sia della Costituzione, sia della CEDU, nell'ambito di una questione di legittimità costituzionale sollevata con l'evocazione, come parametri interposti, anche di altre norme di diritto dell'Unione – la direttiva 95/46/CE (le cui disposizioni sono poi state riprodotte nel regolamento n. 2016/679/UE) – che, al pari della CDFUE, pure avrebbero efficacia diretta. Secondo le parti private, di fronte ai prospettati dubbi di compatibilità della disciplina italiana con tale complessiva cornice normativa dell'Unione europea, il TAR Lazio avrebbe dovuto, in base all'art. 267 del TFUE, disapplicare le norme nazionali oppure operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo. Ciò posto, le parti private hanno chiesto alla Corte costituzionale di valutare se dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale per l'immediata applicabilità del diritto europeo violato dalla normativa censurata, oppure adire con un rinvio pregiudiziale la Corte di giustizia, ovvero, ancora, ritenere "assorbente" la questione di legittimità costituzionale».

Considerato, 1., 1.1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 3., 3.1., 5.2., 6.

«Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima *quater*, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Le disposizioni censurate sono state inserite nell'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 dall'art. 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). In particolare, l'art. 14, comma 1-*bis*, estende a tutti i titolari di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, a qualsiasi titolo conferiti, gli obblighi di pubblicazione di una serie di dati, obblighi già previsti dal citato art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 a carico dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale. Il rimettente censura la disposizione nella parte in cui stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino, per i dirigenti, i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14, comma 1, lettera c); le dichiarazioni e attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), ovvero la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e quella concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, anche in relazione al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado, ove essi vi acconsentano, dovendosi in ogni caso dare evidenza al mancato consenso (art. 14, comma 1, lettera f). L'art. 14, comma 1-*ter*, del d.lgs. n. 33 del 2013 è censurato limitatamente all'ultimo periodo, nella parte in cui prevede che l'amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti da ciascun dirigente a carico della finanza pubblica. (…) Ritiene il giudice *a quo* che le indicate disposizioni contrastino, innanzitutto, con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, all'art. 5 della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Evidenzia il tribunale amministrativo rimettente come tali disposizioni stabiliscano principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, confermati anche dalla nuova normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), definendo così il quadro sovranazionale di riferimento per ogni disciplina del rapporto tra esigenza (privata) di protezione di tali dati ed esigenza (pubblica) di trasparenza. Sottolinea come la necessaria tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento e

alla libera circolazione dei dati personali non osterebbe a una normativa nazionale che imponga la raccolta e la divulgazione di informazioni relative al patrimonio e al reddito dei dirigenti pubblici, alla condizione, però, che la divulgazione di tali dati, in quanto riferiti puntualmente e specificamente ai nominativi dei dipendenti, risulti necessaria e appropriata al raggiungimento degli obiettivi della corretta informazione dei cittadini e della buona gestione delle risorse pubbliche. Sostiene che i principi desumibili dai parametri europei risulterebbero invece lesi dalla disciplina censurata, anche a causa della quantità di dati da pubblicare e delle modalità della loro divulgazione, dovendosi in particolare considerare che, ai sensi degli artt. 7-*bis* e 9 del d.lgs. n. 33 del 2013, le amministrazioni cui compete la pubblicazione *on line* dei dati non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzarli, o di renderli non consultabili attraverso questi ultimi. (…) il giudice rimettente è consapevole della circostanza per cui, trattando le norme censurate della pubblicazione in rete di dati reddituali e patrimoniali relativi a dirigenti delle pubbliche amministrazioni (e ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado), viene in rilievo un trattamento di dati personali soggetto anche alla disciplina del diritto (comunitario, prima, e ora) dell'Unione europea. Del resto, la stessa ordinanza di rimessione, lamentando che le disposizioni censurate violino l'art. 117, primo comma, Cost., indica, quali parametri interposti, norme del diritto europeo sia primario che derivato: argomenta, infatti, l'asserita lesione del diritto alla vita privata, di quello alla protezione dei dati personali, dei principi di proporzionalità e pertinenza, sanciti dagli articoli 7, 8 e 52 della CDFUE e dagli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), e 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46/CE. Al tempo stesso ritiene che la disciplina legislativa sia in contrasto anche con parametri costituzionali interni, sostenendo che essa lede l'art. 3 Cost., sotto diversi profili, e gli artt. 2 e 13 Cost. Il giudice rimettente è altresì consapevole della circostanza che, in fattispecie analoga a quella al suo esame, la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 20 maggio 2003, nelle cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/0120, Österreichischer Rundfunk e altri) – pur avendo ritenuto, a seguito di rinvio pregiudiziale, che gli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), e 7, lettere c) ed e), della ricordata direttiva 95/46/CE contengono norme direttamente applicabili – ha stabilito che la valutazione sul corretto bilanciamento tra il diritto alla tutela dei dati personali e quello all'accesso ai dati in possesso delle pubbliche amministrazioni doveva essere rimessa al giudice del rinvio, escludendo perciò che fosse stata definitivamente compiuta dalla normativa europea. Su questi presupposti, ritiene (punto 17 dell'ordinanza) che le disposizioni interne censurate non possano essere disapplicate "per contrasto con normative comunitarie", posto che non sarebbe realmente individuabile una disciplina *self-executing* di matrice europea applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio. Afferma, in particolare, che i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza in tema di trattamento dei dati personali – presidiati dalle norme europee, primarie e derivate, indicate quali parametri interposti – si presenterebbero non già quali disposizioni idonee a regolare la fattispecie al suo esame, bensì quali "criteri" di riferimento per effettuare una "ponderazione della conformità" della disciplina censurata, mostrando di intendere che tale operazione sia di segno diverso dalla semplice applicazione o non applicazione di una norma al fatto. Escludendo dunque che la normativa europea offra una soluzione del caso concreto, scartando inoltre la via di un rinvio pregiudiziale, proprio perché in occasione analoga la Corte di giustizia aveva devoluto al giudice nazionale la valutazione sul corretto bilanciamento tra i due diritti potenzialmente confliggenti – quello alla tutela dei dati personali e quello ad accedere ai dati in possesso delle

pubbliche amministrazioni – decide di sollevare questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni al suo esame, ritenendo che la valutazione sul bilanciamento in parola non possa che spettare a questa Corte. (…) Alla luce della descritta prospettazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, sotto lo specifico profilo appena esaminato, sono ammissibili. Questa Corte (sentenza n. 269 del 2017) ha già rilevato che i principi e i diritti enunciati nella CDFUE intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), e che la prima costituisce pertanto "parte del diritto dell'Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale". Ha aggiunto che, fermi restando i principi del primato e dell'effetto diretto del diritto dell'Unione europea, occorre considerare la peculiarità delle situazioni nelle quali, in un ambito di rilevanza comunitaria, una legge che incide su diritti fondamentali della persona sia oggetto di dubbi, sia sotto il profilo della sua conformità alla Costituzione, sia sotto il profilo della sua compatibilità con la CDFUE. Ha concluso che in tali casi – fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 – va preservata l'opportunità di un intervento con effetti *erga omnes* di questa Corte, in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 Cost.), precisando che, in tali fattispecie, la Corte costituzionale giudicherà alla luce dei parametri costituzionali interni, ed eventualmente anche di quelli europei (*ex* artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), comunque secondo l'ordine che di volta in volta risulti maggiormente appropriato. Questo orientamento va confermato anche nel caso di specie, nel quale principi e diritti fondamentali enunciati dalla CDFUE intersecano, come meglio si chiarirà, principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Peraltro, tra i parametri interposti rispetto alla denunciata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., il giudice rimettente evoca, oltre a disposizioni della CDFUE, anche i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, previsti in particolare dagli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), e 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46/CE. Ciò non induce a modificare l'orientamento ricordato. I principi previsti dalla direttiva si presentano, infatti, in singolare connessione con le pertinenti disposizioni della CDFUE: non solo nel senso che essi ne forniscono specificazione o attuazione, ma anche nel senso, addirittura inverso, che essi hanno costituito "modello" per quelle norme, e perciò partecipano all'evidenza della loro stessa natura, come espresso nelle Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, in cui si legge, in particolare nella "Spiegazione relativa all'art. 8 – Protezione dei dati di carattere personale", che "questo articolo è stato fondato sull'articolo 286 del trattato che istituisce la Comunità europea, sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (…), nonché sull'articolo 8 della CEDU e sulla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981, ratificata da tutti gli Stati membri. (…) La direttiva e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio succitati definiscono le condizioni e i limiti applicabili all'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali". (…) L'ammissibilità, sempre sotto lo specifico profilo ora in esame, delle questioni sollevate, emerge anche alla luce della circostanza che la disciplina

legislativa censurata, che estende a tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni obblighi di pubblicazione di dati già in vigore per altri soggetti, opera, come si diceva, su un terreno nel quale risultano in connessione – e talvolta anche in visibile tensione – diritti e principi fondamentali, contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato. Da una parte, il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata (sentenza n. 366 del 1991), che attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti. Un diritto che trova riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), già riconosciuto, in relazione a molteplici ambiti di disciplina, nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 173 del 2009, n. 372 del 2006, n. 135 del 2002, n. 81 del 1993 e n. 366 del 1991), e che incontra specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali evocate dal giudice rimettente. Nell'epoca attuale, esso si caratterizza particolarmente quale diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e si giova, a sua protezione, dei canoni elaborati in sede europea per valutare la legittimità della raccolta, del trattamento e della diffusione dei dati personali. Si tratta dei già ricordati principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in virtù dei quali deroghe e limitazioni alla tutela della riservatezza di quei dati devono operare nei limiti dello stretto necessario, essendo indispensabile identificare le misure che incidano nella minor misura possibile sul diritto fondamentale, pur contribuendo al raggiungimento dei legittimi obiettivi sottesi alla raccolta e al trattamento dei dati. Dall'altra parte, con eguale rilievo, i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.), a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione (sentenze n. 177 e n. 69 del 2018, n. 212 del 2017) e, per la parte che qui specificamente interessa, ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, tendono ormai a manifestarsi, nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come del resto stabilisce l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013. Nel diritto europeo, la medesima ispirazione ha condotto il Trattato di Lisbona a inserire il diritto di accedere ai documenti in possesso delle autorità europee tra le "Disposizioni di applicazione generale" del Trattato sul funzionamento dell'Unione, imponendo di considerare il diritto di accesso ad essi quale principio generale del diritto europeo (art. 15, paragrafo 3, primo comma, TFUE e art. 42 CDFUE). I diritti alla riservatezza e alla trasparenza si fronteggiano soprattutto nel nuovo scenario digitale: un ambito nel quale, da un lato, i diritti personali possono essere posti in pericolo dalla indiscriminata circolazione delle informazioni, e, dall'altro, proprio la più ampia circolazione dei dati può meglio consentire a ciascuno di informarsi e comunicare. Non erra, pertanto, il giudice *a quo* quando segnala la peculiarità dell'esame cui deve essere soggetta la disciplina legislativa che egli si trova ad applicare, e quando sottolinea che tale esame va condotto dalla Corte costituzionale. (…) La "prima parola" che questa Corte, per volontà esplicita del giudice *a quo*, si accinge a pronunciare sulla disciplina legislativa censurata è pertanto più che giustificata dal rango costituzionale della questione e dei diritti in gioco. Resta fermo che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria. In generale, la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a quelle della Costituzione italiana genera, del resto, un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e,

per definizione, esclude ogni preclusione. Questa Corte deve pertanto esprimere la propria valutazione, alla luce innanzitutto dei parametri costituzionali interni, su disposizioni che, come quelle ora in esame, pur soggette alla disciplina del diritto europeo, incidono su principi e diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana e riconosciuti dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Ciò anche allo scopo di contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità, di cui ragiona l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993, che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall'art. 52, paragrafo 4, della stessa CDFUE come fonti rilevanti. (…) Passando, dunque, al merito delle questioni sollevate con riferimento all'art. 14, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 33 del 2013, il giudice rimettente prospetta il contrasto della disposizione anche con più parametri costituzionali interni. Questa Corte, avendo la facoltà di decidere l'ordine delle censure da affrontare (sentenze n. 148 e n. 66 del 2018), ritiene di esaminare prioritariamente le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 3 Cost., evocato sia sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, sia sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza. Come si è ricordato, si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni. In valutazioni di tale natura, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che "richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014). Nella specifica materia in oggetto, del resto, anche la giurisprudenza europea segue le medesime coordinate interpretative. (…) In definitiva, la disciplina europea, pur riconoscendo un ampio margine di regolazione autonoma e di dettaglio agli Stati membri con riguardo a certe tipologie di trattamento (tra i quali quello connesso, appunto, all'esercizio del diritto di accesso: art. 86 del regolamento), impone loro il principio di proporzionalità del trattamento che, come accennato, rappresenta il fulcro della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia. In virtù di tutto quanto precede, lo scrutinio intorno al punto di equilibrio individuato dal legislatore sulla questione della pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti amministrativi va condotto alla stregua del parametro costituzionale interno evocato dal giudice *a quo* (art. 3 Cost.), come integrato dai principi di derivazione europea. Essi sanciscono l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione. (…) In nome di rilevanti obiettivi di trasparenza dell'esercizio delle funzioni pubbliche, e in vista della trasformazione della pubblica amministrazione in una "casa di vetro", il legislatore ben può apprestare strumenti di libero accesso di chiunque alle pertinenti informazioni, "allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013). Resta tuttavia fermo che il perseguimento di tali finalità deve avvenire attraverso la previsione di obblighi di pubblicità di dati e informazioni, la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio di un controllo, sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali, sia sul corretto impiego delle risorse pubbliche. Proprio da questo punto di vista, risultano non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'obbligo imposto a ciascun titolare di incarico dirigenziale di pubblicare i dati di cui alla lettera c) dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, e dunque i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. La disciplina anteriore alla novella operata dal d.lgs. n. 97 del 2016 già contemplava la pubblicità dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro dirigenziale, proprio per agevolare la possibilità di un controllo diffuso, da parte degli stessi destinatari delle prestazioni e dei servizi erogati dall'amministrazione, posti così nelle condizioni di valutare, anche sotto il profilo in questione, le modalità d'impiego delle risorse pubbliche. Il regime di piena conoscibilità di tali dati risulta proporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, con conseguente esclusione della prospettata violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione a tutti i parametri interposti evocati. Si tratta, infatti, di consentire, in forma diffusa, il controllo sull'impiego delle risorse pubbliche e permettere la valutazione circa la congruità – rispetto ai risultati raggiunti e ai servizi offerti – di quelle utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione. (…) l'art. 14, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 33 del 2013, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo, anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. Restano assorbiti tutti gli altri profili di censura».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 3 Cost.) + inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 117, primo comma, Cost., 7, 8, 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 5 della Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, 6, par. 1, lett. c), 7, lett. c) ed e), e 8, par. 1 e 4, della direttiva 95/46/CE + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 117, primo comma, Cost., 7, 8, 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 5 della Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, 6, par. 1, lett. c), 7, lett. c) ed e), e 8, par. 1 e 4, della direttiva 95/46/CE.

- Sentenza n. **35/2019** (red. Modugno)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'esclusione dal gratuito patrocinio dell'ente di volontariato che eserciti attività economica.

Ritenuto, 2., 2.2.

«Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o, comunque sia, infondate. (…) Le questioni in riferimento all'art. 3 Cost. sarebbero, poi, infondate. Il giudice rimettente avrebbe messo a confronto due situazioni eterogenee, quali, da un lato, la disciplina prevista per un soggetto immateriale e, dall'altro, quella prevista per le persone fisiche. Differenza che giustificherebbe – ad avviso dell'interveniente – la scelta del legislatore di circoscrivere il beneficio alle sole associazioni o enti che non svolgano attività economica. Mentre, infatti, per le persone fisiche la relativa situazione di bisogno non può essere eliminata se non con un intervento di sostegno da parte dello Stato, per gli enti che svolgano attività economica all'eventuale situazione di difficoltà finanziaria devono provvedere i soggetti che hanno costituito o partecipano all'ente o all'associazione, ricorrendo ai propri mezzi finanziari. Il tutto – si osserva ancora – in linea con quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 22 dicembre 2010, in causa C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels und Beratungsgesellschaft mbH), secondo la quale la compatibilità di una normativa nazionale in materia di gratuito patrocinio con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dipende dalla valutazione, affidata al giudice nazionale, di una serie di circostanze che, quando si tratti di persone giuridiche, prendano in considerazione anche la forma e lo scopo – di lucro o non – di tale persona giuridica, "nonché la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio"».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento all'art. 2 Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

- Sentenza n. **37/2019** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'abrogazione del delitto di ingiuria.

La riconducibilità della disciplina scrutinata all'ambito di operatività del diritto dell'Unione rappresenta condizione di applicabilità della Carta dei diritti fondamentali negli ordinamenti degli Stati membri, ai sensi del relativo art. 51. L'omessa motivazione sul punto da parte del rimettente comporta la manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. L'art. 7 della Carta tutela il diritto al rispetto della vita privata, nel cui perimetro sono tradizionalmente inclusi i diritti all'onore e alla reputazione. Tuttavia, dal riconoscimento di un diritto come

"fondamentale" non discende, necessariamente e automaticamente, l'obbligo costituzionale o sovranazionale di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali, rientrando nella discrezionalità legislativa la determinazione delle modalità di protezione.

Ritenuto, 4., 4.2., 5.

«(…) il medesimo Giudice di pace di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nonché agli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge n. 67 del 2014 e dell'art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui dispongono l'abrogazione dell'art. 594 cod. pen. (…) tra i parametri costituzionali evocati figurano – oltre agli artt. 2 e 3 Cost. – anche gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 CDFUE (il quale statuisce: "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata"). Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto anche con tali parametri "poiché la potestà legislativa è stata esercitata dallo Stato con legge ordinaria senza rispettare i vincoli e i principi derivanti dagli obblighi internazionali e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, tanto da violare apertamente il principio fondamentale della dignità umana espresso nell'art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea". (…) In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili o comunque infondate le questioni. (…) l'ordinanza appare "del tutto immotivata con riguardo ai parametri invocati di cui agli articoli 2, 10 e 117 della Costituzione", non essendo in particolare illustrati i motivi della contrarietà delle norme denunciate con le norme dell'Unione europea. Il fatto poi che la dignità dell'uomo riceva tutela e riconoscimento costituzionale – osserva l'Avvocatura generale – "non comporta necessariamente che l'ingiuria debba essere punita penalmente piuttosto che con sanzione pecuniaria, né che il diritto europeo imponga al legislatore l'adozione di particolari forme". Richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte (e in particolare la sentenza n. 223 del 2015), l'Avvocatura generale dello Stato conclude – anche sotto tale aspetto – per l'inammissibilità delle questioni sollevate, in ragione della carenza di motivazioni sull'asserito contrasto tra le norme censurate e i parametri costituzionali evocati».

Considerato, 2., 6., 7.3.

«(…) il medesimo Giudice di pace ha sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale sulle stesse disposizioni, sospettandone il contrasto con gli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nella parte in cui hanno abrogato il delitto di ingiuria in precedenza previsto dall'art. 594 cod. pen. (…) Del pari manifestamente inammissibili sono le questioni sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 1 CDFUE. Il rimettente non ha infatti chiarito in che senso la tutela dell'onore individuale dovrebbe ritenersi materia ricadente entro l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea: condizione dalla quale dipende la stessa applicabilità della Carta negli ordinamenti degli Stati membri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 della Carta medesima (*ex multis*, sentenze n. 194 del 2018, n. 111 del 2017, n. 63 del 2016 e n. 80 del 2011). (…) Il rimettente ha, invero,

giustamente sottolineato il carattere fondamentale del diritto all'onore, come tale ascrivibile non solo al novero del "diritti inviolabili" riconosciuti dall'art. 2 Cost. (sentenze n. 379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973), ma anche all'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente tutela i diritti all'onore e alla reputazione, nonché all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, all'art. 7 CDFUE, i quali ultimi tutelano il più ampio diritto al rispetto della vita privata, al cui perimetro i diritti all'onore e alla reputazione vengono tradizionalmente ricondotti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, sezione terza, sentenza 6 novembre 2018, Vicent del Campo contro Spagna; sezione terza, sentenza 20 giugno 2017, Bogomolova contro Russia; sezione prima, sentenza 9 aprile 2009, A. contro Norvegia; sezione prima, sentenza 15 novembre 2007, Pfeifer contro Austria; sezione prima, sentenza 4 ottobre 2007, Sanchez Cardenas contro Norvegia). Ma dal riconoscimento di un diritto come "fondamentale" non discende, necessariamente e automaticamente, l'obbligo per l'ordinamento di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali: tanto la Costituzione quanto il diritto internazionale dei diritti umani lasciano, di regola, il legislatore (e più in particolare il Parlamento, naturale depositario delle scelte in materia penale in una società democratica) libero di valutare se sia necessario apprestare tutela penale a un determinato diritto fondamentale, o se – invece – il doveroso obiettivo di proteggere il diritto stesso dalle aggressioni provenienti dai terzi possa essere efficacemente assicurato mediante strumenti alternativi, e a loro volta meno incidenti sui diritti fondamentali del trasgressore, nella logica di *ultima ratio* della tutela penale che ispira gli ordinamenti contemporanei. Ciò accade, segnatamente, in relazione al diritto all'onore: diritto fondamentale rispetto al quale non sono ravvisabili obblighi di incriminazione, di origine costituzionale o sovranazionale, che limitino la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle modalità della sua tutela. Quest'ultima, pertanto, ben potrà restare affidata – oltre che ai tradizionali rimedi aquiliani – a sanzioni pecuniarie di carattere civile, come quelle apprestate dal decreto legislativo n. 7 del 2016, sulla base di scelte non censurabili da parte di questa Corte».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 10 e 117, primo comma, Cost. + inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.

- Sentenza n. **63/2019** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'esclusione dell'applicazione retroattiva delle modifiche *in mitius* apportate alle sanzioni amministrative previste per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Alla Corte non può ritenersi precluso l'esame nel merito delle questioni sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa convenzionale

interposta, sia, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., alle corrispondenti norme della Carta dei diritti fondamentali che tutelano i medesimi diritti. Resta fermo il potere del giudice comune di procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, anche dopo il giudizio incidentale di costituzionalità, e, ricorrendone i presupposti, di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta. Laddove però sia lo stesso giudice comune a sollevare una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della Carta, la Corte non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, dal fornire una risposta con gli strumenti che le sono propri e tra i quali si annovera la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la Carta (e pertanto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), con conseguente sua eliminazione dall'ordinamento con effetti* erga omnes. *La retroattività* in mitius *della legge penale non solo è affermata, a livello di legislazione ordinaria, dall'art. 2 cod. pen. ma trova ampi riconoscimenti nel diritto internazionale e nel diritto dell'Unione europea, nel cui ambito rileva l'art. 49, par. 1, terzo periodo, della Carta. La giurisprudenza costituzionale assegna al principio di retroattività della* lex mitior *in materia penale un duplice e concorrente fondamento: l'uno – di matrice domestica – riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza* ex *art. 3 Cost.; l'altro – di origine internazionale, ma avente ingresso nell'ordinamento italiano attraverso l'art. 117, primo comma, Cost. – riconducibile, oltre che all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani che enunciano il medesimo principio, all'art. 49, par. 1, della Carta, rilevante anche ai sensi dell'art. 11 Cost.

Ritenuto, 1.3., 1.3.5., 2., 2.3., 4.

«Il giudice *a quo* dubita, inoltre, della legittimità costituzionale dello stesso art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, "nella parte in cui ha modificato le sanzioni di cui all'art. 187 *bis* TUF (…) escludendo la retroattività *in mitius* della normativa più favorevole prevista dall'art. 6, comma 3", dello stesso d.lgs. n. 72 del 2015, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU. (…) Osserva infine la Corte rimettente che la disposizione censurata, una volta riconosciutene la natura sostanzialmente penale, parrebbe "in netto contrasto anche con il principio di cui all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", il quale stabilisce che "se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima". (…) È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. (…) Inammissibile sarebbe, infine, la questione relativa al possibile contrasto con l'art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, contrasto che avrebbe potuto semmai formare oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Nel merito, tale questione sarebbe comunque infondata, dal momento che anche alla stregua del diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di Lussemburgo, le sanzioni in esame, introdotte in adempimento di obblighi comunitari, conserverebbero valore amministrativo e non penale. In ogni caso, secondo i principi affermati nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE, l'apparato sanzionatorio amministrativo per gli abusi di mercato dovrebbe pur sempre essere caratterizzato da adeguatezza, dissuasività, effettività e proporzionalità. Conseguentemente, il principio della retroattività della *lex mitior* sancito dall'art. 49, paragrafo 1, CDFUE non potrebbe comunque "condurre a soluzioni che siano tali da privare di effetto utile le norme dell'Unione applicate nei procedimenti che vengono in considerazione; o a soluzioni manifestamente sproporzionate

(per eccesso o per difetto) rispetto agli interessi che le norme dell'Unione applicate in quei procedimenti mirano a tutelare". Di talché, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, "in linea di principio, l'articolo 49 CDFUE non osta alla previsione della irretroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative quando ciò sia necessario ad assicurare una risposta effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni di rilevanti interessi dell'Unione"; e ciò in quanto il principio di cui all'art. 49 della Carta sarebbe "indubbiamente riservato alle sole sanzioni qualificabili come penali". (…) Si è costituito, altresì, l'opponente G.P., a parere del quale l'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015 costituirebbe una disposizione transitoria speciale derogatoria alla regola generale di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981. Conseguentemente, G.P. ha chiesto, in via alternativa, alla Corte costituzionale: a) di "dichiarare, con sentenza interpretativa di accoglimento, l'illegittimità costituzionale della interpretazione dell'art. 6, comma 2 e/o comma 3, del D. Lgs. 72/2015, che non preveda l'estensione del principio del *favor rei* ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione ogni qualvolta non vi osti uno specifico valore costituzionale almeno equivalente chiaramente individuato", per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 7 CEDU e 49 CDFUE; ovvero, b) di "dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 e/o comma 3, del D. Lgs. 72/2015, (…) nella parte in cui, nell'attuare il disposto dell'art. 3, comma 1, lett. m), n. 1) della L. 7 ottobre 2014, n. 154, non prevede l'estensione del principio del *favor rei* ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione ogni qualvolta non vi osti uno specifico valore costituzionale almeno equivalente chiaramente individuato", per "eccesso di delega in violazione dell'art. 77 Cost."; ovvero, ancora, c) di "dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 e/o comma 3, del D.Lgs. 72/2015, nella parte in cui non prevede l'estensione del principio del *favor rei* ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione ogni qualvolta non vi osti uno specifico valore costituzionale almeno equivalente chiaramente individuato", per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 7 CEDU e 49 CDFUE».

Considerato, 1., 4.3., 6.1., 6.3.

«(…) la Corte d'appello di Milano ha sollevato altresì – in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui tale disposizione "ha modificato le sanzioni di cui all'art. 187 *bis*" del d.lgs. n. 58 del 1998 "in attuazione dell'art. 3 della legge delega n. 154/2014, escludendo la retroattività *in mitius* della normativa più favorevole prevista dall'art. 6, comma 3" del d.lgs. n. 72 del 2015. (…) Una seconda eccezione di inammissibilità di tali questioni, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, concerne i poteri di questa Corte di sindacare eventuali profili di contrasto della disciplina censurata con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007: profili evocati nella parte motiva dell'ordinanza, ove si sottolinea tra l'altro l'incompatibilità della disciplina transitoria dettata dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 con il principio di necessaria retroattività delle norme penali più favorevoli sancito dall'art. 49, paragrafo 1, terzo periodo, CDFUE. Nemmeno questa eccezione, tuttavia, coglie

nel segno. Anche a prescindere dal rilievo che l'art. 49, paragrafo 1, CDFUE non è richiamato nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, ove il giudice *a quo* ha inteso formulare in termini chiari e definitivi le questioni sottoposte all'esame di questa Corte, occorre in questa sede ribadire – sulla scorta dei principi già affermati nelle sentenze n. 269 del 2017 e n. 20 del 2019 – che a questa Corte non può ritenersi precluso l'esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia – per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – alle norme corrispondenti della Carta che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti; e ciò fermo restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta. Laddove però sia stato lo stesso giudice comune a sollevare una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della Carta, questa Corte non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri: strumenti tra i quali si annovera anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la Carta (e pertanto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), con conseguente eliminazione dall'ordinamento, con effetti *erga omnes*, di tale disposizione. Da ciò consegue l'ammissibilità, anche sotto questo profilo, delle questioni prospettate. (…) la regola dell'applicazione retroattiva della *lex mitior* in materia penale – sancita, a livello di legislazione ordinaria, dall'art. 2, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale – non è sprovvista di fondamento costituzionale: fondamento che la costante giurisprudenza di questa Corte ravvisa anzitutto nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., "che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice" (sentenza n. 394 del 2006). Ciò in quanto, in via generale, "non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere (o per il quale è prevista una pena più lieve)" (sentenza n. 236 del 2011). La riconduzione della retroattività della *lex mitior* in materia penale all'alveo dell'art. 3 Cost. anziché a quello dell'art. 25, secondo comma, Cost., segna però anche il limite della garanzia costituzionale della quale la regola in parola costituisce espressione. Mentre, infatti, l'irretroattività *in peius* della legge penale costituisce un "valore assoluto e inderogabile", la regola della retroattività *in mitius* della legge penale medesima "è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli" (sentenza n. 236 del 2011). Il criterio di valutazione della legittimità costituzionale di eventuali deroghe legislative alla retroattività della *lex mitior* in materia penale, alla stregua dell'art. 3 Cost., è stato oggetto di approfondita analisi da parte di questa Corte nella sentenza n. 393 del 2006. In quell'occasione, la Corte osservò che la retroattività *in mitius* della legge penale è ormai affermata non solo, a livello di legislazione ordinaria, dall'art. 2 cod. pen., ma trova ampi riconoscimenti nel diritto internazionale e nel diritto dell'Unione europea. La retroattività della *lex mitior* in materia penale è in particolare enunciata tanto dall'art. 15, comma 1, terzo periodo, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con

legge 25 ottobre 1977, n. 881; quanto dall'art. 49, paragrafo 1, terzo periodo, CDFUE. Ciò ha indotto questa Corte a concludere che il valore tutelato dal principio in parola "può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (…). Con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità *ex* art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole" (sentenza n. 393 del 2006). (…) Con la già menzionata sentenza n. 236 del 2011, questa Corte affermò che – proprio in seguito alla sentenza Scoppola – il "principio di retroattività *in mitius*" ha, "attraverso l'art. 117, primo comma, Cost., acquistato un nuovo fondamento con l'interposizione dell'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo"; aggiungendo, peraltro, che – anche nel prisma del diritto convenzionale – a tale principio non può riconoscersi carattere assoluto, ben potendo il legislatore "introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione". La sentenza n. 236 del 2011 ritenne, per l'appunto, sussistere una simile valida giustificazione per la deroga legislativa alla retroattività *in mitius* sottoposta nuovamente al suo esame; e ciò per le medesime ragioni che avevano condotto la sentenza n. 72 del 2008 a risolvere in senso positivo la questione della sua compatibilità con l'art. 3 Cost. La giurisprudenza costituzionale è, in tal modo, giunta ad assegnare al principio della retroattività della *lex mitior* in materia penale un duplice, e concorrente, fondamento. L'uno – di matrice domestica – riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nel cui alveo peraltro la sentenza n. 393 del 2006, in epoca immediatamente precedente alle sentenze "gemelle" n. 348 e n. 349 del 2007, aveva già fatto confluire gli obblighi internazionali derivanti dall'art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall'art. 49, paragrafo 1, CDFUE, considerati in quell'occasione come criteri interpretativi (sentenza n. 15 del 1996) delle stesse garanzie costituzionali. L'altro – di origine internazionale, ma avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art. 117, primo comma, Cost. – riconducibile all'art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo (oltre alla sentenza Scoppola, Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia; sentenza 24 gennaio 2012, Mihai Toma contro Romania; sentenza 12 gennaio 2016, Gouarré Patte contro Andorra; sentenza 12 luglio 2016, Ruban contro Ucraina), nonché alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l'Italia che enunciano il medesimo principio, tra cui gli stessi artt. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 49, paragrafo 1, CDFUE, quest'ultimo rilevante nel nostro ordinamento anche ai sensi dell'art. 11 Cost. A tale pluralità di basi normative nel testo costituzionale fa, peraltro, da contraltare la comune *ratio* della garanzia in questione, identificabile in sostanza nel diritto dell'autore del reato a essere giudicato, e se del caso punito, in base all'apprezzamento attuale dell'ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato, anziché in base all'apprezzamento sotteso alla legge in vigore al momento della sua commissione. Comune è altresì il limite della tutela assicurata, assieme, dalla Costituzione e dalle carte internazionali a tale garanzia: tutela che la giurisprudenza di questa Corte ritiene non assoluta, ma aperta a possibili deroghe, purché giustificabili al metro di quel "vaglio positivo di ragionevolezza" richiesto dalla sentenza n. 393 del 2006, in relazione alla necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti rispetto all'interesse individuale in gioco. (…) Non v'è dubbio che la sanzione amministrativa prevista dall'art. 187-*bis* del d.lgs. n. 58 del 1998 abbia natura punitiva, e soggiaccia pertanto

alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia della retroattività della *lex mitior*. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in due distinte occasioni, la natura sostanzialmente punitiva della confisca per equivalente prevista per l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (sentenze n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017); ma tale qualificazione deve necessariamente estendersi anche alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il medesimo illecito, che qui viene immediatamente in considerazione. Tale sanzione non può essere considerata come una misura meramente ripristinatoria dello *status quo ante*, né semplicemente mirante alla prevenzione di nuovi illeciti. Si tratta, infatti, di sanzione dall'elevatissima carica afflittiva, che può giungere, oggi, sino a cinque milioni di euro (a loro volta elevabili sino al triplo ovvero al maggior importo di dieci volte il profitto conseguito o le perdite evitate), e che è comunque sempre destinata, nelle intenzioni del legislatore, a eccedere il valore del profitto in concreto conseguito dall'autore, a sua volta oggetto, di separata confisca. Una simile carica afflittiva si spiega soltanto in chiave di punizione dell'autore dell'illecito in questione, in funzione di una finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa, che è certamente comune anche alle pene in senso stretto. Del resto, proprio in considerazione della "finalità repressiva" di questa sanzione amministrativa e del suo "elevato carico di severità", la Corte di giustizia UE ha recentemente affermato la sua natura "penale" ai sensi dell'art. 50 CDFUE (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 marzo 2018, Di Puma e altri, in cause C-596/16 e C-596/16, paragrafo 38)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3, 117, primo comma, Cost. e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) + illegittimità costituzionale in via consequenziale + inammissibilità della questione in riferimento all'art. 76 Cost.

- Sentenza n. **112/2019** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'assoggettamento a confisca (diretta o per equivalente) del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commettere gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, anziché del solo profitto.

La Corte ha il compito di vagliare le questioni prospettate in riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ove sia a ciò sollecitata dal giudice* a quo*. Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito rinviene il suo fondamento sovranazionale nell'art. 17 della Carta, ove riferito a misure patrimoniali incidenti sul diritto di proprietà, e nel successivo art. 49, riguardante letteralmente la materia penale. Infatti, il relativo paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (invero formatasi esclusivamente in materia di sanzioni amministrative applicate dalle istituzioni europee). Ancorché il testo della disposizione menzioni le "pene" e il "reato", la Corte di giustizia ha di recente considerato applicabile il canone della proporzionalità all'insieme delle sanzioni – penali e amministrative, queste ultime anch'esse di carattere

***"punitivo" – irrogate in seguito alla commissione di un fatto di manipolazione del mercato, ai fini della verifica del rispetto del diverso principio del* ne bis in idem.**

Ritenuto, 1., 1.4., 1.5.

«(…) la Corte di cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato – in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), "nella parte in cui detto articolo sanziona la condotta consistente nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della CONSOB o nel ritardare l'esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate". (…) la Corte di cassazione ha altresì sollevato – in riferimento agli artt. 3, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 maggio 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49 CDFUE – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della legge n. 62 del 2005, "nella parte in cui esso assoggetta a confisca per equivalente non soltanto il profitto dell'illecito ma anche i mezzi impiegati per commetterlo, ossia l'intero prodotto dell'illecito". Dal momento che (…) questa Corte ritiene di dover sospendere il giudizio sulle questioni di legittimità aventi ad oggetto l'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998, con conseguente necessità di definire in questa sede soltanto le questioni concernenti l'art. 187-*sexies* del medesimo decreto legislativo, saranno qui esposti, nel prosieguo, i soli argomenti spesi nell'ordinanza di rimessione e negli atti del presente giudizio in relazione a tali questioni. (…) Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente muove dal presupposto interpretativo, condiviso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e di questa stessa Corte, che la confisca per equivalente applicata nel caso di specie costituisca misura ablativa dalla natura "eminentemente sanzionatoria", in ragione della sua connotazione "prevalentemente afflittiva". (…) Secondo il giudice *a quo*, l'illegittimità costituzionale della confisca obbligatoria del prodotto dell'illecito discenderebbe, in sostanza, dalla "mancanza di proporzionalità tra la misura del sacrificio imposta al sanzionato e le finalità pubbliche da perseguire". (…) Infine, le medesime ragioni evidenzierebbero la non manifesta infondatezza dei dubbi di compatibilità della misura in questione con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49 CDFUE. L'art. 17 CDFUE tutela, infatti, il diritto di

proprietà in termini analoghi all'art. 1 Prot. addiz. CEDU; mentre l'art. 49, paragrafo 3, CDFUE sancisce il principio della proporzionalità delle pene, che secondo il rimettente ben potrebbe essere ritenuto applicabile anche alle sanzioni non formalmente qualificate come pene, ma aventi natura penale secondo i criteri Engel. (…) A parere del giudice *a quo*, i dubbi da ultimo evidenziati, relativi alla possibile incompatibilità della disciplina censurata con gli artt. 17 e 49 CDFUE, renderebbero necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per chiarire: a) se a tali disposizioni debba riconoscersi "efficacia diretta nell'ordinamento degli Stati membri, con conseguente dovere di non applicazione delle norme interne (…) contrastanti"; b) se le nozioni di "reato" e "pena" contenute nell'art. 49 CDFUE "vadano riferite alle previsioni sanzionatorie formalmente qualificate come penali nell'ordinamento dei singoli Stati membri, oppure vadano intese in conformità alla nozione di 'materia penale' elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in riferimento agli articoli 6 e 7 CEDU"; e, infine, c) se gli artt. 17 e 49 CDFUE vadano interpretati nel senso che "impongano di ritenere non proporzionata una confisca per equivalente il cui oggetto non sia limitato all'equivalente del profitto ricavato dalle illecite operazioni di *trading*, ma si estenda anche all'equivalente dei mezzi impiegati per realizzare tali operazioni". La sezione rimettente ritiene peraltro che – versandosi nella specie in una ipotesi di "doppia pregiudizialità", stanti gli evidenziati dubbi di compatibilità della disposizione censurata sia con la Costituzione, sia con la Carta – debba procedersi in prima battuta all'incidente di costituzionalità, secondo le indicazioni offerte da questa Corte con la sentenza n. 269 del 2017».

Considerato, 2., 3., 7., 8., 8.2.3., 8.2.4., 9.

«La sezione rimettente solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), "nella parte in cui esso assoggetta a confisca per equivalente non soltanto il profitto dell'illecito ma anche i mezzi impiegati per commetterlo, ossia l'intero prodotto dell'illecito". Il giudice *a quo* dubita che tale disposizione contrasti: in primo luogo, con gli artt. 3 e 42 della Costituzione; in secondo luogo, con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848; in terzo luogo, con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. (…) L'art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo che era in vigore al momento dei fatti e che è oggetto delle odierne censure di legittimità costituzionale, prevedeva al comma 1 che "l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo", e al comma 2 che "qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente". Il giudice *a quo* ritiene che la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente non solo al "profitto" ricavato dall'illecito, ma anche al "prodotto" dell'illecito stesso – ritenuto pari alla somma del "profitto" e dei "beni utilizzati per commetterlo" – si risolverebbe in una sanzione "punitiva" di carattere sproporzionato rispetto

al disvalore dell'illecito, e comunque in una compressione eccessiva del diritto di proprietà dell'autore dell'illecito. Da ciò deriverebbero i *vulnera* ai parametri costituzionali ed europei (questi ultimi per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) invocati dal rimettente. In particolare, il carattere sproporzionato per eccesso della misura sarebbe suscettibile, secondo il giudice *a quo*, di tradursi in una violazione tanto dell'art. 3 Cost., quanto delle norme che – a livello costituzionale ed europeo – tutelano il diritto di proprietà: l'art. 42 Cost., da un lato; l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e l'art. 17 CDFUE, dall'altro. Inoltre, dalla natura sostanzialmente "punitiva" della confisca in parola discenderebbe una possibile violazione dell'art. 49 CDFUE, che sancisce il principio per cui "le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato"; principio che, secondo il rimettente, ben potrebbe essere esteso anche alle sanzioni di carattere sostanzialmente "punitivo" come quella all'esame. (…) Pur in assenza di una specifica eccezione sul punto, va infine affermata – in conformità ai principi espressi nelle sentenze n. 269 del 2017, n. 20 del 2019 e n. 63 del 2019 – l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale prospettate con riferimento agli artt. 17 e 49 CDFUE, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.: questioni che questa Corte ha il compito di vagliare, essendo stata a ciò sollecitata dal giudice *a quo*. (…) Nel merito, le questioni sono fondate, in relazione a tutti i parametri invocati. In materia penale, la giurisprudenza di questa Corte considera costituzionalmente illegittime pene manifestamente sproporzionate per eccesso in relazione alla gravità del reato, in ragione del loro contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. (...). Sanzioni amministrative manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto alla gravità dell'illecito violano, dal canto loro, l'art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione, nonché – nell'ambito del diritto dell'Unione europea – l'art. 49, paragrafo 3, CDFUE (…). La confisca per equivalente del "prodotto" degli illeciti previsti dal Titolo I-*bis*, Capo III, del d. lgs. n. 58 del 1998 e dei "beni utilizzati" per commetterli conduce a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati per eccesso rispetto alla gravità degli illeciti in questione (…). La dichiarazione di illegittimità costituzionale *in parte qua* della disposizione censurata non è, d'altra parte, in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, che impongono soltanto la confisca del profitto che l'autore abbia ricavato dagli illeciti in questione (…). Il principio di proporzionalità della sanzione possiede, peraltro, potenzialità applicative che eccedono l'orizzonte degli automatismi legislativi, come dimostra proprio la giurisprudenza relativa alla materia penale appena rammentata, e i cui principali approdi sono estensibili anche alla materia delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale – peraltro – il principio in parola non trae la propria base normativa dal combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost., bensì dall'art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione. Non erra, pertanto, il giudice rimettente nell'identificare nel combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost. il fondamento domestico del principio di proporzionalità di una sanzione che, come la confisca di cui è discorso, incide in senso limitativo sul diritto di proprietà dell'autore dell'illecito; né erra nell'identificare negli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e nell'art. 17 CDFUE i fondamenti, rispettivamente, nel diritto della Convenzione e dell'Unione europea, del principio in questione, in quanto riferito a una sanzione patrimoniale. (…) A tali basi normative parrebbe altresì affiancarsi, nell'ambito del diritto dell'Unione europea, l'art. 49, paragrafo 3, CDFUE. Ancorché il testo di tale disposizione faccia riferimento alle "pene" e al "reato", la Corte di giustizia dell'Unione europea ha recentemente considerato applicabile tale principio

all'insieme delle sanzioni – penali e amministrative, queste ultime anch'esse di carattere "punitivo" – irrogate in seguito alla commissione di un fatto di manipolazione del mercato, ai fini della verifica del rispetto del diverso principio del *ne bis in idem* (Corte di giustizia, sentenza 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA e altri, in causa C-537/16, paragrafo 56). Ciò in coerenza con la Spiegazione relativa all'art. 49 CDFUE, ove si chiarisce che "il paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità": giurisprudenza, quest'ultima, formatasi esclusivamente in materia di sanzioni amministrative applicate dalle istituzioni comunitarie. Lo stesso art. 49, paragrafo 3, CDFUE è stato del resto recentemente invocato dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione a fondamento dell'affermazione secondo cui anche forme di risarcimento con funzione prevalentemente deterrente come i "*punitive damages*" eventualmente disposti da una sentenza straniera debbono comunque rispettare il principio di proporzionalità per poter essere riconosciuti nel nostro ordinamento (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 luglio 2017, n. 16601). (…) Da quanto precede consegue l'illegittimità costituzionale della previsione della confisca obbligatoria del "prodotto" dell'illecito amministrativo e dei "beni utilizzati" per commetterlo, in ragione del suo contrasto con gli artt. 3, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE».

Dispositivo

Separazione del giudizio riguardante le questioni sollevate in riferimento agli artt. 11, 24, 111, 117, primo comma, Cost., 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 14, comma 3, lett. g), del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea + illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3, 11, 42, 117, primo comma, Cost., 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 17 e 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) + illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Sentenza n. **114/2019** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la capacità di donare dei beneficiari dell'amministrazione di sostegno.

L'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali protegge il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Considerato, 4.

«Introducendo l'amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l'ordinamento di una misura che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Così l'ordinamento oggi mostra una maggiore sensibilità alla condizione delle persone con disabilità, è più attento ai loro bisogni e allo stesso tempo più rispettoso

della loro autonomia e della loro dignità di quanto non fosse in passato, quando il codice civile si limitava a stabilire una netta distinzione tra soggetti capaci e soggetti incapaci, ricollegando all'una o all'altra qualificazione rigide conseguenze predeterminate. La nuova disciplina si raccorda pienamente con i più recenti strumenti elaborati nell'ordinamento europeo e internazionale: con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il cui art. 26 protegge "il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità"».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2 e 3, commi primo e secondo, Cost.

- Ordinanza n. **117/2019** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicabilità del "diritto al silenzio" (*nemo tenetur se ipsum accusare*) nelle audizioni disposte dalla CONSOB nell'esercizio dell'attività di vigilanza suscettibile di dar luogo a sanzioni amministrative di natura punitiva.

La recente giurisprudenza costituzionale ha affermato la competenza della Corte a vagliare gli eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali alle norme della Carta dei diritti fondamentali che il rimettente ritenga di sottoporle. Questa competenza discende dalla circostanza che i principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura quelli garantiti dalla Costituzione italiana e dalle altre Costituzioni nazionali. Può accadere, infatti, che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione sia quelle codificate dalla Carta. In tali ipotesi, la Corte ("organo giurisdizionale" nazionale* ex *art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) potrà valutare se la disposizione censurata violi le garanzie simultaneamente riconosciute dalla Costituzione e dalla Carta, attivando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme europee; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, rimuovendola dall'ordinamento nazionale con effetti* erga omnes*. Resta comunque fermo il potere dei giudici comuni di sottoporre alla Corte di giustizia, sulla stessa disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria, anche al termine del procedimento incidentale di costituzionalità; e il loro dovere, ricorrendone i presupposti, di non applicare, nella fattispecie concreta, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta. In generale, la sopravvenienza delle garanzie europee rispetto a quelle della Costituzione genera un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. Tale concorso di rimedi consente alla Corte di contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità (art. 6 del Trattato sull'Unione europea) che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione, e in particolare dalla Carta, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate come fonti rilevanti anche dall'art. 52, par. 4, dello stesso catalogo sovranazionale. Tutto ciò avviene in un quadro e in uno spirito di costruttiva e leale cooperazione tra i diversi meccanismi di garanzia e tra corti nazionali

ed europee, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia, affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della Carta) nel perseguimento dell'obiettivo di primaria importanza, nelle materie oggetto di armonizzazione normativa, della definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali. In questa prospettiva, la Corte costituzionale, prima di decidere una questione, ben può ritenere necessario o anche solo opportuno sollecitare, con lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, un chiarimento sull'esatta interpretazione ed eventualmente sulla validità del pertinente diritto europeo.

Ritenuto, 1., 3., 3.4., 3.5.

«(…) la Corte di cassazione chiede se l'art. 187-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sia costituzionalmente legittimo nella parte in cui sanziona la mancata ottemperanza nei termini alle richieste della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero la causazione di un ritardo nell'esercizio delle sue funzioni, "anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate". La Corte di cassazione dubita che tale disposizione, *in parte qua*, contrasti con gli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), e all'art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE). (…) la Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998, "nella parte in cui detto articolo sanziona la condotta consistente nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della CONSOB o nel ritardare l'esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate", in ragione del possibile contrasto di tale previsione con varie norme della Costituzione italiana e, mediatamente, con gli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE, nonché con l'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. (…) Infine, la Corte di cassazione sospetta che la disciplina in esame violi il combinato disposto dello stesso art. 117, primo comma, Cost. e dell'art. 11 Cost. (che autorizza le "limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni"), in ragione dell'incompatibilità di tale disciplina con l'art. 47, paragrafo 2, CDFUE. Rilevato che l'art. 187-*quinquiesdecies*, e più in generale l'intera disciplina del d.lgs. n. 58 del 1998, ricadono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 CDFUE, il giudice *a quo* osserva che la formulazione dell'art. 47, paragrafo 2, CDFUE è sostanzialmente sovrapponibile a quella dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU, e deve pertanto essere interpretata – secondo quanto previsto dall'art. 52, paragrafo 3, CDFUE – in conformità all'interpretazione della corrispondente previsione convenzionale, sopra menzionata, fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte di cassazione rileva, inoltre, che dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di tutela della concorrenza si evince il principio secondo cui la Commissione non può imporre all'impresa l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione. La Corte di cassazione sottolinea, tuttavia, come dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) – direttiva in attuazione della quale l'art. 187-*quinquiesdecies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 58 del 1998 – si evinca un generale obbligo di collaborazione con l'autorità di vigilanza, la cui violazione deve essere sanzionata dallo Stato membro ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, della direttiva medesima; ed evidenzia come tale obbligo sia sancito anche dal recente Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione. Tale considerazione induce il giudice *a quo* a domandarsi se detto obbligo, ove ritenuto applicabile anche nei confronti dello stesso soggetto nei cui confronti si stia svolgendo l'indagine, sia compatibile con l'art. 47 CDFUE; e, conseguentemente, se quest'ultimo osti a una disposizione nazionale che, come l'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998, presupponga un dovere di prestare collaborazione alle indagini (e conseguentemente di sanzionare l'omessa collaborazione) anche da parte del soggetto nei cui confronti la CONSOB stia svolgendo indagini relative alla possibile commissione di un illecito punito con sanzioni di carattere sostanzialmente penale. (…) Rilevato, dunque, che l'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998 si espone a dubbi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della sua possibile contrarietà a parametri costituzionali nazionali (artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.), nonché sotto il profilo della sua possibile incompatibilità con la CEDU e con la stessa CDFUE – incompatibilità dalla quale deriverebbe pure, in via mediata, la sua illegittimità costituzionale in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. –, la Corte di cassazione ritiene di dover anzitutto sottoporre tali questioni all'esame di questa Corte. Nell'ipotesi in cui i dubbi di illegittimità costituzionale fossero dichiarati infondati, la Corte di cassazione si riserva peraltro espressamente di misurarsi "con il dovere, sulla stessa gravante ai sensi del terzo comma dell'articolo 267 TFUE, di attivare il rinvio pregiudiziale *ex* art. 267 TFUE (ove non già attivato dalla stessa Corte costituzionale nel giudizio incidentale) e di dare al diritto dell'Unione un'applicazione conforme alla decisione conseguentemente adottata dalla Corte di giustizia"».

Considerato, 1., 2., 3., 4., 8., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 10., 10.1., 10.2.

«Questa Corte deve pronunciarsi sulla questione, formulata dalla Corte di cassazione, se l'art. 187-*quinquesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998 sia costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui sanziona la mancata ottemperanza nei termini alle richieste della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero la causazione di un ritardo nell'esercizio delle sue funzioni, "anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate". (…) la questione è proposta in riferimento a una pluralità di parametri, taluni dei quali di matrice nazionale (il diritto di difesa e il principio della parità tra le parti nel processo, di cui rispettivamente agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione), altri di matrice internazionale ed europea (il diritto a un processo equo, di cui agli artt. 6 CEDU, 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), questi ultimi pure suscettibili di determinare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in forza degli artt. 11 e

117, primo comma, Cost. (…) Con riferimento in particolare alle norme della CDFUE, questa Corte ha recentemente affermato la propria competenza a vagliare gli eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali alle norme della Carta che il giudice rimettente ritenga di sottoporle. Ciò in quanto "i principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri). Sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell'Unione" (sentenza n. 269 del 2017, punto 5.2. del Considerato in diritto). In tali ipotesi, questa Corte – che è essa stessa "organo giurisdizionale" nazionale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – potrà dunque valutare se la disposizione censurata violi le garanzie riconosciute, al tempo stesso, dalla Costituzione e dalla Carta, attivando rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale con effetti *erga omnes*. Ciò fermo restando "che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria" (sentenza n. 20 del 2019, punto 2.3. del Considerato in diritto), anche al termine del procedimento incidentale di legittimità costituzionale; e fermo restando, altresì, il loro dovere – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al loro esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta (sentenza n. 63 del 2019, punto 4.3. del Considerato in diritto). La sentenza n. 20 del 2019 ha ulteriormente chiarito, in proposito, che "in generale, la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a quelle della Costituzione italiana genera (…) un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione". Tale concorso di rimedi consente in effetti alla Corte costituzionale "di contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità, di cui ragiona l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE) […] che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall'art. 52, paragrafo 4, della stessa CDFUE come fonti rilevanti" (punto 2.3. del Considerato in diritto). Il tutto, come già evidenziato dalla sentenza n. 269 del 2017, "in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia (da ultimo, ordinanza n. 24 del 2017), affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della CDFUE)" (punto 5.2. del Considerato in diritto). (…) Tutte le norme della Costituzione, della CEDU, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della CDFUE invocate dalla Corte di cassazione convergono nel riconoscimento – esplicito, nel caso dell'art. 14 del Patto internazionale; implicito, in tutti gli altri casi – del diritto della persona a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretta a rendere dichiarazioni di natura confessoria (*nemo tenetur se ipsum accusare*). Secondo la Corte di cassazione, tale "diritto al silenzio" non potrebbe non estendersi anche ai procedimenti di carattere formalmente amministrativo, ma funzionali all'irrogazione di sanzioni di carattere sostanzialmente "punitivo", come quello previsto dall'art. 187-*bis* del d.lgs. n. 58 del 1998 (…). Questa Corte ritiene che il dubbio di legittimità costituzionale prospettato si risolva

essenzialmente nell'interrogativo se sia costituzionalmente legittimo sanzionare, ai sensi dell'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998, chi si sia rifiutato di rispondere a domande dalle quali sarebbe potuta emergere la propria responsabilità, nell'ambito di un'audizione disposta dalla CONSOB nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza. Non pare infatti a questa Corte che il "diritto al silenzio", fondato sulle norme costituzionali, europee e internazionali invocate, possa di per sé legittimare il rifiuto del soggetto di presentarsi all'audizione disposta dalla CONSOB, né il suo indebito ritardo nel presentarsi alla stessa audizione, purché sia garantito (…) il suo diritto a non rispondere alle domande che gli vengano rivolte durante l'audizione stessa. (…) Ai fini della decisione dell'incidente di legittimità costituzionale sottoposto all'esame di questa Corte, occorre peraltro considerare – come correttamente messo in evidenza dalla Corte di cassazione – che l'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998, in questa sede censurato, è stato introdotto nell'ordinamento italiano in esecuzione di uno specifico obbligo posto dalla direttiva 2003/6/CE; e che tale disposizione costituisce, oggi, la puntuale attuazione di un'analoga disposizione del regolamento (UE) n. 596/2014, che ha abrogato la direttiva medesima. (…) Da tutto ciò consegue che una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale *in parte qua* dell'art. 187-*quinquiesdecies* del d. lgs. n. 58 del 1998 rischierebbe di porsi in contrasto con il diritto dell'Unione, e in particolare con l'obbligo che discende oggi dall'art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, obbligo di cui il menzionato art. 187-*quinquesdecies* costituisce attuazione. Peraltro, tale obbligo – così come quello che discendeva in passato dall'art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE – potrebbe risultare di dubbia compatibilità con gli artt. 47 e 48 CDFUE, i quali pure sembrano riconoscere un diritto fondamentale dell'individuo a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretto a rendere dichiarazioni di natura confessoria, nei medesimi limiti desumibili dall'art. 6 CEDU e dall'art. 24 della Costituzione italiana. (…) A questa Corte è nota la copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia UE formatasi in materia di diritto al silenzio e illeciti anticoncorrenziali. Tale giurisprudenza riconosce, in linea di principio, la necessità di tutelare i diritti della difesa dei soggetti che potrebbero essere incolpati di un illecito, ma al tempo stesso afferma la sussistenza di un "obbligo di attiva collaborazione" incombente su tali soggetti. Questi ultimi, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia, non solo devono "tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine" (sentenza 18 ottobre 1989, in causa C-374/87, Orkem, paragrafo 27; nello stesso senso, sentenza 29 giugno 2006, in causa C-301/04 P, SGL Carbon AG, paragrafo 40) e "soddisfare le richieste della stessa di produzione di documenti preesistenti", ma sono altresì obbligati a "rispondere ai quesiti di mero fatto posti dalla Commissione" (Tribunale di primo grado, sentenza 20 febbraio 2001, in causa I-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG, paragrafi 77-78; nello stesso senso, sentenza SGL Carbon AG, cit., paragrafi 44-49). Secondo tale giurisprudenza, l'obbligo di risposta ai quesiti posti dalla Commissione non sarebbe contrario al diritto di difesa, né al diritto a un processo equo, in quanto "nulla impedisce al destinatario di dimostrare, in un momento successivo nell'ambito del procedimento amministrativo o nel corso di un procedimento dinanzi al giudice comunitario, nell'esercizio dei suoi diritti di difesa, che i fatti esposti nelle risposte (…) hanno un significato diverso da quello considerato dalla Commissione" (Tribunale di primo grado, sentenza 20 febbraio 2001, in causa I-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG, paragrafi 77-78; nello stesso senso, Corte di giustizia, 29 giugno 2006, in causa C-301/04 P, SGL Carbon AG, paragrafi 44-49). L'unico

limite al dovere di rispondere che incombe sulle imprese interessate è rappresentato dal divieto per la Commissione di "imporre all'impresa l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione" (Corte di giustizia, sentenza 18 ottobre 1989, in causa C-374/87, Orkem, paragrafo 35; nello stesso senso, sentenza 24 settembre 2009, nelle cause riunite C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P, Erste Group Bank AG, paragrafo 271; sentenza 25 gennaio 2007, in causa C-407/04 P, Dalmine, paragrafo 34; sentenza 29 giugno 2006, in causa C-301/04 P, SGL Carbon AG, paragrafo 42). In tal modo, la Corte di giustizia UE esclude che i diritti della difesa nell'ambito dei procedimenti sanzionatori in materia di concorrenza possano considerarsi lesi dall'obbligo a carico di un'impresa, che potrebbe successivamente essere incolpata dell'illecito, di fornire informazioni inerenti a circostanze di fatto suscettibili di essere utilizzate a fondamento di un'accusa formulabile nei suoi confronti. Secondo tale giurisprudenza, una violazione dei diritti della difesa parrebbe dunque sussistere soltanto laddove all'impresa vengano poste domande miranti, in sostanza, a ottenerne la confessione relativa alla commissione dell'illecito; fermo restando, però, il dovere dell'impresa, in linea di principio, di rispondere alle domande della Commissione. (…) Tuttavia, tale giurisprudenza – formatasi con riguardo a persone giuridiche e non fisiche, e in larga misura in epoca antecedente all'adozione della CDFUE e all'attribuzione alla stessa del medesimo valore giuridico dei trattati – appare a questa Corte difficilmente conciliabile con il carattere "punitivo" – riconosciuto dalla stessa Corte di giustizia nella già ricordata sentenza Di Puma – delle sanzioni amministrative previste nell'ordinamento italiano in materia di abuso di informazioni privilegiate, che parrebbe suggerire la necessità di riconoscere all'autore dell'illecito una garanzia analoga a quella che gli viene riconosciuta in materia penale. È evidente, infatti, che ritenere sussistente – al pari di quanto avviene nel diverso ambito degli illeciti concorrenziali – un obbligo del trasgressore di rispondere a quesiti di mero fatto, salva la possibilità di dimostrare successivamente che i fatti esposti "hanno un significato diverso" da quello considerato dall'autorità competente, si risolve in una limitazione significativa della portata del principio *nemo tenetur se ipsum accusare*, il quale implica normalmente, in materia penale, il diritto dell'interessato a non fornire alcun contributo dichiarativo – nemmeno indiretto – alla propria incolpazione. Tale giurisprudenza, inoltre, non appare a questa Corte compiutamente in linea con la poc'anzi analizzata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che pare invece riconoscere un'estensione ben maggiore al diritto al silenzio dell'incolpato, anche nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura "punitiva". (…) D'altra parte, la questione se gli artt. 47 e 48 CDFUE, alla luce della rammentata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo concernente l'art. 6 CEDU, impongano di riferire tale diritto anche a procedimenti amministrativi suscettibili di sfociare nell'irrogazione di sanzioni di natura "punitiva", non risulta essere stata mai affrontata dalla Corte di giustizia UE. Né il diritto derivato dell'Unione europea ha offerto sinora una risposta a tale questione, che è anzi stata lasciata intenzionalmente (considerando n. 11) aperta dalla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. (…) Nel già ricordato spirito di leale cooperazione tra corti nazionali ed europee nella definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali – obiettivo questo di primaria importanza in materie oggetto di armonizzazione normativa, come quella

all'esame – questa Corte, prima di decidere sulla questione di legittimità costituzionale ad essa sottoposta, ritiene necessario sollecitare un chiarimento, da parte della Corte di giustizia UE, sull'esatta interpretazione ed eventualmente sulla validità, alla luce degli artt. 47 e 48 CDFUE, dell'art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE in quanto tuttora applicabile *ratione temporis*, nonché dell'art. 30 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014. (…) Anzitutto, occorre chiarire se le disposizioni menzionate della direttiva 200376/CE e del regolamento (UE) n. 596/2014 debbano essere interpretate nel senso che consentono allo Stato membro di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la sua responsabilità per un illecito punito con sanzioni penali o con sanzioni amministrative di natura "punitiva". Ciò anche in relazione all'inciso "conformemente all'ordinamento nazionale" degli Stati membri di cui all'art. 14, paragrafo 1, della direttiva, e all'inciso "conformemente al diritto nazionale" di cui all'art. 30, paragrafo 1, del regolamento, incisi che parrebbero far salva in ogni caso la necessità di rispettare gli standard di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dagli ordinamenti degli Stati membri, nell'ipotesi in cui essi fossero più elevati di quelli riconosciuti a livello del diritto dell'Unione. Nel caso di una risposta affermativa a tale quesito, infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale *in parte qua* dell'art. 187-*quinquesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998 sollecitata dalla Corte di cassazione – fondata sul diritto fondamentale della persona a non essere costretto a rendere dichiarazioni di natura confessoria – non si porrebbe in contrasto con il diritto dell'Unione. (…) Nell'ipotesi, invece, di una risposta negativa da parte della Corte di giustizia a tale primo quesito, si chiede alla stessa Corte se le disposizioni menzionate della direttiva 2003/6/CE e del regolamento (UE) n. 596/2014 siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni penali e/o con sanzioni amministrative di natura "punitiva"».

Dispositivo

Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine a questioni sollevate in riferimento agli artt. 11, 24, 111, 117, primo comma, Cost., 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 14, comma 3, lett. g), del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **133/2019** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la sanzione disciplinare della destituzione del notaio in caso di recidiva reiterata infradecennale.

Ritenuto, 1., 1.2., 1.3., 1.3.1.

«(…) la Corte di cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma,

della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituito dall'art. 30 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, recante "Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246". (…) Ad avviso della sezione rimettente, la disposizione censurata detta una norma di carattere speciale rispetto alla regola generale di cui all'art. 144 della legge n. 89 del 1913, che disciplina l'applicazione delle circostanze attenuanti agli illeciti disciplinari dei notai, prevedendo in particolare che – ove le stesse siano ritenute sussistenti – alla sanzione della destituzione sia sostituita quella della sospensione. Tale regola generale non opererebbe, secondo il giudice *a quo*, nella particolare fattispecie di recidiva reiterata infradecennale prevista dalla disposizione censurata, nella quale sarebbe sempre doveroso applicare la sanzione massima della destituzione: il trattamento sanzionatorio risulterebbe infatti, in tal caso, "insensibile alla eventuale 'lievità' in concreto del fatto costituente illecito disciplinare, essendo la sanzione prevista dalla legge in modo inderogabile, sulla base di una presunzione *iuris et de iure* di gravità del fatto". (…) La sezione rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tale disciplina. (…) Essa sarebbe, anzitutto, in contrasto con l'art. 3 Cost. Il giudice *a quo* richiama, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte in materia di proporzionalità della pena rispetto al disvalore del fatto illecito commesso, giurisprudenza che si porrebbe in consonanza con l'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE). Da tale giurisprudenza discenderebbe, in particolare, il divieto di automatismi sanzionatori, i quali impedirebbero di adeguare la pena alle effettive responsabilità personali; divieto che la giurisprudenza costituzionale avrebbe esteso dal campo del diritto penale alla materia delle sanzioni disciplinari (sono citate le sentenze n. 268 del 2016 e n. 363 del 1996 in materia di sanzioni per i militari, la sentenza n. 170 del 2015 in materia di sanzioni per i magistrati e la sentenza n. 2 del 1999 in materia di sanzioni per i ragionieri e periti commerciali)».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

- Sentenza n. **144/2019** (red. Modugno)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il potere dell'amministratore di sostegno di rifiutare, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato.

L'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali prevede il principio del consenso informato nell'ambito della relazione tra paziente e medico.

Considerato, 5.1.

«(…) la legge n. 219 del 2017, come si evince sin dal suo titolo, dà attuazione al principio del consenso informato nell'ambito della "relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico" (art. 1, comma 2). Per quanto qui rileva, il principio – previsto da plurime norme internazionali pattizie, oltre che dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e da diverse leggi nazionali che disciplinano specifiche attività mediche – ha fondamento costituzionale negli artt. 2, 13 e 32 Cost. e svolge la "funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative" (sentenza n. 438 del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 253 del 2009 e ordinanza n. 207 del 2018)».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.

- Sentenza n. **187/2019** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'automatica preclusione triennale della concessione della detenzione domiciliare al condannato al quale sia stata revocata altra misura alternativa disposta in precedenza.

L'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come "superiore" l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le relative decisioni, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato "preminente".

Considerato, 4.1.

«Come più volte affermato da questa Corte, "la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione", trova "riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno – che demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) – sia nell'ordinamento internazionale, ove vengono in particolare considerazione le previsioni dell'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Queste due ultime disposizioni qualificano come 'superiore' l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato 'preminente': 'precetto che assume evidentemente una pregnanza particolare quando si discuta dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne' (così, in particolare, sentenza n. 239 del 2014)" (sentenze n. 76 del 2017 e, in termini pressoché sovrapponibili, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost.) + illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Sentenza n. **199/2019** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la decadenza dai benefici conseguenti a provvedimento emanato sulla base di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio o certificazioni.

Ritenuto, 3.

«Dopo avere illustrato gli argomenti a sostegno dell'irragionevolezza della disposizione censurata, la parte privata sottolinea come essa si ponga in contrasto anche con il principio di proporzionalità delle pene, riconosciuto dall'art. 49, terzo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che è stato esteso dal campo del diritto penale anche al settore delle sanzioni disciplinari».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento all'art. 3 Cost.

- Sentenza n. **218/2019** (red. Antonini)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione ai dipendenti pubblici contrattualizzati di un regime fiscale del riscatto della posizione individuale maturata presso una forma di previdenza complementare collettiva meno favorevole di quello previsto per i dipendenti privati nel periodo 2007-2017.

La censura di violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte costituita, non può essere esaminata nel merito, in quanto volta a estendere il* thema decidendum *definito nell'ordinanza di rimessione.

Ritenuto, 4., 4.2.

«(…) si è costituita P. R., come rappresentata e difesa, in qualità di parte del giudizio *a quo*. (…) Il regime impositivo previgente al d.lgs. n. 252 del 2005, applicabile alle prestazioni erogate a dipendenti di pubbliche amministrazioni per la quota riferibile al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2017, risulterebbe in contrasto con i parametri evocati dal rimettente. A sostegno di tale tesi si richiamano le affermazioni contenute nella sentenza n. 10 del 2015 sul principio della capacità contributiva, da interpretare come specificazione settoriale del più ampio principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e nella sentenza n. 83 del 2015, sul limite della manifesta irragionevolezza applicabile anche in materia tributaria al principio della discrezionalità e dell'insindacabilità delle opzioni legislative. La scelta legislativa di tassare in modo totalmente differente e penalizzante una prestazione di previdenza complementare percepita da un aderente a una forma pensionistica collettiva per la sola circostanza che il proprio datore di lavoro sia una pubblica amministrazione (e non un soggetto di diritto privato) sarebbe quindi manifestamente irragionevole e discriminatoria in forza dei parametri costituzionali evocati. Da ultimo, si sostiene che il vizio di irragionevolezza sopra evidenziato porrebbe una questione di illegittimità costituzionale "anche con riferimento al principio di non

discriminazione di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (…) e in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"».

Considerato, 3.

«Va, in primo luogo, rilevata la inammissibilità delle deduzioni svolte dalla parte costituita, ricorrente nel giudizio *a quo*, volte ad estendere il *thema decidendum* – quale definito nell'ordinanza di rimessione – "anche con riferimento al principio di non discriminazione di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848". Si tratta di profili di illegittimità che il giudice *a quo* non ha fatto propri: per costante giurisprudenza di questa Corte "l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza (*ex plurimis*, sentenza n. 194 del 2018)"».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 3 Cost.).

- Sentenza n. **222/2019** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicabilità del divieto di un secondo giudizio all'imputato già colpito, per i medesimi fatti (omesso versamento dell'IVA), da una sanzione amministrativa di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La prospettazione delle censure di violazione del divieto di un secondo giudizio con riguardo alle argomentazioni sviluppate dalla Corte di giustizia (nella sentenza resa su domanda pregiudiziale formulata dallo stesso giudice* a quo*) induce a ritenere implicitamente evocata, accanto all'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la corrispondente disposizione del diritto dell'Unione, rappresentata dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali. Del resto, sono sostanzialmente coincidenti gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte del Lussemburgo: per entrambe, la mera sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa non integra, sempre e necessariamente, una violazione del* ne bis in idem*. In particolare, a parere del supremo giudice dell'Unione, la lesione dell'art. 50 della Carta non si verifica qualora le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari, sempre che il sistema normativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti, sì da evitare eccessivi oneri per l'interessato, e assicuri comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione. La sostanziale coincidenza di tali criteri con quelli enunciati dalla Corte di Strasburgo è espressamente sottolineata dalla Corte di giustizia, che richiama il principio generale, posto

dall'art. 52, par. 1, della Carta, dell'equivalenza delle tutele ivi previste rispetto a quelle approntate dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dai suoi protocolli.

Ritenuto, 1., 1.2., 1.3., 2., 2.2.

«(…) il Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98 – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei relativi Protocolli". (…) Il rimettente riferisce quindi di avere, con ordinanza del 16 settembre 2015, sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito del medesimo giudizio *a quo*, una questione pregiudiziale d'interpretazione volta a chiarire se la previsione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, "interpretato alla luce dell'art. 4 prot. n. 7 CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile". Con sentenza 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci, la Corte di giustizia ha statuito che: "1) L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa – sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari, – contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e – preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti. 2) Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l'onere risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso". (…) All'esito del giudizio innanzi alla Corte di giustizia, il rimettente solleva ora questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., sospettandone il contrasto tanto con l'art. 117, primo comma, Cost. "nella misura in cui eleva a norma di rango costituzionale la norma interposta discendente dall'interpretazione della disposizione dell'art. 50 CDFUE fornita dalla Corte di Giustizia", quanto con l'art. 3 Cost., "declinato come principio di ragionevolezza intrinseca dell'ordinamento". Il rimettente premette che, nella

citata sentenza Menci, la Corte di giustizia avrebbe ravvisato l'identità dei fatti in ordine ai quali L. M. era stato soggetto prima a un procedimento amministrativo e poi a un procedimento penale, e avrebbe altresì riconosciuto la natura punitiva, in base ai cosiddetti "criteri Engel", della sanzione amministrativa irrogata a L. M. in base all'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, demandando poi al giudice nazionale di valutare l'eventuale eccessiva onerosità, per l'interessato, del cumulo di procedimenti e sanzioni, derivante dalla possibilità, prevista dall'ordinamento italiano, di punire l'illecito di omesso versamento dell'IVA, al di sopra della soglia di punibilità, sia con sanzione amministrativa, sia con sanzione penale. Il giudice *a quo* ritiene allora che tale cumulo di procedimenti e sanzioni, sia, in effetti, eccessivamente oneroso, e foriero di "un'ingiustificata disparità di trattamento, specie se rapportata al quadro sanzionatorio delle fattispecie originarie del d.lgs. 74/2000 nonché di un problema di ragionevolezza intrinseca dell'ordinamento". (…) L'identità "naturalistica, giuridica e di politica criminale" tra il delitto di omesso versamento dell'IVA e il correlativo illecito amministrativo impedirebbero di ritenere integrati i requisiti cui la Corte di giustizia, nella sentenza Menci, ha condizionato la valutazione di conformità all'art. 50 CDFUE del doppio binario sanzionatorio previsto in materia tributaria nell'ordinamento italiano (individuate dal rimettente nella complementarietà di scopi tra procedimenti e relative sanzioni, nella diversità di taluni aspetti della condotta sanzionata; nonché nella sussistenza di una normativa di coordinamento atta a limitare l'onere supplementare derivante dal cumulo di procedimenti e di norme idonee a garantire la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria rispetto alla gravità del reato). Infatti, rispetto all'omissione del versamento dell'IVA, i procedimenti e le sanzioni rispettivamente penali e amministrativi perseguirebbero il medesimo scopo; la condotta punita sarebbe identica; e non vi sarebbe modo di evitare la descritta "duplicazione procedimentale e sanzionatoria", specialmente laddove "i due procedimenti non si instaurino contestualmente o comunque non si sviluppino parallelamente e non abbiano ad oggetto frazioni diverse di condotta". (…) È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o infondate. (…) L'Avvocatura generale dello Stato afferma quindi che la Corte di giustizia avrebbe ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione la normativa italiana che prevede l'irrogazione di sanzioni penali e amministrative per l'omesso versamento dell'IVA. Dalla sentenza Menci della Corte di giustizia si ricaverebbe infatti che il *ne bis in idem* europeo "ha perso la sua connotazione esclusivamente processuale per diventare un principio relativo all'entità della sanzione complessivamente irrogata". Non sarebbe, pertanto, costituzionalmente illegittima, né incompatibile con l'ordinamento europeo la disciplina legislativa del cosiddetto doppio binario sanzionatorio in materia tributaria, atteso che essa consente al giudice di verificare, nel secondo giudizio, la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria apprestata dall'ordinamento a fronte dell'illecito. Tale giudizio di proporzionalità assurgerebbe ad autentico "cardine della valutazione del *ne bis in idem*". Il rimettente avrebbe, dunque, dovuto spiegare perché, nel caso in esame, l'inflizione all'interessato di una precedente sanzione amministrativa – peraltro rateizzata e neppure pagata – costituisse un'afflizione di gravità tale da ostare all'ulteriore applicazione di una sanzione penale che prevede la reclusione da sei mesi a due anni. (…) Una pronuncia che estendesse l'ambito applicativo dell'art. 649 cod. proc. pen. alle sanzioni "punitive" ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli non sarebbe, dunque, "la strada da percorrere per

giungere all'applicazione dei principi dettati sia dalla Corte di Giustizia UE sia dalla Corte EDU". Invero, l'ordinamento già prevedrebbe meccanismi di raccordo tra il procedimento amministrativo e il procedimento penale in materia tributaria, delineati dagli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000 e ritenuti dalla Corte di giustizia idonei ad assicurare al giudice di merito il potere di valutare la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria alla fattispecie concreta».

Considerato, 1., 1.1., 2., 2.1., 2.2., 3.

«Il Tribunale ordinario di Bergamo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, "nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei relativi Protocolli". (…) Cuore delle censure del rimettente è l'asserita contrarietà dell'art. 649 cod. proc. pen., nella sua attuale e – ad avviso del rimettente – lacunosa formulazione, con il divieto di *bis in idem*, nell'estensione riconosciutagli dalla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla sentenza 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci, pronunciata in risposta a una domanda pregiudiziale formulata dallo stesso giudice *a quo*. In proposito, il rimettente indica specificamente quale parametro interposto il solo art. 4 Prot. n. 7 CEDU, mentre la sentenza Menci – sulla quale è imperniata la motivazione dell'ordinanza di rimessione – interpreta in realtà la corrispondente disposizione del diritto dell'Unione, rappresentata dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Dalla logica complessiva dell'ordinanza di rimessione si evince, peraltro, che il giudice *a quo* intende sottoporre alla Corte la questione della compatibilità della disciplina censurata tanto con l'art. 4 Prot. n. 7 CEDU, quanto con l'art. 50 CDFUE, evocato del resto dalla motivazione; e ciò muovendo dal presupposto di una sostanziale coincidenza tra gli approdi cui è pervenuta da un lato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, e dall'altro la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza Menci. (…) Secondo il rimettente, la duplicazione del procedimento sanzionatorio e delle relative sanzioni per lo stesso fatto – il mancato versamento del medesimo debito IVA – determinerebbe la violazione del *ne bis in idem*, così come declinato dalla citata sentenza Menci, non potendo essere ritenute soddisfatte nella specie le condizioni da quella sentenza fissate perché possa legittimarsi un doppio binario sanzionatorio per un medesimo fatto; condizioni indicate dal rimettente nella complementarietà di scopi tra procedimenti e relative sanzioni, nella diversità di taluni aspetti della condotta, nonché nella sussistenza di una normativa di coordinamento atta a limitare l'onere supplementare derivante dal cumulo di procedimenti e di norme idonee a garantire la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria rispetto alla gravità del reato. (…) La censura fondamentale prospettata dal rimettente, che assume il contrasto dell'art. 649 cod. proc. pen. con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 alla CEDU (e

implicitamente all'art. 50 CDFUE), è inammissibile, dal momento che l'ordinanza di rimessione non chiarisce adeguatamente le ragioni per le quali non sarebbero soddisfatte nel caso di specie le condizioni di ammissibilità di un "doppio binario" procedimentale e sanzionatorio per l'omesso versamento di IVA, così come enunciate dalla giurisprudenza europea evocata. (…) Il rimettente si limita, infatti, a sottolineare la natura "punitiva" della sanzione amministrativa irrogata all'imputato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, nonché l'identità storico-naturalistica del fatto (l'omesso versamento del debito IVA) astrattamente oggetto tanto di sanzione penale, quanto di sanzione amministrativa: circostanza, quest'ultima, che vale indubbiamente a distinguere l'illecito qui all'esame da quelli penalmente sanzionati dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, caratterizzati da condotte prodromiche o comunque diverse rispetto alla mera evasione del tributo. Tuttavia, la recente giurisprudenza tanto della Corte europea dei diritti dell'uomo, quanto della Corte di giustizia dell'Unione europea, da cui il rimettente prende le mosse, non affermano affatto che la mera sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa integri, sempre e necessariamente, una violazione del *ne bis in idem*. Come già questa Corte ha avuto modo di rammentare (sentenza n. 43 del 2018), infatti, nella citata sentenza A e B contro Norvegia la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che debba essere esclusa la violazione del diritto sancito dall'art. 4 Prot. n. 7 CEDU allorché tra i due procedimenti – amministrativo e penale – che sanzionano il medesimo fatto sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto; legame che deve essere ravvisato, in particolare: quando le due sanzioni perseguano scopi diversi e complementari, connessi ad aspetti diversi della medesima condotta; quando la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per l'interessato; quando esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i due procedimenti; e quando il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo della sanzione amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l'interessato, in rapporto alla gravità dell'illecito. Al contempo – come sottolineato ancora dalla sentenza n. 43 del 2018 – "si dovrà valutare", ai fini della verifica della possibile lesione dell'art 4 Prot. n. 7 CEDU, "se le sanzioni, pur convenzionalmente penali, appartengano o no al nocciolo duro del diritto penale, perché in caso affermativo si sarà più severi nello scrutinare la sussistenza del legame e più riluttanti a riconoscerlo in concreto". Ad approdi in larga misura analoghi è pervenuta la Grande sezione della Corte di giustizia, nelle tre sentenze coeve del 20 marzo 2018 (rispettivamente in causa C-537/16, Garlsson Real Estate SA e altri, in cause C-596/16 e C-597/16, Di Puma e CONSOB, e in causa C-524/15, Menci, quest'ultima relativa alla materia tributaria e, come già rilevato, emessa proprio in seguito a rinvio pregiudiziale proposto dall'odierno giudice *a quo*). A parere del supremo giudice dell'Unione, infatti, la violazione del *ne bis in idem* sancito dall'art. 50 CDFUE non si verifica a) allorché le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari, sempre che b) il sistema normativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti sì da evitare eccessivi oneri per l'interessato, e c) assicuri comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione. La sostanziale coincidenza di tali criteri rispetto a quelli enunciati dalla Corte di Strasburgo è, del resto, espressamente sottolineata dalla Corte di giustizia, che richiama il principio generale, posto dall'art. 52, paragrafo 1, CDFUE, dell'equivalenza delle tutele assicurate dalla Carta rispetto a quelle approntate dalla CEDU e dei suoi protocolli (sentenza Menci, paragrafi 61-62). Alla

luce dei criteri appena rammentati, la stessa Corte di giustizia, nella sentenza Menci, conclude nel senso che la disciplina italiana in materia di omesso versamento di IVA, riservando la perseguibilità in sede penale alle sole violazioni superiori a determinate soglie di imposta evasa e attribuendo tra l'altro rilevanza, in sede penale, al volontario pagamento del debito tributario e delle sanzioni amministrative, appare conformata in modo tale da "garantire" – sia pure "con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio" – che "il cumulo di procedimenti e di sanzioni che essa autorizza non eccede quanto è strettamente necessario ai fini della realizzazione dell'obiettivo" di assicurare l'integrale riscossione dell'IVA (paragrafo 57). In tal modo, la Corte di giustizia da un lato suggerisce al giudice del procedimento principale che il complessivo regime sanzionatorio e procedimentale previsto dal legislatore italiano in materia di omesso versamento di IVA non si pone in contrasto, in linea generale, con il *ne bis in idem* riconosciuto dalla Carta, pur facendo salva la diversa conclusione cui il giudice del rinvio dovesse pervenire in applicazione dei criteri enunciati in via generale dalla Corte; e, dall'altro, affida allo stesso giudice nazionale il compito di verificare che, nel caso concreto, "l'onere risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso" (sentenza Menci, paragrafo 64). (…) La questione ora sottoposta all'esame di questa Corte sottende, invece, un giudizio di radicale contrarietà al *ne bis in idem* – così come riconosciuto tanto dall'art. 4 Prot. n. 7, quanto dall'art. 50 CDFUE – dell'attuale sistema di "doppio binario" sanzionatorio e procedimentale, così come previsto in astratto dalla legislazione italiana in materia di omesso versamento di IVA; contrarietà che produrrebbe sempre e necessariamente la violazione del diritto in parola allorché il contribuente, già definitivamente sanzionato in via amministrativa, venga sottoposto a un procedimento penale per la medesima violazione. Una simile conclusione – contraria, vale la pena di ribadire, a quella raggiunta dalla sentenza Menci, sia pure "con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio" – avrebbe però meritato più puntuale dimostrazione da parte del giudice *a quo*, alla luce dei criteri enunciati dalle due Corti europee nelle sentenze appena rammentate. (…) Le censure formulate con riferimento all'art. 3 Cost. dipendono strettamente, nella rispettiva trama motivazionale, da quelle prospettate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 alla CEDU e all'art. 50 CDFUE. Nella prospettiva del rimettente, l'art. 649 cod. proc. pen. darebbe infatti luogo a una "disparità di trattamento" nonché a un "problema di ragionevolezza intrinseca dell'ordinamento" sostanzialmente per le medesime ragioni per le quali dovrebbe ravvisarsi l'incompatibilità tra la disposizione censurata e il *ne bis in idem*, alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza Menci. La carente motivazione su tale ultima censura, poc'anzi sottolineata, non può che riverberarsi sulle censure *ex* art. 3 Cost., declinate come ancillari rispetto alla prima, determinandone parimenti l'inammissibilità».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **239/2019** (red. Carosi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il regime transitorio dell'avanzamento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri ai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente.

Ritenuto, 4.

«(…) sono intervenuti tardivamente in giudizio il Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori (CODACONS), nonché sessantuno sottufficiali con il grado di maresciallo maggiore in virtù della normativa censurata, i quali hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica onde ottenere l'annullamento degli atti applicativi della stessa, giudizio sospeso in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Valle d'Aosta. Oltre ad argomentare in merito alla loro legittimazione, gli intervenienti assumono che il dedotto combinato disposto degli artt. 2252, comma 1, e 2253-*bis*, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 66 del 2010 contrasti con l'art. 76 Cost., nonché con gli artt. 3 (…), 35, 36, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonché agli artt. 15 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento all'art. 76 Cost.

- Sentenza n. **263/2019** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'estensione ai minorenni e ai giovani adulti condannati per "delitti ostativi" del requisito della collaborazione con la giustizia per l'accesso ai benefici penitenziari.

Ritenuto, 1., 2.4.

«Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103". Tale disposizione prevede che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno, si applica l'art. 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il quale consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, espressamente indicati, solo nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia. (…) Infine, la disposizione censurata violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7, 10 e 11 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Tali disposizioni prevedono il diritto del minore ad una valutazione individuale e la necessità di ricorrere, ogni qualvolta sia possibile, a misure alternative alla detenzione. La norma censurata non sarebbe coerente neppure con l'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il quale stabilisce il principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato. (…) Sarebbe violato, infine, l'art. 117, primo comma, Cost., per il contrasto con i principi posti dalla direttiva 2016/800/UE, nonché dall'art. 49, paragrafo 3, CDFUE. (…) La disposizione censurata si porrebbe, infine, in contrasto con l'art. 49, paragrafo 3, CDFUE e con il principio di proporzionalità e di flessibilità del trattamento sanzionatorio, secondo un'accezione riferibile anche alle misure alternative alla detenzione e alla necessità di un loro adattamento alle condizioni del minorenne autore del reato. La proposizione della questione di legittimità costituzionale sarebbe, dunque, l'unica via per garantire l'adeguamento del diritto interno agli obblighi comunitari».

Considerato, 1.

«Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103". Tale disposizione prevede che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno, si applica l'art. 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il quale consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, espressamente indicati, solo nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia. (…) Infine, la disposizione censurata violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7, 10 e 11 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Tali disposizioni della direttiva prevedono il diritto del minore a una valutazione individuale e la necessità di ricorrere, ogni qualvolta sia possibile, a misure alternative alla detenzione. L'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 sarebbe in contrasto anche con l'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il quale stabilisce il principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 76 Cost.).

- Sentenza n. **271/2019** (red. Coraggio)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'onere per l'impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di impugnare, in un breve termine decadenziale, il provvedimento sulle ammissioni delle concorrenti, a pena di preclusione della facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti.

Considerato, 8.

«Nella specie, la ragione dell'introduzione del rito "super speciale" è stata individuata nell'esigenza di "definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte" (Consiglio di Stato, Adunanza della commissione speciale, parere n. 855 del 1° aprile 2016, avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione", ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 gennaio 2016, n.11), con la conseguente creazione di un "nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la *res* controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda" (Consiglio di Stato, sezione quinta, 14 marzo 2017, n. 1059). Ciò al fine precipuo di evitare "che con l'impugnazione dell'aggiudicazione possano essere fatti valere vizi attinenti alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, il cui eventuale accoglimento farebbe regredire il procedimento alla fase (…) di ammissione (con grave spreco di tempo e di energie lavorative, oltre al pericolo di perdita del finanziamento, il tutto nell'ottica dei principi di efficienza, speditezza ed economicità, oltre che di proporzionalità del procedimento di gara)" (Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 22 marzo 2017, parere n. 782 citato). In questo stesso senso si è pronunciata anche la Corte di giustizia, chiamata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte a decidere sulla compatibilità del rito in questione con la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela (e, in particolare, con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e con l'art. 1, paragrafi 1 e 2-*quater*, della direttiva n. 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori). Il giudice europeo, nel fornire risposta positiva, condizionata all'effettiva conoscenza delle ragioni poste a fondamento dei provvedimenti di ammissione ed esclusione, ha osservato che "la realizzazione completa degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 89/665 sarebbe compromessa se ai candidati e agli offerenti fosse consentito far valere, in qualsiasi momento del procedimento di aggiudicazione, infrazioni alle norme di aggiudicazione degli appalti, obbligando quindi l'amministrazione aggiudicatrice a ricominciare l'intero procedimento al fine di correggere tali infrazioni"

(Corte di giustizia, quarta sezione, ordinanza del 14 febbraio 2019, in causa C-54/18, Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus)».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113, 117, primo comma, Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **279/2019** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'equiparazione, ai fini della conversione delle pene pecuniarie, dell'ipotesi di mancato esperimento della procedura esecutiva, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione, all'ipotesi della comunicazione di esperimento infruttuoso.

Le censure di violazione degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali non possono essere esaminate qualora il rimettente non indichi le ragioni per le quali si dovrebbe ritenere che la questione ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51, par. 1, della stessa Carta.

Ritenuto, 1., 1.2.2.

«(…) il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238-*bis*, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", introdotto dall'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui, ai fini della attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie dinanzi al magistrato di sorveglianza, parifica all'ipotesi della comunicazione di esperimento infruttuoso della procedura esecutiva l'ipotesi di mancato esperimento della procedura esecutiva decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione. (…) La disposizione censurata violerebbe, inoltre, l'art. 24, secondo comma, Cost. – interpretato anche alla luce degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dando avvio ad un procedimento per chi sia stato condannato a una mera pena pecuniaria, finalizzato all'adozione di un provvedimento limitativo della sua libertà personale, senza che egli abbia avuto la possibilità di averne notizia e di esporre le proprie ragioni prima che venga adottato un provvedimento che gli rechi pregiudizio».

Considerato, 1., 5., 5.1., 5.2.

«(…) il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238-*bis*, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", introdotto

dall'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui, ai fini dell'attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie dinanzi al magistrato di sorveglianza, parifica all'ipotesi della comunicazione di esperimento infruttuoso della procedura esecutiva l'ipotesi di mancato esperimento della procedura esecutiva decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione. (…) Non fondata è anche la censura riferita all'art. 24 Cost. (…) Secondo il rimettente, la disposizione censurata darebbe avvio a un procedimento, per chi sia stato condannato a una mera pena pecuniaria, finalizzato all'adozione di un provvedimento limitativo della sua libertà personale, senza che gli sia stato possibile averne notizia ed esporre le proprie ragioni prima che venga adottato un provvedimento che gli rechi pregiudizio. Ciò che determinerebbe, oltre che una lesione dell'art. 24 Cost., anche una violazione degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, alla cui luce lo stesso art. 24 Cost. dovrebbe essere interpretato. (…) Ora – in disparte ogni considerazione concernente gli artt. 47 e 48 CDFUE, che non possono essere qui esaminati, non avendo il rimettente neppure indicato le ragioni per le quali si dovrebbe ritenere che la questione ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, CDFUE – basti rilevare, per quanto riguarda l'art. 24 Cost., che la censura si fonda in sostanza sul medesimo argomento già invocato a proposito dell'art. 3 Cost.: e cioè sul pregiudizio che la disciplina denunziata arrecherebbe ad un condannato in ipotesi ignaro della procedura esecutiva in corso, che si vedrebbe convertire la pena pecuniaria in pena limitativa della libertà personale, senza essere stato posto in condizioni di interloquire prima dell'adozione del provvedimento relativo. Come si è visto, invece, l'operatività della disposizione censurata è condizionata alla previa notifica dell'invito al pagamento, quanto meno nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ.; notifica volta ad avvisare il debitore della possibilità di un'esecuzione forzata e, in difetto di risultato utile, della conversione della pena nelle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981. Contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che dispone la conversione, il condannato ha peraltro la facoltà, ai sensi degli artt. 678, comma 1-*bis*, e 667, comma 4, cod. proc. pen., di proporre opposizione davanti al medesimo giudice, nonché quella di ricorrere in cassazione contro l'eventuale rigetto dell'opposizione, con l'ulteriore garanzia – imposta dalla sentenza n. 108 del 1987 di questa Corte e oggi riconosciuta dall'art. 660, ultimo comma, cod. proc. pen. – dell'effetto sospensivo dell'esecuzione a far data dalla presentazione del ricorso per cassazione. Il che assicura il pieno rispetto del diritto di difesa del condannato in relazione all'intero procedimento in esame».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.

- Ordinanza n. **282/2019** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la depenalizzazione del reato di ingiuria.

Ritenuto

«(…) il Giudice di pace di Venezia (…) ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e agli artt. 8 e 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui dispongono l'abrogazione del reato di ingiuria di cui all'art. 594 del codice penale, trasformando la relativa fattispecie in un illecito civile sottoposto a sanzioni pecuniarie civili; (…) per il giudice *a quo*, i concetti di onore, decoro e reputazione sarebbero ricompresi in quello della dignità di ogni essere umano, la quale "è tutelata come diritto fondamentale nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea", fonte normativa recepita – ad avviso del rimettente – "nella nostra Costituzione in forza degli artt. 10 e 117"; (…) per il giudice *a quo* la depenalizzazione operata dalle disposizioni censurate, degradando "il reato che tutela un bene di rilevanza costituzionale ad un illecito civile sottoposto unicamente al nuovo istituto della sanzione pecuniaria civile (art. 4 del D. Lgs. n. 7/2016)", risulterebbe incompatibile sia con gli artt. 2 e 3 Cost., sia con "i principi costituzionali espressi nell'art. 10 e nell'art. 117 della Carta costituzionale poiché la potestà legislativa è stata esercitata dallo Stato con legge ordinaria senza rispettare i vincoli e i principi derivanti dagli obblighi internazionali e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, tanto da violare apertamente il principio fondamentale della dignità umana espresso nell'art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e gli artt. 8 e 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo».

Considerato

«(…) l'ordinanza del giudice rimettente solleva plurime censure miranti a ripristinare il delitto di ingiuria di cui all'art. 594 del codice penale, abrogato per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), fondate sull'assunto che dalla natura inviolabile dei diritti presidiati dalla norma penale abrogata deriverebbero obblighi di incriminazione, oltre che sull'asserita irragionevole disparità di trattamento tra la fattispecie dell'ingiuria e quella della diffamazione, di cui all'art. 595 cod. pen.; (…) le censure proposte in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione e quelle proposte in riferimento agli artt. 10 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, sono sostanzialmente identiche a quelle sollevate dallo stesso rimettente

con precedenti plurime ordinanze e incorrono nelle medesime ragioni di inammissibilità – basate sulla richiesta di un intervento *in malam partem* in materia penale, al di fuori dalle eccezioni desumibili dal sistema – e, rispettivamente, di manifesta inammissibilità – per radicale assenza di motivazione sulla loro non manifesta infondatezza – rilevate rispetto ad esse dalla sentenza n. 37 del 2019».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 117, primo comma, Cost., 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **284/2019** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la pena della reclusione fino a tre anni per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale.

Il principio di proporzionalità della pena rinviene il proprio fondamento giuridico nel combinato disposto degli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., in un orizzonte normativo che tiene conto anche delle corrispondenti garanzie riconosciute dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 49, par. 3) e dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Ritenuto, 1., 1.4.

«(…) il Tribunale ordinario di Torino, sezione sesta penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341-*bis* del codice penale (Oltraggio a pubblico ufficiale), introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. (…) Secondo il giudice *a quo*, la norma censurata sarebbe inoltre contraria all'art. 27, terzo comma, Cost., "nella parte in cui prevede una pena detentiva con un massimo edittale di tre anni di reclusione". Risulterebbe infatti evidente il contrasto con la finalità rieducativa della pena di "una sanzione inadeguata nella specie e nella quantità, non in armonia con l'attuale contesto storico (…), nel quale risulta già da tempo avviato un processo volto a depenalizzare gli illeciti meno gravi". Da tale disarmonia deriverebbe "un senso di generale sfiducia nella Giustizia e nelle Istituzioni", capace di "incidere negativamente sul percorso rieducativo del reo". Il principio di proporzionalità delle pene sarebbe stato, d'altra parte, recentemente valorizzato da questa Corte attraverso una serie di decisioni ispirate ai principi che delineano il "volto costituzionale del sistema penale", principi rintracciabili non solo nelle disposizioni costituzionali, ma anche nel principio di proporzionalità delle pene sancito dall'art. 49, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nonché dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che avrebbe più volte

ritenuto “contraria al principio di proporzionalità l’applicazione o anche solo la previsione di pene detentive per reati commessi attraverso la manifestazione del pensiero”».

Considerato, 1., 4., 4.1., 4.2.

«(…) il Tribunale ordinario di Torino, sezione sesta penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 341-*bis* del codice penale (Oltraggio a pubblico ufficiale), introdotto dall’art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. (…) La pena massima edittale di tre anni di reclusione prevista dall’art. 341-*bis* cod. pen. si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di proporzionalità della pena, sancito ad avviso del rimettente dall’art. 27, terzo comma, Cost., da leggersi anche attraverso il prisma dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. (…) Nemmeno può ritenersi fondata la censura formulata con riferimento al principio di proporzionalità della pena: principio la cui base giuridica è individuata dal rimettente nel solo art. 27, terzo comma, Cost., ma che la giurisprudenza di questa Corte ritiene fondato sul combinato disposto di tale norma e dell’art. 3 Cost. (*ex multis*, tra le più recenti, sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012, nonché la stessa sentenza n. 341 del 1994, più volte citata), in un orizzonte normativo che tiene conto anche delle corrispondenti garanzie riconosciute dalla CDFUE (art. 49, paragrafo 3) e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 26 aprile 2016, Murray contro Paesi Bassi, par. 99; sentenza 9 luglio 2013, Vinter e altri contro Regno Unito, par. 102) relativa all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. (…) Il rimettente incentra (…) apparentemente la propria censura sull’asserita sproporzione del massimo edittale di tre anni di reclusione previsto per il delitto di oltraggio. (…) Una doglianza di manifesta sproporzione della pena appare (…) già in astratto poco plausibile in rapporto al massimo edittale, essendo normalmente possibile per il giudice utilizzare i propri poteri discrezionali *ex* art. 133 cod. pen. per commisurare – all’interno della cornice edittale – una pena inferiore, proporzionata al disvalore del fatto concreto. Laddove, dunque, il giudice *a quo* avesse effettivamente inteso dolersi del massimo edittale di tre anni di reclusione previsto dalla disposizione in esame, la sua censura sarebbe risultata inammissibile per irrilevanza, in difetto di ogni motivazione sul perché egli abbia ritenuto di non poter infliggere all’imputata una pena più contenuta e in concreto proporzionata al disvalore del fatto, purché non inferiore al minimo legale di quindici giorni di reclusione, e tale comunque da poter essere – come di solito accade in questi casi – condizionalmente sospesa, ovvero convertita in pena pecuniaria ai sensi dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). È plausibile tuttavia ritenere che il rimettente abbia invece inteso denunciare – mediante il riferimento testuale alla previsione di una “pena detentiva con massimo edittale di tre anni” – il difetto di proporzionalità ‘intrinseca’ del complessivo quadro edittale previsto dalla disposizione in

esame, e dunque anche del minimo legale di quindici giorni di reclusione. Una tale censura non può comunque trovare accoglimento, dal momento che la sostituzione automatica dell'originaria pena minima di sei mesi di reclusione con quella – risultante dall'art. 23 cod. pen. – di quindici giorni di reclusione per il delitto di oltraggio è già stata implicitamente ritenuta compatibile con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. dalla sentenza n. 341 del 1994, in relazione a una fattispecie astratta caratterizzata (…) da minor pregnanza offensiva rispetto a quella che ora caratterizza il delitto di cui all'art. 341-*bis* cod. pen. (…) Tale conclusione non muta nemmeno al cospetto dei parametri sovranazionali, richiamati dal rimettente come criteri interpretativi delle norme costituzionali interne, ma rispetto ai quali non vengono fornite indicazioni giurisprudenziali da cui desumere il carattere sproporzionato del ricorso a sanzioni detentive nei confronti dell'autore di un oltraggio. Al di là del generico richiamo al principio di proporzionalità della pena di cui all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, affatto inconferenti appaiono, in particolare, i richiami del giudice *a quo* alla sentenza della Corte EDU, 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, che concerne la tematica dei limiti di liceità del ricorso alla sanzione penale, soprattutto se di natura detentiva, per sanzionare fatti lesivi dell'onore individuale commessi nell'esercizio dell'attività giornalistica – attività cui la Corte europea riconosce il cruciale ruolo di "cane da guardia" della democrazia (*ex multis*, Corte EDU, sentenze 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania, paragrafo 93, e 27 marzo 1993, Goodwin contro Regno Unito, paragrafo 39) – in relazione alle esigenze di tutela della libertà di espressione di cui all'art. 10 CEDU: tematica che, all'evidenza, nulla ha a che vedere con la questione se sia legittimo comminare sanzioni detentive a chi pubblicamente insulti un pubblico ufficiale mentre compie uno specifico e legittimo atto del proprio ufficio».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

- Ordinanza n. **8/2020** (red. Barbera)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: le garanzie del contraddittorio in favore del contribuente destinatario di un avviso di accertamento.

Ritenuto

«(…) la Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nonché dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" (da ora in avanti: statuto contribuente), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione; (…) secondo il Collegio rimettente va condivisa l'interpretazione del quadro normativo di riferimento offerta dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, in forza della quale deve ritenersi: a) per un verso, che il contraddittorio preventivo dettato dall'art. 12, comma 7, dello statuto contribuente non può esondare dagli argini definiti dal tenore letterale della relativa disposizione, rappresentati, ai

sensi del comma 1 del medesimo articolo, dai soli accertamenti legati ad accessi, verifiche o ispezioni rese sui luoghi di riferimento del contribuente, così da non risultare estensibile alle verifiche, come quella di specie, rese "a tavolino" perché svolte esclusivamente presso l'ufficio che procede al controllo fiscale; b) per altro verso, che manca nel sistema tributario nazionale un principio generale che, alla stessa stregua di quanto imposto per i tributi armonizzati dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, imponga il contraddittorio preventivo per le imposizioni fiscali esclusivamente interne».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111, 117, primo comma, Cost., 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 6 CEDU.

- Sentenza n. **11/2020** (red. Morelli)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato della partecipazione a società di capitali titolari dell'esercizio di farmacie private.

Qualora sia lo stesso giudice comune, nell'ambito di un incidente di costituzionalità, a richiamare, come norme interposte, disposizioni dell'Unione europea attinenti, nella sostanza, ai medesimi diritti tutelati da parametri interni, la Corte costituzionale non può esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri. Tra essi si annovera anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali e, pertanto, con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., con conseguente sua eliminazione dall'ordinamento con effetti **erga omnes.**

Ritenuto, 1., 1.1.2., 2.

«Il Collegio arbitrale rituale, costituito in Catania in forza di clausola compromissoria contenuta nello statuto della società a responsabilità limitata Ravanusa – chiamato a risolvere la controversia insorta tra detta società (vincitrice di un bando di concorso pubblico straordinario per il conferimento di sedi farmaceutiche, approvato dall'Assessorato alla salute della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27) e una propria socia, alla quale la Ravanusa srl chiedeva di rimuovere l'incompatibilità che le derivava dall'essere titolare di un rapporto di pubblico impiego (come docente presso l'Università "Magna Grecia" di Catanzaro) o di retrocedere la propria quota di partecipazione all'originaria titolare che l'aveva a lei ceduta – ha reputato rilevante e non manifestamente infondata, ed ha quindi sollevato (…) "questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, co. 1, lett. c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), nella parte in cui prevede che la partecipazione alle società di capitali, di cui all'art. 7, co. 1, della medesima legge, sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato". Secondo il Collegio rimettente, la norma così denunciata – nell'estendere la causa di

incompatibilità (derivante dallo svolgimento di "qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato") non solo alle persone fisiche e ai soci di società di persone che siano titolari e gestori di farmacie private, ma appunto anche ai soci di società di capitali che acquisiscano tali farmacie senza rivestirne compiti di gestione o di direzione – violerebbe, per i motivi di cui si dirà nel Considerato in diritto, gli artt. 2, 3, 4, 35, 41, 47, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, gli ultimi due in relazione agli artt. 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993; 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130. (…) L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della sollevata questione (…) per erronea evocazione, come norme interposte, di disposizioni del TUE e del TFUE, che il rimettente avrebbe viceversa dovuto direttamente applicare. (…) Con altra ordinanza di rimessione (…), lo stesso Collegio arbitrale – chiamato anche in questo caso a pronunciarsi sulla controversa partecipazione alla compagine di altra società di capitali da parte di una socia docente (anch'essa) universitaria – ha proposto la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge n. 362 del 1991».

Considerato, 2., 3.4.

«Il Collegio arbitrale rituale nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, nell'ambito di due parallele controversie aventi analogamente ad oggetto l'eventuale incompatibilità della titolarità di una docenza universitaria con la partecipazione alla compagine di una società di capitali, (…) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, ed ha quindi sollevato, "questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, co. 1, lett. c), della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui prevede che la partecipazione alle società di capitali, di cui all'art. 7, co. 1, della medesima legge, sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato". Ad avviso del rimettente, la normativa censurata – con l'estendere la causa di incompatibilità (derivante dallo svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato) non solo alle persone fisiche e ai soci di società di persone che siano titolari di farmacie private, ma anche ai soci di società di capitali che acquisiscano tali farmacie senza rivestirne compiti di gestione o di direzione – violerebbe: (…) gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – in relazione agli artt. 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993; 16 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 – per il *vulnus* arrecato (dalla censurata incompatibilità) alla libertà di impresa. (…) Quanto, infine, all'eccezione di inammissibilità per il profilo dell'erronea evocazione di disposizioni del diritto dell'Unione europea, va ribadito che qualora sia lo stesso giudice comune, nell'ambito di un incidente di costituzionalità, a richiamare, come norme interposte, disposizioni dell'Unione europea attinenti, nella sostanza, ai medesimi diritti tutelati da parametri interni, "questa Corte non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri: strumenti tra i quali

si annovera anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la Carta (e pertanto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), con conseguente eliminazione dall'ordinamento, con effetti *erga omnes*, di tale disposizione" (*ex plurimis*, sentenza n. 63 del 2019). E nella fattispecie non vi è dubbio che le ragioni addotte a sostegno della lamentata lesione delle citate disposizioni dell'Unione europea interferiscano con il valore costituzionale della libertà dell'iniziativa economica privata. Dal che la non accoglibilità anche di quest'ultima eccezione».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **32/2020** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione retroattiva di modifiche sfavorevoli del regime di esecuzione della pena in conseguenza dell'inclusione dei reati contro la pubblica amministrazione nel novero dei delitti "ostativi".

Il divieto di applicare retroattivamente una legge che preveda una pena più severa per un fatto già in precedenza incriminato trova esplicita menzione, tra gli altri, nell'art. 49, par. 1, seconda proposizione, della Carta dei diritti fondamentali.

Considerato, 4.3.1.

«Come è noto, dall'art. 25, secondo comma, Cost. discende pacificamente tanto il divieto di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante, quanto il divieto di applicare retroattivamente una legge che preveda una pena più severa per un fatto già in precedenza incriminato (da ultimo, sentenza n. 223 del 2018); divieto, quest'ultimo, che trova esplicita menzione nell'art. 7, paragrafo 1, secondo periodo, CEDU, nell'art. 15, paragrafo 1, secondo periodo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché nell'art. 49, paragrafo 1, seconda proposizione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE). La *ratio* di tale divieto è almeno duplice. Per un verso, il divieto in parola mira a garantire al destinatario della norma una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale. E ciò sia per garantirgli – in linea generale – la "certezza di libere scelte d'azione" (sentenza n. 364 del 1988); sia per consentirgli poi – nell'ipotesi in cui sia instaurato un procedimento penale a suo carico – di compiere scelte difensive, con l'assistenza del proprio avvocato, sulla base di ragionevoli ipotesi circa i concreti scenari sanzionatori a cui potrebbe andare incontro in caso di condanna (…). Ma una seconda *ratio*, altrettanto cruciale, non può essere trascurata. Come già acutamente colse una celebre decisione della Corte Suprema statunitense a qualche anno appena di distanza dalla proclamazione del divieto di "*ex post facto laws*" nella Costituzione federale, il divieto in parola erige un bastione a garanzia dell'individuo contro possibili abusi da parte del potere legislativo, da sempre tentato di stabilire o aggravare *ex post* pene per fatti già compiuti. Quel divieto – scriveva nel 1798 la Corte Suprema – deriva con ogni probabilità dalla consapevolezza dei padri costituenti che il Parlamento della Gran Bretagna aveva spesso

rivendicato, e in concreto utilizzato, il potere di stabilire, a carico di chi avesse già compiuto determinate condotte ritenute di particolare gravità per la *salus rei publicae*, pene che non erano previste al momento del fatto, o che erano più gravi di quelle sino ad allora stabilite. Ma quelle leggi, osservava la Corte, in realtà "erano sentenze in forma di legge": null'altro, cioè, che "l'esercizio di potere giudiziario" da parte di un Parlamento animato, in realtà, da intenti vendicativi contro i propri avversari (Corte Suprema degli Stati Uniti, Calder v. Bull, 3 U.S. 386, 389 (1798)). Il divieto di applicazione retroattiva di pene non previste al momento del fatto, o anche solo più gravi di quelle allora previste, opera in definitiva come uno dei limiti al legittimo esercizio del potere politico che stanno al cuore stesso del concetto di "stato di diritto". Un concetto, quest'ultimo, che evoca immediatamente la soggezione dello stesso potere a una "legge" pensata per regolare casi futuri, e destinata a fornire a tutti un trasparente avvertimento sulle conseguenze che la sua trasgressione potrà comportare».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale "in quanto interpretato nel senso che" (per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost.) + illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.) + inammissibilità della questione in riferimento all'art. 3 Cost.

- Sentenza n. **44/2020** (red. de Pretis)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la residenza o l'occupazione ultraquinquennale in Regione Lombardia come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

L'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali prevede il diritto all'assistenza sociale e abitativa volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.

Considerato, 3.

«L'edilizia residenziale pubblica è diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a "garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi" (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla "provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti" (sentenza n. 168 del 2014)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale parziale (per violazione dell'art. 3, commi primo e secondo, Cost.).

- Sentenza n. **88/2020** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Oggetto della questione: l'introduzione di criteri diversi e più restrittivi, in tema di concentrazione di idrocarburi, per l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione di acque reflue (norme della Regione Basilicata).

Ritenuto, 3., 3.2.

«(…) si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. n. 4 del 2019 sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. (…) Pur riconoscendo il potere statale di individuare gli standard minimi di tutela in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, la Regione Basilicata rivendica il potere regionale di introdurre livelli di tutela più elevati, in conformità al principio di precauzione e ai più stringenti valori soglia indicati dalla normativa europea recepita dal d.lgs. n. 152 del 2006. D'altra parte, il d.lgs. n. 99 del 1992 sarebbe coerente con l'art. l della direttiva 86/278/CEE, che, all'art. 3, comma 2, prevede che "i fanghi di cui all'articolo 2, lettera a), punto II), possono essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle condizioni che lo Stato membro interessato può ritenere necessarie per garantire la tutela delle salute dell'uomo e dell'ambiente" e, all'art. 12, consente agli Stati membri di "adottare misure più severe di quelle previste nella presente direttiva". Ad avviso della difesa regionale, questa impostazione sarebbe più aderente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che anteporrebbe la tutela del diritto alla salute, garantito dagli artt. 3 e 35, perfino alla tutela dell'ambiente (art. 37). L'esigenza di armonizzazione della disciplina nazionale con la normativa europea in materia ambientale deve tenere conto del principio di precauzione, di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato di Amsterdam, che riprende l'art. 130 R del Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993. In quanto discende direttamente dal Trattato UE, tale principio costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia (è citato il Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 21 agosto 2013, n. 4227). Ciò vale anche per la normativa di cui al d.lgs n. 152 del 2006, che impone di privilegiare trattamenti di tutela dell'ambiente e della salute più elevati (art. 301, comma l, del d.lgs. n. 152 del 2006, espressamente richiamato quale principio fondamentale, anche in tema di rifiuti dall'art. 178, comma l, dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006). Primato dell'Unione europea e principio di precauzione imporrebbero dunque un'interpretazione della norma statale conforme al diritto europeo. Dovrebbe, quindi, ritenersi legittimo l'intervento regionale volto a garantire, attraverso l'imposizione di limiti più stringenti, livelli di tutela più elevati».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.).

- Sentenza n. **102/2020** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicazione automatica della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di condanna del genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero in danno del figlio.

La Carta dei diritti fondamentali, che aspira a sintetizzare le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell'Unione, può essere utilizzata quale strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie della Costituzione. Il principio secondo cui, in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei "migliori interessi" o dell'"interesse superiore" del minore, nasce nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani e da lì è confluito, tra l'altro, nell'art. 24, comma 2, della Carta. La giurisprudenza costituzionale considera detto principio incorporato nel perimetro applicativo dell'art. 31 Cost. il cui contenuto appare arricchito e completato dalle indicazioni del diritto internazionale. Analogamente, il diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori – riconosciuto, a livello di legislazione ordinaria, da talune disposizioni del codice civile – è affermato da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea, al cui rispetto l'Italia è vincolata. In particolare, l'art. 24, comma 3, della Carta sancisce il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. Pertanto, le ragioni di tutela vengono meno e una misura che frapponga significativi ostacoli alla relazione tra il figlio e il genitore può legittimarsi solo quando la prosecuzione di tale rapporto sia contraria al preminente interesse del minore e risulti in concreto pregiudizievole.

Considerato, 3.2., 4.1., 4.2., 5.3., 5.3.2., 5.4.

«Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" cui l'ordinamento italiano si conforma ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost. sono soltanto quelle del cosiddetto diritto internazionale generale, certamente comprensivo delle norme consuetudinarie (sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 168 del 1994), ma con esclusione del diritto internazionale pattizio (sentenze n. 224 del 2013, n. 113 del 2011, nonché n. 348 e n. 349 del 2007, e precedenti conformi ivi citati). La citata Convenzione, come la generalità del diritto internazionale pattizio, vincola piuttosto il potere legislativo statale e regionale ai sensi e nei limiti di cui all'art. 117, primo comma, Cost., secondo le note scansioni enucleate dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 (nel senso, per l'appunto, del rilievo *ex* art. 117, primo comma, Cost. della Convenzione sui diritti del fanciullo, sentenza n. 7 del 2013). Ciò non impedisce, peraltro, alla predetta Convenzione – così come alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, citata in motivazione nell'ordinanza di rimessione, nonché alla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), che tra l'altro aspira a sintetizzare le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell'intera Unione – di poter essere utilizzata quale strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali, tra le quali in particolare gli artt. 2, 30 e 31 Cost. (…). (…) sono certamente pertinenti i richiami agli articoli 30 e 31 Cost. Il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche

autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei "migliori interessi" (*best interests*) o dell'"interesse superiore" (*intérêt supérieur*) del minore, secondo le formule utilizzate nelle rispettive versioni ufficiali in lingua inglese e francese, nasce nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, e di qui confluito – tra l'altro – nell'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e nell'art. 24, comma 2, CDFUE, per essere assunto altresì quale contenuto implicito del diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dalla stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, sentenza 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk contro Svizzera, paragrafi da 49 a 56 e 135; Grande Camera, sentenza 26 novembre 2013, X contro Lettonia, paragrafo 96; sezione terza, sentenza 19 settembre 2000, Gnahoré contro Francia, paragrafo 59). Tale principio – già declinato da questa Corte, con riferimento all'art. 30 Cost., come necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata "la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior cura della persona" (sentenza n. 11 del 1981) – è stato, peraltro, già considerato da plurime pronunce di questa Corte come incorporato altresì nell'ambito di applicazione dell'art. 31 Cost. (sentenze n. 272 del 2017, n. 76 del 2017, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014), il cui contenuto appare dunque arricchito e completato da tale indicazione proveniente dal diritto internazionale (sentenza n. 187 del 2019). (…) Quanto poi al diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori, occorre parimenti rilevare che tale diritto – riconosciuto oggi, a livello di legislazione ordinaria, dall'art. 315-*bis*, primo e secondo comma, cod. civ., ove si sancisce il diritto del minore a essere "educato, istruito e assistito moralmente" dai genitori, nonché dall'art. 337-*ter*, primo comma, cod. civ., ove si riconosce il suo diritto di "mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori" e "di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi" – è affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea, al cui rispetto il nostro Paese si è vincolato. L'art. 8, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce il diritto del minore alle proprie "relazioni familiari"; il successivo art. 9, comma 1, impone agli Stati parte di vigilare "affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo"; e il comma 3 del medesimo art. 9 ulteriormente chiarisce che "gli Stati parte rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo". L'art. 24, comma 3, CDFUE dal canto suo sancisce il diritto del minore di "intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse". E la stessa Corte EDU, in sede di interpretazione dell'art. 8 CEDU, riconosce parimenti il diritto di ciascun genitore e del minore a godere di una "mutua relazione" (Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia, paragrafo 202; sezione prima, sentenza 28 aprile 2016, Cincimino contro Italia, paragrafo 62; Grande Camera, sentenza 12 luglio 2001, K. e T. contro Finlandia, paragrafo 151; Grande Camera, sentenza 13 luglio 2000, Elsholz contro Germania, paragrafo 43;

sezione terza, sentenza 7 agosto 1996, Johansen contro Norvegia, paragrafo 52). Alla luce di tali obblighi internazionali, correttamente la Sezione rimettente evoca, quale base normativa del diritto in questione nell'ordinamento costituzionale italiano, l'art. 30 Cost., il cui primo comma, sancendo il dovere dei genitori di "educare" i figli, non può che presupporre il correlativo diritto del minore a essere educato da entrambi i genitori; ciò che necessariamente implica il suo diritto a vivere con loro una relazione diretta e personale, salvo che essa risulti in concreto pregiudizievole per i suoi interessi. (…) È ben vero che le ragioni di tutela del diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni e contatti personali con il genitore vengono meno, come prevedono all'unisono l'art. 9, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e l'art. 24, comma 3, CDFUE, allorché la prosecuzione di tale rapporto sia contraria all'interesse preminente del minore. Ma non è ragionevole assumere che la sospensione dalla responsabilità genitoriale di chi si sia in passato reso responsabile del delitto di cui all'art. 574-*bis* cod. pen. costituisca sempre e necessariamente, come pare presupporre il legislatore, la soluzione ottimale per il minore. (…) Il problema principale determinato dalla previsione della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale come pena accessoria che segue automaticamente alla condanna per il delitto di cui all'art. 574-*bis* cod. pen. consiste però nella cecità di questa conseguenza – concepita in chiave sanzionatoria dal legislatore – rispetto all'evoluzione, successiva al reato, delle relazioni tra il figlio minore e il genitore autore del reato medesimo. Se, infatti, una misura che frappone significativi ostacoli alla relazione tra il figlio e il genitore in tanto può legittimarsi in quanto tale relazione risulti in concreto pregiudizievole per il figlio (artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo; art. 24, comma 3, CDFUE), in base al principio generale secondo cui ogni decisione che riguarda il minore deve essere guidata dal criterio della ricerca della soluzione ottimale per il suo interesse, la stessa applicazione della pena accessoria ora all'esame potrà giustificarsi solo ove risponda in concreto agli interessi del minore, da apprezzare secondo le circostanze di fatto esistenti al momento della sua applicazione: le quali, naturalmente, comprendono anche tutto ciò che è accaduto dopo il fatto da cui è scaturita la responsabilità penale del genitore. (…) l'automatica applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale prevista dall'art. 574-*bis*, terzo comma, cod. pen. è incompatibile con tutti i parametri costituzionali sopra indicati, interpretati anche alla luce degli obblighi internazionali e del diritto dell'Unione europea in materia di tutela di minori che vincolano l'ordinamento italiano».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.) + inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27, terzo comma, 30, 31 Cost. e alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.

- Sentenza n. **103/2020** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'esclusione delle procedure a evidenza pubblica per le concessioni di impianti funiviari a uso turistico-sportivo (norme della Provincia di Bolzano).

L'art. 4 della direttiva 2014/23/UE – in armonia con l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali – fa salva la libertà degli Stati membri di definire, in conformità al diritto dell'Unione, i servizi d'interesse economico generale e di stabilire in che modo debbano essere organizzati e finanziati.

Considerato, 4.4.

«(…) questa Corte è chiamata a valutare se la Provincia autonoma di Bolzano, nella sostanza, consideri il trasporto di persone mediante impianti a fune come un proprio compito, da realizzare per mezzo di imprese legate alla Provincia stessa da contratti di concessione. In effetti, la qualificazione in termini di "servizio pubblico locale di rilevanza economica" ai sensi della legislazione nazionale, o quella (già considerata omologa alla prima dalla giurisprudenza di questa Corte: sentenze n. 325 del 2010 e n. 272 del 2004) di "servizio di interesse economico generale" ai sensi della disciplina dell'Unione europea, non dipendono tanto dalla natura dell'attività svolta, quanto dalla circostanza che l'ente pubblico abbia in concreto inteso assumersi la responsabilità dell'attività stessa a beneficio dei consociati; responsabilità che poi potrà essere svolta in proprio, ovvero attraverso affidamenti cosiddetti *in house*, o ancora delegandone l'esercizio a imprese private mediante contratti di concessione. Non a caso, l'art. 4 della direttiva 2014/23/UE – in ossequio del resto a quanto affermato dal Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, e in armonia con l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) – "fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti". Il che significa che ciascuno Stato, e ciascun ente territoriale dotato di autonomia politica, resta libero, in linea di principio, di stabilire quali prestazioni debbano costituire "servizi di interesse economico generale" per le proprie comunità di riferimento (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 21 dicembre 2011, in causa C-242/10, Enel Produzione SpA, e 20 aprile 2010, in causa C-265/08, Federutility), ed eventualmente di affidarne l'erogazione a imprese private mediante la stipula di contratti di concessione ai sensi della stessa direttiva 2014/23/UE. Ora, la Provincia autonoma di Bolzano, nell'esercizio della discrezionalità riconosciutale dalla direttiva (e, a valle, dallo stesso codice dei contratti pubblici), ha certamente mostrato, mediante la legge prov. Bolzano n. 15 del 2015, di considerare come autentico servizio pubblico locale l'esercizio degli impianti funiviari di prima categoria integrati nella rete provinciale di trasporto che collegano località stabilmente abitate ai sensi dell'art. 37 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2015 (…), prevedendo coerentemente procedure di affidamento a evidenza pubblica. Non ritiene invece questa Corte che la Provincia autonoma abbia compiuto analoga scelta con riguardo agli impianti di funivie a uso sportivo o turistico-ricreativo, non integrate nel sistema provinciale dei trasporti pubblici. Qui la scelta è stata, piuttosto, quella di lasciare lo sviluppo e la gestione di queste attività alla libera iniziativa economica privata, alla quale si deve – sin da epoca assai anteriore all'entrata in vigore della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela della concorrenza nella gestione dei pubblici servizi – la realizzazione e la continuativa gestione di diverse centinaia di impianti di risalita».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost., 3, 30, 41 della direttiva 2014/23/UE, 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost., 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE.

- Ordinanza n. **105/2020** (red. Barbera)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'esonero dal giuramento per l'acquisizione della cittadinanza della persona affetta da disabilità.

Ritenuto

«(…) il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena (…) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), 7, comma 1 (*recte*: comma 2), del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza) e 25, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevedono l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da disabilità a causa di tale condizione patologica, per violazione degli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, eseguita con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nonché degli artt. 21 e 26 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 1975 (*recte*: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007)».

Considerato

«(…) il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena (…) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), 7, comma 1 (*recte*: comma 2), del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza) e 25, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevedono l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da disabilità a causa di tale condizione patologica; (…) ad avviso del rimettente, le menzionate disposizioni violerebbero gli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, gli artt. 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, eseguita con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione

della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nonché gli artt. 21 e 26 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 1975 (*recte*: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007)».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, Cost., 4, 18 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità del 2006, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Ordinanza n. **114/2020** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'applicabilità del divieto di un secondo giudizio all'imputato già colpito, per i medesimi fatti (omesso versamento dell'IVA), da una sanzione amministrativa di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia dell'Unione europea non ritengono* ex se *contraria al divieto di* bis in idem *la sottoposizione di un imputato a processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa, esigendo la sussistenza di un legame materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti, da ravvisarsi in presenza di sanzioni che perseguano scopi complementari, della prevedibilità del doppio binario sanzionatorio, di forme di coordinamento tra i procedimenti e della proporzionalità del complessivo risultato sanzionatorio. In particolare, la Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il divieto di* bis in idem *ex art. 50 della Carta dei diritti fondamentali il complessivo regime sanzionatorio e procedimentale italiano in materia di omesso versamento dell'IVA, salva la verifica, da parte del giudice di merito, della non eccessiva onerosità, nel caso concreto, dell'applicazione del doppio binario.

Ritenuto

«(…) il Tribunale ordinario di Rovigo, su sollecitazione dell'imputato F. P., ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei relativi Protocolli»; (…) il giudice *a quo* – premesso che l'art. 649 cod. proc. pen. è già stato oggetto di un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale da parte del Tribunale ordinario di Bergamo – ripercorre la giurisprudenza europea sviluppatasi sul principio del *ne bis in idem*, rispettivamente sancito dall'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), soffermandosi in particolare sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia, e sulle

sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, Åklagaren contro Hans Åkerberg Fransson e 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci; (…) nella sentenza Menci, la Corte di giustizia ha escluso la contrarietà all'art. 50 CDFUE della normativa italiana, che consente di avviare un procedimento penale per omesso versamento dell'IVA a carico di colui che abbia già subito, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura punitiva, a condizione che le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari e il sistema normativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti sì da evitare eccessivi oneri per l'interessato, assicurando comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione (circostanze che spetta al giudice nazionale di verificare); (…) alla luce della citata giurisprudenza, il rimettente sospetta il contrasto dell'art. 649 cod. proc. pen. con l'art. 117, primo comma, Cost., "nella misura in cui eleva a norma di rango costituzionale la norma interposta discendente dall'interpretazione della disposizione dell'art. 50 CDFUE fornita dalla Corte di Giustizia"; (…) secondo il giudice *a quo*, l'identità "naturalistica, giuridica e di politica criminale" tra il delitto di omesso versamento dell'IVA e il correlativo illecito amministrativo impedirebbe di ritenere integrati i requisiti cui la Corte di giustizia, nella sentenza Menci, ha condizionato la valutazione di conformità all'art. 50 CDFUE del doppio binario sanzionatorio previsto in materia tributaria nell'ordinamento italiano; (…) invero, secondo il rimettente, in relazione all'omissione del versamento dell'IVA, i procedimenti e le sanzioni rispettivamente penali e amministrativi perseguirebbero il medesimo scopo; la condotta punita sarebbe identica; non sarebbero previste una normativa di coordinamento atta a limitare l'onere supplementare derivante dal cumulo di procedimenti, né norme idonee a garantire la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria rispetto alla gravità del reato; (…) è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, instando per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni; (…) la Corte di giustizia, nella sentenza Menci, avrebbe ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione europea la normativa italiana che prevede una duplicità di procedimenti e l'irrogazione di sanzioni penali e amministrative per l'omesso versamento dell'IVA, essendo possibile al giudice di verificare, nel secondo giudizio, la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria apprestata dall'ordinamento a fronte dell'illecito; (…) dunque il *ne bis in idem* europeo avrebbe "perso la sua connotazione esclusivamente processuale per diventare un principio relativo all'entità della sanzione complessivamente irrogata"».

Considerato

«(…) il Tribunale ordinario di Rovigo ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nonché – come risulta dal tenore della motivazione – all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei relativi Protocolli"; (…) le questioni sollevate ricalcano nella sostanza, quanto alla norma censurata,

ai parametri evocati, al *petitum* e all'*iter* argomentativo, quelle (…) dichiarate inammissibili con la sentenza n. 222 del 2019; (…) in detta pronuncia questa Corte ha ritenuto inammissibile la censura di contrasto dell'art. 649 cod. proc. pen. con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU (e implicitamente all'art. 50 CDFUE), sul rilievo che l'ordinanza di rimessione non aveva chiarito adeguatamente le ragioni per cui non sarebbero state soddisfatte le condizioni di ammissibilità di un "doppio binario" procedimentale e sanzionatorio per l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), enunciate dalla recente giurisprudenza europea; (…) inoltre, nella medesima sentenza n. 222 del 2019 questa Corte ha osservato che tanto la Corte europea dei diritti dell'uomo (grande camera, sentenza 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia), quanto la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci) non ritengono *ex se* contraria al divieto di *bis in idem* la sottoposizione di un imputato a processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa, esigendo unicamente la sussistenza di un legame materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti, da ravvisarsi in presenza di sanzioni che perseguano scopi complementari, della prevedibilità del "doppio binario" sanzionatorio, di forme di coordinamento tra i procedimenti e della proporzionalità del complessivo risultato sanzionatorio; (…) in base a detti criteri, nella sentenza Menci la Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il divieto di *bis in idem* di cui all'art. 50 CDFUE il complessivo regime sanzionatorio e procedimentale previsto dal legislatore italiano in materia di omesso versamento dell'IVA, salva la verifica, da parte del giudice di merito, della non eccessiva onerosità, nel caso concreto, dell'applicazione del "doppio binario" sanzionatorio; (…) infine, la sentenza n. 222 del 2019 aveva evidenziato che l'allora giudice rimettente non aveva dimostrato la non conformità della disciplina censurata a tutti i criteri enunciati dalla giurisprudenza europea, così incorrendo in lacune argomentative tali da determinare un'insufficiente motivazione tanto della non manifesta infondatezza della questione prospettata, quanto della sua rilevanza, con conseguente inammissibilità della censura principale di violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU (e implicitamente all'art. 50 CDFUE); (…) il Tribunale ordinario di Rovigo è incorso nelle medesime carenze argomentative; (…) tali lacune, identiche a quelle che hanno condotto questa Corte a dichiarare inammissibili le questioni esaminate nella sentenza n. 222 del 2019, non possono che condurre alla declaratoria di manifesta inammissibilità della censura principale oggi sollevata dal Tribunale di Rovigo, di contrarietà dell'art. 649 cod. proc. pen. all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e all'art. 50 CDFUE; (…) le censure relative alla lesione dell'art. 3 Cost. risultano – analogamente a quelle esaminate nella sentenza n. 222 del 2019 – meramente ancillari rispetto a quelle prospettate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e all'art. 50 CDFUE, sicché la declaratoria di manifesta inammissibilità di queste ultime non può che riverberarsi sulle prime».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **115/2020** (red. Carosi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la riformulazione del piano di riequilibrio degli enti locali.

Ritenuto, 1.3.

«Secondo il giudice rimettente, il combinato disposto dei commi 1-*terdecies*, 2-*bis* e 2-*ter*, dell'art. 38 del d.l. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 del 2019, nella parte in cui consentirebbe agli enti locali che si fossero avvalsi della facoltà loro concessa dall'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015 (come modificato dall'art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016), di riproporre il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già approvato, estendendolo a un orizzonte ultradecennale, sarebbe innanzitutto in contrasto con il principio dell'equilibrio di bilancio, nelle declinazioni dell'equilibrio dinamico e intergenerazionale, di cui agli artt. 81, 97, primo comma, 117, primo comma, Cost. – quest'ultimo in relazione al Preambolo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, all'art. 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 – e 119, sesto comma, Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 Cost. Ciò in quanto "la pianificazione di risanamento, contenuta nel piano medesimo, continuerebbe però ad essere incentrata su proiezioni di entrata e di spesa, di durata decennale, dal momento che l'art. 38, ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, non impone, né consente, una revisione di tale pianificazione nel suo complesso". Anche il piano di smaltimento dei debiti commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 889, della legge n. 205 del 2017, in base al quale la rimodulazione del piano di riequilibrio avverrebbe "fermi restando i tempi di pagamento dei creditori", continuerebbe ad avere una durata decennale, incongruente con l'allungamento della nuova pianificazione. In tal modo, il complesso delle disposizioni in esame, "prevedendo la variazione non dell'intero percorso di risanamento ma della sola spalmatura nel tempo del disavanzo originario, (…) renderebbe praticamente impossibile alla sezione di controllo la verifica della congruità della pianificazione nonché del futuro rispetto degli obiettivi intermedi e di quelli finali di cui all'art. 243-*quater*, comma 6, T.U.E.L.". Il giudice rimettente ritiene, altresì, che il combinato disposto dei commi 1-*terdecies*, 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 38 censurato, consentendo di ripianare uno squilibrio di origine risalente in un periodo doppio rispetto a quello inizialmente prospettato, provocherebbe il "ribaltamento su generazioni future di debiti risalenti nel tempo, oltre alla liberazione di risorse (in virtù dell'alleggerimento della quota annuale di disavanzo da recuperare) che, lungi dall'essere destinate al risanamento finanziario dell'ente, (potrebbero essere) impiegate per espandere la spesa futura". Tale procedura costituirebbe una lesione dell'equità intergenerazionale, determinando la traslazione del debito pregresso da una generazione all'altra, senza che vi sia una correlata utilità per il sacrificio sopportato. Ciò provocherebbe, inoltre, ad avviso del rimettente, una deresponsabilizzazione dei rappresentanti eletti dalla comunità locale, in quanto si avrebbe uno spostamento, "sulle generazioni future, del peso di gestioni finanziarie passate". Tale "scenario di riequilibrio ventennale minerebbe alla radice uno degli aspetti più pregnanti della legalità finanziaria nel sistema fondato su una democrazia rappresentativa, ossia la funzionalizzazione delle procedure finanziarie al vincolo di mandato degli amministratori verso la comunità che

rappresentano". Le disposizioni in esame sarebbero altresì in contrasto con il principio dell'equilibrio di bilancio – che trova copertura costituzionale, nelle declinazioni dell'equilibrio dinamico e intergenerazionale, negli artt. 81, 97, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione al Preambolo alla CDFUE e all'art. 3 TUE – nonché con l'art. 119, sesto comma, Cost., quest'ultimo anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 Cost., in quanto estenderebbero la durata del suddetto piano di riequilibrio, in origine decennale, a un orizzonte ultradecennale (ventennale, nel caso specifico)».

Considerato, 1., 4.

«(…) la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 1-*terdecies*, 2-*bis* e 2-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione, quest'ultimo anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 Cost. Le norme censurate disciplinano la riformulazione del piano di riequilibrio degli enti locali che stavano applicando l'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella versione dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n. 18 del 2019. Secondo la Sezione rimettente il combinato disposto dei commi 1-*terdecies*, 2-*bis* e 2-*ter*, dell'art. 38 del d.l. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 del 2019, nella parte in cui consentirebbe agli enti locali che si fossero avvalsi della facoltà loro concessa dall'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, di riproporre il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) già approvato, estendendolo a un orizzonte ultradecennale, sarebbe in contrasto con il principio dell'equilibrio di bilancio, nelle declinazioni dell'equilibrio dinamico e intergenerazionale, di cui agli artt. 81, 97, primo comma, 117, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. anche in combinato disposto con gli articoli 1, 2 e 3 Cost. Ciò in quanto "la pianificazione del risanamento, contenuta nel piano medesimo, continuerebbe però ad essere incentrata su proiezioni di entrata e di spesa, di durata decennale, dal momento che l'art. 38, ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, non impone, né consente, una revisione di tale pianificazione nel suo complesso". Anche il piano di smaltimento dei debiti commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in base al quale la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio avverrebbe "fermi restando i tempi di pagamento dei creditori", continuerebbe ad avere una durata decennale, incongruente con l'allungamento della nuova pianificazione. In tal modo, il complesso delle disposizioni in esame, "prevedendo la variazione non dell'intero percorso di risanamento ma della sola spalmatura nel tempo del disavanzo originario, (…) renderebbe praticamente impossibile alla Sezione di controllo la verifica della congruità della pianificazione nonché del futuro rispetto degli obiettivi intermedi e di quelli finali di cui all'art. 243-*quater*, comma 6, T.U.E.L.". Il giudice rimettente ritiene, altresì, che il combinato disposto dei commi 1-*terdecies*, 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 38 provocherebbe il "ribaltamento su generazioni future di debiti risalenti nel tempo,

oltre alla liberazione di risorse (in virtù dell'alleggerimento della quota annuale di disavanzo da recuperare) che, lungi dall'essere destinate al risanamento finanziario dell'ente, sarebbero impiegate per espandere la spesa futura". Tale procedura costituirebbe una lesione dell'equità intergenerazionale, determinando la traslazione del debito pregresso da una generazione all'altra senza che vi sia una correlata utilità per il sacrificio sopportato. Ciò provocherebbe, inoltre, ad avviso del Collegio rimettente, una deresponsabilizzazione dei rappresentanti eletti dalla comunità locale, in quanto si avrebbe uno "spostamento, sulle generazioni future, del peso di gestioni finanziarie passate". Tale "scenario di riequilibrio ventennale minerebbe alla radice uno degli aspetti più pregnanti della legalità finanziaria nel sistema fondato su una democrazia rappresentativa, ossia la funzionalizzazione delle procedure finanziarie al vincolo di mandato degli amministratori verso la comunità che rappresentano". Le disposizioni in esame sarebbero altresì in contrasto con il principio dell'equilibrio di bilancio che trova copertura costituzionale, nelle declinazioni dell'equilibrio dinamico e intergenerazionale, negli stessi artt. 81, 97, primo comma, 117, primo comma, – quest'ultimo in relazione al Preambolo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e all'art. 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 – e 119, sesto comma, anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 Cost., in quanto estenderebbe la durata del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in origine decennale, ad un orizzonte ultradecennale (ventennale nel caso specifico). (…) Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 1-*terdecies*, 2-*bis* e 2-*ter*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 70, 100, 102, primo comma, 103, 104, primo comma, 111, 113 e 117, primo comma – quest'ultimo in relazione al Preambolo alla CDFUE, all'art. 3 TUE, all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU – nonché al "combinato disposto" dell'art. 119, sesto comma, con gli artt. 1, 2 e 3, Cost., sono inammissibili per grave carenza del percorso argomentativo. Il giudice *a quo* evoca difatti cumulativamente una pluralità di parametri, alcuni dei quali interposti, e di principi di ampio respiro, e ciò anche in riferimento a norme che hanno un diverso contenuto precettivo. In tal modo, egli non motiva adeguatamente in ordine al contrasto tra i primi e le seconde. In particolare, il rimettente non specifica quali dei differenti precetti espressi dai parametri evocati, che sono richiamati in una generica deduzione d'insieme e che non vengono adeguatamente esaminati, sarebbero stati in concreto lesi dalle disposizioni censurate: specificazione che sarebbe stata tanto più necessaria in considerazione della evidenziata eterogeneità delle norme da queste ultime poste. Né il giudice *a quo*, pur avendo affermato che si sarebbe al cospetto di una legge-provvedimento, dà conto delle ragioni per cui le disposizioni censurate sarebbero ascrivibili a questa particolare categoria di norme, avuto particolare riguardo al requisito dell'incidenza su un numero limitato di destinatari: incidenza che egli afferma in maniera meramente assertiva, non avendo fornito alcun elemento concreto utile a darne riscontro. In conclusione, deve ritenersi che il giudice *a quo* non abbia assolto l'onere di motivazione su di esso incombente in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità prospettato in riferimento ai suddetti parametri, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione" (*ex plurimis*, sentenza n. 212 del 2018)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.) + inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 70, 100, 102, primo comma, 103, 104, primo comma, 111, 113, 117, primo comma, 119, sesto comma, Cost., al Preambolo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli artt. 3 del Trattato sull'Unione europea, 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU + non fondatezza della questione in riferimento all'art. 77 Cost. + non fondatezza, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, delle questioni in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.

- Sentenza n. **127/2020** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la legittimazione all'impugnazione del soggetto che abbia effettuato il riconoscimento del figlio nella consapevolezza della sua non veridicità.

Ritenuto, 2.2.

«Quanto al merito delle questioni, la Corte di appello premette che non è in discussione la pienezza della discrezionalità legislativa nella disciplina delle diverse situazioni, fermo restando il limite della non manifesta irragionevolezza. Peraltro, le situazioni fattuali alle quali fanno riferimento sia la disposizione censurata, come ridisegnata dal d.lgs. n. 154 del 2013, sia l'art. 9 della legge n. 40 del 2004 – sotto il profilo soggettivo di colui che pone in essere l'atto determinativo dello "*status*" del nato, quale figlio proprio – sarebbero assolutamente identiche. In entrambi i casi, infatti, sussistono la consapevolezza di non essere il padre biologico del riconosciuto e la volontà di assumere la paternità e la responsabilità, quale genitore, di un figlio che non è biologicamente il proprio. In entrambi i casi, alla base del riconoscimento, vi sarebbe un atto consapevole e *contra legem*: nel caso dell'art. 9 della legge n. 40 del 2004, il consenso alla pratica di procreazione assistita di tipo eterologo e, nel caso del riconoscimento cosiddetto "di compiacenza", la violazione dell'art. 567 del codice penale. Tuttavia, mentre l'art. 9 della legge n. 40 del 2004 preclude l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, l'art. 263 cod. civ. legittima l'autore del riconoscimento non veritiero all'azione di impugnazione dello stesso. Osserva il giudice *a quo* che la *ratio* sottesa al divieto dell'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 è rappresentata dalla necessità di rispettare il principio, deducibile dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e entrato a far parte integrante dell'ordinamento italiano, secondo il quale in ogni provvedimento legislativo, amministrativo o giudiziario riguardante un minore l'interesse di quest'ultimo deve sempre essere considerato preminente. Il rimettente richiama, a questo riguardo, la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Dovrebbe, quindi, escludersi che colui che, consapevole della difformità dalla realtà biologica, altrettanto consapevolmente abbia scelto

di instaurare con un minore un rapporto di filiazione, possa successivamente sacrificare lo *status* del figlio solo perché la riconsiderazione dei propri interessi, la natura dei quali neanche è tenuto a rappresentare, lo avrebbe indotto a ritrattare il riconoscimento già prestato, adducendo una circostanza di cui fin dal principio egli era perfettamente consapevole, ossia la non veridicità del riconoscimento medesimo. Ad avviso della Corte d'appello, la situazione in esame sarebbe sostanzialmente identica a quella considerata dall'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004. Tuttavia, la tutela accordata al minore in quest'ultimo caso è viceversa negata nel caso dell'art. 263 cod. civ. Il rimettente dubita, quindi, della legittimità della disparità di trattamento derivante dall'art. 263 cod. civ., sia in relazione al principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost., sia in relazione ai principi di responsabilità individuale e di solidarietà sociale, nonché di tutela dell'identità personale, che trovano espressione nell'art. 2 Cost.».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.

- Sentenza n. **145/2020** (red. Amoroso)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 a 5.000, in favore della Casse delle ammende, a carico del genitore responsabile di condotte inadempienti o atti pregiudizievoli per il minore.

Il* ne bis in idem*, oltre ad assurgere a principio interno di rango costituzionale, trova tutela anche nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali secondo cui nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione con sentenza penale definitiva conformemente alla legge. Tenuto conto della clausola di equivalenza contenuta nel terzo periodo del successivo art. 52, la Carta incorpora il contenuto minimo dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Anche alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia, la previsione di un duplice binario sanzionatorio non confligge con il principio di* ne bis in idem *ove la normativa di riferimento: persegua un obiettivo di interesse generale, tale da giustificare il cumulo di procedimenti e sanzioni, che devono avere uno scopo complementare; assicuri un coordinamento che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare derivante agli interessati dal cumulo di procedimenti; garantisca che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia proporzionata alla gravità del reato. Pertanto, sulla portata del divieto di* bis in idem *si registra ormai una convergenza coerente, in una prospettiva di tutela multilivello dei diritti, della giurisprudenza costituzionale con quella delle Corti europee.

Considerato, 5.1., 5.3.

«L'ordinanza di rimessione richiama, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., il divieto di *bis in idem* sancito dall'art. 4 Prot. n. 7 CEDU secondo cui "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato". Tale garanzia – operante anche per l'Italia stante l'invalidità, ritenuta dalla giurisprudenza della Corte EDU, della riserva a suo tempo presentata – è stata interpretata dalla Corte di Strasburgo in modo da

non correlarsi esclusivamente alla qualificazione, nel diritto interno degli Stati contraenti, di una sanzione come penale, nel senso che possono assumere rilievo, in via alternativa, la natura della misura e la gravità delle conseguenze in cui l'accusato rischia di incorrere (Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, sentenza 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi). Una sanzione può pertanto essere qualificata come sostanzialmente penale, ove ciò possa desumersi, alternativamente, dalla natura dell'infrazione (rispetto alla quale occorre considerare il carattere e la struttura della norma trasgredita, ad esempio verificando se essa si caratterizza in termini di generalità dei destinatari o valutando la caratura degli interessi che essa tutela), ovvero dalla natura e dalla gravità della sanzione (con riferimento a quest'ultimo profilo, come evidenziato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, possono ad esempio assumere rilevanza: lo scopo punitivo-deterrente della sanzione: sentenza 21 febbraio 1984, Ozturk contro Repubblica federale tedesca; il grado di afflittività della sanzione: sentenza 24 febbraio 1994, Bendenoun contro Francia; la pertinenzialità rispetto ad un fatto di reato: sentenza 23 settembre 1998, Malige contro Francia). È noto che inizialmente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha declinato in una prospettiva prevalentemente processuale il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU, affermando che lo stesso tutela l'individuo non tanto contro la possibilità di essere sanzionato due volte per il medesimo reato, ma ancor prima di essere sottoposto una seconda volta a processo per un reato per il quale è stato già giudicato, non importa se con esito assolutorio o di condanna (Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia). In seguito, tuttavia, nella giurisprudenza della stessa Corte si è registrata una significativa evoluzione nell'interpretazione della portata del divieto convenzionale di *bis in idem* rispetto ai procedimenti sanzionatori misti, evoluzione che è stata suggellata dalla pronuncia della grande camera, resa il 15 novembre 2016 in relazione al caso A. e B. contro Norvegia, la quale – avvicinandosi armonicamente a quelle che, nella giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åklagaren contro Fransson), erano le declinazioni del medesimo divieto, per come espresso dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – ha affermato che sottoporre a processo penale una persona già sanzionata a livello amministrativo con l'applicazione di una sanzione sostanzialmente penale non viola di per sé il divieto di *bis in idem*, purché tra i due procedimenti vi sia una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, nel quadro di un approccio unitario e coerente e le risposte sanzionatorie cumulate non comportino un sacrificio eccessivo per l'interessato. Ne deriva che i due procedimenti possono non solo essere avviati, ma anche concludersi con l'irrogazione di due distinte sanzioni purché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: le sanzioni perseguano finalità differenti ed abbiano in concreto ad oggetto profili diversi della medesima condotta antisociale; la duplicità dei procedimenti costituisca una conseguenza prevedibile della condotta; vi sia un'interazione probatoria tra i procedimenti, realizzata mediante la collaborazione tra le autorità preposte alla definizione degli stessi; ricorra una stretta connessione sul piano temporale tra i due procedimenti, pur non strettamente paralleli, tale da non assoggettare l'incolpato ad un "eterno giudizio" per il medesimo fatto; la sanzione comminata nel primo procedimento sia tenuta in considerazione nell'altro, in modo che venga rispettata una proporzionalità complessiva della pena. Pertanto, la previsione di un duplice binario sanzionatorio per il medesimo fatto non viola il principio di *ne bis in idem* allorché si

tratti di procedimenti paralleli e integrati sotto l'aspetto sia sostanziale che temporale. (…) Mette conto anche ricordare che il principio del *ne bis in idem*, oltre ad assurgere a principio interno di rango costituzionale, trova tutela, come accennato, anche nell'art. 50 CDFUE secondo cui "nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge"; disposizione che, stante la clausola di equivalenza contenuta nel terzo periodo dell'art. 52, incorpora il contenuto minimo dell'art. 4 del Prot. n. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Anche alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la previsione di un duplice binario sanzionatorio non confligge con il principio di *ne bis in idem* ove: la normativa di riferimento persegua un obiettivo di interesse generale, tale da giustificare il cumulo di procedimenti e di sanzioni, che devono avere uno scopo complementare; contenga norme che garantiscano un coordinamento che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare derivante per i soggetti interessati da un cumulo di procedimenti; preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario in relazione alla gravità del reato di cui si tratti (grande sezione, sentenza 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci; sentenza 20 marzo 2018, in causa C-537/16, Garlsson Real Estate e altri; sentenza 20 marzo 2018, in cause C-596/16 e C-597/16, Di Puma e altri). Pertanto, sulla portata del principio del divieto di *bis in idem* si registra ormai una convergenza coerente, in una prospettiva di tutela multilivello dei diritti, della giurisprudenza di questa Corte con quella delle Corti europee».

Dispositivo

Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, Cost.

- Sentenza n. **146/2020** (red. de Pretis)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo quale necessario requisito richiesto agli stranieri per l'ottenimento del reddito di inclusione.

Ritenuto, 1., 3., 4.

«Il Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), che, fra i diversi requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di inclusione (…), richiede agli stranieri il "possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo", in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 38, 117 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. (…) Il giudice *a quo* ritiene dirimente, per la soluzione della controversia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017, "vigente *ratione temporis*", là dove richiede agli stranieri il permesso di soggiorno di lungo periodo, "escludendo gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o per altri motivi)". (…) Dunque, l'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017 contemplerebbe una disparità di trattamento irragionevole, in violazione dell'art. 3 Cost., in quanto avrebbe "introdotto un elemento di distinzione arbitrario, nella mancanza di alcuna ragionevole correlazione tra la residenza protratta per il tempo necessario all'ottenimento del permesso di lungo soggiorno e la situazione di disagio economico che il legislatore ha posto alla base della provvidenza"; né si comprenderebbe perché il legislatore non abbia "ritenuto sufficiente, quale elemento indicativo di uno stabile radicamento sul territorio, il requisito della residenza continuativa biennale, pretendendo il permesso di lungo soggiorno". Inoltre, secondo il rimettente il reddito di inclusione sarebbe una prestazione diversa dall'assegno sociale, per il quale la sentenza n. 50 del 2019 della Corte costituzionale ha fatto salvo il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo. In definitiva, la norma censurata si porrebbe in contrasto, oltre che con l'art. 3 Cost., con gli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE, "che enunciano il principio di uguaglianza e di non discriminazione, garantiscono la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33, 1° comma, CDFUE) e il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa (art. 34, comma 3, CDFUE)". (…) si è costituita J.C.C., ricorrente nel giudizio *a quo*. (…) la parte ricorda le pronunce di accoglimento di questa Corte relative alle prestazioni di invalidità, che si sono fondate su diversi parametri, che sarebbero pertinenti anche nel caso in esame. Infatti, anche il bisogno di emanciparsi "da una condizione di povertà assoluta" sarebbe riconducibile alla *ratio* delle sentenze menzionate: in altri termini, il "diritto a una vita dignitosa" avrebbe "fondamento costituzionale". La parte rammenta che la legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), definisce il reddito di inclusione come livello essenziale delle prestazioni sociali, in coerenza con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e rileva che la soglia economica fissata dalla norma censurata è "ampiamente inferiore a quella utilizzata dall'ISTAT per definire le famiglie in condizioni di povertà assoluta". Sarebbe evidente che "l'uscita da una condizione di povertà assoluta appartiene al nucleo dei bisogni primari ed essenziali della persona". Il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa dovrebbe essere "tutelato in quanto tale", al di là del "canale" di cui all'art. 36 Cost. e dei casi di inabilità al lavoro. Anche l'art. 34, paragrafo 3, CDFUE parlerebbe di "esistenza dignitosa" senza fare riferimento al lavoro. Con riferimento ai bisogni primari, nessuna limitazione potrebbe essere opposta con riferimento a condizioni personali estranee al bisogno: men che meno potrebbero essere esclusi gli stranieri *ratione census* (…) o *ratione temporis* (…). (…) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. (…) Sarebbe infondata anche la questione riferita all'art. 117, primo comma, Cost., "per il tramite del principio di non discriminazione di cui agli artt. 20 e 21" CDFUE. La scelta di limitare la prestazione *de qua* ai soli stranieri lungosoggiornanti sarebbe in linea con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2003/109/CE. Infine, sarebbe insussistente la violazione dell'art. 34 CDFUE. Tale disposizione non si applicherebbe perché la materia del

“contrasto alla povertà” sarebbe di competenza degli Stati membri. Comunque, come già detto per l’art. 31 Cost., l’art. 34 CDFUE non costringerebbe il legislatore a prevedere proprio il reddito di inclusione né a individuare i requisiti auspicati dal rimettente».

Considerato, 1.

«(…) il Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), che, fra i diversi requisiti necessari per l’ottenimento del reddito di inclusione, richiede agli stranieri il “possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”. Il rimettente divide le questioni sollevate in due gruppi, il secondo dei quali ha carattere subordinato. In primo luogo, il giudice *a quo* ritiene che la norma censurata violi gli artt. 2, 3, 31, 38, 117 della Costituzione, nonché l’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto il reddito di inclusione sarebbe una prestazione essenziale, diretta a soddisfare “bisogni primari” inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana. In relazione a questo tipo di prestazioni, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti sarebbe incostituzionale. Con il secondo ordine di censure il rimettente osserva che, anche qualora il reddito di inclusione fosse considerato “prestazione esterna al nucleo dei bisogni essenziali”, non vi sarebbe una ragionevole correlazione tra il requisito richiesto e le situazioni di bisogno a rimedio delle quali la prestazione è prevista, considerato anche che la disciplina in questione già contemplava “il requisito del radicamento”, essendo necessario – per ottenere il beneficio – essere “residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda” (art. 3, comma 1, lettera a, numero 2, del d.lgs. n. 147 del 2017); di qui la asserita violazione dell’art. 3 Cost. e degli artt. 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 38, 117 Cost., 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

- Sentenza n. **152/2020** (red. Morelli)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la pensione di inabilità per gli invalidi civili totali (l’importo mensile e il requisito anagrafico dei 60 anni per la concessione dell’“incremento al milione di lire”).

Ritenuto, 1., 1.2., 2.

«Nel corso di un giudizio civile – promosso, tramite il (padre) suo tutore, da una donna di anni 47, affetta da tetraplegia spastica prenatale, invalida al lavoro al 100 per cento, la quale lamentava che la pensione di inabilità da lei percepita (*ex* art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante “Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme

in favore dei mutilati ed invalidi civili") fosse "largamente insufficiente a garantirle il soddisfacimento dei bisogni primari della vita", per cui chiedeva condannarsi il convenuto Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a pagarle la pensione di inabilità "in misura non inferiore" al minimo previsto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" ovvero "in misura non inferiore all'assegno sociale", di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e, "comunque, in misura tale da assicurarle il proprio decoroso mantenimento" – la Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, adita in sede di gravame avverso la sentenza del Tribunale sfavorevole alla ricorrente, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questioni di legittimità costituzionale: 1) del predetto art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971, "nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa, una pensione di inabilità (…) insufficiente a garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali, in relazione agli artt. 3, 38, comma 1, 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost." (…). Da qui, dunque, sempre secondo il giudice *a quo*, la non manifesta infondatezza, della (prima) questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971, per contrasto: (…) c) con gli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 4 e 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006, ratificata dallo Stato italiano con legge 3 marzo 2009, n. 18, e cui ha aderito anche l'Unione europea (decisione del Consiglio n. 2010/48 del 26 novembre 2009), e agli artt. 26 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, alla quale il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, entrato in vigore l'1 dicembre 2009, "ha conferito il medesimo valore giuridico dei trattati". Atteso che la norma impugnata risulterebbe inevitabilmente non in linea con gli obblighi di protezione sociale dei disabili assunti dall'Italia sul piano internazionale e comunitario, come considerati nelle richiamate fonti interposte. (…) si è costituita la parte attrice appellante nel procedimento principale. (…) Argomenta ancora, con riferimento al *vulnus* che la disposizione censurata arrecherebbe ai parametri internazionali, come ciò sia in particolare evidenziato dal Report pubblicato il 6 ottobre 2016 dal Comitato per l'applicazione in Italia della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili, nel quale "il Comitato si dichiara preoccupato dalla mancanza di standard minimi di assistenza sociale (Minimum Standards of Social Assistance) nel nostro paese e raccomanda di velocizzare il processo di adozione e attuazione dei suddetti standard". Sostiene, infine, che il denunciato art. 12 della legge n. 118 del 1971 – attuando un trattamento sfavorevole nei confronti di appartenenti ad una categoria protetta (quella appunto dei disabili) – violi, con ciò, anche il "principio di non discriminazione", che "è, invero, uno dei cardini della costruzione comunitaria, sia sul piano economico che su quello sociale, ed è sancito sia nella carta di Nizza (art. 21) che nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 14)"».

Considerato, 3.

«Con la questione proposta in via principale il Collegio *a quo* dubita, come detto, della legittimità costituzionale della disposizione di cui al primo comma dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971, nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa, una pensione di inabilità di importo pari,

nell'anno 2018, ad euro 282,55, nell'anno 2019, ad euro 285,66 e, nell'anno 2020, ad euro 286,81. Tale disposizione si porrebbe, infatti, in contrasto con gli artt. 3, 38, primo comma, nonché con gli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. (evocati solo in motivazione all'ordinanza di rimessione) 4 e 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006, ratificata dallo Stato italiano con legge 3 marzo 2009, n. 18, e cui ha aderito anche l'Unione europea (decisione del Consiglio n. 2010/48 del 26 novembre 2009), e agli artt. 26 e 34, in particolare terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, essendone l'effetto quello di disconoscere agli inabili al lavoro il diritto ad un mantenimento adeguato, in ragione della misura insufficiente della pensione di inabilità loro spettante, irragionevolmente inferiore rispetto alla misura riconosciuta a titolo di assegno sociale e a titolo di incremento della pensione di invalidità civile per gli ultrasessantenni e, comunque, inidonea a liberare l'inabile dalla condizione di bisogno in cui versa ed a garantirne condizioni di vita almeno dignitose».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale, nei sensi e nel termine di cui in motivazione (per violazione degli artt. 3 e 38, primo comma, Cost.) + inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **173/2020** (red. Modugno)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: le sanzioni amministrative pecuniarie concernenti l'impiego di lavoratori irregolari (inapplicabilità, anche in via retroattiva, ai datori che abbiano assolto in precedenza adempimenti di carattere contributivo).

Ritenuto, 1., 1.2., 1.7.

«(…) la Corte d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), che sostituisce il comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73 – articolo già modificato dall'art. 36-*bis*, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni

urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 –, nella parte in cui non prevede che la disposizione da esso introdotta si applichi anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. (…) la Corte rimettente rileva come il giudice di primo grado abbia accolto l'opposizione sul presupposto che la previsione sanzionatoria dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, come sostituito dall'art. 36-*bis*, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, relativa all'"impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria", debba ritenersi riferita al personale totalmente sconosciuto alla pubblica amministrazione, in quanto non iscritto nella documentazione obbligatoria, né oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa in materia di lavoro e previdenziale: comunicazione che, nella specie, risultava invece effettuata dalla parte opponente, nella forma della denuncia nominativa obbligatoria all'INAIL. Ad avviso della Corte partenopea, questa interpretazione in senso favorevole all'autore della violazione non sarebbe "sorretta da adeguata motivazione". Essa avrebbe trovato, tuttavia, un "espresso aggancio normativo" in una disposizione successiva al fatto oggetto di giudizio: vale a dire nell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 2010, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, prevedendo che "le sanzioni di cui al comma 3" – quelle, appunto, per il lavoro "in nero" – "non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione". La Corte rimettente ritiene, quindi, di dover sollevare questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., del citato art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 2010, nella parte in cui non prevede che la disposizione da esso introdotta si applichi anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. (…) La Corte rimettente assume, da ultimo, che la norma censurata, una volta riconosciutane la natura sostanzialmente penale, verrebbe a porsi in contrasto anche con l'art. 49 CDFUE, il quale stabilisce che "se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevedere l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima"».

Considerato, 1.

«La Corte d'appello di Napoli dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), che sostituisce il comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73: articolo già modificato dall'art. 36-*bis*, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248. La norma è censurata nella parte in cui – nel prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 3 dello stesso art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, concernenti l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di

instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, "non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione" – non stabilisce che tale disposizione si applichi anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Ad avviso della Corte rimettente, la sanzione amministrativa considerata avrebbe natura sostanzialmente penale, alla stregua dei cosiddetti criteri Engel elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La norma censurata violerebbe, di conseguenza, l'art. 117, primo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con il principio di retroattività della legge penale più favorevole, sancito, sia dall'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – secondo l'interpretazione offertane dalla stessa Corte EDU –, sia dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Ordinanza n. **182/2020** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la previsione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo quale requisito per l'erogazione agli stranieri degli assegni di natalità e di maternità.

La Carta dei diritti fondamentali ha lo stesso valore giuridico dei trattati (art. 6, par. 1, del Trattato sull'Unione europea). La Corte ha ribadito la propria competenza a sindacare gli eventuali profili di contrasto delle disposizioni nazionali con i principi enunciati dalla Carta. In particolare, quando è lo stesso rimettente a sollevare una questione che investe anche le norme della Carta, la Corte non può esimersi dal valutare se la disposizione censurata infranga, in pari tempo, i principi costituzionali e sovranazionali. L'integrarsi delle garanzie della Costituzione con quelle sancite dalla Carta determina, infatti, un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. In quanto giurisdizione nazionale (art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), la Corte esperisce il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendola dall'ordinamento nazionale con effetti* erga omnes. Il rinvio pregiudiziale si colloca in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia, affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della Carta). L'intervento chiarificatore che si richiede alla Corte di giustizia è funzionale, altresì, alla garanzia di uniforme interpretazione dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto dell'Unione. Pertanto, prima di decidere sulle questioni sottoposte al suo esame, la Corte può ritenere necessario interrogare la Corte di giustizia***

sull'esatta interpretazione delle disposizioni rilevanti del diritto europeo che incidono sul diritto nazionale, specialmente laddove ravvisi una connessione inscindibile tra i principi e i diritti costituzionali e quelli riconosciuti dalla Carta, arricchiti dal diritto secondario, tra loro complementari e armonici: ciò ne impone la salvaguardia in una prospettiva di massima espansione. In campi segnati dall'incidenza crescente del diritto dell'Unione, quali il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternità e dell'infanzia, le garanzie costituzionali devono essere interpretate anche alla luce delle indicazioni vincolanti offerte dalle norme europee. La portata e la latitudine delle tutele sovranazionali si riverberano sul costante evolvere dei precetti costituzionali, in un rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione. L'art. 34 della Carta sancisce il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, come quella per la tutela della maternità, e il diritto di ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, in conformità alle previsioni europee e alle legislazioni e prassi nazionali.

Ritenuto, 1., 1.1., 2.

«(…) la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", nella parte in cui subordina il riconoscimento dell'assegno di natalità in favore degli stranieri alla titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, senza considerare sufficiente il permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno. (…) La disciplina dell'assegno di natalità contrasterebbe infine anche con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. La Corte di cassazione denuncia il contrasto con "il principio di uguaglianza ed il divieto di discriminazioni, anche per cittadinanza" e la violazione del diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, della tutela della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale e del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione. (…) Per le medesime ragioni e in riferimento ai medesimi parametri, la Corte di cassazione (…) ha censurato l'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui condiziona il riconoscimento dell'assegno di maternità a beneficio degli stranieri alla titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e non alla titolarità del solo permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno».

Considerato, 1., 3., 3.1., 3.2., 6.1., 6.2., 6.3., 6.3.1., 7., 7.1., 7.1.2., 8.

«Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), con gli artt. 3, 31, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (…). La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale delle previsioni citate, nella parte in

cui stabiliscono il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per l'erogazione agli stranieri, rispettivamente, dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità. (…) Si deve premettere che la Corte di cassazione menziona, a sostegno delle censure, parametri di matrice nazionale e, in pari tempo, molteplici previsioni della CDFUE, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, alla stregua dell'art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), nella versione consolidata successiva al Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. (…) Questa Corte ha ribadito anche di recente la propria competenza a sindacare gli eventuali profili di contrasto delle disposizioni nazionali con i principi enunciati dalla Carta (ordinanza n. 117 del 2019, punto 2. del *Considerato in diritto*). Quando è lo stesso giudice rimettente a sollevare una questione di legittimità costituzionale che investe anche le norme della Carta, questa Corte non può esimersi dal valutare se la disposizione censurata infranga, in pari tempo, i principi costituzionali e le garanzie sancite dalla Carta (sentenza n. 63 del 2019, punto 4.3. del *Considerato in diritto*). L'integrarsi delle garanzie della Costituzione con quelle sancite dalla Carta determina, infatti, "un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione" (sentenza n. 20 del 2019, punto 2.3. del *Considerato in diritto*). In quanto giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, questa Corte – come di recente ha affermato nell'interpellare la Corte di giustizia – esperisce il rinvio pregiudiziale "ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale con effetti *erga omnes*" (ordinanza n. 117 del 2019, punto 2. del *Considerato in diritto*). Il rinvio pregiudiziale si colloca "in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia (…), affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della CDFUE)" (sentenza n. 269 del 2017, punto 5.2. del *Considerato in diritto*). L'intervento chiarificatore che si richiede alla Corte di giustizia è funzionale, altresì, alla garanzia di uniforme interpretazione dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto dell'Unione. (…) Pertanto si ritiene necessario, prima di decidere sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, interrogare la Corte di giustizia sull'esatta interpretazione delle disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione europea che incidono sul diritto nazionale. Questa Corte ravvisa, infatti, una connessione inscindibile tra i principi e i diritti costituzionali evocati dalla Corte di cassazione e quelli riconosciuti dalla Carta, arricchiti dal diritto secondario, tra loro complementari e armonici. Spetta dunque a questa Corte salvaguardarli in una prospettiva di massima espansione. In un campo segnato dall'incidenza crescente del diritto dell'Unione, non si può non privilegiare il dialogo con la Corte di giustizia, in quanto depositaria del "rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati" (art. 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea). Il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternità e dell'infanzia, salvaguardati dalla Costituzione italiana (artt. 3, primo comma, e 31 Cost.), devono, difatti, essere interpretati anche alla luce delle indicazioni vincolanti offerte dal diritto dell'Unione europea (*ex* artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Sulla portata e sulla latitudine di tali garanzie, che si riverberano sul costante evolvere dei precetti costituzionali,

in un rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione, si concentrano le questioni pregiudiziali che in questa sede si ritiene di sottoporre al vaglio della Corte di giustizia. (…) La Corte di cassazione ha evocato, tra le molteplici previsioni della Carta, anche l'art. 34. Quest'ultimo garantisce il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, come quella per la tutela della maternità (paragrafo 1), e il diritto di "ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione (…) alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali", in conformità alle previsioni del diritto dell'Unione e alle legislazioni e alle prassi nazionali (paragrafo 2). (…) Con riferimento alle prestazioni di sicurezza sociale spettanti ai cittadini dei paesi terzi, la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e trasposta con il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), garantisce ai soggiornanti di lungo periodo lo stesso trattamento dei cittadini nazionali per quel che riguarda, in particolare, le "prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale" (art. 11, paragrafo 1, lettera d). (…) Quanto alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, essa interviene a estendere tali prestazioni agli stranieri titolari del permesso unico di lavoro. (…) Tale direttiva ha quale base giuridica l'art. 79, paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE e deve essere ricondotta all'art. 34 della Carta. Essa – come chiarisce il considerando n. 8 – "non dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi che hanno acquisito lo *status* di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo", in quanto tali cittadini, muniti di un tipo specifico di permesso di soggiorno, possono rivendicare uno "*status* più privilegiato". La direttiva 2011/98/UE si prefigge di "garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri" (considerando n. 2), di dare ulteriore impulso a "una politica di immigrazione coerente" e di "ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro" (considerando n. 19), creando, anche per tale via**,** i presupposti dell'integrazione economica dei cittadini di paesi terzi. In questa prospettiva si inquadra la scelta di "definire un insieme di diritti al fine, in particolare, di specificare i settori in cui è garantita la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi che non beneficiano ancora dello *status* di soggiornanti di lungo periodo", in modo da "creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell'Unione" e da "riconoscere che tali cittadini di paesi terzi contribuiscono all'economia dell'Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte" (considerando n. 19). Lo scrutinio di questa Corte concerne il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, come definito "dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale" (considerando n. 24 della direttiva). Gli Stati, nell'organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale e nel fissare "le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse" (considerando n. 26), devono osservare tali prescrizioni. (…) Alla luce del quadro normativo che si è tratteggiato, questa Corte ritiene necessario sollecitare alla Corte di giustizia un chiarimento sulle seguenti disposizioni del diritto dell'Unione, che incidono sulla soluzione delle questioni di legittimità costituzionale

devolute all'esame di questa Corte e che sono state oggetto del contraddittorio fra le parti lungo tutto il dipanarsi dei giudizi. (…) Occorre chiedere alla Corte di giustizia se l'art. 34 della Carta debba essere interpretato nel senso che nel suo àmbito di applicazione rientrino l'assegno di natalità e l'assegno di maternità, in base all'art. 3, paragrafo 1, lettere b) e j), del regolamento (CE) n. 883/2004, richiamato dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, e se, pertanto, il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra citate, già concesse agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. (…) Quanto all'assegno di maternità, si chiede alla Corte di giustizia se esso debba essere incluso nella garanzia dell'art. 34 CDFUE, letto alla luce del diritto secondario, che mira ad assicurare "uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro" a tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri, vincolando questi ultimi all'indicato obiettivo. (…) In base all'art. 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012, si richiede che il presente rinvio pregiudiziale sia deciso con procedimento accelerato. Dalle questioni sottoposte all'odierno vaglio di questa Corte e ampiamente dibattute nella giurisprudenza, non è da escludere che traggano origine numerosi ulteriori rinvii pregiudiziali da parte dei giudici comuni. L'ampiezza del contenzioso pendente attesta un grave stato di incertezza sul significato da attribuire al diritto dell'Unione. L'orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito, che attribuisce efficacia diretta alle previsioni dell'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, non è seguìto dall'amministrazione competente a erogare le provvidenze, mentre la Corte di cassazione, chiamata a garantire l'uniforme interpretazione del diritto nazionale, si è rivolta a questa Corte per ottenere una pronuncia con effetti *erga omnes*. L'incertezza, che è necessario dirimere in maniera sollecita, è tanto più grave in quanto riguarda sia il settore nevralgico della politica comune dell'immigrazione dell'Unione europea nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sia il tema della parità di trattamento tra cittadini dei paesi terzi e cittadini degli Stati membri in cui soggiornano, che di tale politica rappresenta elemento qualificante e propulsivo. La risposta al quesito posto da questa Corte è destinata a incidere sulla erogazione di prestazioni a tutela della maternità e dei bisogni dei minori».

Dispositivo

Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine a questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 31, 117, primo comma, Cost., 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **186/2020** (red. de Pretis)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la preclusione dell'iscrizione anagrafica agli stranieri richiedenti asilo.
La censura di violazione degli artt. 1, 7, 18, 20 e 29 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalle parti costituite, non può essere esaminata nel merito, in quanto volta a estendere il* thema decidendum *definito nell'ordinanza di rimessione.

Ritenuto, 5.

«Nel giudizio di legittimità costituzionale si sono costituite, con un unico atto, l'ASGI e l'Associazione Avvocati per Niente Onlus, intervenute già nel procedimento principale in senso adesivo rispetto alle domande proposte dal ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dal Tribunale di Milano e svolgendo argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle del rimettente e di A. H., con l'unica eccezione dell'asserita violazione (da parte della norma censurata) dell'art. 8 CEDU e degli artt. 1, 7, 18, 20 e 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007».

Considerato, 1.2.

«(…) deve essere dichiarata l'inammissibilità delle deduzioni svolte dalla difesa delle associazioni ASGI-Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione e Avvocati per Niente Onlus, (…) dirette ad estendere il *thema decidendum* – come fissato nella ordinanza di rimessione – alla violazione dell'art. 8 CEDU e degli artt. 1, 7, 18, 20, 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione "ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenze n. 271 del 2011, n. 236 del 2009, n. 56 del 2009, n. 86 del 2008)" (sentenza n. 203 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 165, n. 150 e n. 85 del 2020)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 3 Cost.) + illegittimità costituzionale in via consequenziale + non fondatezza della questione in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost.

- Sentenza n. **190/2020** (red. Zanon)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il trattamento sanzionatorio del delitto di rapina impropria (equiparata alla rapina propria).

La stessa Carta dei diritti fondamentali stabilisce, all'art. 51, che le sue disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. La giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito, in coerenza con un costante orientamento della Corte di giustizia, che le norme sovranazionali in questione possono essere invocate nel giudizio di legittimità costituzionale solo a condizione che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con esso. Pertanto, il rimettente è chiamato a dare contezza delle ragioni per cui la disciplina censurata vale ad attuare il diritto dell'Unione; in mancanza, la prospettazione dei motivi di asserito contrasto tra la norma denunciata e il parametro evocato risulta generica, con conseguente inammissibilità della questione.

Ritenuto, 3., 3.2.

«(…) il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost., nonché all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. (…) il Tribunale ritiene che i valori edittali di pena per la rapina impropria, avuto speciale riguardo a quelli minimi (e anche alla diminuzione *ex* art. 56 cod. pen. per il tentativo), determinino una lesione dei principi di proporzionalità e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, di talché non varrebbe invocare il canone pur tradizionale della discrezionalità riservata al legislatore riguardo alle scelte sanzionatorie. (…) Una ulteriore violazione dell'art. 3 Cost. – in questo caso nella prospettiva della ragionevolezza intrinseca e in rapporto agli artt. 25 e 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo riferito all'art. 49 della CDFUE) – è prospettata mediante ampi richiami alla giurisprudenza costituzionale, e in particolare agli argomenti della sentenza n. 236 del 2016: i parametri citati esigerebbero un connotato di proporzionalità delle previsioni sanzionatorie, nel segno dell'uguaglianza, dell'offensività e della finalizzazione rieducativa della pena, imponendo l'adozione di norme capaci di consentire il pieno adeguamento della sanzione alle caratteristiche del caso concreto».

Considerato, 1., 3.

«(…) il Tribunale ordinario di Torino solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. I giudici rimettenti sottolineano che, per il reato di rapina cosiddetta impropria (sussistente quando l'autore adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurare a sé o ad altri il possesso di quella o per procurare a sé o ad altri l'impunità), la disposizione censurata commina le stesse pene previste, al primo comma del medesimo art. 628 cod. pen., per la rapina cosiddetta propria (che si realizza quando l'autore, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene), con valore edittale minimo per la reclusione pari dapprima a quattro anni (…), e poi elevato a cinque anni *ex* art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36, recante "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa" (…). Nella medesima ordinanza si prospetta, infine, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 CDFUE, parametri che a loro volta esigerebbero previsioni rispettose del principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria. (…) Si deve peraltro rilevare una diversa ragione di inammissibilità concernente la questione sollevata (…) con riguardo al primo comma dell'art. 117 Cost., relativamente all'art. 49 della CDFUE. Nella stessa CDFUE è espressamente stabilito, all'art. 51, che le disposizioni della Carta medesima "si applicano (…) agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione". La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito, in coerenza con un costante orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, che le norme sovranazionali in questione

possono essere invocate nel giudizio di legittimità costituzionale solo a condizione che "la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo (…) e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto" (sentenza n. 80 del 2011). Su tale premessa, si è più volte rilevato come il giudice rimettente sia chiamato a dare contezza delle ragioni per cui la disciplina censurata vale ad attuare il diritto dell'Unione. In mancanza, la prospettazione dei motivi di asserito contrasto tra la norma denunciata e il parametro costituzionale risulta generica, con conseguente inammissibilità della relativa questione (sentenze n. 279 del 2019, n. 37 del 2019, n. 194 del 2018, n. 111 del 2017, n. 63 del 2016). Poiché l'ordinanza di rimessione (…) non contiene i riferimenti appena indicati, la questione concernente l'art. 117, primo comma, Cost., con essa sollevata, deve essere dichiarata inammissibile».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. + inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **192/2020** (red. Modugno)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la preclusione della facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, previa rimessione in termini, a fronte di una diversa qualificazione giuridica del fatto *ope iudicis* che comporti il passaggio a un'ipotesi di reato oblabile.

L'art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali – che garantisce il diritto di difesa a ogni imputato – esige, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, nel caso di modifica della qualificazione dei fatti contestati, l'imputato ne sia informato in un momento in cui dispone ancora dell'opportunità di reagire in modo effettivo. Tuttavia, dalla disposizione della Carta, non può ricavarsi l'obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere nella suddetta evenienza una rimessione in termini dell'imputato per accedere a riti alternativi a carattere premiale; né può desumersi la necessità di equiparare i diritti riconosciuti all'imputato, in punto di fruibilità dei riti alternativi, nei casi di modifica dei fatti oggetto di imputazione e di modifica della loro qualificazione giuridica.

Considerato, 11.

«Giova soggiungere, infine, che, sul piano sovranazionale, mentre la Corte di Strasburgo non risulta essersi ancora specificamente espressa sul diritto dell'imputato al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche delle componenti giuridiche dell'accusa, la Corte di giustizia dell'Unione europea lo ha fatto invece di recente – anche alla luce della giurisprudenza della stessa Corte EDU – con la sentenza 13 giugno 2019, causa C-646/17, Moro. La Corte di Lussemburgo è stata, infatti, investita dal Tribunale ordinario di Brindisi di una questione pregiudiziale, intesa a conoscere se la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (…), e l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, ostino a una

legislazione nazionale che distingue le garanzie difensive conseguenti alla modifica dell'imputazione secondo che essa riguardi gli elementi fattuali o quelli giuridici, in particolare consentendo solo nel primo caso all'imputato di accedere al patteggiamento. Al quesito la Corte di giustizia ha dato risposta negativa, ritenendo un simile assetto compatibile con i parametri evocati. La Corte europea ha rilevato, in specie, che tanto la direttiva 2012/13/UE (…), quanto l'art. 48, paragrafo 2, CDFUE (secondo cui il diritto di difesa è garantito ad ogni imputato) esigono – anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU – che, nel caso di modifica della qualificazione dei fatti che sono oggetto dell'accusa, l'imputato ne sia informato in un momento in cui dispone ancora dell'opportunità di reagire in modo effettivo, affinché egli sia posto in grado di predisporre in modo efficace la propria difesa. Né dalla direttiva, né dalla disposizione della Carta può, per converso, ricavarsi l'obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere nella suddetta evenienza una rimessione in termini dell'imputato per accedere a riti alternativi a carattere "premiale" (quale, nella specie, l'applicazione della pena su richiesta). E nemmeno può desumersi, dalle garanzie assicurate a livello sovranazionale, la necessità di equiparare, a livello nazionale, i diritti riconosciuti all'imputato, in punto di fruibilità dei riti alternativi, nel caso di modifiche dei fatti oggetto dell'imputazione e di modifiche della loro qualificazione giuridica».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.

- Sentenza n. **230/2020** (red. Morelli)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la preclusione della possibilità di indicare due donne unite civilmente quali genitori nell'atto di nascita del figlio nato in Italia ma concepito all'estero con fecondazione eterologa.

In materia di famiglia, la Carta dei diritti fondamentali, al pari della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rinvia in modo esplicito alle singole legislazioni nazionali e al rispetto dei principi ivi affermati.

Ritenuto, 1.

«Nel corso di un giudizio per rettifica di atto di nascita – proposto da due donne, le quali, premesso di essere unite civilmente e di avere, una di esse con il consenso dell'altra, avviato (all'estero) pratica di fecondazione medicalmente assistita dalla quale è nato un bambino, chiedevano dichiararsi l'illegittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale dello stato civile alla loro richiesta congiunta di indicare il minore come figlio di entrambe e non della sola partoriente – l'adito Tribunale ordinario di Venezia, ritenutane la rilevanza, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), "nella parte in cui limita la tutela … delle coppie di donne omosessuali unite civilmente ai soli diritti … e doveri nascenti dall'unione civile", e dell'art. 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a

norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26 (Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione), nella parte in cui "limita la possibilità di indicare il solo genitore legittimo, nonché di quelli che rendono … o hanno dato il consenso ad essere nominati e non anche alle donne tra loro unite civilmente e che abbiano fatto ricorso (all'estero) a procreazione medicalmente assistita", in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117 (primo comma) della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, con particolare riferimento all'art. 2. Secondo il rimettente, il combinato disposto delle norme censurate pregiudicherebbe, infatti, alcuni diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla genitorialità e il diritto alla procreazione nell'ambito di una unione civile legalmente riconosciuta nell'ordinamento italiano; discriminerebbe i cittadini per il loro orientamento sessuale ed in considerazione delle condizioni patrimoniali in cui versano le coppie; introdurrebbe, anche avuto riguardo al panorama della legislazione europea, un irragionevole divieto basato su discriminazioni per mere ragioni legate all'orientamento sessuale dei componenti la coppia».

Considerato, 2., 6., 7.

«(…) il Tribunale ordinario di Venezia dubita della legittimità costituzionale del predetto comma 20 dell'art. 1 della legge n. 76 del 2016, "perché, limitando l'applicabilità delle leggi speciali alle coppie di donne omosessuali unite civilmente ai soli diritti e (…) doveri nascenti dall'unione civile, nel combinato disposto con l'art. 29, 2° comma d.P.R. 396 del 2000 preclude loro la possibilità di essere indicate, entrambe, quali genitori nell'atto di nascita quantunque siano unite civilmente e (…) abbiano fatto ricorso (all'estero) alla procreazione medicalmente assistita". Secondo il rimettente, il "combinato disposto" delle due così denunciate norme violerebbe infatti: (…) d) l'art. 117 (primo comma) Cost., in relazione all'art. 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, e con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, con particolare riferimento all'art. 2. Si desumerebbe da tali fonti "un principio internazionale definitivamente acquisito, quello per cui il matrimonio non costituisce più il *discrimen* nei rapporti tra genitori e figli, né per gli uni – che hanno visto riconosciuto il diritto non solo a formarsi una famiglia, ma altresì a diventare genitori, anche oltre i limiti imposti dalla natura (sterilità, identità di sesso dei partner) e comunque per effetto di una manifestazione di volontà svincolata dal dato biologico; né per gli altri, che debbono godere della medesima tutela indipendentemente dalla forma del legame tra coloro che ne assumono la genitorialità". (…) i precetti di cui agli artt. 2, 3, 30 Cost. e i parametri europei e convenzionali,

congiuntamente richiamati attraverso l'intermediazione dell'art. 117, primo comma, Cost., così come non consentono l'interpretazione adeguatrice della normativa censurata – alla quale lo stesso rimettente esclude di poter pervenire – allo stesso modo neppure, però, ne autorizzano la *reductio ad legitimitatem*, nel senso dell'auspicato "riconoscimento delle donne omosessuali civilmente unite quali genitori del nato da fecondazione eterologa praticata dall'una con il consenso dell'altra". (…) Né diversamente rilevano, infine, le richiamate fonti europee, poiché sia la Carta di Nizza sia la CEDU, in materia di famiglia, rinviano in modo esplicito alle singole legislazioni nazionali e al rispetto dei principi ivi affermati. (…) Se, dunque, il riconoscimento della omogenitorialità, all'interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto dagli evocati precetti costituzionali, vero è anche che tali parametri neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare alla fenomenologia considerata, non potendosi escludere la "capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch'esse, all'occorrenza, le funzioni genitoriali"».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 30, 117, primo comma, Cost., 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 8, 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

- Sentenza n. **237/2020** (red. Amoroso)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la limitazione della riammissione agli incentivi, in caso di errata indicazione della data del titolo autorizzativo non influente sull'utile collocazione in graduatoria, ai soli impianti eolici iscritti nel registro EOLN-RG 2012.

Ritenuto, 1., 2., 2.3.

«(…) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-*ter*, ha sollevato questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-*sexie*s, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché di divieto di discriminazione di matrice europea, nella parte in cui riserva ai soli impianti iscritti al registro EOLN-RG2012 il beneficio della riammissione al meccanismo incentivante di cui al d.lgs. n. 28 del 2011, escludendo da tale beneficio gli impianti idroelettrici. (…) la disposizione censurata, costituendo il d.lgs. n. 28 del 2011 attuazione di una direttiva europea, potrebbe violare anche l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE, che enunciano il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione. (…) il Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, sezione terza-*ter*, ha sollevato questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-*sexies*, del d.lgs. n. 28 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al divieto di discriminazione sancito dagli artt. 20 e 21 CDFUE, nella parte in cui riserva ai soli impianti iscritti al registro EOLN-RG2012 il beneficio della riammissione al meccanismo incentivante di cui al d.lgs. n. 28 del 2011, escludendo da tale beneficio gli impianti eolici che abbiano chiesto l'iscrizione nei registri per annualità diverse. (…) la disposizione censurata, costituendo il d.lgs. n. 28 del 2011 attuazione di una direttiva europea, potrebbe comportare anche una possibile violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE, che enunciano il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione. (…) la società Agri Energy srl, a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio, ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che, per un verso, ha sottolineato l'obiettivo di incentivare e promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in luogo di quelle fossili e, per un altro, ha evidenziato la necessità che i poteri del Gestore siano esercitati entro i rigidi limiti derivanti dai principi di proporzionalità e ragionevolezza (…). La società, a sostegno delle proprie deduzioni, ha inoltre richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul principio di parità di trattamento e non discriminazione sancito dagli artt. 20 e 21 CDFUE (viene citata Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 26 settembre 2013, in causa C-195/12 12 Industrie du bois DE Vielsalm & Cie (IBV) SA contro Région wallonne)».

Considerato, 1., 2., 10.

«(…) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-*ter*, ha sollevato questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione; quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. (…) la disposizione censurata, costituendo il d.lgs. n. 28 del 2011 attuazione di una direttiva europea, potrebbe altresì comportare una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE, che enunciano il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione. (…) il medesimo Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-*ter*, ha sollevato analoghe questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-*sexies*, del d.lgs. n. 28 del 2011, in riferimento ugualmente agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 della CDFUE. (…) la disposizione censurata, costituendo il d.lgs. n. 28 del 2011 attuazione di una direttiva europea, potrebbe altresì comportare una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE, che enunciano il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione. (…) può ora esaminarsi la denunciata violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.). La questione è fondata, con assorbimento della censura di violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di quella afferente alla denunciata violazione

dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE sul parallelo principio di eguaglianza e non discriminazione».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 3 Cost.).

- Sentenza n. **254/2020** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la tutela esclusivamente indennitaria in caso di licenziamenti collettivi intimati in violazione dei criteri di scelta (applicabile ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015).

L'attuazione di un sistema integrato di garanzie ha il suo caposaldo nella leale e costruttiva collaborazione tra le diverse giurisdizioni, chiamate, ciascuna per la propria parte, a salvaguardare i diritti fondamentali nella prospettiva di una tutela sistemica e non frazionata. L'art. 19, par. 1, del Trattato sull'Unione europea considera nel medesimo contesto, rivelandone il legame inscindibile, il ruolo della Corte di giustizia, chiamata a salvaguardare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati, e il ruolo di tutte le giurisdizioni nazionali, depositarie del compito di garantire una tutela effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Investita di questioni di compatibilità europea della legislazione nazionale, la Corte costituzionale opera una rigorosa ricognizione dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ed è costante nell'affermare che la Carta dei diritti fondamentali può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di disciplina interna sia regolata da norme europee. Nella specie, la Corte dichiara inammissibili, per ragioni strettamente processuali, questioni in relazione alle quali il rimettente aveva simultaneamente attivato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per sollecitare un chiarimento del contenuto della Carta direttamente rilevante nel giudizio incidentale. Pronunciandosi per primo, il giudice europeo ha ritenuto manifestamente irricevibili le questioni in considerazione dell'assenza di quel collegamento tra un atto di diritto dell'Unione e la specifica misura nazionale che è richiesto dall'art. 51, par. 1, della Carta e che non si identifica nella mera affinità tra le materie in esame né nell'indiretta influenza che una materia esercita sull'altra. Dal canto suo, la Corte costituzionale non si è espressa sulla vicenda avendo ravvisato d'ufficio molteplici e assorbenti profili di inammissibilità.

Ritenuto, 1., 1.2., 2.

«(…) la Corte d'appello di Napoli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 1, 3 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). La Corte rimettente espone di dovere decidere sul ricorso di C. R., una lavoratrice che ha impugnato il licenziamento collettivo intimato il 1° luglio 2016 "per violazione dei criteri di scelta (…) e comunque per violazione della procedura". Alla parte ricorrente nel giudizio principale, assunta dopo il 7 marzo 2015, si applicherebbe la disciplina dell'art. 10 del d.lgs. n. 23 del

2015, nella versione antecedente alle innovazioni apportate dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96. (…) La Corte d'appello di Napoli, in secondo luogo, censura l'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, "sia unitariamente inteso che nel combinato disposto con l'art. 3 del d.lgs. 23/15", sul presupposto che la materia dei licenziamenti collettivi sia riconducibile alle "competenze normative dell'Unione" e che dunque si possano invocare le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. L'introduzione di un sistema sanzionatorio inefficace violerebbe i "vincoli derivanti dall'adesione all'Unione Europea e ai trattati internazionali", che presentano una "diretta incidenza costituzionale per il tramite del contenuto normativo degli artt. 10 e 117, 1° co., Cost.". Le disposizioni censurate, "nell'ambito di una stessa procedura di licenziamento collettivo", introdurrebbero per i soli lavoratori assunti a far data dal 7 marzo 2015 "un sistema sanzionatorio peggiorativo in quanto privo dei caratteri di efficacia ed effettività della sanzione, che le fonti internazionali impongono quale necessaria tutela di un diritto sociale fondamentale". Esse violerebbero, anzitutto, gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., attraverso l'interposizione dell'art. 30 CDFUE, che riconoscerebbe il diritto di ogni lavoratore alla tutela contro il licenziamento ingiustificato, in conformità al diritto dell'Unione e alle legislazioni e alle prassi nazionali. Secondo il rimettente, la previsione citata non rappresenterebbe "una disposizione meramente programmatica priva di un proprio nucleo precettivo specifico attuabile nel giudizio", ma vincolerebbe "la potestà normativa" dei singoli Stati in base agli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., a prescindere "dalla integrazione eteronoma degli interventi rimessi ai singoli Stati". Il contenuto precettivo dell'art. 30 CDFUE sarebbe definito dall'art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30. Tale fonte internazionale, richiamata nelle Spiegazioni che accompagnano l'art. 30 CDFUE, identificherebbe la tutela del lavoratore, in caso di licenziamento illegittimo, in un congruo indennizzo o in un'altra misura adeguata. Le disposizioni in esame determinerebbero "un arretramento di tutela", che porrebbe "l'assetto normativo censurato in conflitto anche con gli artt. 20, 21 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione", rilevanti nell'ordinamento interno per il tramite degli artt. 10 e 117, primo comma, Cost. L'applicazione di sanzioni difformi per "violazioni del tutto equiparabili", nel pregiudicare "i lavoratori più giovani", si porrebbe in contrasto con i princìpi di eguaglianza (art. 20 CDFUE) e di non discriminazione (art. 21 CDFUE). L'apparato sanzionatorio introdotto dalle disposizioni censurate non sarebbe neppure compatibile con l'art. 47 CDFUE, che imporrebbe di "assicurare un rimedio efficace, effettivo e con capacità di inibire la violazione di un diritto fondamentale". (…) si è costituita C. R., parte ricorrente nel giudizio principale, e ha chiesto l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Napoli. (…) Il descritto sistema sanzionatorio, in quanto inefficace, colliderebbe con l'art. 30 CDFUE, che si ispira all'art. 24 della Carta sociale europea. Le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, nell'interpretare tale ultima previsione anche con riguardo alla disciplina italiana dei licenziamenti collettivi, attribuirebbero rilievo primario alla tutela specifica. La compresenza di regimi sanzionatori sperequati in una procedura unitaria si porrebbe in contrasto anche con i principi di eguaglianza (art. 20 CDFUE) e di non discriminazione (art. 21 CDFUE)».

Considerato, 1., 1.2., 2., 2.1., 2.2., 3., 6.

«(…) la Corte d'appello di Napoli dubita della legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 111, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione agli artt. 20, 21, 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e all'art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30 – dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 1, 3 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Le questioni sono sorte in un giudizio di appello avente ad oggetto l'impugnazione di un licenziamento collettivo. (…) Le censure si incentrano sulla complessiva inadeguatezza della tutela, esclusivamente indennitaria, ora prevista nell'ipotesi di licenziamenti collettivi intimati in violazione dei criteri di scelta. (…) L'inefficace sistema sanzionatorio infrangerebbe anche gli "obblighi derivanti dall'adesione ai Trattati dell'Unione" e la "normativa interposta", in particolare la Carta sociale europea, che prevedono sanzioni effettive "quale necessaria tutela di un diritto sociale fondamentale". La Corte d'appello di Napoli muove dal presupposto che, per effetto della direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, tale disciplina sia "ormai attratta nelle competenze concretamente attuate dall'Unione Europea" e che tanto basti per ricondurla nell'ambito di applicazione della CDFUE. Le previsioni censurate lederebbero il diritto a una tutela effettiva, efficace, adeguata e dissuasiva contro i licenziamenti ingiustificati, in violazione degli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 30 CDFUE e all'art. 24 della Carta sociale europea. Secondo la Corte rimettente, l'art. 30 CDFUE non rappresenterebbe "una disposizione meramente programmatica priva di un proprio nucleo precettivo specifico attuabile nel giudizio", ma porrebbe "un vincolo nei confronti del Legislatore nazionale", poiché, interpretato alla luce dell'art. 24 della Carta sociale europea, dovrebbe comportare un congruo indennizzo o altre misure adeguate nel caso di licenziamento ingiustificato. Il giudice *a quo* denuncia il contrasto con gli art. 10 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE, in quanto "un sistema sanzionatorio, suscettibile di generare per violazioni del tutto equiparabili una sostanziale difformità di disciplina rispetto alla misura applicabile in capo al soggetto responsabile dell'illecito" rischierebbe di penalizzare "i lavoratori più giovani" e di introdurre disparità di trattamento. Gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost. sarebbero violati anche per il tramite dell'art. 47 CDFUE, che sancisce il diritto a rimedi adeguati, poiché il legislatore non avrebbe assicurato "un rimedio efficace, effettivo e con capacità di inibire la violazione di un diritto fondamentale". (…) Occorre preliminarmente evidenziare taluni tratti peculiari che contraddistinguono la vicenda oggi sottoposta al vaglio di questa Corte e dare conto delle novità sopravvenute all'ordinanza di rimessione. Con riguardo alla violazione delle norme della Carta di Nizza, il giudice *a quo* ha ritenuto di proporre contemporaneamente rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e incidente di costituzionalità. La

questione proposta in via pregiudiziale si prefigge, nell'ottica del doppio rinvio che il rimettente esperisce, di chiarire il "contenuto della Carta dei Diritti fondamentali", per assumere poi "una diretta rilevanza nel giudizio di costituzionalità". (…) Come questa Corte ha ribadito di recente (sentenze n. 63 e n. 20 del 2019 e ordinanze n. 182 del 2020 e n. 117 del 2019), l'attuazione di un sistema integrato di garanzie ha il suo caposaldo nella leale e costruttiva collaborazione tra le diverse giurisdizioni, chiamate – ciascuna per la propria parte – a salvaguardare i diritti fondamentali nella prospettiva di una tutela sistemica e non frazionata. A tale riguardo, non è senza significato che l'art. 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993, consideri nel medesimo contesto – così da rivelarne il legame inscindibile – il ruolo della Corte di giustizia, chiamata a salvaguardare "il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati" (comma 1), e il ruolo di tutte le giurisdizioni nazionali, depositarie del compito di garantire "una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione" (comma 2). (…) A seguito del rinvio pregiudiziale avviato dall'odierno rimettente, si è pronunciata per prima la Corte di giustizia dell'Unione europea che, con ordinanza del 4 giugno 2020 (causa C-32/20, TJ contro Balga srl), ha dichiarato manifestamente irricevibili le questioni proposte. Tale decisione è incentrata sull'assenza "di un collegamento tra un atto di diritto dell'Unione e la misura nazionale in questione", collegamento richiesto dall'art. 51, paragrafo 1, della Carta di Nizza. Esso non si identifica nella mera affinità tra le materie prese in esame e nell'indiretta influenza che una materia esercita sull'altra (punto 26). In consonanza con tali indicazioni, anche questa Corte opera una rigorosa ricognizione dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ed è costante nell'affermare che la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo (sentenza n. 194 del 2018, punto 8. del *Considerato in diritto* e, già in precedenza, sentenza n. 80 del 2011, punto 5.5. del *Considerato in diritto*). La direttiva 98/59/CE istituisce una procedura di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di informazione dell'autorità pubblica competente, al fine di limitare il ricorso a riduzioni del personale e attenuarne le conseguenze mediante "misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati" (Corte di giustizia, ordinanza 4 giugno 2020, già citata, punto 30). Questa fonte di diritto secondario ha dato luogo, per la natura procedurale delle disposizioni ora richiamate, a una "armonizzazione parziale", che tuttavia "non si propone di realizzare un meccanismo di compensazione economica generale a livello dell'Unione in caso di perdita del posto di lavoro né armonizza le modalità della cessazione definitiva delle attività di un'impresa" (punto 31). La violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, così come le modalità adottate dal datore di lavoro nel dar séguito ai licenziamenti, sono materie che, nella ricostruzione fornita dalla Corte di Lussemburgo, non si collegano con gli obblighi di notifica e di consultazione derivanti dalla direttiva 98/59 CE e restano, in quanto tali, affidate alla competenza degli Stati membri (punto 32). Da questi rilievi discende che la situazione giuridica della ricorrente nel procedimento principale "non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione" e che l'interpretazione delle disposizioni della Carta dunque "non ha alcun rapporto con l'oggetto del procedimento principale" (punto 23). (…) Sulle vicende ora richiamate questa Corte non ha ragione di esprimersi. Sussistono,

infatti, molteplici profili di inammissibilità da esaminare d'ufficio. (…) Tali profili assorbono ogni ulteriore ragione di inammissibilità».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 4, 10, 24, 35, 38, 41, 76, 111, 117, primo comma, Cost., 20, 21, 30, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 24 della Carta sociale europea.

- Sentenza n. **260/2020** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la preclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo.

L'art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali concepisce la pubblicità delle udienze come una garanzia soggettiva dell'imputato. Tuttavia, la dimensione di diritto fondamentale riconosciuta alla pubblicità dei processi dalle carte internazionali dei diritti, alle quali l'ordinamento italiano è vincolato, non esaurisce la* ratio *del principio, che costituisce altresì, sul piano oggettivo, un connotato identitario dello stato di diritto, in chiave di garanzia di imparzialità e obiettività di un processo che si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica.

Considerato, 8.3.

«Quanto poi alla lamentata violazione del diritto di difesa "in relazione" al diritto alla dignità e alla riservatezza dell'imputato, non v'è dubbio che la pubblicità delle udienze sia concepita dall'art. 6, comma 1, CEDU, dall'art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dall'art. 14, comma 1, del Patto internazionale dei diritti civili e politici come una garanzia soggettiva dell'imputato. Tuttavia, la dimensione di diritto fondamentale riconosciuta alla pubblicità dei processi dalle carte internazionali dei diritti alle quali il nostro ordinamento è vincolato non esaurisce la *ratio* del principio medesimo, che nel suo nucleo essenziale costituisce altresì – sul piano oggettivo-ordinamentale – un connotato identitario dello stato di diritto, in chiave di "garanzia di imparzialità ed obiettività" di un processo che "si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica", quale corollario sia del principio secondo cui "la giustizia è amministrata in nome del popolo" (art. 101, primo comma, Cost.), sia della garanzia di un "giusto processo" (art. 111, primo comma, Cost.) (sentenza n. 373 del 1992). Il che appare di particolare significato nei processi relativi ai reati più gravi, "che maggiormente colpiscono l'ordinata convivenza civile" (…) e addirittura ledono il nucleo dei diritti fondamentali delle vittime, a cominciare dalla loro stessa vita. Di talché il mero consenso dell'imputato non basta a fondare un suo diritto costituzionale – opposto, e anzi speculare, al suo diritto alla pubblicità delle udienze – alla celebrazione di un processo "a porte chiuse", al riparo del controllo dell'opinione pubblica. A fronte, allora, di imputazioni relative a delitti gravissimi, come quelli puniti con la pena dell'ergastolo, non può considerarsi sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della dignità e della riservatezza dell'imputato una disciplina come quella all'esame, che impone in ogni caso la celebrazione di un processo pubblico, anche laddove l'imputato sia disposto a rinunziare a tale garanzia».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 111, commi primo e secondo, 117, primo comma, Cost. e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo + manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost., 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **268/2020** (red. Amoroso)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la facoltà del giudice del lavoro di valutare, ai fini della sola regolamentazione delle spese, il rifiuto ingiustificato opposto dalle parti (compreso il lavoratore) alla proposta conciliativa o transattiva formulata nell'udienza di discussione.

Ritenuto, 1.

«(…) la Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, anche in combinato disposto con l'art. 420, primo comma, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché agli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. (…) Lo stesso art. 117, primo comma, Cost. potrebbe essere violato, secondo quanto prospettato dal giudice rimettente, con riguardo ad alcune previsioni della CDFUE e, in particolare, all'art. 21, che vieta qualsiasi forma di discriminazione, anche fondata sul patrimonio, e all'art. 47, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice».

Considerato, 1., 7., 8.

«(…) la Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, anche in combinato disposto con l'art. 420, primo comma, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché agli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. La disposizione è stata innanzi tutto censurata, rispetto ai parametri evocati, poiché si porrebbe in contrasto con l'esigenza, storicamente avvertita dal legislatore, di tutelare il lavoratore, quale parte strutturalmente debole del processo, finendo così con lo snaturare le finalità dell'istituto della conciliazione nel processo del lavoro, quale strumento volto ad assicurare al lavoratore una pronta tutela, evitando allo stesso i costi e i tempi di un giudizio. La diseguaglianza economica delle parti, in uno con la disciplina normativa oggetto

dei dubbi di legittimità costituzionale, finirebbe, secondo quanto prospettato dal Collegio rimettente, per indurre il lavoratore ad accettare una proposta conciliativa incongrua al solo fine di evitare il rischio di essere condannato alle spese. (…) Lo stesso art. 117, primo comma, Cost. risulterebbe poi violato, secondo quanto prospettato dal giudice rimettente, con riguardo ad alcune previsioni della CDFUE e, in particolare, all'art. 21, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata anche sul patrimonio, e all'art. 47, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. (…) le questioni di legittimità costituzionale che investono l'art. 420, primo comma, cod. proc. civ. – pur ammissibili, avendo il giudice rimettente motivato puntualmente la loro rilevanza e non manifesta infondatezza – non sono fondate. Invero l'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., a differenza dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., consente al giudice, ove la proposta conciliativa o transattiva, formulata dallo stesso all'udienza di discussione, non sia stata accettata, di tenere conto in modo simmetrico per ciascuna delle parti in causa, ai fini della sola regolamentazione delle spese, del rifiuto di tale proposta senza giustificato motivo. Tale facoltà, peraltro, non si traduce nel potere del giudice di condannare alle spese la parte che sia risultata parzialmente vittoriosa (pur in misura equivalente o inferiore all'importo oggetto della proposta non accettata), essendo invalicabile, in difetto di un'espressa previsione normativa in senso contrario, il principio generale della soccombenza (…), salva l'ipotesi dell'abuso del processo *sub specie* di violazione del dovere di lealtà e di probità (art. 88 cod. proc. civ.), che qui non viene in rilievo. Ne deriva che il potere del giudice del lavoro di tenere conto del rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa o transattiva dallo stesso formulata all'udienza di discussione ai fini della statuizione sulle spese di lite non si traduce altro che nella possibilità di compensarle legittimamente, in tutto o in parte, anche ove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Peraltro, ciò avviene senza alcuna forma di automatismo, diversamente dall'ipotesi contemplata dall'art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., in quanto il giudice ha solo la facoltà, e non già l'obbligo, di considerare tale condotta ai fini della decisione sul riparto delle spese processuali. L'art. 420, primo comma, cod. proc. civ. non viola, quindi, gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 CEDU e all'art. 47 CDFUE), in quanto non pone un ostacolo al lavoratore, pur parte "debole" del rapporto, all'accesso e alla piena realizzazione della tutela giurisdizionale, limitandosi ad ampliare il novero delle ipotesi nelle quali il giudice, motivatamente, può compensare, a fronte di una condotta comunque ingiustificata della parte, le spese di lite. (…) Né parimenti sono fondate le questioni che attengono alla violazione degli artt. 4, 35 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo rispetto all'art. 21 CDFUE, poiché la possibilità del giudice di vagliare in modo simmetrico la condotta di entrambe le parti in causa, e non del solo lavoratore, per la statuizione sulle spese di lite – in vista di un'eventuale compensazione e non già di una condanna alle stesse esclusivamente della parte vittoriosa – rispetto all'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa, esclude ogni forma di potenziale discriminazione in danno del lavoratore».

Dispositivo

Inammissibilità e non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 117, primo comma, Cost., 6, 13, 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Ordinanza n. **271/2020** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il divieto di riconoscere e dichiarare esecutivo il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento del genitore d'intenzione nell'atto di stato civile di un minore nato mediante maternità surrogata.

Ritenuto

«(…) la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) e 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), "nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (altrimenti detta 'maternità surrogata') del cd. genitore d'intenzione non biologico"; (…) il giudice *a quo*, richiamato il diritto vivente sulla contrarietà all'ordine pubblico internazionale del riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il "genitore d'intenzione" munito della cittadinanza italiana (…), ritiene che le disposizioni censurate, come interpretate dal diritto vivente, siano in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo e all'art. 24 CDFUE, nonché in contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., che sanciscono, in rapporto alla filiazione, i principi di uguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità».

Dispositivo

Inammissibilità dell'intervento.

- Sentenza n. **278/2020** (red. Amoroso)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la sospensione della prescrizione dei reati nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 disposta nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19.

La Carta dei diritti fondamentali può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione

interna sia disciplinata dal diritto europeo. È, dunque, inammissibile, per l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla riferibilità della fattispecie* a quo *a una materia rientrante nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione, la censura di violazione dell'art. 49, comma 1, della Carta ove è sancita una garanzia ricalcata sul principio di legalità penale.

Ritenuto, 13., 15., 16.

«(…) il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020, e dell'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 40 del 2020, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., e all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7, comma 1, CEDU ed all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. (…) Il Tribunale, dopo l'analitico esame delle norme connesse all'emergenza sanitaria e della loro successione, osserva, in sintesi, come il legislatore abbia voluto per un verso disporre il rinvio di tutti i procedimenti penali oltre un dato termine (termine oggetto di progressive dilazioni e da ultimo fissato all'11 maggio 2020), e per altro verso abbia voluto stabilire la sospensione di tutti i termini processuali, disponendo analoga sospensione riguardo al tempo necessario per la prescrizione dei reati. È stata, dunque, istituita una "stretta ed automatica correlazione" tra il rinvio e la sospensione di procedimenti e termini processuali, da un lato, e la sospensione della prescrizione, dall'altro. Tale sospensione, d'altronde, sarebbe chiaramente riferita anche a fatti commessi prima della relativa previsione, per ragioni logiche ed anche secondo il disposto dell'art. 159 cod. pen. Il Tribunale rammenta poi che la prescrizione è istituto del diritto sostanziale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 115 del 2018, n. 265 del 2017, n. 143 del 2014, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006 e n. 275 del 1990, nonché l'ordinanza n. 24 del 2017), come tale soggetto al divieto di applicazione retroattiva della legge sfavorevole, che esprime un principio supremo dell'ordinamento (sentenza n. 1146 del 1988 e ordinanza n. 24 del 2017), presidiato tanto dall'art. 25, secondo comma, che dall'art. 117, primo comma, Cost. Inoltre, ad avviso del rimettente, la regola di non retroattività concerne non solo la disciplina del tempo necessario a prescrivere, ma anche quella delle interruzioni e delle sospensioni del decorso del relativo termine, in quanto anch'essa concorre a determinare il limite temporale entro il quale è possibile per lo Stato far valere la propria pretesa punitiva. Di conseguenza, sarebbe preclusa al legislatore la possibilità di introdurre cause di sospensione del termine prescrizionale con effetti valevoli per reati commessi in epoca antecedente. (…) Inoltre, il rimettente richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di prescrizione dei reati che ledono gli interessi finanziari della stessa Unione (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17), che ha riferito i principi sanciti dall'art. 7 CEDU alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati dell'Unione, ed ha stabilito che, in base agli artt. 49 e 51, primo paragrafo, CDFUE, tali Stati non possono omettere l'applicazione di norme interne che assicurino le garanzie apprestate da tali norme. (…) In definitiva la disposizione censurata, introducendo con efficacia retroattiva una disciplina più sfavorevole della sospensione dei termini di prescrizione, contrasterebbe col principio di non retroattività della legge penale e dunque con i parametri indicati».

Considerato, 1., 1.1., 1.4., 20.

«(…) i Tribunali ordinari di Siena, Spoleto e Roma sollevano tutti questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020. (…) Le ordinanze (…) dei Tribunali di Spoleto e di Roma sollevano anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, nella parte in cui dispone la proroga all'11 maggio 2020 dei termini posti ai commi 1 e 2 del d.l. n. 18 del 2020. (…) L'ordinanza n. 132 del 2020, infine, censura le disposizioni impugnate anche in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, la quale vieta di condannare alcuno per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale, e parimenti vieta di infliggere una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. (…) Analoga e ulteriore ragione di inammissibilità sussiste con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Roma, che invoca come parametro interposto non solo l'art. 7 CEDU, ma anche l'art. 49, comma 1, CDFUE, che sancisce una garanzia ricalcata sul principio di legalità. Prevede infatti che "nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima". Alla stessa carenza motivazionale in ordine al parametro convenzionale, riscontrabile nell'ordinanza di rimessione, si aggiunge anche l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla riferibilità a una materia rientrante nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione europea. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo (*ex plurimis*, da ultimo, sentenza n. 254 del 2020). Il Tribunale – pur richiamando la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia (Grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M. A. S. e M. B.), che riguarda appunto la materia europea nella misura in cui concerne il reato di omesso versamento di tributi armonizzati – nulla argomenta in proposito, risultando invece che esso è chiamato a pronunciarsi in ordine al contestato reato di calunnia; il quale, all'evidenza, non ricade nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione europea».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. + inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost., 7 della

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **15/2021** (red. Navarretta)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la preferenza per l'assunzione del maso chiuso in favore del più anziano tra i chiamati alla successione nello stesso grado (norme della Provincia di Bolzano).

L'art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali espressamente vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sull'età. Il coordinamento ermeneutico con il catalogo europeo conferma il carattere non tassativo delle fattispecie codificate dall'art. 3, primo comma, Cost. e la conseguente inclusione nel generale divieto di arbitrarie discriminazioni anche di quelle fondate sull'età.

Considerato, 4.3.

«(…) si può, dunque, procedere a verificare se l'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962 superi il vaglio di conformità al principio di cui al primo comma dell'art. 3 Cost. Obietta, in proposito, il ricorrente nel giudizio *a quo* che la richiamata previsione costituzionale non fa menzione del parametro dell'età. Sennonché è un dato acquisito nell'interpretazione della norma costituzionale che l'elenco di cui all'art. 3, primo comma, Cost. non debba ritenersi tassativo, esprimendo piuttosto il generale divieto di arbitrarie discriminazioni; se ne trae ulteriore conferma dal coordinamento ermeneutico con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che espressamente vieta, al paragrafo n. 1, qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sull'età. Di conseguenza, l'automatica differenziazione sulla base del criterio dell'età in tanto può risultare ragionevole, e per questo non discriminatoria, in quanto evidenzi una giustificazione e risulti, nello specifico, coerente con le finalità proprie dell'istituto regolato, quale viene plasmato dall'evoluzione economico-sociale».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.) + illegittimità costituzionale in via consequenziale + inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

- Ordinanza n. **18/2021** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la preclusione della facoltà dei genitori che riconoscano contemporaneamente il figlio nato fuori dal matrimonio di trasmettere, al momento della nascita e di comune accordo, il solo cognome materno.

Ritenuto

«(…) il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile che, nel disciplinare il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, prevede che "Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre"; (…) la disposizione è censurata nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno; (…) è denunciata, infine, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, che trovano corrispondenza negli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; (…) la disposizione censurata sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU; al riguardo, è richiamata la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazzo contro Italia), che ha affermato che l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra la violazione dell'art. 14 (Divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU, principi che trovano corrispondenza negli artt. 7 e 21 CDFUE, che pure verrebbero in rilievo».

Considerato

«(…) il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile che, nel dettare la disciplina del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, prevede che "Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre"; la disposizione è censurata nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno; (…) è denunciata, infine, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, che trovano corrispondenza negli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007».

Dispositivo

Autorimessione della questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 117, primo comma, Cost., 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo + sospensione del giudizio incidentale.

- Ordinanza n. **24/2021** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il differimento del termine relativo alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del bingo e l'innalzamento degli importi dovuti dai concessionari operanti in regime di proroga tecnica.

Ritenuto

«(…) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41, nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione – questi ultimi due in relazione agli artt. 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); (…) nel modificare l'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", la disposizione censurata, alla lettera a), differisce al 30 settembre 2018 il termine entro il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del bingo e, al contempo, alla lettera b), eleva gli importi dovuti dai concessionari, operanti in regime di proroga tecnica, a euro 7.500 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, e a euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni; (…) infine, sarebbero violati gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione, sia ai principi di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione, di cui agli artt. 20 e 21 CDFUE, sia al riconoscimento della libertà di impresa, di cui all'art. 16 della stessa CDFUE».

Dispositivo

Inammissibilità degli interventi.

- Sentenza n. **30/2021** (red. Petitti)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la preclusione dell'esimente di particolare tenuità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

La Carta dei diritti fondamentali può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo.

Ritenuto, 1., 1.2.

«(…) il Tribunale ordinario di Torino, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, secondo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77. Ad avviso del giudice *a quo*, il secondo comma dell'art. 131-*bis* cod. pen., come modificato, nella parte in cui stabilisce che l'offesa

non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma, nei casi di cui all'art. 337 cod. pen., "quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni", violerebbe gli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, poiché l'astratta esclusione dell'esimente, collegata unicamente al titolo del reato, sarebbe "in contrasto con il principio di uguaglianza, irragionevole e contraria al principio di proporzionalità che deve informare le risposte sanzionatorie". (…) Dai lavori parlamentari di conversione del d.l. n. 53 del 2019, nel corso dei quali è stata introdotta la censurata preclusione dell'esimente, non emergerebbe una precisa *ratio* della preclusione stessa, ma questa vi apparirebbe soltanto come il riflesso di una "visione sacrale dei rapporti tra cittadino e autorità", del tutto inidonea a giustificare la risposta penale in termini di proporzionalità, così come richiesto dagli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE».

Considerato, 3., 4.3.

«Entrambi i giudici *a quibus* sospettano che la preclusione dell'esimente di particolare tenuità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto collegata unicamente al titolo del reato e non alle concrete modalità del fatto, sia irragionevole e possa determinare l'inflizione di una pena ingiustificata. In tal senso, il Tribunale di Torino evoca i parametri di cui agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e il Tribunale di Torre Annunziata i parametri di cui agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost. (…) Inammissibile deve essere dichiarata unicamente la questione sollevata dal Tribunale di Torino in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, quale parametro interposto rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. Per giurisprudenza costante di questa Corte, la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo (*ex plurimis*, sentenze n. 278 e n. 254 del 2020, n. 194 del 2018 e n. 63 del 2016). Il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione in proposito, risultando invece che esso è chiamato a pronunciarsi in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, il quale, all'evidenza, non attiene all'ambito di attuazione del diritto dell'Unione europea».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, commi primo e terzo, e 77, secondo comma, Cost.

- Sentenza n. **32/2021** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la preclusione al minore, nato a seguito di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo praticata da una coppia omosessuale, del riconoscimento del rapporto di filiazione con la madre intenzionale.

L'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali afferma la preminenza della considerazione dell'interesse del minore in tutti gli atti che lo riguardano.

Considerato, 2.4.1.1.

«(…) nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, all'art. 24, comma 2, si afferma che è "preminente" la considerazione dell'interesse del minore in tutti gli atti che lo riguardano. In questa direzione, proprio con riferimento a tale disposizione, si è orientata anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha affermato il diritto dei figli di mantenere relazioni regolari e contatti diretti con entrambi i genitori, se questo corrisponde al loro interesse (sentenza 5 ottobre 2010, in causa C-400/10 PPU, J. McB.)».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 117, primo comma, Cost., 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **33/2021** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il divieto di riconoscere e dichiarare esecutivo il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento del genitore d'intenzione nell'atto di stato civile di un minore nato mediante maternità surrogata.

L'omessa motivazione del rimettente sulla riconducibilità della questione all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali – ciò che condiziona la sua stessa applicabilità – non esclude che le norme del catalogo sovranazionale possano essere comunque tenute in considerazione come criteri interpretativi degli altri parametri, costituzionali e internazionali, invocati dal rimettente. Il principio secondo cui, in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei migliori interessi o dell'interesse superiore del minore, fu espresso anzitutto nella Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959. Di qui tale principio è confluito, tra gli altri, nell'art. 24, comma 2, della Carta.

Ritenuto, 1., 1.3., 2., 2.2., 2.2.6., 2.2.7., 6., 6.6.

«(…) la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea (CDFUE) – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell'art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) e dell'art. 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), "nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestione per altri (altrimenti detta maternità surrogata) del c.d. genitore d'intenzione non biologico". (…) Anzitutto, il divieto di riconoscimento in esame violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai diritti del minore al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU), a non subire discriminazioni, a vedere preso in considerazione preminente il proprio interesse, a essere immediatamente registrato alla nascita e ad avere un nome, a conoscere i propri genitori, a essere da loro allevato e a non esserne separato (rispettivamente, artt. 2, 3, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo), al principio della responsabilità comune dei genitori per l'educazione e la cura del figlio (art. 18 della medesima Convenzione), nonché ai diritti riconosciuti dall'art. 24 CDFUE. (…) È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate. (…) Nel merito, le questioni sarebbero comunque infondate. (…) Né indicazioni di segno contrario si potrebbero trarre dagli artt. 12 CEDU e 9 CDFUE, che, nel riconoscere il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, demandano alle legislazioni nazionali il compito di disciplinare tali diritti. La scelta del legislatore italiano di non equiparare unioni civili e matrimonio, per quanto concerne la filiazione, riposerebbe sull'esigenza di fornire adeguata tutela ai *best interests* del minore e si collocherebbe pienamente nel solco della giurisprudenza costituzionale, che ha da un lato escluso che l'aspirazione al riconoscimento giuridico dell'unione omosessuale possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione al matrimonio (sentenza n. 138 del 2010), e dall'altro lato ha posto l'accento sull'"elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità" (sentenza n. 272 del 2017). (…) Quanto all'art. 24 CDFUE, parimenti assunto a parametro interposto, non si rinverrebbe nell'ordinanza alcuna "disamina specifica" in relazione a tale profilo. (…) Con articolata memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza pubblica, le parti F. B. e P. F. hanno insistito per l'accoglimento delle questioni. (…) Il richiamo all'art. 24 CDFUE operato dal rimettente sarebbe meramente funzionale a dimostrare la sussistenza di un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante *ex* art. 3 Cost.: mentre gli *status* familiari costituiti – anche a seguito di gestazione per altri – in uno Stato membro dell'Unione europea (o costituiti in uno Stato terzo e ivi riconosciuti) possono "circolare" negli altri Stati membri, in forza della libertà di circolazione del cittadino dell'Unione, i minori italiani vedrebbero la propria continuità di *status* interrotta "per il sol fatto che entrambi i genitori sono italiani o per il fatto che non hanno risieduto in un altro Stato membro"».

Considerato, 1., 4., 5.3.

«(…) la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell'art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) e dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), "nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestione per altri (altrimenti detta maternità surrogata) del c.d. genitore d'intenzione non biologico". (…) Deve invece essere dichiarata, d'ufficio, l'inammissibilità della questione formulata dal giudice *a quo* in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 24 CDFUE, non avendo la Sezione rimettente motivato sulla sua riconducibilità all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 CDFUE, ciò che condiziona la stessa applicabilità delle norme della Carta (*ex multis*, sentenze n. 190 del 2020, n. 279 del 2019, n. 37 del 2019). Il che non esclude, naturalmente, che le norme della Carta possano essere comunque tenute in considerazione come criteri interpretativi degli altri parametri, costituzionali e internazionali, invocati dal giudice rimettente (come è accaduto, ad esempio, nelle sentenze n. 102 del 2020 e 272 del 2017 per l'appunto in relazione all'art. 24 CDFUE). (…) Questa Corte ha recentemente avuto modo di rammentare (sentenza n. 102 del 2020) che il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei "migliori interessi" (*best interests*) o dell'"interesse superiore" (*intérêt supérieur*) del minore, secondo le formule utilizzate nelle rispettive versioni ufficiali in lingua inglese e francese, fu espresso anzitutto nella Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959. Di qui tale principio è confluito – tra l'altro – nell'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e nell'art. 24, comma 2, CDFUE. Tale principio è stato altresì considerato dalla giurisprudenza della Corte EDU come specifica declinazione del diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU (*ex multis*, Grande camera, sentenza 26 novembre 2013, X contro Lettonia, paragrafo 96). Il principio in parola è stato felicemente riformulato da una risalente sentenza di questa Corte, con riferimento all'art. 30 Cost., come necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata "la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior cura della persona" (sentenza n. 11 del 1981); ed è stato ricondotto da plurime pronunce di questa Corte altresì all'ambito di tutela dell'art. 31 Cost. (sentenze n. 272 del 2017, n. 76 del 2017, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014)».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 117, primo comma, Cost., 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 2, 3, 7, 8, 9, 18 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **45/2021** (red. Prosperetti)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la notifica agli interessati, mediante pubblicazione sul sito internet dell'INPS, del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
È inammissibile la censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali ove non emergano aspetti riferibili al diritto dell'Unione, attenendo la controversia a situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento nazionale.

Ritenuto, 1., 2., 3., 3.2., 4.

«(…) la Corte di appello di Reggio Calabria solleva questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che "in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-*bis* del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione". Ad avviso della Corte rimettente, la modalità di notifica in via telematica ai lavoratori interessati del provvedimento di riconoscimento/disconoscimento delle giornate lavorative, contemplata dalla disposizione censurata, pone a carico del lavoratore agricolo il gravoso onere di venire a conoscenza del provvedimento amministrativo di cancellazione dall'elenco nominativo trimestrale; conoscenza dalla quale decorre il termine per la contestazione del provvedimento, con conseguenti effetti negativi sull'esercizio del diritto di difesa, volto a conseguire le prestazioni previdenziali, correlate all'iscrizione stessa, negate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). In tal modo la disposizione violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., "per mancata conformazione del diritto interno ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario", in relazione all'art. 47 CDFUE e al principio di effettività, rendendo eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore attraverso la tempestiva impugnazione del provvedimento, ritenuto lesivo della sua situazione giuridica soggettiva; e, contestualmente l'art. 24 Cost., determinando una "irragionevole compressione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". (…) Riguardo alla lesione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 CDFUE, il rimettente, premesso che tale articolo sancisce il cosiddetto principio di effettività, riconoscendo che "Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice...", afferma che "dunque, il sistema dell'Unione Europea intende

garantire a ogni cittadino una tutela effettiva dei propri diritti, che rimuova ostacoli di ordine processuale che rendano eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di difesa" e che "sulla medesima linea si muove la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha costantemente utilizzato, quale parametro alla cui stregua valutare la legittimità delle norme processuali, la idoneità delle stesse a rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui esse si riferiscono, non frapponendo ostacoli che producano eccessive e irragionevoli difficoltà" (viene ricordata in particolare la sentenza n. 44 del 2016). (…) si è costituito l'INPS (…). Quanto al richiamo operato dal giudice rimettente all'art. 47 CDFUE e ai relativi principi come delineati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'Istituto ne assume la non pertinenza e la non suscettibilità "ad essere assunto a parametro di comparazione nella questione all'esame concernente la legittimità costituzionale della notifica telematica di provvedimenti amministrativi". Ciò perché "il principio di equivalenza e di effettività in cui si sostanzia, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, il dettato di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, attengono alle modalità procedurali dei ricorsi che devono essere tali da non rendere impossibile la tutela giurisdizionale dei diritti e libertà garanti dal diritto dell'Unione e/o dal diritto interno"; la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo ritiene, inoltre, che tali principi "si applicano alle domande destinate a garantire l'esercizio di un diritto conferito ad un soggetto dal diritto dell'Unione ed ai ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela di un diritto siffatto". Nel richiamare in proposito alcune decisioni della Corte di Giustizia europea, la difesa dell'INPS conclude affermando che "la norma censurata, in quanto diretta a disciplinare la sola modalità di notificazione telematica delle variazioni nominative degli elenchi, non appare in alcun modo idonea a porsi in contrasto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, né con norme di rango costituzionale", tanto più "in assenza di una disciplina comunitaria in materia di notificazione e comunicazione degli atti e provvedimenti amministrativi". (…) È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri (…). In riferimento alla violazione dell'art. 117 Cost., la difesa statale ne eccepisce l'inammissibilità "in quanto nella fattispecie non rilevano profili di diritto eurounitario trattandosi di controversia relativa a diritti riconosciuti dall'ordinamento nazionale. Né d'altronde vengono evidenziati tali profili nella ordinanza di rimessione"».

Considerato, 1., 1.2., 3.2.

«(…) la Corte di appello di Reggio Calabria solleva questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che "in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-*bis* del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione". (…) La Corte rimettente ritiene che la modalità di notifica ai lavoratori interessati tramite la pubblicazione sul sito dell'INPS degli elenchi nominativi trimestrali di variazione del provvedimento di riconoscimento/disconoscimento

delle giornate lavorative, prevista dalla disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, renda eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa. Ciò perché porrebbe a carico dei lavoratori il gravoso onere di un costante controllo telematico degli elenchi, al fine di evitare che decorra il termine perentorio per contestare il provvedimento e promuovere il giudizio volto a conseguire le prestazioni previdenziali negate dall'Istituto. In tal modo la disposizione impugnata violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost. "per mancata conformazione del diritto interno ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario", in relazione all'art. 47 CDFUE e al principio di effettività, nonché contestualmente l'art. 24 Cost., determinando una "irragionevole compressione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". (…) Merita invece accoglimento l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa statale per la dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 47 CDFUE. Difatti nella problematica in esame non emergono aspetti riferibili al diritto eurounitario in quanto la controversia attiene a situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento nazionale tanto che le argomentazioni dedotte dal rimettente in riferimento a tale parametro risultano svolgere una funzione meramente integrativa e di supporto alla violazione dell'art. 24 Cost., avente carattere decisamente prioritario nell'*iter* argomentativo».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea + non fondatezza della questione in riferimento all'art. 24 Cost.

- Sentenza n. **46/2021** (red. Amoroso)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la revisione delle convenzioni (contenenti misure compensative), liberamente pattuite prima del 3 ottobre 2010, tra gli operatori del settore delle fonti energetiche rinnovabili e gli enti locali per adeguarle alle Linee guida ministeriali del 10 settembre 2010, ferma la piena efficacia degli accordi fino al 1° gennaio 2019.

In linea di principio, in quanto giurisdizione nazionale, la Corte esperisce il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme del diritto primario dell'Unione europea, potendo, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendola dall'ordinamento nazionale con effetti* erga omnes*. A tal fine è, tuttavia, necessario un dubbio interpretativo sulla compatibilità della norma denunciata con il diritto europeo.

Ritenuto, 1.1.

«In via subordinata, le società costituite chiedono alla Corte di investire con ricorso per rinvio pregiudiziale interpretativo la Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di verificare se le direttive 1996/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il

mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), nella parte in cui prevedono un mercato aperto anche per il settore dell'energia, condizionandone la libera attività solo al rilascio di una autorizzazione gratuita, e fissano obiettivi di semplificazione delle procedure autorizzative e di certezza per gli investitori, insieme alla libertà di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali a norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 in combinato disposto con i diritti di libertà di iniziativa economica e proprietà di cui agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE), e al diritto a un ricorso effettivo di cui all'art. 47 CDFUE, ostino a una normativa nazionale, come quella rilevante nel presente giudizio, che conserva l'efficacia di accordi contemplanti misure compensative meramente patrimoniali per la realizzazione di impianti volti alla produzione di energia elettrica, sebbene ne fosse stata prevista l'illegittimità sin dall'anno 2003, per effetto dell'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003».

Considerato, 23.

«Da tale non fondatezza della questione discende anche l'assenza di un dubbio interpretativo, circa la compatibilità, sotto i profili indicati, della norma censurata con il diritto dell'Unione europea, talché non può accogliersi la sollecitazione della parte a disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Invero, sebbene in linea di principio – in quanto giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 – questa Corte esperisce il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme del diritto primario dell'Unione europea, potendo, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale con effetti *erga omnes* (sentenza n. 63 del 2019; ordinanze n. 182 del 2020 e n. 117 del 2019), è a tal fine necessario un dubbio interpretativo sulla compatibilità della norma censurata con il diritto europeo, dubbio che non sussiste nella fattispecie in esame».

Dispositivo

Inammissibilità e non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113, 117, primo comma, Cost., ai principi generali della materia sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, agli obblighi internazionali sanciti dagli artt. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e 2 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997.

- Sentenza n. **49/2021** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il differimento al 30 settembre 2018 del termine entro cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del bingo e l'aumento degli importi dovuti dai concessionari operanti in regime di proroga tecnica.

Gli artt. 16 (libertà d'impresa), 20 (principio di uguaglianza davanti alla legge) e 21 (principio di non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali, invocati quali parametri interposti in un giudizio incidentale, si intrecciano con i corrispondenti principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Laddove le ordinanze di rimessione sollevino le questioni in riferimento sia a parametri interni sia a quelli della Carta, attraverso il richiamo agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., la Corte è competente a vagliare eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali al catalogo europeo. La tutela del principio di uguaglianza e della libertà di impresa avviene nella Costituzione e nella Carta sulla base di formulazioni normative e di criteri interpretativi che possono ritenersi coincidenti. Al rigetto delle censure relative ai parametri costituzionali non può che accompagnarsi l'esito di non fondatezza delle questioni involgenti le omologhe norme sovranazionali.

Ritenuto, 1., 1.1., 2.3., 3., 3.2.5, 3.2.6., 4.2., 4.2.1.

«(…) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41, nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione – questi ultimi due in relazione agli artt. 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). Nel modificare l'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", la disposizione censurata, alla lettera a), differisce al 30 settembre 2018 il termine entro il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (…) procede alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del bingo e, al contempo, alla lettera b), eleva gli importi dovuti dai concessionari, operanti in regime di proroga tecnica, a euro 7.500 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, e a euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. (…) Ad avviso del TAR Lazio, (…) sarebbero violati gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione sia ai principi di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione, di cui agli artt. 20 e 21 CDFUE, sia al riconoscimento della libertà di impresa, di cui all'art. 16 della stessa CDFUE. (…) Il giudice *a quo* ravvisa, infine, la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione sia ai principi di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione, di cui agli artt. 20 e 21 CDFUE, sia al riconoscimento della libertà di impresa, di cui all'art. 16 della stessa CDFUE. (…) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, o comunque non fondate. (…) il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che – in attesa degli adempimenti richiesti dal Consiglio di Stato – la libertà di iniziativa economica dei titolari di concessioni in proroga non sia compromessa, poiché la scelta di

avvalersi della proroga, a fronte della corresponsione di un contributo, è comunque rimessa all'imprenditore. Inoltre, trattandosi di concessioni ormai scadute, non potrebbero essere utilmente invocati i principi comunitari relativi all'ammortamento degli investimenti e alla remunerazione dei capitali. Il pagamento del canone mensile sarebbe strettamente correlato alla possibilità di continuare a svolgere l'attività di concessione in assenza di una nuova gara, il cui esito, peraltro, non necessariamente sarebbe favorevole per tutti. (…) Per queste stesse ragioni, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, non sarebbe ravvisabile neanche la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 16, 20 e 21 della CDFUE. (…) si sono costituite le società B.E. srl e Coral srl, quali gestori di sale bingo e parti ricorrenti nel giudizio *a quo*, chiedendo in primo luogo alla Corte di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, per verificare se una normativa come quella oggetto di censura, in quanto istitutiva di un regime di proroga tecnica di durata pluriennale e a titolo oneroso delle precedenti concessioni, sia compatibile con le norme europee sulla libertà di concorrenza, sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, di cui agli artt. 26, 49, 56, e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, nonché con quelle in materia di evidenza pubblica. In via subordinata, le parti costituite chiedono che questa Corte, previa rimessione della questione innanzi a sé stessa, dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 636, lettera c), della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 41, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione agli artt. 16, 20 e 21 della CDFUE, nella parte in cui prevede, per tutta la durata della proroga, l'obbligo del concessionario in scadenza di versare una somma e il divieto di trasferire i locali. (…) si sono altresì costituite le società Play Game srl e Play Line srl, anch'esse quali parti ricorrenti nel giudizio *a quo*, chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dal TAR Lazio. (…) La disciplina della proroga tecnica sarebbe altresì in contrasto con l'art. 3 Cost. e con i corrispondenti artt. 20 e 21 della CDFUE, anche in relazione al principio del legittimo affidamento. È richiamata, al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 166 del 2012, nonché le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, quarta sezione, 14 marzo 2013, in causa C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle eG contro Landrat des Landkreises Oder-Spreee, e sesta sezione, 17 dicembre 1998, in causa C-186/96, Demand contro Trier. L'irragionevolezza e la vessatorietà delle disposizioni censurate sarebbero ancora più evidenti laddove si consideri che l'adesione al regime di proroga costituisce condizione per la partecipazione alla gara. Infatti, ove non aderiscano alla proroga, gli interessati dovrebbero rinunciare al proprio avviamento commerciale e dismettere le sale precedentemente condotte in locazione. Verrebbe così compressa la libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost. e dall'art. 16 CDFUE».

Considerato, 1., 1.1., 9., 9.1., 9.2.

«(…) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41, nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione – questi ultimi due in relazione agli artt. 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). Nel modificare l'art. 1, comma 636, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", la disposizione censurata, alla lettera a), differisce al 30 settembre 2018 il termine entro il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (…) procede alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del bingo e, al contempo, alla lettera b), eleva gli importi dovuti dai concessionari, operanti in regime di proroga tecnica, a euro 7.500 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, e a euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. (…) Ad avviso del TAR Lazio, (…) sarebbero violati gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione sia ai principi di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione, di cui agli artt. 20 e 21 CDFUE, sia al riconoscimento della libertà di impresa, di cui all'art. 16 della stessa CDFUE. (…) Anche in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017 non è fondata. (…) A questo riguardo, il giudice rimettente evoca quali parametri interposti le disposizioni degli artt. 16, 20 e 21 della CDFUE. Mentre l'art. 16 riconosce la libertà d'impresa, gli artt. 20 e 21 sanciscono i principi di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione. Nel caso in esame, i principi e diritti fondamentali enunciati dalla CDFUE si intrecciano con principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. (…) In entrambe le ordinanze di rimessione, il giudice *a quo* ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale, sia in riferimento ai parametri interni, sia in riferimento a quelli della CDFUE, attraverso il richiamo agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., così dimostrando di aderire ai principi enunciati da questa Corte in ordine alla propria competenza a vagliare eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali alla Carta dei diritti dell'Unione (sentenze n. 11 del 2020, n. 63 e n. 20 del 2019 e n. 269 del 2017). In questo caso, le ragioni addotte a sostegno della lamentata lesione delle disposizioni della CDFUE interferiscono e si sovrappongono con i valori costituzionali dell'uguaglianza, della ragionevolezza e della libertà dell'iniziativa economica privata. Infatti, la tutela del principio di uguaglianza e della libertà di impresa avviene nella nostra Costituzione e nella CDFUE sulla base di formulazioni normative e di criteri interpretativi che possono ritenersi coincidenti. Pertanto, nel caso in esame, accertata l'insussistenza della lesione del canone di ragionevolezza, non sussiste neppure la violazione degli analoghi principi, desumibili dagli artt. 20 e 21 della CDFUE, di eguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione. Allo stesso modo – esclusa la violazione della libertà di iniziativa economica privata – non ricorre neppure la violazione dell'art. 16 della CDFUE, che contiene il riconoscimento della libertà d'impresa».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 11, 41, 117, primo comma, Cost., 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **59/2021** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la facoltà del giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di disporre la reintegrazione del lavoratore.

In un assetto integrato di tutele, in cui alla Costituzione si affiancano le fonti sovranazionali e dell'Unione europea (art. 30 della Carta dei diritti fondamentali), molteplici possono essere i rimedi idonei a garantire un'adeguata compensazione per il lavoratore arbitrariamente licenziato.

Considerato, 8.

«L'attuazione del diritto "a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente" (sentenza n. 60 del 1991, punto 9 del *Considerato in diritto*) è stata ricondotta, anche di recente, nell'alveo delle valutazioni discrezionali del legislatore, quanto alla scelta dei tempi e dei modi della tutela (sentenza n. 194 del 2018, punto 9.2. del *Considerato in diritto*), anche in ragione della diversa gravità dei vizi e di altri elementi oggettivamente apprezzabili come, per esempio, le dimensioni dell'impresa. Si è anche rimarcato che la reintegrazione non rappresenta "l'unico possibile paradigma attuativo" dei princìpi costituzionali (sentenza n. 46 del 2000, punto 5 del *Considerato in diritto*). In un assetto integrato di tutele, in cui alla Costituzione si affiancano le fonti sovranazionali (art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30) e dell'Unione europea (art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – CDFUE –, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), "molteplici possono essere i rimedi idonei a garantire una adeguata compensazione per il lavoratore arbitrariamente licenziato" (di recente, sentenza n. 254 del 2020, punto 5.2. del *Considerato in diritto*). Nell'apprestare le garanzie necessarie a tutelare la persona del lavoratore, il legislatore, pur nell'ampio margine di apprezzamento che gli compete, è vincolato al rispetto dei princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 3 Cost.).

- Ordinanza n. **60/2021** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'omessa previsione del rifiuto facoltativo della consegna del cittadino extracomunitario residente o dimorante nel territorio italiano, ove la Corte d'appello disponga l'esecuzione in Italia della pena o misura di sicurezza irrogata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro.

Ritenuto

«(…) la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18-*bis*, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come introdotto dall'art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018), "nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non

membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno»; (…) secondo il giudice *a quo*, la disposizione censurata sarebbe di dubbia compatibilità con gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 4, paragrafo 6, della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, nonché con gli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), all'art. 17, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDCP), e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE); (…) analoghe considerazioni supporterebbero, ad avviso del giudice *a quo*, il dubbio di compatibilità tra la disposizione censurata e il diritto fondamentale alla vita privata e familiare del condannato, dal momento che la sua consegna allo Stato richiedente rischierebbe di recidere tutti i legami affettivi, sentimentali, di reciproca assistenza e solidarietà scaturenti dalla vicinanza della propria famiglia: con conseguente violazione dell'art. 7 CDFUE (e dunque degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), da leggersi alla luce della giurisprudenza della Corte EDU formatasi in materia di art. 8 CEDU, nonché dell'art. 17 PIDCP, entrambi autonomamente rilevanti nell'ordinamento nazionale per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., oltre che dello stesso art. 2 Cost., che garantisce protezione ad ogni formazione sociale in cui si svolge la personalità umana».

Dispositivo

Restituzione al rimettente degli atti relativi a questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 27, terzo comma, 117, primo comma, Cost., 4, par. 6, della Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 17, par. 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **65/2021** (red. Navarretta)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la disciplina dei diritti amministrativi dovuti dai prestatori di servizi di comunicazione elettronica (rendicontazione e criteri di distribuzione).

Ritenuto, 1., 6.2.

«(…) il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014), e dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10 al medesimo decreto legislativo, nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto-legge 23

dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dall'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1), della legge n. 115 del 2015. Le questioni di legittimità costituzionale sono state poste in riferimento agli artt. 3 e 97, nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione ai considerando numeri 30 e 31 e all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2020, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e, altresì, in relazione: agli artt. 106, paragrafo 2, 288 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130; all'art. 1 del Protocollo n. 26 allegato al TFUE; e agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. (…) Quanto ai criteri adottati per distribuire i diritti amministrativi fra le imprese, il rimettente censura la scelta dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10 al cod. comunicazioni elettroniche, presente in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo, di utilizzare quale criterio generale di determinazione di tali diritti quello degli utenti potenziali, anziché quello della capacità economica e reddituale sul mercato delle imprese, il che si porrebbe in contrasto con le prescrizioni della direttiva, per mancato rispetto della proporzionalità, e con gli artt. 3 Cost. e 20 e 21 CDFUE, sotto il profilo di una irragionevole disparità di trattamento fra diverse imprese operanti sul mercato».

Considerato, 1.

«(…) il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014), e dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10 al medesimo decreto legislativo, nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dall'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1), della legge n. 115 del 2015. A giudizio del Tribunale rimettente, le norme censurate si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 97, nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione ai considerando numeri 30 e 31 e all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2020, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), e altresì in relazione agli artt. 106, paragrafo 2, 288 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130; all'art. 1 del Protocollo n. 26 allegato al TFUE; e agli artt. 20 e 21 della

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. La normativa di recepimento censurata non avrebbe, in particolare, rispettato, in alcuna delle formulazioni susseguitesi, le prescrizioni della direttiva, specie per quanto concerne i principi di proporzionalità, obiettività e trasparenza nella determinazione dei diritti amministrativi, e non avrebbe implementato, e neppure contemplato a livello legislativo sino alla novella introdotta nel 2015, l'obbligo di rendicontazione dei costi sostenuti dall'amministrazione».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117, primo comma, Cost., ai considerando nn. 30 e 31 e all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, agli artt. 106, par. 2, 288 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 1 del Protocollo n. 26 allegato al TFUE, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **71/2021** (red. Buscema)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: il trattamento economico, riconosciuto a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Ritenuto, 1., 1.1., 1.2.

«Il Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, ha sollevato (…) questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", in riferimento agli artt. 3 e 36 (*recte*: 36, primo comma) della Costituzione. (…) Alla stregua della normativa censurata, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) viene riconosciuto un trattamento in misura pari alla differenza tra quello previsto per quest'ultimo al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall'assistente amministrativo incaricato. (…) il rimettente riferisce di essere stato adito da alcuni assistenti amministrativi che, chiamati a svolgere, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, le mansioni superiori di DSGA per periodi concomitanti e successivi all'anno scolastico 2012-2013, hanno rivendicato il pagamento dell'indennità per le mansioni superiori, per tutti i periodi in cui le hanno svolte, in misura pari al differenziale economico dei livelli iniziali di inquadramento del DSGA e dell'assistente amministrativo, secondo la disciplina precedente all'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 e altrimenti applicabile ai ricorrenti nel giudizio *a quo*, ossia ai sensi dell'art. 69, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola 1994-1997 (…). Tali domande potrebbero trovare integrale accoglimento – allo stato lo sarebbero solo parzialmente, in ragione della sentenza n. 108 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa censurata "nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore" – solo a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina denunciata. Quest'ultima, infatti,

non sarebbe né suscettibile d'interpretazione costituzionalmente orientata, stante il tenore letterale, né di disapplicazione per contrasto con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e con gli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Ciò in quanto il trattamento discriminatorio denunciato non dipenderebbe dall'età del lavoratore, a cui si riferiscono entrambe le fonti sovranazionali, bensì dall'anzianità di servizio e dalla correlata progressione economica».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **84/2021** (red. Viganò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la sanzionabilità della persona fisica che, esercitando il diritto al silenzio, si sia rifiutata di fornire alla CONSOB o alla Banca d'Italia risposte suscettibili di far emergere la sua responsabilità per un illecito amministrativo presidiato da sanzioni punitive ovvero per un reato.

Il diritto al silenzio si fonda congiuntamente sugli artt. 24 Cost., 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 14, par. 3, lett. g), del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, completandosi reciprocamente, si integrano nella definizione dello standard di tutela della difesa di fronte ad un'accusa suscettibile di sfociare nell'applicazione di sanzioni penali o amministrative a contenuto punitivo. L'essenza del diritto, corollario dell'inviolabilità della garanzia costituzionale ed elemento centrale della nozione convenzionale di equo processo, consiste nella facoltà dell'interessato di rimanere in silenzio senza essere costretto, sotto minaccia di una sanzione, a rendere dichiarazioni* contra se ipsum *e a rispondere a domande suscettibili di far emergere una propria responsabilità. In sede di rinvio pregiudiziale disposto con l'ordinanza n. 117 del 2019, la Corte di giustizia ha chiarito che, ai sensi degli artt. 6, par. 3, del Trattato sull'Unione europea e 52, par. 3, CDFUE, nell'esegesi degli artt. 47 e 48 della Carta occorre tenere conto dei diritti corrispondenti garantiti dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in quanto soglia di protezione minima. Considerando che il diritto al silenzio mira a garantire che l'accusa non ricorra a elementi di prova ottenuti mediante costrizione o pressioni, in spregio alla volontà dell'imputato, esso risulta violato in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi rifiutato. Il diritto non può essere limitato alle dichiarazioni confessorie dell'interrogato, comprendendo anche le informazioni successivamente utilizzabili a sostegno dell'accusa; al tempo stesso, non può essere invocato a giustificazione di qualsiasi omessa collaborazione con le autorità competenti, come nel caso di rifiuto di presentarsi a un'audizione o di manovre dilatorie miranti a rinviarne lo svolgimento. Il diritto deve essere rispettato anche nell'ambito di procedure di accertamento di illeciti amministrativi, suscettibili di sfociare in sanzioni di carattere sostanzialmente penale. Simile conclusione non è smentita dalla giurisprudenza europea in materia di concorrenza: da un lato, essa concerne persone giuridiche e non può applicarsi per analogia quando si tratta di stabilire la portata del diritto al silenzio di persone fisiche; dall'altro, esclude che l'impresa

interessata, pur tenuta a fornire le informazioni necessarie e i documenti in suo possesso, sia comunque obbligata ad ammettere l'infrazione. In ogni caso, nell'interpretazione delle norme di diritto derivato dell'Unione, deve essere sempre preferita quella che rende la disposizione conforme al diritto primario anziché quella che porta a constatarne l'incompatibilità. Il giudice europeo ha così offerto un'interpretazione conforme agli artt. 47 e 48 CDFUE delle disposizioni di diritto derivato, oggetto dei quesiti pregiudiziali, secondo cui esse non impongono che una persona fisica venga sanzionata per il rifiuto di fornire all'autorità competente risposte da cui potrebbe emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale. Piuttosto, dal diritto al silenzio garantito dalla Carta discende l'obbligo, a carico degli Stati membri, di assicurare che una persona fisica non possa essere sanzionata in tali circostanze. In piena sintonia con le indicazioni ricevute, la Corte ha concluso per l'incompatibilità con il diritto al silenzio della possibilità di sanzionare una persona fisica la quale, richiesta di fornire informazioni alla CONSOB o alla Banca d'Italia nel quadro dell'attività di vigilanza funzionale alla scoperta di illeciti e all'individuazione dei responsabili ovvero nell'ambito di un procedimento sanzionatorio formalmente aperto nei suoi confronti, si sia rifiutata di rispondere a domande, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle quali sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo sanzionato con misure punitive o una sua responsabilità penale. Non solo il diritto derivato dell'Unione non impone allo Stato italiano di applicare una simile sanzione ma la sua applicazione risulterebbe in contrasto con lo stesso diritto europeo primario. La garanzia del diritto al silenzio, lungi dall'essere riservata al momento della decisione sulla sussistenza dell'illecito o a un momento successivo alla contestazione formale, deve potersi necessariamente esplicare anche in una fase antecedente all'instaurazione del procedimento sanzionatorio e, in particolare, durante l'attività di vigilanza. Peraltro, il diritto non giustifica comportamenti ostruzionistici né l'omessa consegna di dati, documenti e registrazioni. Nel rispetto dei principi costituzionali, convenzionali e sovranazionali, spetterà al legislatore la più precisa declinazione delle ulteriori modalità di tutela del diritto rispetto alle attività della Banca d'Italia e della CONSOB e alle specificità dei relativi procedimenti.

Ritenuto, 1., 1.6., 1.7., 2., 2.5., 6., 7., 8., 11., 11.3.

«(…) la Corte di cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato – accanto alle questioni di legittimità costituzionale già definite da questa Corte con la sentenza n. 112 del 2019 – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), "nella parte in cui detto articolo sanziona la condotta consistente nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della CONSOB o nel ritardare l'esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate". La disposizione è censurata in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e all'art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE). (…) La Corte di cassazione sospetta infine che la disciplina in esame violi gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in

relazione all'art. 47, paragrafo 2, CDFUE. Rilevato che l'art. 187-*quinquiesdecies*, e più in generale l'intera disciplina del d.lgs. n. 58 del 1998, ricadono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 CDFUE, il giudice *a quo* osserva che la formulazione dell'art. 47, paragrafo 2, CDFUE è sostanzialmente sovrapponibile a quella dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU, e deve pertanto essere interpretata – secondo quanto previsto dall'art. 52, paragrafo 3, CDFUE – in conformità all'interpretazione della corrispondente previsione convenzionale, sopra menzionata, fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
La Corte di cassazione rileva, inoltre, che dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di tutela della concorrenza si evince il principio secondo cui la Commissione non può imporre all'impresa l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione (è citata la sentenza 18 ottobre 1989, in causa C-374/87, Orkem). La Corte di cassazione sottolinea, tuttavia, come dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) – direttiva in attuazione della quale l'art. 187-*quinquiesdecies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 58 del 1998 – si evinca un generale obbligo di collaborazione con l'autorità di vigilanza, la cui violazione deve essere sanzionata dallo Stato membro ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, della direttiva medesima; ed evidenzia come tale obbligo sia sancito anche dal recente regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione. Tale considerazione induce il giudice *a quo* a domandarsi se detto obbligo, ove ritenuto applicabile anche nei confronti dello stesso soggetto nei cui confronti si stia svolgendo l'indagine, sia compatibile con l'art. 47 CDFUE; e, conseguentemente, se quest'ultima osti a una disposizione nazionale che, come l'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998, presupponga un dovere di prestare collaborazione alle indagini (e conseguentemente di sanzionare l'omessa collaborazione) anche da parte del soggetto nei cui confronti la CONSOB stia svolgendo indagini relative alla possibile commissione di un illecito punito con sanzioni di carattere sostanzialmente penale. (…) Rilevato, dunque, che l'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998 si espone a dubbi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della sua possibile contrarietà a parametri costituzionali nazionali (artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.), nonché sotto il profilo della sua possibile incompatibilità con la CEDU e con la stessa CDFUE – incompatibilità dalla quale deriverebbe pure, in via mediata, la sua illegittimità costituzionale in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. –, la Corte di cassazione ha ritenuto di dover anzitutto sottoporre tali questioni all'esame di questa Corte. (…) Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate. (…) Sarebbe infine infondato il dubbio di costituzionalità dell'art. 187-*quinquiesdecies* in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 47 CDFUE, poiché la direttiva 2003/6/CE – di cui la disposizione censurata costituisce attuazione – sottolinea al trentottesimo considerando la necessità di prevedere sanzioni sufficientemente dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione dei divieti e obblighi fissati dalla stessa direttiva, e precisa all'art. 12 che i poteri di vigilanza e di indagine conferiti alle autorità competenti includono il diritto di richiedere informazioni e di convocare

in audizione «qualsiasi persona», ivi compreso, dunque, il soggetto cui si contesti l'abuso di informazioni privilegiate. (…) Nella propria memoria illustrativa D. B., contestate le eccezioni di irrilevanza sollevate dalla difesa erariale, ha sottolineato che il diritto di non contribuire alla propria incolpazione non potrebbe ritenersi recessivo rispetto all'interesse all'efficiente funzionamento del mercato pubblico, stanti l'intangibilità del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. (è citata la sentenza n. 232 del 1989) e la circostanza che la direttiva 2003/6/CE debba rispettare i diritti fondamentali della CDFUE, secondo quando indicato nel suo quarantaquattresimo considerando. (…) All'esito dell'udienza pubblica del 5 marzo 2019, con l'ordinanza n. 117 del 2019 questa Corte ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le seguenti questioni pregiudiziali: "a) se l'art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile *ratione temporis*, e l'art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 debbano essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura punitiva; b) se, in caso di risposta negativa a tale prima questione, l'art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile *ratione temporis*, e l'art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura punitiva". (…) Con sentenza del 2 febbraio 2021 (in causa C-481/19, D. B. contro Consob) la grande sezione della Corte di giustizia ha statuito che "l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE (…), e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 (…), letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell'ambito di un'indagine svolta nei suoi confronti dall'autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale". (…) Nella propria ulteriore memoria illustrativa, D. B. chiede invece l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, alla luce dell'indicata sentenza resa dalla Corte di giustizia, che ha chiarito come gli artt. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE e 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 non impongano di sanzionare, ai sensi dell'art. 187-*quinquiesdecies*, anche colui che sia "indagato" dalla CONSOB per l'illecito di abuso di informazioni privilegiate. (…) Con riferimento alla violazione degli artt. 111 Cost. e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 14, comma 3, lettera g), PIDCP, e 47 CDFUE, la parte ripercorre adesivamente le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, dell'ordinanza n. 117 del 2019 di questa Corte e della sentenza D. B. contro Consob della Corte di giustizia, concludendo che l'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998 si pone in contrasto con detti parametri e non può essere interpretato in maniera costituzionalmente orientata, sicché dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo».

Considerato, 1., 3., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 5.

«(…) la Corte di cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato – accanto alle questioni di legittimità costituzionale già definite da questa Corte con la sentenza n. 112 del 2019 – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), "nella parte in cui detto articolo sanziona la condotta consistente nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della CONSOB o nel ritardare l'esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate". La disposizione è censurata in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e all'art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE). (…) Nel merito, le questioni sollevate dal rimettente sono fondate in riferimento agli artt. 24, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, paragrafo 3, lettera *g*), PIDCP, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 47 CDFUE, restando assorbita la questione formulata in riferimento all'art. 111 Cost. (…) Nell'ordinanza n. 117 del 2019, questa Corte ha già avuto modo di affermare: – che il "diritto al silenzio" dell'imputato – pur non godendo di espresso riconoscimento costituzionale – costituisce un "corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa", riconosciuto dall'art. 24 Cost. (ordinanze n. 202 del 2004, n. 485 e n. 291 del 2002), garantendo nel procedimento penale all'imputato la possibilità di rifiutare di sottoporsi all'esame testimoniale e, più in generale, di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice o dell'autorità competente per le indagini; – che questa Corte non ha avuto, sinora, l'occasione di stabilire se tale diritto si estenda anche nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura punitiva secondo i criteri Engel; – che, tuttavia, in numerose occasioni questa Corte ha ritenuto che singole garanzie costituzionali previste per la materia penale si estendano anche a tali sanzioni e ai relativi procedimenti applicativi (si vedano le sentenze citate nell'ordinanza n. 117 del 2019 al punto 7.1. del *Considerato in diritto,* cui *adde* sentenze n. 68 del 2021 e n. 96 del 2020); – che, d'altra parte, non v'è dubbio che le sanzioni previste dagli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del d.lgs. n. 58 del 1998 abbiano natura punitiva (si vedano le sentenze di questa Corte, della Corte EDU e della Corte di giustizia parimenti citate nell'ordinanza n. 117 del 2019 al punto 7.1. del *Considerato in diritto*); – che la Corte EDU ha dal canto suo espressamente esteso il diritto al silenzio desumibile dall'art. 6 CEDU – *sub specie* di diritto a non cooperare alla propria incolpazione e a non essere costretto a rendere dichiarazioni di natura confessoria – anche all'ambito dei procedimenti amministrativi, riconoscendo in particolare il diritto di chiunque sia sottoposto a un procedimento che potrebbe sfociare nella irrogazione di sanzioni di carattere punitivo a non essere obbligato a fornire all'autorità risposte dalle quali potrebbe emergere la propria responsabilità, sotto minaccia di una sanzione in caso di inottemperanza (si vedano le sentenze citate nell'ordinanza n. 117 del 2019 al punto 7.2. del *Considerato in*

diritto); – che dagli artt. 47 e 48 CDFUE parrebbe parimenti doversi desumere un tale diritto, pur in assenza di una giurisprudenza in termini della Corte di giustizia. (…) Rilevato, peraltro, che l'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998 censurato costituisce specifica trasposizione dell'obbligo sancito dall'art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE (poi sostituito, in termini analoghi, dall'art. 30, paragrafo 1, lettera b, del regolamento UE n. 596/2014), con l'ordinanza n. 117 del 2019 questa Corte aveva ritenuto di dover sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la duplice domanda pregiudiziale, di interpretazione e di validità, letteralmente riportata *supra* (punto 7 del *Ritenuto in fatto*). Ciò allo scopo di chiarire, da un lato, se le citate disposizioni della direttiva 2003/6/CE e del regolamento (UE) n. 596/2014, anche alla luce degli artt. 47 e 48 CDFUE, possano essere interpretate nel senso di non vincolare gli Stati membri a sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura punitiva, esercitando così il proprio diritto al silenzio nell'ambito di tale procedimento; e dall'altro lato se, in caso di risposta negativa a tale prima domanda, le disposizioni in parola siano compatibili con i citati artt. 47 e 48 CDFUE. (…) Nella propria sentenza D. B. contro Consob, la Corte di giustizia ha in sintesi risposto: – che, in forza del combinato disposto dell'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'art. 52, paragrafo, 3, CDFUE, nell'interpretazione degli artt. 47 e 48 CDFUE occorre tenere conto dei diritti corrispondenti garantiti dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto soglia di protezione minima; – che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 6 CEDU, il diritto al silenzio si trova al centro della nozione di equo processo; – che, "tenuto conto che la protezione del diritto al silenzio mira a garantire che, in una causa penale, l'accusa fondi la propria argomentazione senza ricorrere ad elementi di prova ottenuti mediante costrizione o pressioni, in spregio alla volontà dell'imputato (…), tale diritto risulta violato, segnatamente, in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi rifiutato di deporre" (paragrafo 39); – che, d'altra parte, tale diritto "non può ragionevolmente essere limitato alle confessioni di illeciti o alle osservazioni che chiamino direttamente in causa la persona interrogata, bensì comprende anche le informazioni su questioni di fatto che possano essere successivamente utilizzate a sostegno dell'accusa ed avere così un impatto sulla condanna o sulla sanzione inflitta a tale persona" (paragrafo 40), ma al tempo stesso non può essere invocato a giustificazione di "qualsiasi omessa collaborazione con le autorità competenti, qual è il caso di un rifiuto di presentarsi ad un'audizione prevista da tali autorità o di manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento dell'audizione stessa" (paragrafo 41); – che il diritto in questione deve essere rispettato anche nell'ambito di procedure di accertamento di illeciti amministrativi, suscettibili di sfociare nell'inflizione di sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente penale, come nel caso oggetto del procedimento *a quo*; – che tale conclusione "non trova smentita nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle norme dell'Unione in materia di concorrenza, da cui risulta, in sostanza, che, nell'ambito di un procedimento inteso all'accertamento di una violazione di tali norme, l'impresa interessata può essere costretta a fornire tutte le informazioni necessarie relative ai fatti di cui essa può avere conoscenza e a fornire, ove occorra, i documenti pertinenti che siano in suo possesso, anche quando questi possano servire per dimostrare, segnatamente nei suoi confronti, l'esistenza di un comportamento anticoncorrenziale" (paragrafo 46). Ciò perché – da un lato – anche in tale

contesto l'impresa non è comunque tenuta a fornire risposte in virtù delle quali essa si troverebbe a dover ammettere l'esistenza di una violazione siffatta, e perché – dall'altro – tale giurisprudenza concerne persone giuridiche, e "non può applicarsi per analogia quando si tratta di stabilire la portata del diritto al silenzio di persone fisiche" come il ricorrente nel giudizio *a quo* (paragrafo 48); – che nell'interpretazione delle norme del diritto derivato dell'Unione, deve essere sempre preferita "quella che rende la disposizione conforme al diritto primario anziché quella che porta a constatare la sua incompatibilità con quest'ultimo" (paragrafo 50); – che le disposizioni della direttiva 2003/6/CE e del regolamento (UE) n. 596/2014, oggetto dei quesiti di questa Corte, "si prestano ad una interpretazione conforme agli articoli 47 e 48 della Carta, in virtù della quale essi non impongono che una persona fisica venga sanzionata per il suo rifiuto di fornire all'autorità competente risposte da cui potrebbe emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale" (paragrafo 55); – che, anzi, dal diritto al silenzio garantito dagli artt. 47 e 48 CDFUE, come sopra interpretati, discende l'obbligo, a carico degli Stati membri, di assicurare che una persona fisica non possa essere sanzionata in circostanze siffatte (paragrafo 57). (…) L'interpretazione della Corte di giustizia appena riassunta collima, dunque, con la ricostruzione offerta da questa Corte della portata del diritto al silenzio nell'ambito di procedimenti amministrativi che – come quello che ha interessato il ricorrente nel giudizio *a quo* – siano comunque funzionali a scoprire illeciti e a individuarne i responsabili, e siano suscettibili di sfociare in sanzioni amministrative di carattere punitivo. Tale diritto è fondato, assieme, sull'art. 24 Cost., sull'art. 6 CEDU e sugli artt. 47 e 48 CDFUE, questi ultimi nell'interpretazione che ne ha ora fornito la Corte di giustizia; e può essere ricavato altresì dall'art. 14, paragrafo 3, lettera g), PIDCP, laddove alla nozione di "reato" contenuta nell'*incipit* del paragrafo 3 venga assegnato un significato sostanziale, corrispondente a quello gradatamente individuato dalle due corti europee a partire dalla sentenza della Corte EDU 8 giugno 1976, Engel contro Paesi Bassi. Tutte queste norme, nazionali e sovranazionali, "si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione" (sentenza n. 388 del 1999, nonché, di recente, sentenza n. 187 del 2019), nella definizione dello standard di tutela delle condizioni essenziali del diritto di difesa di fronte a un'accusa suscettibile di sfociare nell'applicazione di sanzioni a contenuto comunque punitivo, che non possono non comprendere il diritto – con le parole dell'art. 14, paragrafo 3, lettera g), PIDCP – a "non essere costretto a deporre contro se stesso". (…) Resta, a questo punto, soltanto da precisare la portata di tale diritto con riferimento alla specifica questione sottoposta a questa Corte, a fronte della prospettazione del giudice rimettente e delle allegazioni delle parti. Ritiene questa Corte, sulla base anche delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia in merito alla portata degli artt. 47 e 48 CDFUE, che sia incompatibile con il diritto al silenzio la possibilità di sanzionare una persona fisica la quale, richiesta di fornire informazioni alla CONSOB nel quadro dell'attività di vigilanza svolta da quest'ultima e funzionale alla scoperta di illeciti e alla individuazione dei responsabili, ovvero – *a fortiori* – nell'ambito di un procedimento sanzionatorio formalmente aperto nei suoi confronti, si sia rifiutata di rispondere a domande, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle quali sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo sanzionato con misure di carattere punitivo, o addirittura una sua responsabilità di carattere penale. Come ha chiarito la Corte di giustizia, non solo il diritto derivato dell'Unione non impone allo Stato italiano di applicare una simile sanzione, ma – anzi – la sua applicazione in un caso siffatto risulterebbe

in contrasto con lo stesso diritto primario dell'Unione. Non può condividersi, in proposito, la lettura restrittiva del diritto al silenzio proposta dall'Avvocatura generale dello Stato nella sua memoria conclusiva, secondo cui l'operatività di tale garanzia andrebbe riservata al momento della decisione circa la sussistenza dell'illecito, o comunque ad un momento successivo alla contestazione formale di esso, quando l'autorità sia in grado di "valutare se le dichiarazioni doverosamente rese dall'incolpato siano utilizzabili al fine di accertare a sua carico una violazione sanzionata". Una tale lettura condurrebbe, infatti, a negare l'essenza stessa del diritto al silenzio, che consiste – precisamente – nel diritto di rimanere in silenzio, ossia di non essere costretto – sotto minaccia di una sanzione, come quella comminata dalla disposizione in questa sede censurata – a rendere dichiarazioni potenzialmente *contra se ipsum*, e dunque a rispondere a domande dalle quali possa emergere una propria responsabilità. Tale garanzia deve potersi necessariamente esplicare anche in una fase antecedente alla instaurazione del procedimento sanzionatorio, e in particolare durante l'attività di vigilanza svolta dall'autorità, al fine di scoprire eventuali illeciti e di individuarne i responsabili. Peraltro, come parimenti sottolineato dalla Corte di giustizia (paragrafo 41 della sentenza D. B. contro Consob) e come già questa Corte aveva rilevato nell'ordinanza n. 117 del 2019 (punto 4 del *Considerato in diritto*), il diritto al silenzio non giustifica comportamenti ostruzionistici che cagionino indebiti ritardi allo svolgimento dell'attività di vigilanza della CONSOB, come il rifiuto di presentarsi ad un'audizione prevista da tali autorità, ovvero manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento dell'audizione stessa. Né il diritto al silenzio potrebbe legittimare l'omessa consegna di dati, documenti, registrazioni preesistenti alla richiesta della CONSOB, formulata ai sensi dell'art. 187-*octies*, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 58 del 1998. (…) Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera b), della legge n. 62 del 2005 e vigente al momento del fatto addebitato al ricorrente nel processo *a quo*, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. (…) Merita infine sottolineare che la decisione delle questioni di legittimità costituzionale ora sottoposte all'esame di questa Corte è unicamente incentrata sulla disposizione – l'art.187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998 – dalla quale discende l'obbligo di sanzionare anche chi si sia rifiutato di rispondere alle domande della Banca d'Italia e della CONSOB nell'esercizio del proprio diritto al silenzio, obbligo che la presente pronuncia dichiara costituzionalmente illegittimo. Spetterà poi primariamente al legislatore la più precisa declinazione delle ulteriori modalità di tutela di tale diritto – non necessariamente coincidenti con quelle che vigono nell'ambito del procedimento e del processo penale – rispetto alle attività istituzionali della Banca d'Italia e della CONSOB, in modo da meglio calibrare tale tutela rispetto alle specificità dei procedimenti che di volta in volta vengono in considerazione, nel rispetto dei principi discendenti dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal diritto dell'Unione europea».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 11, 24, 117, primo comma, Cost., 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 14, par. 3, lett. g), del Patto

internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea + illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Sentenza n. **112/2021** (red. Navarretta)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: l'esclusione dei nuclei familiari con redditi da lavoro autonomo dall'area di protezione più favorevole riservata ai nuclei con redditi da pensione, da lavoro dipendente o assimilato, ai fini della determinazione del canone di locazione sopportabile (norme della Regione Lombardia).

L'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali prevede il diritto all'assistenza sociale e abitativa volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.

Considerato, 5.

«Le disposizioni, che il rimettente censura, si inseriscono nel quadro di una disciplina dettata dalla Regione Lombardia per determinare il canone di locazione cosiddetto sopportabile, relativo ad immobili afferenti all'edilizia residenziale pubblica. Tale tipologia di beni (…) è volta a soddisfare un bisogno primario, in quanto "serve a garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti (sentenza n. 168 del 2014)" (sentenza n. 44 del 2020)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.).